

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Alexandro VIII. Innocentio XII. & Clemente XI. editas

Luxemburgi, 1739

Anno Primo.

urn:nbn:de:hbz:466:1-74715

BULLARIUM ROMANUM.

TOMUS DUODECIMUS,

SIVE

CONTINUATIONIS PARS SEXTA.

ALEXANDER PONTIFEX CCXLV.

ANNO CHRISTI MDCLXXXIX.

1689.

ANNO ALEXANDER OCTAVUS Venetus, Petrus Vitus antea vocatus, Marci Ottoboni Magni Cancellarii Filius, S. R. E. Presbyter Cardinalis Tit. S. Salvatoris in Lauro, postea S. Marci Episcopus Sabinen., dein Tusculan., ac demum Portuen., die 6. Octobris 1689. Summus Pontifex electus fuit; Coronatus vero die 15. ejusdem Mensis; Creavitque Cardinales 14. Vixit annos 80., Menses 9., dies 10.; In Pontificatu autem annum 1., Menses 3., dies 26. Obiit Calendis Februarii 1691.; & sepultus fuit in Basilica Vaticana. Vacavit Sedes Menses 5., dies 11.

APPENDIX AD TOM.

Pont. 1. edit. vero Octobris 21.

Confirmatur, & innovatur Constitutio Urbani VIII. pro necessitatibus Locorum Piorum Terræ Sanctæ.

Pradicta Constitutio ultimo confirmata fuit ab Innoc. XI. Et postea ab Inn. XII. Const. ed. 1691. Septem. 29. Pont. 1.

Dat. 18. Nov.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Exordium.



ALVATORIS, & Domini Nostri, qui pro humani generis redemptione se ipsum exinanivit, factus obediens ufque ad mortem, vices licet immeriti, gerentes in terris, inter multiplices, gravissimasque Apostolicæ fervitutis curas, in

eam præcipue pastoralis solicitudinis vigilantiam incumbimus, ut tanti, & tam salubris mysterii monumenta, quæ in Civitate Hierusalem, & locis circumvicinis funt, conserventur, & omni, qua fieri poterit majori honorificentia recolantur.

S. 1. Cum itaque alias fel. rec. Urbano Papa VIII. prædecessori nostro exposito, quod Ecclesiæ, & alia Loca Pia in Civitate Hierusalem, & aliis locis Terræ Sanctæ existentia fere diruta erant, & quæ adhuc ibi existebant Monasteria ære alieno

Regulæ Cancellariæ hic omittuntur, quia eædem fere funt cum illis Prædecessorum, ut videre est Urbani VIII. Constit. datam 1623. Aug. 7. licæ in eisdem locis conservatione contracto adlocorum. modum gravata reperiebantur, idem Urbanus prædecessor Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, & aliis locorum Ordinariis, necnon omnibus, & fingulis quorumvis Ordinum, Congregationum, & Institutorum Regularium Generalibus commiserit, & mandaverit, ut ad minus duabus vicibus quolibet anno, Adventus, & Quadragesimæ temporibus tam per verbi Dei Prædicatores in suis Sacris Concionibus, quam in actionibus, & functionibus publicis necessitates eorundem Sacrorum monumentorum Populo proponi, & commendari curarent, & facerent, & alias, prout in ipsius Urbani prædecessoris literis desuper in simili forma Brevis die 3. Februarii 1634. expeditis, quarum tenores præsentibus pro expressis haberi volumus, uberius continetur: Et ficut pro parte dilecti filii Bernardi Josephi a Jesu missarii Gen. Maria Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum professoris, ac ejusdem Terræ Sanctæ Commissarii, & Prioris Generalis nobis nuper expositum suit, ipse quo præfatæ Urbani prædecessoris literæ, quæ a rec. mem. Innocentio X. Clemente etiam X., ac Innocentio XI. Romanis Pontificibus prædecessoribus pariter nostris confirmatæ fuerunt, exactius observentur illas per Nos pariter con-firmari, & innovari desideret; Nos eorumdem Sacrorum Monumentorum conservationi, & manutentioni consulere volentes, prædictas Urbani prædecessoris literas Apostolica auctoritate tenore præsentium confirmamus pariter, & approbamus, illasque innovamus, & observari man-

1689.

& innovatio

Bullarii Romani Contin. Pars VI.

S. 2. Vo-

Constit. Urb

1689. Claufulæ.

piscopi, & Episcopi præfati in relatione Status berim, Joannes Baptista Ferrarius, Laicus Fir-Ecclesiarum quando visitabunt limina Apostolo- manæ Diœcesis, Sallustius Musiottus Laicus Ascurum facienda referant se præfatis Urbani præde- lanus, Palutii Sabinen. de Alteriis, Venerabilium cessoris, & præsentibus nostris literis paruisse; Fratrum Nostrorum Episcoporum Sanca R. E. contrariis non obstantibus quibuscumque.

S. 3. Volumus infuper, ut earumdem præsentium literarum transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides habeatur, quæ præfentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel oftenfæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub nensis in Austria, Carolus Hoffma Annulo Pisc. die XVIII. Novemb. MDCLXXXIX, sis, Gregorii S. Marci Barbadici. Pontificatus nostri Anno Primo.

II.

Conceduntur Conclavistis Gratiæ, & Privilegia.

Eadem concessa fuerunt ab Inn. XI. Const. ed. 1676. Dec. 6. P. 1. Et ab Inn. XII. Conft. ed. 1691. Julii 15. P. 1.

Dat. 4. Dec. 1689. An. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

M Otu proprio &c. Nos volentes (reliqua Tit. SS. Viti, & Modesti Delphini. vide locis supra citatis.)

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem pridie Nonas Decembris Anno Primo.

Nomina autem ipsorum Conclavistarum sunt hac, quæ sequuntur.

Romanus, Canonicus Basilica Principis Aposto-

Petrus Sanctes de Fantibus, Presbyter Came-

Dominicus Cappellus, Presbyter Asculanus,

Candidus Cassina, Presbyter Comensis, Ca-

Justinianus de Rossena, Presbyter Regien-

Canonicus Infignis Basilicæ S. Mariæ Transly-

nonicus prædictæ Infignis Bafilicæ Sanctæ Mariæ Translyberim.

fis, perpetuus Clericus Beneficiatus Bafilica Prin-

Episcopus Prorphyriensis, Sacrista.

lorum de Urbe.

rinenfis.

berim.

Carolus Vincentius Carcarafius,

Rmus D. Frater Joseph Eusanius, Aquilanus,

Presbyter

Sacrista.

Abfuit a Conclavi de fpeciali li-centia Sacr. Congrega-tionis. tionis.

Magistri Ca

remoniarum

Secretarius

Collegii.

cipis Apostolorum de Urbe, Magistri Cæremoniarum. Abbas Guido Passioneus, Clericus Forosemproniensis, Sacri Collegii Secretarius.

Abbas Petrus Draghus Bartholus, Presbyter Venetus, Antonius Scipio Gabellottus Clericus Conjugatus Faventinus, Alexander Fernus, Clericus Laudiensis, nostri dum Cardinalarus honore fungebamur.

Marchio Claudius Pallavicinus, Clericus Parmensis, Joannes de Nisez, Clericus Durbusensis Leodien. Diœcesis, Joannes Baptista Mazzarinus Cleric, Ariminensis, Alderani Ostien. Cybo.

Bernardinus Portus, Presbyter Bononiensis, perpetuus Beneficiatus Basilicæ Lateranensis, Augu-Laicus Pedemontanus, Flavii Albanen. Chifii.

Abbas Joseph Pauluccius Clericus Pifaurenfis, Bartholomæus Juliettus Laicus Anconitanus, Dominicus Petrignanus, Laicus Auximanus, Antonii Prænestini Bichii.

Comes Raymundus Ranutius de Marsciano, Urbevetanus, Thomas Hyacinthus Sangiorgius Presbyter e Saxoferrato Nucerinæ Diœcess, Nicolaus Carpius Januenfis, Jacobi Tusculani Franfoni.

Andreas Panzerius, Presbyter Romanus, Ca- Chrysogoni Spadæ.

S. 2. Volumus autem, ut Patriarchæ, Archie-Inonicus Infignis Bafilicæ Sanctæ Mariæ Transfly-Cardinalium.

Abbas Joannes Cecius, Clericus Abbatiæ Sublacenfis nullius Diœcesis, perpetuus Beneficiatus Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, Antonius de Comitibus, Clericus Camerinensis, Joannes Baptista Blancus, Laicus Pisanus, Carolus Tit. S. Laurentii in Lucina Barberini.

Franciscus Augustinus Saccus, Clericus Viennensis in Austria, Carolus Hoffman Uratislavien-

Abbas Joseph de Annibaldensibus a Molaria, Clericus Romanus, Joseph Giacchius, Presbyter a Monte Sicuro Anconitanæ Diœcesis, Flami-

nius Peregrinus, Laicus de Polo Tiburtinæ Diœ-cesis, Joannis Nicolai Tituli S. Mariæ Transpontinæ de Comitibus.

Abbas Joseph Zaffontius, Presbyter Senensis, Canonicus Infignis Bafilicæ Sanctæ Mariæ Transtyberim de Urbe, Alexander Petrillus Clericus Lucensis, Julii Tit. S. Mariæ Transtyberim Spinulæ.

Paulus Lucatellus Archidiaconus Aquilejensis, Franciscus Cajanus Clericus Urbinaten. Joannis

Carolus de Serte Clericus Parifinus, Spiritus la Sabliere Valentinæ Diœcesis, Jacobus le Feurè Lugdunensis Diœcesis, Emmanuelis Theodosii Tit. S. Petri ad Vincula Bullionii.

Petrus Angelus Maggius Presbyter Anconitanus perpetuus Beneficiatus Cathedralis Ecclefiæ Ferrariensis, Ægidius Sallecher Laicus de Seittenstren. Passaviensis Diœcesis, Caroli Tituli S. Hadriani Cerri.

Petrus Franciscus Giampè, Clericus de Fabriano Camerinen. Diœcesis, Franciscus Maria de Laurentiis Presbyter de Serra S. Quirici Camerinen. Diœcesis, Gasparis Tituli S. Silvestri in Capite de Carpineo.

Joannes de la Croix Gouffault Parifinus, Petrus Millet Clericus Conjugatus è Troja in Campania, Joannes de la Chaize Clericus Parifinus, Cæfaris Tituli SSmæ Trinitatis in Monte Pinceo d'Estrées.

Odetus Franciscus de Harcourt de Bevuron Presbyter Parifinus, Bonaventura dela Fonte, Clericus Tolofanus Canonicus Metropolitanus Ecclesiæ Narbonensis, Aloysius Mandon Clericus Conjugatus Lemovicensis, Petri Tit. Sancti Honuphrii Sonsii.

Abbas Paulus Farella Presbyter Muranus, Abbas Pompejus Sarnellus Presbyter Polignanensis. Fr. Vincentii Mariæ Tit. S. Xisti Ursini.

Joannes Baptista Fabrinus de Montenovo Canonicus Cathedralis Ecclesiæ Senogalliensis, Joannes Jacobus Blattman Laicus Constantiensis, Joannes Pannareus Hortanus, Federici Tituli Sancta Anastasiæ Columnæ.

Joannes Baptista Hagnus Presbyter Foroliviensis, Josephus Christallinus Laicus Camerin. Joannes Nardier Laicus Burgundus, Francisci S. Matthæi in Merulana Nerlii.

Dominicus de Benedictis de Trebio Spoletanæ Diœcesis perpetuus Clericus Beneficiatus Instinus Lottus Laicus Romanus, Andreas Cornelius signis Collegiatæ Ecclesiæ S. Laurentii in Damaso de Urbe, Roggerius Sevaggius Clericus a Monte Caveoso Matheranæ Diœcesis, Hieronymi Tituli Sanctorum Nerei, & Achillei Cafanate.

Galeatius Campana Presbyter e Castro Parrani Urbevetanæ Diœcesis, Lucas Manfredus Laicus e Barbarano Viterbien. Diœcesis, Galeatii Tit. SS. Quirici, & Julittæ Marescotti.

Franciscus Hyacinthus Ascevolinus Presbyter Britinoriensis, Octavius Bartholomæus Vallettus Laicus Taurinensis, Fabritii Tit. Sancti

Joannes

Joannes Albertus Amas Presbyter Cameracenfis; ejusdemque Metropolitanæ Ecclesiæ Scholasticus Franciscus Cleton Laicus e Darbia in Anglia, Fr. Philippi Thomæ Huvard Tituli Sanctæ Mariæ Super Minervam de Norfolcia.

Antonius Piersanctes Clericus de Matelica Camerinen. Diœcesis, Timotheus Augustinellus Laicus Perusinus, Jacobus Papaccinus Laicus Bononien. Joannis Baptistæ Tit. Sanctæ Ceciliæ

Spinulæ.

Augustinus de Sebastianis Presbyter de Caldarola Camerinen. Diœcesis, Joseph Marabinus Laicus Immolen. Antonii Tit. S. Pancratii Pigna-

Mapheus Capponius Laicus Florentinus Franciscus Pistocchius Laicus Romanus, Savi Tituli S. Mariæ de Populo Millini.

Joannes Gambus Clericus Ravennatenfis, Angelus Joseph Pomus Presbyt. Papiensis, Franciscus Pezzanus Laicus Mediolanensis Federici Tituli S. Alexii Vicecomitis.

Martinus Sassellius Presbyter e Grosio Comensis Diœcesis, Joannes Baptista Tursius e Nursia Spoletanæ Diœcesis, Christophorus Alexandrinus Clericus Viterbienfis, Fr. Raymundi Tituli S. Mariæ Angelorum Capifucchi.

Joseph Fulchignonus Presbyter Romanus Dominicus Erminius Clericus de Parranno Urbevetanæ Diœcesis, Fr. Laurentii Brancatii Basilicæ SS. Duodecim Apostolorum de Laurea.

Abbas Franciscus Baptistinus Clericus Regiensis, Dominicus Mazzolinus Presbyter Lucencensis, Joseph Panimolla Laicus Romanus, Jacobi Tituli S. Mariæ in Aracæli de Angelis.

Ascanius Silvestrius Presbyter Senensis, Valentinus Gallus Presbyter Camerinen. Opitii Pal-

Joannes Dominicus Transius Clericus Romanus, Stephanus Linarius Presbyter Sarzanensis, Marci Antonii Tit. S. Sufannæ Barbadici.

Joannes Simon Franzonus Presbyter de Locarno Præpositus Ecclesiæ S. Benedicti Civitatis Comen. Abbas Archangelus Spagna Presbyter Romanus, Felix Antonius de Rubeis Laicus Fanensis, Caroli Tit. S. Augustini Ciceri.

Comes Paulus Americus Clericus Senensis, Abbas Thomas Emmanuel de Zarate Presbyter Calaguritanæ Diœcesis , Joannes Baptista Mariottus Clericus Romanus, Leopoldus Kollonitz.

Abbas Carolus Bonaccius Presbyter Æfinus Joseph Antonius Oliva Laicus Tudertinus, Petri

Matthæi Tit. S. Marcelli Petruccii.

Carolus Joacchinus Colbert de Croissi Abbas Beatæ Mariæ de Frigido Monte Parifinus, Joannes Morel Abbas Sancti Arnulphi Merensis Diœcesis Catalaunensis, Gaspar Schidt Diœcesis Argentinensis Guillelmi de Furstenberg.

Jacobus Eucillard Presbyter Cenomanensis Diecesis, Carolus Lapsinus de Valentiana Atrebanten. Dieccesis, Joannis Casimiri Tit. S. Joan-

nis ante Portam Latinam Denhoff.

Salvator Matthehù , & Villamajor Clericus Matritenfis Toletanæ Diœcefis, Bartholomæus Belinginus Clericus Montis Regalis în Pedemontio, Joseph Maria Pellegrinus Clericus Bononien. Fr. Joseph Tit. S. Balbinæ de Aguirre.

Comes Joannes Joseph Camutius Presbyter Foroliviensis, Thomas Gaggius Laicus Fanensis, Leandri Tituli S. Petri in Monte Aureo Col-

loredi.

Joannes Franciscus Nicosìa Laicus Hieracensis Diœcesis, Joannes Piolus Presbyter Romanus, Dominicus Tartaglionus Laicus Neapolitanus, Fortunati Tit. Sanctorum Joannis, & Pauli Carafæ Presbyterorum S.R.E. Card.

Joannes Baptista Novellus Laicus Romanus, Carolus Salandra Laicus Romanus, Francisci S. Mariæ in Via lata Maldachini.

Antonius Mancinellus de Canepina Presbyter Hortanus, Bartholomæus Rocchus Laicus Bononien, Nicolai SS. Cosmæ, & Damiani Acciajoli.

Carolus Fridericus ab Ecclesia Clericus Mediolanensis, Horatius Gratiosus Presbyter Ariminenfis, Joannes Baprista Bellettanus Laicus Venetus, Urbani S. Nicolai in Carcere Tulliano Sacchetti.

Franciscus Antonius Palutius Presbyter Sabinensis, Mauritius Nicolinus Laicus de Capra-dosso Abbatia S. Salvatoris Majoris nullius Dicecesis, Joannis Francisci S. Angeli in Foro Piscium Ginetti.

Antonius Ugolinus Presbyter de Macerata Feltrensi, Dominicus Gagliardus Laicus de Marino Albanen. Diœcesis, Ascanius Bartoccinus de Marsciano Perusina Diœcesis, Benedicti S. Agathæ Pamphilii.

Gregorius Moscatellus Clericus Viterbiensis. Lucas Antonius Masinus Laieus Florentinus, Do-

minici Mariæ S. Eustachii Cursii.

Abbas Andreas Pierius Presbyter Lucensis, Franciscus Joseph Giamaglius Laicus Anconitanus, Joannis Francisci Sancti Cæsarei Nigroni.

Fr. Scipio Cigala Ordinis S. Joannis Hiero folymitani Messanensis, Camillus Longhus e Sambuco Tiburtinæ Diœcesis, Fulvii S. Mariæ in Cosmedin Astallis.

Dominicus de Zaulis Clericus Faventinus Nicolaus de Pretis Presbyter de Britulo nul-lius Diœcesis, Joannes Thomas Lorenzellus Laicus Romanus, Gasparis S. Georgii de Cavaleriis.

Marchio Alexander Capponius Florentinus, Petrus Andreas Forzonius Laicus Florentinus, Joseph Bonellus Clericus Camerinensis, Francisci Mariæ S. Mariæ in Domnica Medices.

Comes Ranutius de Marsciano Romanus Canonicus Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, Joseph Bussettus Laicus Regiensis, Joannes Baptista Ferrarius Murinen. Raynaldi S. Mariæ de Scala Estensis, Diaconorum S.R.E. Cardinalium nuncupatorum.

Frater Paulinus de Bernardinis Ord. Prædica-

torum Lucensis Confessarius.

Frater Baccalareus Felicianus Corellus de Fulgineo Ordinis Eremitarum S. Augustini Subfacrista.

Joseph Michael de Rubeis Clericus Senensis cum prædicto Reverendissimo Episcopo Porphyrienfi Sacrifta.

Petrus Orlandus Clericus Romanus cum dicto Secretario Sacri Collegii.

Abbas Ludovicus Piccinus Clericus Æfinus

Custos fontis, & aquarum Conclavis.

Joannes Baptista Fossobrunus Arctinus
Joannes Trullius Romanus, Medici Physici. Joannes Gambara Patavinus Chirurgus.

Petrus Corsus de Spetia Sarzanen. Diœcesis Aromatarius, Antonius Asprinus de Colle Scipionis Interamnensis Dicecesis, Gregorius Moriconus Lucenfis ejus Auxiliatores.

Joannes Dominicus Gentilis e Castro Sancti Angeli Diœcesis Civitatis Ducalis, Joannes Baptilta Tarozzius, Andiensis Diœcesis, Barbiton-fores, Gerardus Wolff, Colonien., Bernardinus de Marchis Januen. Diœcesis, eorum Auxilia-

Stephanus Baldus Faber Lignarius, Gaspar Rinaldus, Faber Comentarius.

Balthassar Vannicola de Offida Asculanæ Dicecesis famulus.

Ambrosius Rosatus, Andreas Campus, Antonius Baroldus, Antonius Crovellonus, Anto-Bernardus Capicius Clericus Conjugatus Romanus, Nicolaus Frigdianus Laicus Lucenfis, mæus Butius, Bartholomæus Onginus, Bernar-

dinus Cambronus, Didacus Santillus, Felix Caroli, Franciscus Carenaccius, Franciscus Codric- Card. Cerrus Episcopus Ferrarien., Romanus. chius, Franciscus Coppus, Gaspar Baldus, Jacobus Bricca, Jacobus Ceafchettus, Joannes Cardus , Joannes Panesius , Joannes Antonius Bianchinus , Joannes Baptista Baronius , Joannes Baptista Baronius , Joannes Baptista Blondus, Joannes Maria Bergottus, Joannes Maria Rè, Joseph Trovarellus, Paschalis Honorantes, Scoparores Conclavis.

Nomina Eminentissimorum DD. Cardinalium, & Dapiferorum sunt bæc quæ sequuntur.

PETRUS OTTOBONUS nunc ALEXANDER VIII.

Joseph Tempestinus, dum Cardinalatus honore fungebamur. Dapifer .

EPISCOPI VI.

Alderanus Episcopus Oftien. Sac. Collegii Decanus Cardinalis Cybo, Januensis. Joannes Lutius, Tudertinus. Dapif.

Flavius Episcopus Albanen. S.R.E. Cardinalis Chifius Bibliothecarius, & Signaturæ Juftitiæ Præfectus, Senensis. Frater Joannes Giorgius' de Castellis Eques Hie-

rosolymitanus, Iteramnen. Dap.

Antonius Episcopus Prænestinus S. R. E. Cardinalis Bichius, Senensis. Foseph Maradius, Faventinus. Dap.

Jacobus Episcopus Tusculanus S. R.E. Cardinalis Fransonus, Episcopus Camerinen. Januenfis.

Julius Perla Clericus Romanus. Dap.

Palutius Episcopus Sabinen. S.R.E. Cardinalis de Alteriis, ejusdem S.R.E. Camerarius, Romanus.

Prosper Buccapadulius Romanus. Dap.

PRESBYTERI XXXIV.

Carolus Tit. S. Laurentii in Lucina S. R. E. Presbyter Card. Barberinus, Romanus. Franciscus Fonseca, Romanus, Dap,

Gregorius Tit. S. Marci S. R. E. Presbyter Card. Barbadicus Episcopus Paravinus, Venetus.

Eques Enricus Letus, Scotus. Dap.

Joannes Nicolaus Tit. Sanctæ Mariæ Transpontinæ S.R.E. Presbyter Cardinalis de Comitibus Episcopus Anconitanus, Romanus. Carolus de Philippis, Casenaten. Dap.

Julius Tit. Sanctæ Mariæ Transtyberim San-Lucensis, Januen.

Abbas Jacobus Maria Cenni de Serralenga. Dap.

Joannes Tir. Sanctorum Viti, & Modesti S.R.E. Presbyter Card. Delphinus Patriarcha Aquilejen., Venetus,

Emmanuel Theodosius Tit. S. Petri in Vincula S.R.E. Cardinalis Bullionius, Gallus.

Carolus Tit. S. Adriani S. R. E. Presbyter Leonardus Severolus, Romanus. Dap.

Gaspar Tit. S. Silvestri in Capite S. R. E. Card. de Carpineo, Sanctissimi D. N. Vicarius Generalis, Romanus.

Joannes Baptista Gottifredus Clericus Conjugatus, Romanus. Dap.

Cæsar Tit. Sanctissimæ Trinitatis in Monte Pincio S.R.E. Presbyter Card. Destreus, Gallus. Marchio Nicolaus de Penna, Perusinus. Dap.

Petrus Titul. S. Honuphrii S. R. E. Presbyter Card. Bosius Archiepiscopus Narbonen. Florentinus.

Frater Felix Sfortia Maidalchinus, Vicerbiensis. Dap.

Frater Vincentius Maria Urfinus Ordinis S. Dominici, Tituli S. Sixti S.R. E. Presbyter Cardinalis S. Sixti nuncupatus, Archiepiscopus Beneventanus, Neapolitanus.

Paulus Petrus Lamparinus de Terra Santti Gemi-ni Narnien. Diæcesis J.U.D. Collegii patronorum Sac. Palatii Apostolici Clericus. Dap.

Federicus Tituli Sanctæ Anastasiæ S. R. E. Presbyter Card. Columna, Perufinus. Flavius Cherubinus de Monte Bodio. Dap.

Franciscus Tituli S. Matthæi in Merulana S. R. E. Presbyter Card. Nerlius, Florentinus. Marcus Antonius Aloysius, Assisiensis. Dap.

Hieronymus Tit. Sanctorum Nerei, & Achillei S.R.E. Presbyter Cardinalis Cafanate, Neapolitanus.

Abbas Aurelius Gazzinellus J. Sasra Theologia Doctor Comensis. Dap.

Galeatius Tit. Sanctorum Quirici, & Julittæ S. R. E. Presbyter Cardinalis Marescottus, Ro-

Nicolaus Balenus, Afinus. Dap.

Fabritius Tit. S. Chrysogoni S.R.E. Presby-ter Cardinalis Spada, Romanus. Eques Bernardinus Castellinus, Foroliviensis, Dap.

Frater Philippus Thomas Huvard Ordinis Prædicatorum, Tit. Sanctæ Mariæ super Minervam S.R.E. Presbyter Cardinalis de Norfolcia,

Ludovicus Oddus , Romanus. Dap.

Joannes Baptista Tituli S. Cæciliæ S. R. E. Presbyter Card. Spinula, Januen.

Stephanus Castaldus Clericus Conjugatus, Romanus. Dap.

Antonius Tit. S. Pancratii S. R. E. Presbyter Cardinalis Pignattellus Archiepiscopus Neapoli, Neapolitanus.

Ferdinandus Patronus, Interamnensis. Dap.

Sanus Tit. S. Mariæ de Populo S. R. E. Prefctæ R. E. Presbyter Cardinalis Spinola Epilcopus byter Cardinalis Millinus Epilcopus Urbevetanus, Romanus.

Frater Amerigus Capponus Eques Hierosolymitanus, Romanus. Dap.

Federicus Tir. S. Alexii S. R. E. Presbyter Cardinalis Vicecomes, Archiepiscopus Mediolani, Mediolanensis.

Franciscus Maria Alemannus Clericus, Mediolanensis. Dap.

Frater

Frater Raymundus Tit. S. Mariæ Angelorum S.R.E. Presbyter Card. Capiluccus Ordinis S. Dominici, Romanus.

Antonius Gabriellius Clericus, Romanus. Dap.

Frater Laurentius Brancatus Tit. Sanctorum Duodecim Apostolorum S. R. E. Presbyter Card. de Laurea Ordinis S. Francisci.

Abbas Petrus Antonius Bazzantus, Senensis. Dap.

Jacobus Tit. S. Mariæ in Aracœli S. R. E Presbyter Card. de Angelis, Pifanus. Abbas Thomas Mancinellus , Narnien. Dap.

Opitius S.R.E. Presbyter Card. Pallavicinus, Januensis.

Hieronymus Pallavicinus, Januensis. Dap.

Marcus Antonius Tituli Sanctæ Sufannæ S. R. E.

Card. Barbadicus, Venetus.

Abbas Petrus Palazzius Presbyter, Brixianus. Dap.

Carolus Tit. S. Augustini S.R.E. Presbyter Card. Cicerus Episcopus Comi, Comensis. Aurelius Rozzonius, Comensis. Dap.

Leopoldus S. R. E. Presbyter Card. Kollonitz, Germanus.

Franciscus Medicina , Clericus Civitatis. Dap.

Petrus Matthæus Tituli S. Marcelli S.R.E. Presbyter Card. Petruccius Episcopus Æsinus. Mutius Sinibaldus, Auximanus. Dap.

Guillelmus S.R.E. Presbyter Cardinalis de Furstenberg, Germanus.

Eques Thefier , Gallus. Dap.

Joannes Casimirus Tituli S. Joannis ante Portam Latinam S.R.E. Presbyter Cardinalis Denhoff. Polonus.

Christoforus Stavinscki Polonus ex Provincia Prussiæ, Diecesis vero Varmien. Dap.

Joseph Tituli S. Balbinæ S.R.E. Presbyter Card. de Aguirre, Hispanus.

Josephus Ochoa de Aperrigui, y Amejugo Calaguritanus, & Calceaten. Diecesis. Dap.

Leander Tit. S. Petri in Monte Aureo Sanctæ R. E. Presbyter Card. Colloredus, Venetus, Sanctifimi D. N. Pœnitentiarius Major, Comes Cajetanus Torellus, Parmensis. Dap.

Fortunatus Tit. Sanctorum Joannis, & Pauli S.R.E. Card. Caraffa Neapolitanus, Archiepifcopus Aversæ.

Frater Laurentius de Castellis Eques Hierosolymitanus, Interamnen. Dap.

DIACONI XI.

Franciscus Sanctæ Mariæ in Vialata Primus Diaconus S. R. E. Cardinalis Maidalchinus, Viterbiensis.

Joannes Philippus Rozzolus Clericus Conjugatus, Romanus. Dap.

Nicolaus Sanctorum Cosmæ, & Damiani S.R.E. Diaconus Card. Acciajolus, Florentinus. Eques Carolus Henricus de Sancto Martino, Pedemontanus. Dap.

Urbanus S. Nicolai in Carcere Tulliano S. R. E. Diaconus Cardinalis Sacchertus Episcopus Viterbiensis, Florentinus.

Joannes Jacobus Chircher, Germanus. Dap.

Bullarii Rom. Contin. Pars VI.

Joannes Franciscus Sancti Angeli in Foro Piscium S.R.E. Carda Ginnettus Romanus, Archiepiscopus Firmanus.

Abbas Joseph Crucius J. U. D. Clericus, Tiburtinus. Dap.

Benedictus S. Agathæ S. R. E. Diaconus Card. Pamphylius Romanus. Abbas Eneas Tassius, Bergomen. Dap.

Dominicus Maria S. Eustachii S. R. E. Diaconus Card. Curfius Florentinus.

Abbas Joannes Philippus Salviatus, Florentinus. Dap.

Joannes Franciscus S. Cæsarei S. R. E. Diaconus Card. Nigronus Episcopus Faventinus, Januenfis.

Abbas Felix Nigronus, Januensis. Dap.

Fulvius Sanca Mariæ in Cosmedin S.R.E. Diaconus Card, Astallius, Romanus.

Joseph Buccapadulius Clericus Conjugatus, Romanus. Dap.

Garpar S. Georgii S.R.E. Diaconus Card. de Cavaleriis.

Marchio Fabritius Narus Clericus Conjugatus Romanus. Dap.

Franciscus Maria S. R. E. Diaconus Card. Medices, Florentinus.

Frater Rutilius Sansedonius Eques Hierosolymitanus, Senensis. Dap.

Raymundus Sanctæ Mariæ de Scala S. R. E. Diaconus Card. Estensis, Mutinensis. Marchio Nicolaus Taffonus, Ferrariensis. Dap.

Conceduntur Dapiferis Privilegia, Exemptio-

nes, & Indulta.

Idem factum fuit ab Inn. XI. Const. edit. 1677., Jan. 4., P. 1. Et ab Inn. XII. Conft. ed. 1691., Julii 15., P. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Urbis.

Otu proprio &c. (qua sequentur vide locis IVI supra laudatis.

Fiat P.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Octavo Idus Decembris Anno Primo. Nihil I. de Laurentiis.

Confirmatur Constitutio Clem. IX. de non eligendo in Abbatem Ord. Cistercien. aliquem non expresse professum.

Laudata Conslit. Clem. IX. hic refertur, in qua sit mentio Constitut. Alex. VII. Super Ordinis reformatione, que edita fuit 1666. Apr. 19. P. 12.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

DEbitum Pastoralis Officii, quo Ecclesiæ Ca-tholicæ regimini Divina dispositione præsidemus, Nos admonet, ut illa, quæ a Romanis Pontificibus prædecessoribus nostris pro falubri Religiosorum virorum Altissimi obsequiis sub fuavi vitæ Monasticæ jugo mancipatorum dire-Stione, & gubernio provide constituta este di-

Exordium.

Dat.23. Dec.

1689. An. 1.

gnoscun-A 3

TIT.

Dat.3. Dec. 1689. An. 1.

IV.

ANNO 1689.

1689.

nobis petitur, Apostolici muniminis nostri præsidio constabiliamus.

Constitution

cibus meritis exornant, statui, atque conserva-tioni libenter consulimus, sicut in D. salubriter expedire arbitramur. Exponi fiquidem nobis nu-per fecit dilectus filius Procurator Generalis Ordinis Cistercien, quod cum fel, rec, Alexander Papa VII. prædecessor noster per quasdam suas in fimili forma Brevis : Decet die 19. Aprilis 1666. super reformatione generali dicti Ordinis, emanatas literas inter alia prohibuerit, ne ullus in posterum in Abbatem Generalem Ordinis prædicti eligeretur, qui eundem Ordinem non effet

expresse professus, & taliter facta electio esset pro jure nulla, & sic eligentes pœnam privationis

vocis activæ, & passivæ in perpetuum eo ipso, absque alia declaratione incurrerent : dilecti filii

Abbates dicti Ordinis in ultimo eorum Capitulo

Generali Cistercii 9. Maii 1667., & aliis diebus

sequentibus celebrato congregati publico ejusdem Ordinis bono profuturam existimarunt pro-

hibitionis, & pænarum hujufmodi extensionem, ad alios quoscumque Ordinis prædicti Religiosos, qui personas eumdem Ordinem non pro-

fessas in Abbates aliorum Monasteriorum ipsius

Ordinis elegerint. Nobis propterea dicus Pro-

curator Generalis humiliter supplicari fecit, ut

in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

Nos igitur ipfius Procuratoris Generalis defide-

rio hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspen-

fionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sen-

qui Ordinem supradictum non sit expresse pro-

eo ipfo absque alia declaratione incurrant, au-

spectabit in futurum inviolabiliter observari : sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordi-

irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter con-tigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon,

quatenus opus sit, dici Ordinis, etiam juramen-

to, confirmatione Apostolica, vel quavis sirmi-

cis in contrarium præmissorum quomodolibet

concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus om-

nibus, & fingulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis ha-

Hæc prohibitio extensa fuit a Capi-tulo 1667. etiam ad Ab-bates eligen-dos.

AbAlex.VII. \$. 36. prohi-bitum fue-rat, ne ullus non profef-fus eligere-tur Abbas Generalis.

Idipsum fa-ctum fuit a Clem. IX.

gnoscuntur, quo solidius perennent, cum id a bentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat speciaiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, ut earum-dem præsentium literarum transumptis, seu exem-S. 1. Alias fiquidem emanarunt a fel. re. Clemente PP. IX. prædecessore nostro literæ in simietiam impressis manu alicujus Notarii puli forma Brevis, tenoris qui sequitur, videlicet. blici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiasti-Clemens PP. IX. Ad perpetuam rei memoriam. In ca dignitate constitutæ munitis eadem ubique fifublimi Sedis Apostolicæ solio meritis licet impades adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si ribus divina dispositione constituti, prospero felicique Ordinum Monasticorum, qui Dei Eccle-siam laudabilis conversationis, aliisque multipliforent exhibita, vel oftensæ. Datum Roma apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die 7. Decembris 1668. Pontificatus nostri Anno Se-I. G. Slufius. J. 2. Cum autem, ficut dilectus filius Moder-

nus Procurator Generalis dicti Ordinis Cistercien. nobis nuper exponi fecit, ipse præmissa quo firmius subsistant, & serventur exactius Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio commu-niri summopere desideret : Nos ipsius Procuratoris Generalis votis, quantum cum Domino possumus hac in re favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, præinsertas supradicti Clementis prædecessoris literas, cum omnibus, & fingulis in eis contentis, Apostolica au-Aoritate tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolica firmi-tatis robur adjicimus.

§, 3. Decernentes pariter easdem præsentes Literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spetentiis, Censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & quomodolibet innodatus existit ad effectum præ- ab eis respective inviolabiliter observari : sicque fentium dumtaxat consequendum harum serie ab- in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, folventes, & absolutum fore censentes, hujus- & Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostoli-modi supplicationibus inclinati de Venerabilium ci Auditores, judicari, & diffiniri debere; ac Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, irritum, & inane, si secus super his a quoquam & consultationibus Episcoporum, & Regularium quavis auctoritate scienter, vel ignoranter con-

præpositorum consilio, ne ullus in posterum, tigerit attentari.

J. 4. Non obstantibus Constitutionibus, & fessus in Abbatem cujuscumque Monasterii ejus- Ordinationibus Apostolicis, necnon omnibus, dem Ordinis eligatur, alioquin taliter facta ele- & singulis illis, qua memoratus Clemens præde-&io sit ipso jure nulla, & sic eligentes pænam ceffor in suis literis præfatis concessit non obstaprivationis vocis activa, & passiva in perpetuum re, caterisque contrariis quibuscumque.

S. 5. Volumus autem, ut earumdem præco ipio adique ana deciaratione intuitation, au fentium literarum transumptis, seu exemplis, mus pariter, & interdicimus. Decernentes eas- etiam impressis manu alicujus Notarii publici dem præsentes literas semper firmas, validas, & scriptis, & figillo personæ in Ecclesiastica digniefficaces existere, & fore, suosque plenarios, & tate constitutæ munitis eadem ubique sides adhiintegros effectus fortiri, & obtinere, ac ab illis beatur, qua prasentibas adhiberetur, si forent ad quos spectar, & pro tempore quandocumque exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Roma apud S. Mariam Majorem sub narios & Delegatos, etiam Caufarum Palatii Apo- Annulo Pifc. die XXIII. Dec. MDCLXXXIX, stolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac Pontificatus Nostri Anno Primo.

> Confirmantur Literæ Magistri Gen. Ord. Prædicatorum, quibus tolluntur nonnulli abufus in Provincia Portugalliæ.

tate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostoli- De hujusmodi abusibus vide Inn. XI. Constitut. ed. 1677., Nov. 20., P. 2. Item Conft. ed. 1677. Januar. 5, , P. 2. Et Inn. XII. Conft. ed. 1695. Septem. 22, P. 5.

Preces Procuratoris

Confirmatio relatæ Conflitution is

Claufulæ.

1690. Dat. 7. Jan. 1690. An. I.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam;

Exordium.

confugerunt curam gerentes, illa, que abusibus felici eorum directioni noxiis evellendis provide sapienterque constituta, & ordinata esse noscuntur, ut firma semper, atque inviolata persistant, Apostolici muniminis præsidio constabiliamus, & alias desuper disponamus, sicut omnibus matuexpedire.

Species facti fequentibus literis def-cripti.

J. 1. Exponi siquidem Nobis nuper secit dilectus filius Petrus Montero Frater expresse professus, ac Procurator Provinciæ Portugalliæ Ordinis Prædicatorum, quod cum alias de supplici quodam libello pro parte nonnullorum tunc existentium Fratrum Provincia prafata fel. rec. In- aliis cujuscumque sint dignitatis, & auctoritatis, nocentio PP. XI. prædecessori nostro porrecto, ipfi Innocentio prædecessori innotuisset, quod quibus Præsentati ea in Provincia, & Ordine aliquibus dicta Provincia Fratribus concessum nostro potiuntur, & gaudent, frui, potiri, & fuerat, ut Privilegiis Præsentatorum licet co gradu juxta statuta, & consuetudines dicti Ordi- dum normam, & praxim Ordinis nostri insigniti nis minime infiguiti reperirentur, frui, & potiri non sunt, eosque omnes, & singulos reducimus, deberent; necnon pariter aliqui Fratres Laici, & redigimus ad eumdem statum; & ad eadem retento statu, & conditione laicali, habitu per habebant, sive statum Sacerdotum simplicium, Fratres Clericos Provincia, & Ordinis hujusmo- nisi alias juxta normam Ordinis aliquo gradu indi gestari solito induerentur, eoque induti in- signiti sint. Insuper eadem auctoritate Apostolicederent, ac præterea plures in eadem Pro- ca, & eodem sacro mandato Sanctissimi quosvincia Fratres aderant, qui obtenta assignatioperioribus dicti Ordinis, eam auctoritate extra retento statu Laicali habitum Clericorum defeexistentibus Magistris Generalibus ejusdem Oreildem Conventibus per Superiores Provinciales rant sub pœnis Apostatis debitis, & privationis pro tempore existentes Provincia hujusmodi amo- suffragiorum Ordinis. Caterum eadem auctoriveri minime posse præsumebant, idem Innocen- tate, & ejusdem Sancissimi justibus declaramus tius prædecessor abusibus in Regularis observan- quascumque assignationes Fratrum in Conventiæ Provinciæ præfatæ detrimentum vergentibus, occurrere studens dilecto filio Antonino Cloche quocumque alio quacumque auctoritate pollente Magistro Generali dicti Ordinis mandavit, ut aliam vim, aut robur habere non posse, quam concessiones, & facultates hujusmodi rescindes simplicis assignationis, posseque Superiores Proret', ac circumscriberet, eaque omnia cujuscumque tandem auctoritate facta essent, nisi immediate ab Apostolica Sede concessa fuissent ad terlorum Generalium dicti Ordinis reduceret. Porpatentes literas desuper edidit tenoris, qui seadmodum PP. Provinciali, in Sacra Theologia bus Generalibus, aliisque Fratribus Provinciæ no-Fr. Antoninus Cloche Sacra Theologia professor, liora. In his, quæ Religionis nostræ sunt Pastovit, justi, & mandavit, quæ omnia filiali obetribus nostris concessum fuerit, ut privilegiis Præ-

nuerunt, ut retento statu laicali habitu Clericorum Ordinis nostri induerentur, eoque vestiti incederent, imo plures fint ea in Provincia, qui obtenta affignatione pro aliquo Conventu a Superioribus Ordinis, eam auctoritatem extra Or-Commissi Nobis divinitus pastoralis officii dinem; vel aliquando a Magistris Ordinis etiam ratio exigir, ut paternam Christisidelium, a Nobis obtinuerunt, qua obtenta ab eisdem conqui e sluctibus sæculi in Religiosæ vitæ portum ventibus per Provinciales amoveri non posse præfumant, & gloriantur, quibus malis, & Constitutionum nostrarum relaxationi, ut mederi possimus justit nobis Sanctissimus, & in mandatis dedit, ut has concessiones, facultates, abusus rescinderemus, & circumscriberemus, eaque omnia cujuscumque sint auctoritate facta, nisi re perpensis in Domino conspicimus salubriter immediate a sua Sanctitate concessa fuerint ad terminos Constitutionum nostrarum, & Capitulorum Generalium fanctiones reduceremus. Quare harum ferie, & auctoritate Apostolica Nobis hac in parte specialiter commissa, & justu speciali Sanctiss. D. N. declaramus quoscumque Fratres Provincia nostra Portugallia, quibus a quocumque concessum est, etiam a Magistris Ordinis, & ut privilegiis, & juribus, præeminentiis, aliisque gaudere, etiamsi eo gradu Præsentaturæ secunseu Conversi Provinciæ præfatæ obtinuerant, ut Jura, & privilegia, quæ ante talem concessionem cumque Fratres Laicos, qui quacumque auctorine, seu collocatione in aliquo Conventu a Su-tate, etiam Magistri Ordinis, vel alia quacumque Ordinem præfatum, sive etiam aliquando a tunc runt intra 24. horas a præsentium notitia habitum Clericorum dimittere teneantur, & habitum dinis confirmari obtinuerant, atque exinde ab Fratrum Conversorum, publice, & ubique desetibus per quoscumque Superiores datas, & a vinciæ pro tempore, non obstantibus hujusmodi assignationibus Fratres a suis Conventibus amovere, & in aliis assignare, & si qui fint renitentes, minos Constitutionum, & Decretorum Capitu-eos, gradibus, officiis, voce activa, & passiva privatos ese dicimus, & pœnis arbitrio Superioro ipse Antoninus Magister Generalis quasdam rum insligendis, rebelles illos Fratres subjicimus, sicque omnes illas assignationes, ut præfertur, quitur, videlicet. In Deo filis sibi dilectis RR. seu confirmationes ad terminos Constitutionum nostrarum, & Ordinum Capitulorum Genera-Magistris, Prioribus, Præsentatis, Prædicatori- lium reducimus. Ut igitur Fratres nostri Provinciæ nostræ Portugalliæ mandatis, & justibus ftræ Portugalliæ Ordinis Fratrum Prædicatorum Sanctissimi D. N. ut par est subsint, & pareant, mandamus in virtute Spiritus Sancti, & fanctz ac ejuldem Ordinis humilis Magister Generalis, Obedientiz sub formali pracepto R. A. P. Mini-& servus salutem, & legum nostrarum zelum, stro Provinciali moderno prænominatæ Provin-Ordinisque nostri honorem, charismataque me-ciæ, ut hæc mandata, & justa Sanctissimi immediate a præsentium receptione in Conventu Ulysrali solicitudine pro sua in Nos, Ordinemque no- siponensi, aut in Conventu in quo has receperit strum benignitate, clementia, & zelo invigilat coram omnibus Patribus, ac Fratribus in com-SSmus D. N. Innocentius PP. XI. quippe, qui ob muni Capitulo fignificare, vel legere publice faincrementum regularis observantiæ plura sanci- ciat, & successive in omnibus Conventibus curæ nostræ subjectis, præcipientes omnibus, & sindientia exequi debentes, cum ad suas aures per-gulis tam Capitibus, quam membris Conven-venerit nomine gravium Patrum Provincia nostra tuum sub eisdem virtute, & praccepto, & sub Portugalliæ humili libello supplici suæ sanctitati pœnis privationis, vocis activa, & passiva, gra-porrecto, quod ea Provincia aliquibus ex Fra- duum, & ossiciorum, & inhabilitatis ad ipsa, aliifque pænis positivis, ut post præsentium insentatorum, licet eo gradu juxta normam, & timationem, & fignificationem, hac omnia refpraxim Ordinis infiguiti non fint, potiantur, & pective juxta Sanctiffini D. N. mandata exequi gaudeant, aliique fint Fratres Laici, qui obti-fideliter, & inviolabiliter faciant, injungentes

Literæ Magi-stri Ordin, in quibus agi-tur de Præ-fentatorum Privilegiis, Laicorum habitu, & amotione Re-ligioforum.

receptionem publice coram tota Communitate legere faciant, teneanturque modernus R. A. P. Provincialis de præsentium receptione, sub eif-dem virtute, & præsepto, & pænis nobis arbitrariis debito tempore nos certiores facere, ut gestorum rationem reddere valeamus. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen. Quibuscumque in contrarium non obstantibus. In quorum fidem his officii nostri sigillo munitis manu propria subscripsimus. Datum Romæ in Conventu nostro Sancæ Mariæ super Minervam die 19. Octobris 1687. Antoninus Cloche Magister Ordinis. Fr. Ignatius de Quassada Magister Provincialis Prædicatorum Servus.

Preces Pro curatoris Provincia.

Confirmatio relatarum Literarum.

J. 2. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, præfatus Procurator literas hujufmodi quippe ad conservandum, & solidandum in Provincia præsata Regularis disciplinæ vigorem eximie conducibiles pro firmiori illarum subsistentia, & ne unquam earum observantia sub quovis prætextu, titulo, & capite, etiam validitatem, & justitiam ipsarum literarum concernente in controversiam vocari possit, Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio communiri summopere desideret: Nos ipsius Petri Procuratoris votis hac in re quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porreciis inclinati, ac Ven. Fratri nostro Palutio Episcopo Sabinen, S. R. E. Cardinali de Alteriis nuncupato Ordinis prædicti apud Nos, & rent exhibitæ, vel oftenæ.

Sedem Apostolicam Protectore audito, præinsertas memorati Antonini Magistri Generalis literas Annulo Pisc. die VII. Jan. MDCXC., Pontificacum omnibus, & fingulis in eis contentis aucto- tus nostri anno Primo. ritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illifque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & fingulos juris, & facti defectus, etiam substantiales, si qui desuper quomolibet intervenerint, seu intervenisse dici, censeri, vel prætendi possent, supplemus, & sanamus.

S. 3. Decernentes ipsas præsentes literas firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & spectabit in futurum in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab illis respective inviolabiliter observari: sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S.R.E. Cardinales, etiam de latere Legatos, & Apostolicæ Sedis nuncios, aliosve quos-libet quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cui-libet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel igno-

ranter contigerit attentari.

S. 4. Quo circa Venerabili Fratri Francisco Archiepiscopo Rhodien. in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis nostro, & Apostolicæ Sedis Nuntio per præsentes committimus, & mandamus, quatenus ipse per se, vel per alios ubi, & quando opus suerit, & quoties pro parte præsati Petri Prioris, seu aliorum interesse in præmissis habentium, seu alicujus eorum desuper suerit requisitus, easdem præsentes literas, & in eis contenta quæcumque solemniter publicans, illisque

Superioribus Conventuum sub eisdem virtute, & præsentium literarum, & in eis contentorum præcepto, ut intra 24. horas post præsentium eorumdem commodo, & effectu pacifice frui, & gaudere, non permittens illos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, perturbari, vel inquietari. Contradi-ctores quossibet, & rebelles per sententias, censuras, & pœnas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, & facti remedia appellatione postposita compescendo, legitimisque super his haben. servatis processibus, censuras, & pœnas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam adhoc si opus fuerit auxilio brachii sæcularis.

J. 5. Non obstantibus præmissis, ac fel. rec. Bonifacii PP. VIII. prædecessoris pariter nostri de una, & Concilii Generalis de duabus dietis, aliifque Apostolicis, ac in Universalibus, Provincialibusque, & Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon quatenus opus sit præfatorum Ordinis, & Provinciæ, aliisve quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudini-bus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Qui-bus omnibus, & singulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterifque contrariis quibuscumque.

J. 6. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus sides tam in judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur si fo-

Conceditur, ut Indulgentia Plen. perp. in Ecclesiis Minorum Conventualium die 2. Aug. applicari posit animabus Defunctorum.

Similis concessio facta fuit ab Inn. XI. Minoribus-de Observ., & Reform. Const. ed. 1687., Jan. 22. Pont. 2. Necnon Capuccinis Conft. ed. 1689. Maji 10. Pont. 3. alia Indulgentia Conventualium extant Inn. XI. Const. ed. 1680. Aug. 26. Pont. 4. Et Innoc. XII. Conft. ed. 1695. Aug. 18. Pont. 5.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Lias fel. rec. Clemens PP. X. prædeceffor A Lias tel. rec. Clemens ... A noster omnibus, & singulis utriusque lexus Christisidelibus vere pænitentibus, & confessis, ac sacra communione refectis, qui aliquam ex Ecclesiis Fratrum Ordinis Minorum S, Francisci Conventualium nuncupatorum, tam nunc erectis, quam imposterum quandocumque erigendis & ubique locorum existentibus die 2. Mensis Augusti a primis vesperis, usque ad occasum solis diei hujusmodi annis singulis devote visitassent, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæreticorum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces essudissent, plenariam omnium peccatorum fuorum Indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino concessit, & alias prout in ipsius Clementis in præmiss efficacis defensionis præsidio assistens, prædecessoris literis desuper in simili forma Brefaciat austoritate nostra illos omnes, & singulos vis die 3. Octobris 1670. expeditis, quas perpe-

Claufula.

VI.

Dat.20. Jan. 1690. An. I.

Prædicta In dulg. conces-

ANNO 1690.

ALEXANDER OCTAVUS.

ANNO 1690

Preces Pro Gen.

Concessio

applicationis

Claufulæ.

VII.

tuis futuris temporibus valere voluit, uberius literas, approbata, & confirmata fuit, probeque continetur.

J. r. Cum autem, ficut dilectus filius Antonius Fabozzi Procurator Generalis dicti Ordinis nobis nuper exponi fecit, Indulgentiam Plenariam, & peccatorum remissionem, ut præfertur concessam etiam animabus Christisidelium Defunctorum per modum suffragii applicari posse summopere desiderent. Nos piis ejusdem Antonii Procuratoris Generalis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes auctoritate Nobis a Domino tradita plurimum in Domino confisi, Indulgentiam plenariam, & peccatorum remissionem Christiside-libus præfatis supradictas Ecclesias Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium die secunda mensis Augusti, ut supra, visitantibus, & præmissa peragentibus concessam, etiam Christifidelium Animabus, quæ Deo in charitate con-

obstantibus quibuscumque. §. 2. Volumus autem, ut earumdem præsentium literarum transumptis, seu exemplis impressis, manu alicujus Notarii publici sub-scriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus sides ubique locorum habeatur, qua ipsis præsentibus ha-beretur si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub

junctæ ab hac luce migraverint per modum suf-

fragii applicari posse, etiam perpetuo concedi-mus, & indulgemus. In contrarium facien. non

Annulo Piscatoris die XX. Januarii MDCXC. Pontificatus nostri Anno Primo,

Extenditur senarius numerus Magistrorum ad duodenarium pro provincia Bætica Eremitarum S. Augustini.

Similis extensio pro Provincia Peruana extat Inn. X1. Conft. ad 1688., Jan. 22., Pont. 12. Et pro Provincia Quitensi bujus Pontificis Const.ed. 1690., April. 30. Pont. 1.

Dat. 21. Jan. 1690. An. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Ex injuncto Nobis divinitus pastoralis solicitudinis munere sacrarum, bonarumque literarum studia præsertim inter Christisideles divinis obsequiis sub suavi Religionis Jugo addictos opportunis rationibus fovemus, & promovemus ac ut debitus virtuti honor rependatur, libenter providemus, sicut omnibus maturæ considerationis trutina perpensis rationi consentaneum esse nibus, & singulis, illorum tenores præsentibus in Domino arbitramur.

Species fa-cti, & causa Extensionis.

Exordium.

S. 1. Exponi siquidem Nobis nuper secit dilectus filius Joseph Guerrero de Torres Frater expresse professus, & Assistens Hispaniarum Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini, quod alias Capitulum Generale dicti Ordinis novissime in Alma Urbe nostra celebratum, inhærens decreto dudum a Congregatione tunc existentium S. R. E. Cardinalium negotiis, consultationibus Episcoporum, & Regularium gnitate constitutæ munitis, eadem prorsus sides præpositorum die 19. Novembris 1682. pro Provincia Peruana ejusdem Ordinis edito, in quo, attento, quod numerus Fratrum dicta Provinciæ notabiliter excreverat, demandatum fuerat, ut in Capitulo generali Ordinis præfati nunc proxime celebrando, de numero magistrorum dica Provincia augendo ageretur, prout subinde Decreti hujusmodi vigore dictum Capitulum Generale senarium ejusdem Provinciæ Magistrorum numerum ad duodenarium extendendum esse sancivit, præfataque extensio a fe. rec. Innocentio PP. XI. Prædecessore nostro per qualdam suas in simili forma Brevis expeditas

confiderans Capitulum generale præfatum, eafdem plenarie rationes etiam in Provincia Bætica Ordinis supradicti, quæ copioso pariter Fra-trum numero reserta existit sibi locum vindi-care, de consensu Venerabilis Frattis nostri Palutii Episcopi Sabinen. ejusdem S. R. E. Cardinalis de Alteriis nuncupati dicti Ordinis apud nos, & Sedem Apostolicam Protectoris, duodecim inposterum esse Magistros de numero dica Provinciæ Bæticæ illius amplitudini, & æquitati ma-xime consentaneum censuit, si Noster, & hujus S. Sedis desuper consensus accederet; Nobis propterea dicus Joseph humiliter supplicari fecit, ut in præmiss opportune providere, & ut infra in-dulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

S. 2. Nos igitur ejuldem Josephi votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus exi-stit ad essectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, ut de cætero Senarius dictæ Provinciæ Bæticæ Magistrorum numerus ad duodenarium, servata tamen in reliquis quo ad prædicti Ordinis Constitutiones, nec non consuetudines, & usus præfatæ Provinciæ Bæticæ præscripta forma, augeatur, Apostolica auctoritate tenore præsentium concedimus, & indulgemus.

S. 3. Decernentes easdem præsentes literas semper firmas validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros essedus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & spe-Cabit inviolabiter in futurum in omnibus & per omnia plenissime suffragari : Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. 5.4. Non obstantibus re. me. Sixti V.,

Clementis VIII. Romanorum Pontificum, etiam Prædecessorum nostrorum de senario Magistrorum numero, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non Ordinis, & Provinciæ Bæticæ præfatorum, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus ompro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

J. 1. Volumus autem, ut earumdem præsetiam Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica ditam in Judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur

a forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XXI. Januarii MDCXC. Pontif. nostri Anno Primo.

Præcipitur continuatio Visitationis Ecclesiarum. & Locorum Piorum Urbis.

Indicta fuit nova Visitatio Apostolica ab Inn. XII. Conft. ed. 1693., Jan. 11. P. 2.

Claufulæ.

VIII

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Ab Alex. VII. instituta fuit Congre-gatio Visiationis, & incoepta Vi-litatio.

'Um felic. record. Alexander Papa VII. Prædecessor noster circa Pontificatus sui primordia Pastoralem Cleri Romani, omniumque Almæ hujus Urbis Ecclesiarum, piorumque locorum, & operum visitationem instituerit, eamque ipsemet in Patriarchalibus ejusdem Urbis Écclesiis inchoaverit, ac sibi in eo munere Adjutores nonnullos ex facro venerabilium Fratrum Nostrorum tunc suorum S. R. E. Cardinalium Collegio delegerit, & assumpserit, eisque quosdam Romanæ Curiæ Prælatos, & alios fubinde Cardinales adjunxerit, qui visitationem ipsam peragerent, & negotia illa concernentia expedirent, ac Secretarium, Judicem, Cancellarium, seu Actuarium, Commissarium, & Fiscalem, aliosque forsan Officiales, & Ministros Sacra Visitationis hujusmodi deputaverit, variasque eisdem Cardinalibus, ac eorum, & dictorum Prælatorum Congregationi, nec non Officialibus, & Ministris præsatis facultates, præeminentias, & Indulta concesserit, & impertitus fuerit, & alias prout in diversis ipsius Alexandri Prædecessoris Literis desuper in simili forma Brevis expeditas, quarum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, uberius continetur. Et (ficut accepimus) memorati quidem Cardinales, una cum Prælatis Coadjutori bus suis etiam recolendæ memoriæ Clementis IX., & Clementis X., ac Innocentii XI. Romanorum Pontificum Prædecessorum pariter nostrorum justu visitationem hujusmodi tam in eifdem Patriarchalibus, quam in aliis Collegiatis, & fere omnibus Parochialibus Ecclesiis, ac in multis Monasteriis Regularium, tam Virorum, quam Mulierum, nec non Collegiis, Hospitalibus, Confraternitatibus, & aliis locis piis dica Urbis postea prosecuti fuerint, falutaribusque monitis, & Decretis, ubi opus suerit, provide rint : visitatio tamen ipsa in omnibus ac locis, & operibus piis prædictis nondum sit peracta, fed multa negotia eam concernentia adhuc pendeant indecisa: hinc est, quod Nos pastorali studio considerantes quantopere visitatio hujusmodi utilis, & necessaria sit non mo-do ad tollendos abusus, sed etiam ad præcavendum, ne deinceps introducantur, quantumque boni eis ex illa hactenus provenerit, & be-nedicente Domino proventurum fit; si Visitatio ipsa continuetur, ac in ea, quæ ad Dei cultum, & gloriam animarumque falutem opportuna, & conducibilia sunt, sicut hactenus factum est, in posterum quoque pie, prudenterque statuantur, Motu proprio, ac ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolica potestatis plenitudine, memoratam visitationem continuari, causasque indecisas in Congregatione prædicta pendentes, prout æquitatis, at-que justitiæ ratio suaserit, terminari, Visitatio-nes particularium Ecclesiarum, ac Locorum, & Operum piorum jam inchoata absolvi, nec non Ecclesias, ac loca, & Opera pia, tam huc usque visitata, quæ iteratam Visitationem exposcere videbuntur, quam nondum visitata, visitari, cæteraque omnia, & fingula visitationem hujusmodi quomodolibet concernentia fieri, geri, statui, & ordinari, & executioni demandari debere tenore præsentium decernimus, & mandamus, Ac omnes, & fingulas facultates, privilegia, gratias, præeminentias, prærogati-vas, & Indulta quæcumque præfatis Cardinali-fi forent exhibitæ, vel ostensæ. bus, & Prælatis, corumque Congregationi, nec-

mente IX., & Clemente X., ac Innocentio XI. Prædecessoribus per suas respective Literas desuper emanaras quovis modo concessa, & attributa per obitum eorumdem prædecessorum minime cessasse, nec cessare, sed in suis robore, & firmitate permanere, omnibusque, & singulis præsatis respective adhuc competere, & suffragari debere decernimus pariter, & declaramus. Et quatenus opus fit facultates, privilegia, gratias, præeminentias, prarogativas, & Indulta hujusmodi eifdem Cardinalibus, & Prælatis, eorumque Congregationi, ac Officialibus, & Ministris prædicis in omnibus, & per omnia prout eis respective a memoratis Alexandro, ac Clemente IX., & Clemente X., ac Innocentio XI. prædecessoribus concessa, & attributa fuerunt, motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine paribus de-

nuo concedimus, tribuimus, & impertimur. J. 1. Decernentes easdem præsentes Literas & in eis contenta quæcumque, etiam ex eo, quod quicumque in præmiss, seu eorum aliquo interesse habentes, feu habere quomodolibet prætendentes, cujuscumque status, gradus, Ordinis, præeminentiæ, & dignitatis existant, etiam Cardinalatus honore fulgentes, aut alias specifica, & individua mentione, & expressione digni, illis non confenserint, nec ad ea vocati, citati, & auditi, neque causa, propter quas præsentes emanarunt, adductæ, verificatæ, vel justificatæ fuerint, aut ex alia quacumque quantumvis justa, pia, & privilegiara causa, colore, prætextu, & capite, etiam in Corpore Juris clauso, etiam enormis, enormissimæ, & totalis læsionis nullo umquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostra, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam quantumvis magno, & substantiali, ac individuam expressionem requirente defectu notari, impugnari, invalidari, infringi, retractari, ad terminos juris reduci, seu in controversiam revocari, aut adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium impetrari, vel intentari, seu impetrato, aut etiam motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus concesso, vel emanato quempiam in Judicio vel extra illud uti, seu se juvare posse, sed ipsas præsentes Literas sirmas, validas, & essicaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & spectabit in futurum plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari.

S. 2. Sicque, & non aliter in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, eriam Caufarum Palarii Apostolici Auditores, necnon ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & alios quoslibet quacumque præeminentia, & potestate fungentes, & functuos, sublata ejus, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere, ac iritum, & inane fi fecus fuper his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit atten-

S. 3. Non obstantibus præmissis, ac omnibus, & fingulis illis, quæ memoratus Alexander præ-decessor in suis Literis supradictis voluit non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque.

S. 4. Volumus autem, ut earumdem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides ubique locorum tam in Judicio, quam extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus,

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub non omnibus, & fingulis Officialibus, & Mini-firis supradictis a memoratis Alexandro, & Cle-Nostri Anno Primo.

Claufulæ.

Caufa ulterioris Continuationis

Ea conti-

nuata fuit jus-fu aliorum Pontificum.

Motu proprio præcipi-tur Conti-nuatio.

Confirmanvantur facul-tates, & privilegia d. Congrega-tionis.

Statuitur

IX.

Dat. 22. Febr. 1690. Au. I.

Jugta Confti

tutiones in-cedere debe-bant denuda-tis pedibus : Quod confir-

matum fuit ab Alex. VII., & Cle-

Caufa novi

men. IX.

Piarum utantur Calceis, & Tibialibus.

Oppositum pracipiebatur in Constitutionibus, quod confirmatum fuerat ab Alex, VII. Constitut. ed. 1660. Apr. 28. Pont. 6. De aliis privilegiis hujus Congreg. vide Inn. XI. Constit. ed. 1686. Sept. 3. Pont. 10. & Alex. VIII. Conft. ed. 1691. Jan. 23. Pont. 2.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

UM, ficut accepimus, per Constitutiones Congregationis Clericorum Regularium pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Apostolica auctoritate confirmatas expresse disponatur, quod Clerici Congregationis præfatæ pedibus discalceatis incedere debeant; ac fel. record. Alexander VII. prædecessor noster per quasdam in simili forma Brevis die 28. Aprilis 1660. expeditas literas, quarum tenorem præfentibus pro expresso haberi volumus Institutum hujufmodi inviolate servari præceperit ; subinde verò rec. mem. Clemens Papa IX. eriam prædecessor noster per suas pariter in forma Brevis die 23. Octobris 1669. expeditas literas, quarum tenorem præfentibus itidem haberi volumus pro expresso, supradictas Alexandri prædecessoris literas inconcusse observari mandaverit ; verum experientia compertum fuerit, morem hujusmodi pedibus denudatis incedendi plurimum eorumdem Clericorum valetudini obesse, aliaque exinde incommoda in laudabilium præfatæ Congregationis Institutorum perniciem resultare, adeout dica Congregationis Superiores Calceorum usum plerisque ipsius Congregationis Clericis pro conservatione eorum sanitatis, sive ob alias rationabiles causas frequenter permittere rum, qua sustinent dignitate necessaria compecogantur, atque inde aliud ulterius in Congregatione supradicta omnimode in usu vestium conformitati tantopere in familiis regularibus commendatæ præjudicium inferatur.

J. t. Hinc est, quod nos audita super præmissis dilecti filii nostri Gasparis S.R.E. Presbyteri Cardinalis Carpinei nuncupati in Alma Urbe Vicarii in spiritualibus Generalis, & dicta Congregationis apud nos, & Sedem Apostolicam Protectoris relatione, in eisdem pramissis opportune providere volentes, motu proprio, & ex certa scientia, & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, ut de cætero omnes, & finguli memoratæ Congregationis Clerici ubique locorum calceati incedant, ita tamen, ut calcei fint nigri coloris humilitatem, & simplicitatem præseferentes, ac proni sine ocullis, & claufi, non alio, quam coreaceo ejusdem nigri coloris ligamine adstringendi, ac prominentiori Calcaneo carentes: Tibialia vero nonnifi ex lana nigri pariter coloris permittantur, tenore præsentium perpetuo statuimus, & ordinamus.

S. 2. Decernentes eafdem præsentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit plenissime suffragari, & ab illis respective invio-labiliter observari; sicque in præmiss per quoseumque Judices ordinarios, & Delegaros, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

J. 3. Non obstantibus præfatis Alexandri, & Clementis prædecessorum literis, aliisque Ordinationibus, & Constitutionibus Apostolicis, necnon. d. Congregationis, etiam juramento, confirmatione Apostosica, vel quavis firmitate alia tur atque ex his antiqui Scriptorum Vice-Cantion's pradi-roboratis statutis, & consuetudiuibus; privile-cellarii, & Summatoris officiorum redditus, & coor. omnis.

giis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in Statuitur ut Clerici Congregationis Scholarum sis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus & fingulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum infertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque.

S. 4. Volumus autem, ut præsentium tranfumptis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & figillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra adhibeatur, que præsentibus ipsis adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pifc. die XXII. Febr. MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Confirmantur Votum Congregationis particularis, & Chirographum super restitutione fru-&uum Vice-Cancellario, & Summatori.

Ab Inn. X1. Conft. ed. 1679. Decem. 14. Pont. 4. fcgregata fuere Officia vacabilia ab officio Vice-Cancellarii. Et ab Inn. XII. quamplures Camerarii redditus aliis adscribuntur Const. ed. 1700. Augu-Sti 13. Pont. 6.

ALEXANDER EPISCOPUS

Servus Servorum Dei. Ad futuram rei memoriam.

Redita Nobis divinitus dispensationis ratio postular ut iis, qui in sublimioribus Ecclesiarum, præsertim Romanæ Curiæ dignitatum gradibus constituti aliis præsidere noscuntur, pro munetentium reddituum deesse non sinamus subsidia.

S. t. Dudum fiquidem cum alias felic. record. Innocentius Papa XI. prædecefior noster occasione vacationis officii Vice-Cancellariatus S.R.E., re Cameræ quod bon, mem. Franciscus Episcopus Ostien. Ap.dd. Ostieia Vacabipatus dum viveret obtinebat per obitum dicti Francisci Cardinalis tunc non ita pridem secutum omnia, & singula Officia vacabilia, quæ antea ad Sedis, & Cameræ Apostolicæ dispositionem, tunc vero, & rec. mem. Sixti IV., Leonis X., Pauli III., ac Sixti V., & forsan aliorum Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum concessione, ad dictum Vice-Cancellariatus officium, seu ad liberam illud pro tempore obtinentis dispositionem pertinebant, ab ipso Vice-Cancellariatus officio dismembrasset, & separasset, illaque omnia, & singula sic, a dicto officio dismembrata, & separata dum ipsa deinceps vacarent Sedis prædictæ, suæque, & suorum successorum Romanorum Pontificum dispositioni omnimode in perpetuum restituisset, prout in Cedula Motus ejus proprii desuper sub Datum Decimo nono Kal, Januarii Anno Pontificatus quarto expediti plenius continetur; Et subinde idem Innocentius prædecessor Montem Vacabi- Etibus lem Religionis nuncupatum duorum millium Locorum erexisset, & instituisset, & septies mille quadringenta septuaginta duo scuta Moneta annua ex fructibus dicti officii Vice-Cancellariatus, & Officii Summatoris Literarum Apostolicarum, quod per ejusdem Francisci Cardinalis obitum tunc etiam vacabat fructibus accipienda in partem Dotis dici Montis vacabilis assignasset, prout in ejus Chirographo desuper die 12. Februarii 1686. confecto etiam plenius contine-

X.

1690. An. I.

Exordium.

Item ex fruinstituta fuit Religionis.

proven-

Statutum

tibialibus.

Claufulæ.

Concession Concession lariatus, 8 Summistatus Cardin. Otthobono.

Inflitutio me moratæ Con gregationis.

Votum d. Congrega-

Approbatio

Chirografo, in cui di nuo-vo si tiferisce il detto sin

proventus ita diminuti remansissent, ut non mo-do ipsorum Vice-Cancellarii, & Summatoris of-ma insieme coll'Offizio di Sommista è restato va-Nos in Consistorio nostro secreto die 14. Noejusdem S. R. E. Cardinali Otthobono nuncupato Congregationis virorum Doctrina, Pietate, ac Prudentia præstantium ex dictis fratribus nostris pro re hujusmodi examinanda per nos deputandorum agere velle declaravimus, illud profecto dumtaxat, quod æquitati, & honestati consonum esse visum fuisset ea in re decreturi, quamobrem postea pro hujusmodi negotio discutiendo, scilicet an, & quo pacto prænarratæ fructutim, & reddituum incongruentiæ confulendum effet, Venerabiles Fratres nostros Alderanum Episcopum Ostiensem Cybum, Flavium Episcopum Portuen. Chisium, & Palutium Episcopum Sabinen. de Alteriis, necnon dilectos pariter filios nostros Gasparem de Carpineo, & Fulvium Astallium dicta S. R. E. Cardinales deputavimus, qua sane particularis Congregatio, negotio mature, & attente examinato, cum fuisset in voto tenoris sequentis, videlicet. Fuit in unanimi voto, quod firma interim remanente dismembratione, & separatione a prædicto Cancellariatus officio, bis placuisset, nos juxta id sieri mandavimus, tenoris, qui sequitur videlicet.

nostro Tesoriere Generale, essendo sino dall' attorno a ciò ne ha fatto, ed essendo a Noi pia-anno 1679, per la morte della bon, memor, del ciuto questo sentimento della Congregazione, Cardinal Francesco vacati gl'Offizj di Vicecan-vogliamo che gli si dii esecuzione nel modo incelliere della Santa Romana Chiesa, e di Somma- frascritto. Perciò di nostro Moto proprio, certa tore delle Lettere Apostoliche, la santa memoria scienza, e pienezza della nostra Potesta Apostod'Innocenzio XI. con suo moto proprio delli 19. lica, avendo qui per espresso a sufficienza il Mo-Gennaro 1680., o altro più vero tempo dismem- to proprio d'Innocenzio XI. della dismembrazio-brò dal Vicecancellariato la facoltà di potere li- ne del Vicecancellariato dall'Offizi vacabili, e beramente disponere di molti Offizi vacabili, che l'assegnazione, ed unione alla Sede, e Camera da diversi Pontesici gl'erano stati assegnati, e da Apostolica, l'assegnamento al Monte Religione Sisto V. confermati, ed anco di nuovo concess, e delli scudi settemila quattrocento settanta due gl'uni, ed assegnò alla Sede, e Camera Apostoli-ca, ed a se, ed alli Romani Pontesici suoi Suc-e Sommista, la somma, che al presente, si paga cessori, alli quali vosse, che per l'avvenire spet-tassero, ed appartenessero pienamente, stimando somma dell'altre entrate, proventi, ed emolu-che in detto Offizio di Vicecancelliere restarebbe menti delli medemi Offizi, ed ogni altra cosa nesufficientemente, e congruamente provvisto con cessaria da esprimersi, restando ferma la dismem-gl'altri emolumenti soliti godersi da chi l'esser- brazione degl'Ossizi vacabili dal Vicecancellacita, secondo il modo da prescriversi da lui nella riato, e respettivamente l'assignazione alla Sede

ficiorum præstantiæ, sed & necessariis tantorum cante sino alla sua morte, bensi con suo Chiromunerum oneribus plane impares reperirentur. grafo delli 10. Gennaro 1680. deputò il Dott. Antonino di Fiore, che sopra intendesse, che li frutvembris 1689. habito, in quo officia Vice-Canti, emolumenti, regalie, ed utili delli detti Ofcellarii, & Summatoris prædicta adhuc tunc, ut fizi di Vice-cancelliere, e Sommista venissero se-præsertur, vacantia dilecto filio nostro Petro delmente depositati nel Monte di Pietà di Roma a sua disposizione, e successivamente con altro nostro secundum carnem ex fratre Germano Chirografo delli 12. Febraro 1684. avendo eretto Pro-Nepoti de Venerabilium Fratrum nostro- il Monte della Religione vacabile di frutto di scurum dicta S. R. E. Cardinalium confilio, & af- di cinque per luogo, con condizione, che in caso sensu concessimus, cum diminutioni reddituum, di vacanza, non dovessero più vendersi, ma per & proventuum officiorum hujulmodi providere la rata vacante restasse soppresso, ed estinto, fra cuperemus, id nos nonniu de confilio particularis l'assegnamenti, che diede al detto Monte per pagare i frutti, ordinò che le rendite, e proventi, che fi cavano dalli detti Offizi di Vicecancelliere, e Sommista, si pagassero al detto Monte Religione, ed al suo Depositario scudi settemila quattrocento settanta due annui ogni Bimestre la rata, quali però andaffero diminuendo di mano in mano, finche fuccedeva la vacanza, e respettivamente suppressione di qualche partita di detti Monti, ed a proporzione con gl'altri assegnamenti di detto Monte. Ed avendo Noi, dopo assonti al Pontificato confiderato non esfere conveniente, che questi Offizj cosi importanti della Sede Apostolica, restassero più lungo tempo vacanti, gl'abbiano conferiti all'Eminentissimo Cardin. Ottobuo: no nostro Pronepote, ed acciò abbi una congrua e sufficiente provvisione, già che il nostro Antecesfore non gl' ha prescritto alcuna forma, come intenzionò in detto Moto proprio, abbiamo deputato una Congregazione di più Reverendissimi Cardinali per sentire il loro parere, se convenga, necnon assignatione, & incorporatione Sedi che restino gl'Ossizi vacabili sopradetti in quella Apostolica officiorum vacabilium sigillatim ex- forma dismembrati, o pure se debbano riunirsi al forma dismembrati, o pure se debbano riunirsi al pressorum in motu proprio prædicti Innocen- decto Offizio di Vicecancelliere, e così si debtii XI. sub darum apud Sanctum Petrum Deci- bano riunire all'Offizj di Vicecancelliere, e mo nono Kal. Januarii Anno Quarto, restituan- Sommista tutte l'altre entrate, e con quali motur prædictis officiis Cancellariatus, & Summi-di, e forma possa ciò praticarsi, qual Congregastatus literarum Apostolicarum, si Sanctitati Sua zione, avendo esaminato accuratamente il neplacuerit omnes, & quicumque fructus, pro-ventus, obventiones, & redditus vigore Chiro-mente rifolve di riferirci esser suo sentimento, graphi per enmdem san. mem. Innocentium XI. che restando ferma la dismembrazione dal prefignati sub die 12. Februarii 1684. a prædictis detto Offizio di Vicecancelliere, e l'assegnamen-Officiis dismembrati, & in partem Dotis Montis to, ed incorporazione alla Sede, e Camera Apovacabilis Religionis nuncupati assignati, consti- stolica dell'Offizi vacabili contenuti nel Moto tuta tamen eidem Monti alia Dote usque ad illius proprio sopra espresso d'Innocenzio XI., se così extinctionem juxta modum, & formam a San- a Noi parerà, si restituischino alli detti Offizj di ctitate Sua præscribendum, Romæ die 8. Decem- Vicecancelliere, e Sommista intieramente tutti bris 1680. B. Electus Hierosolymitanas Datarius. li frutti, proventi, rendite, ed emolumenti, che Hoc cum supradictae Congregationis votum no- in vigore del Chirografo di detto Innocenzio XI. delli 12. Febraro 1684, furono da quelli dismemmodumque, & formam, quibus exequendum brati, ed assegnati al Monte Religione vacabile demandaretur præscripsimus, prout pariter con- in parte della sua Dote, ed assegnamento per il tinetur in nostro desuper confecto Chirographo pagamento de frutti, sino alla sua estinzione, in quel modo, e forma, che a Noi parerà di pre-S, 2. Monsignor Giuseppe Renato Imperiali scrivere, come più amplamente nel Decreto, che collazione del detto Offizio, quale però non hale Camera Apostolica, come si dispone nel detto licono il trui

Si lascia nel suo vigore il Dismembramento degli OffizjVacabi-lize fi restitui-

1690. cancellerato, Sommifta-

Camera à pa-gare al detto Monte lifrat-

ti restituiti.

Le Claufole.

ALEXANDER Moto proprio, fgraviamo, liberiamo, ed affolviamo li detti Offizi di Vicecancelliere, e Sommista, e le loro Entrate, emolumenti, e proventi dal giorno, che da noi furono conferiti li detti Offizj al detto Reverendissimo Cardinale Ottobuono dal peso, ed obligo di pagare al Monte Religione vacabile li scudi settemila quattrocento settantadue annui assegnatili da principio, o quella somma, che li paga al presente, o che li sarebbe dovuta in avvenire, a proporzione della diminuizione causata dalle vacanze, e suppressioni di detto Monte, in maniera, che li detti Offizj, e le loro Entrate, e proventi, ed emo-lumenti ne restino assatto sgravati, liberati, ed affoluti, e non siano più obbligati a pagare per questo conto cosa alcuna, nè a detto Monte, e succession de la fuo Depositario pro tempore, ma tutte le dette Entrate, proventi, ed emolumenti dismembrati in detto Chirografo fiano, e restino liberi, e franchi del detto Reverendissimo Cardinale Ottobuono moderno Vicecancelliere,

e Sommista, e de' suoi Successori in detti Offizi, come erano avanti l'assegnazione fatta per detta somma di scudi settemila quatrocento settantadue al detto Monte, e come se la detta assegnazione non fosse stata mai fatta, e per l'assegnamento, che manca al detto Monte di detti scudi fettemila quattrocento fettantadue, o della fomma, che se gli paga adesso, o pure se gli dovrà pagare in avvenire diminuita a proporzione della vacanza, vogliamo, che gli fii pagato dalla nostra Camera, alla quale addossiamo, ed imponiamo il peso di pagare la somma, che di mano in mano gli sarà dovuta, sinche durerà il detto Monte, senza speranza di esserne rimborsata dalli detti Offizi di Cancelliere, e Sommista, o dalle sue Entrate, proventi, ed emolumenti, o da Possessori di detti Offizi, qual pagamento vogliamo, che si facci con altre Entrate della nostra Camera non affegnate ad altri Monti, che voi stimate più opportuno: e per l'esecuzione delle cose sudette commettiamo a voi, che diate tutti quell' ordini, spediate mandati, e facciate tutte quelle spedizioni, che faranno necessarie, ed opportune, che Noi col presente ve ne diamo piena, e libera facoltà in ampia forma, e così eseguirete, che tale è mente, e volontà nostra espressa, volendo, e decretando, che il presente nostro Chirografo da ammettersi, e registrarsi in Camera alla forma delle Costituzioni Apostoliche vaglia, ed abbia il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, e non possa mai opporseli d'obrezione, subrezione, o diferto della nostra volontà, ed intenzione, nè di qualfivoglia altro vizio, o difetto sostanziale, e formale, o di nullità per qualfivoglia capo, nè possa mai essere rivocato, o ridotto ad viam Juris, ma debba sempre, irre-vocabilmente osservarsi dalla nostra Camera, e fuoi Ministri, e così debba sempre giudicarsi da qualfivoglia Giudice, e Tribunale neffuno escluso, togliendo noi a tutti, ed ad ogn'uno di essi la facoltà, ed autorità di risolvere, decidere, e giudicare in contrario, irritando, ed annullando tutto ciò, che in qualfivoglia modo fi risolvesse, decidesse, o giudicasse in contrario, ancorchè non siano stati sentiti il Commissario della nostra Camera, i Ministri del Monte Religione vacabile, e suo Depositario, ed ogn'altro, che in qualunque modo ne avesse, o potesse avere interesse, non ostante l' Erezione del Monte Religione vacabile, l'assegnamento di detti scudi settantamila quattrocento settantadue dell'Entrate sudette per il pagamento de' fuoi frutti, le Costituzioni di Simmaco, Gregorio IX., Alessandro VI., Paolo II., e Paolo IV., ed altri Pontefici nostri predecessori de rebus Camera non alienandis, la Regola de jure quasito non tollendo, e qualsivoglia altra Costituzione, ed Ordinazione Apostolica nostra, e de nostri Antecessori, qualunque Decreto,

statuto, uso, stile, e consuetudine, e qualsivoglia altra cofa; che in qualunque modo facesse in contrario, alle quali tutte, e fingole cose, avendo il loro tenore qui per espresso, per questa sola volta, ed a quest' effetto deroghiamo. Dato nel nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo questo di 28. Gennaro 1690. -- Alexander Papa Octavus.

S. 3. Hincest, quod nos sirmiori præmissorum robori, & efficaciæ nostras literas, quas sub plumho expeditum iri in nostris concessionibus prædicti Vice-Cancellariatus Officii dicto Petro Cardinali, ut præfertur, factæ literis innuimus, seu fignificavimus providere volentes, ac Motus proprii, & Chirographi prædictorum ejusdem Innocentii prædecessoris tenores, & datas, etiam veriores, aliaque quæcumque, etiam specificam, & individuam mentionem, & expressionem requirentia præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis, ac exactissime specificatis habentes, Motu simili, & ex certa scientia, & matura deliberatione, meraque liberalitate nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, præinsertum Votum dictæ Congregationis, & Chirographum nostrum subinde in plena Camera die trigesima Januarii currentis Anni exhibitum, & die decima Februarii ejusdem Anni admissum, & registratum cum omnibus, & singulis in eis contentis, & inde secutis quibuscumque, tenore præsentium confirmamus, & approbamus, ac nos rata, grataque habere declaramus, illique inviolabilis, & Apostolicæ firmitatis vim, robur, & efficaciam adjicimus, ac omnes, & fingulos juris, & facti, & folemniratum quarumcumque Omnes defetam ex juris communis, & Constitutionum Apostolicarum, necnon Decretorum etiam Cameralium, & Confistorialium, & Cameræ, & Cancellariæ, & Summistatus Officiorum hujusmodi, aliorumque quorumvis, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis alia firmitate roboratorum, statutorum, & consuetudinum, præscripto, ac de stylo, & usu, seu alias quomo-dolibet in similibus, & de necessitate observandarum, & alios quoscumque, etiam quantumvis magnos, & formales, ac substantiales, & inexcogitatos, quam inexcogitabiles defectus, etiamfitales fint, ut nonnisi facta eorum specifica mentione sanari possint, si qui in eisdem præmissis, vel corum aliquo principaliter, vel accessorie, antecedenter, concomitanter, vel subsequenter, seu alias quovis modo intervenerint, seu intervenisse dici, censeri, vel prætendi posset plenissime, & amplissime supplemus, & sanamus, ac penitus, & omnino tollimus, perimimus, & abolemus.

S. 4. Decernentes easdem præsentes literas, ac in eis contenta quæcumque, etiam ex eo, quod quicumque Ministri, & Officiales dictæ Cameræ nostræ Apostolicæ, & alii cujuscumque gradus, ordinis, præeminentiæ, & dignitatis existant, seu alias specifica, & individua expressione digni in eisdem præmissi interesse habentes, seu habere prætendentes illis non consenserint, nec ad ea citati, vocati, & auditi, neque causæ propter quas præsentes emanaverint adductæ, specificatæ, & justificatæ fuerint, & ex alia quacumque quantumvis justa, pia, legitima, & privilegiata causa, colore, prætextu, & capite, etiam in corpore juris clauso, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostræ, aut interesse habentium consensus, alioque quomodolibet, & quantumvis magno, & fubstantiali, ac inexcogitato, & inexcogitabili, individuamque exprefsionem requirente defectu notari, impugnari, modificari, limitari, infringi, retractari, in jus, vel controversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti, gratia, vel Justitia remedium inten-tari, vel impetrari, seu impetrato, aut etiam mo-

Confirmatio relatiVoti,& Chirogra-

Etus Supplen

Claufulæ.

Bullarii Romani Contin. Pars VI.

ANNO 1690.

firmas, validas, & efficaces existere, & fore suos- Anno Primo. que plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac eisdem Petro Cardinali, ejusque in Vice-Cancellarii, & Summatoris Officiis fuccessoribus in omnibus, & per omnia plenissime, & Confirmantur quadam Decreta Capituli Gene-

validisime suffragari.

S. 5. Sicque, & non aliter in omnibus, & fingulis præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, ac Nuncios, necnon causarum Palatii Apostolici Auditores, ac dictae S. R. E. Camerarium, necnon prædictæ Cameræ Apostolicæ Clericos, Præsidentes, Thesaurarium Generalem, Commissarium, & alios licet meritorum nostrorum suffragio constituti Officiales, caterosque quoscumque, etiam quavis ea, qua pro salubri eorum, qui Altissimi obsequiis auctoritate, potestate, & præminentia sungen-tes, & functuros, sublata eis, & eorum culibet Lione, ac selici gubernio provide prudenterque quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & constituta sunt, ut firma semper, atque inviolata auctoritate judicari, & definiri debere; ac irritum, persistant, Apostolici muniminis nostri præsidio, & inane si secus super his a quoquam quavis aucto- cum id a nobis petitur libenter roboramus. ritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

tii prædecessoris Chirographo, necnon quatenus lis Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci opus sit de jure quasito non tollendo, alissque Conventualium nuncupatorum, quod in Capi-Juris, & dicta Cancellaria Regulis, & pia mem. tulo Generali dicti Ordinis mense Majo proxime Simmachi, Gregorii IX., Alexandri VI., Pauli II., praterito in Alma Urbe nostra celebrato edita, & Pauli IV., & aliorum Romanorum Pontificum facta fuerunt nonnulla Decreta tenoris, qui seprædecessorum nostrorum de rebus Ecclessæ, Ca- quitur, videlicet: meræ, & Sedis hujufmodi non alienandis, & alienatis recuperandis, & fa. mem. Pii PP., etiam qualecumque interesse dicta Camera concernen- Sanctorum duodecim Apostolorum. tibus in eadem Camera infra certum tunc expreffum tempus exhibendis, & registrandis, itaut præ- gentes, quam Lectores, Collegiales, & studensentes literas ibidem exhiberi, & registrari num- tes semper in propriis Gymnasiis residere teneanquam necesse sit, aliisque quibusvis Constitutio- tur, nec unquam quacumque occasione, sen nibus, & Ordinationibus Apostolicis, etiam in prætextu ab ipsis studiis, & Lectionibus discedere Synodalibus, Provincialibus, Universalibus, & & deficere eis liceat absque evidenti necessitate, Generalibus Conciliis editis, vel edendis specia- seu legitima causa a solo Ministro Generali colibus, vel generalibus, ac Cancellariæ, & Ca- gnoscenda, cui soli liceat concedere etiam per meræ prædictarum, aliisque quibuscumque, etiam modicum tempus, donec tantum urgeat necessijuramento, confirmatione Apostolica, vel qua- tas extra propriam residentiam morari, & non vis firmitate alia roboratis, statutis, & confine- alteri cojuscumque gradus, & superioritatis suetudinibus, & Decretis Cameralibus, & Consisto- rint, excepto tamen tempore Quadragesima, & rialibus, privilegiis quoque, Indultis, & literis illarum tantum feriarum, que a Sacr. Constit. Apostolicis, etiam Cameræ, & Cancellariæ præ-Ordinis conceduntur, qui secus secerint, in pridictis, ejusque Collegiis, eorumque Ministris, vationem suorum officiorum, & studiorum ipso & Officialibus, aliisque personis sub quibuscum- facto incurrant absque alia declaratione, nec que verborum tenoribus, & formis, ac etiam possint sub eisdem pænis Provinciales Ministri, derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacio- & Superiores Conventuum prædictos Regentes, ribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, ac ir- Lectores, & studentes quavis causa a residentia, ritantibus, & aliis Decretis, etiam Motu, scien- & exercitiis Scholasticis distrahere, aut dispensare, ria, & potestatis plenitudine similibus, etiam imo suo muneri desicientes, severe corripere, & Consistorialiter, & alias quomodolibet in contra- punire teneantur, ac etiamsi correctionibus non rium eorumdem præmissorum concess, construparuerint, a studiis rejicere, Ministro tamen matis, & pluries approbatis, & innovatis. Qui-Generali consulto. bus omnibus, & singulis, etiamsi de illorum suf-ficienti derogatione de illis, corumque totis te-tentur ad Paternitatem Provinciæ, sive ex munoribus specialis, specifica, expressa, & indivi-nere Regentia, sive Prædicationis, qui cursum dua, ac de verbo ad verbum, non autem per non compleverint a Sac. Ord. Constit., & aliis clausulas generales idem importantes mentio, seu Pontificiis sanctionibus præscriptum, & respectiquavis alia expressio habenda, aut aliqua alia ex- ve a Decretis alias emanatis a Generali Diffini-quisita forma adhoc servanda foret, tenores hu- torio, ita quod ad eamdem paternitatem Projusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus vinciæ obtinendam, valeant suffragare solum omisso, & forma in illis tradita observata, expri- illa Regentiæ, & Lectura, & sic pariter illa exermerentur, & insererentur eisdem, præsentibus pro citia concionum Quadragesimalium laudabiliter plene, & sufficienter expressis, & insertis haben- completa in illis tantum Civitatibus, & Locis, tes, illis alias in suo robore permansuris, ad præ- & per integrum tempus annorum, prout ab ipsis missorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse, Motu, scientia, & potestatis pleni- Generalis Diffinitorii præscribitur, nec aliter litudine paribus derogamus, & derogatum esse volumus, eaque omnia, quæ eisdem præmissis ras patentales, seu quocumque alio modo Paobesse, aut eorum executionem, & essedum retardare possent, omnino tollimus, & abrogamus, & pro sublatis, & abrogatis haberi volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

tu, Icientia, & potestatis plenitudine paribus con-cesso, vel emanato in judicio, vel extra illuduti, seu Incarnationis Dominica millesimo sexcentesimo se juvare posse, sed cassemprasser se litarea semprasser su la constanta de la consta se juvare posse, sed easdem præsentes literas semper nonagesimo Idibus Martii, Pontificatus nostri

ralis Minorum Conventualium.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

IN supremo militantis Ecclesiæ solio per ines-fabilem Divinæ bonitatis abundantiam nullo

sate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

S. 1. Exponi siquidem nobis nuper secit dilectus filius Joseph Maria Bottari Minister Genera-

S. 2. Decreta noviter edita a Diffinitorio Generali Fratrum Minorum Conventualium S. Francisci Quarti similiter prædecessoris nostri de gratiis Roma celebrato sub die 29. Maji 1689. in Conventu

S. 3. Decernitur, & statuitur, quod tam Re-

Constitutionibus, Decretis Pontificiis, seu aliis ceat Ministro Generali pro tempore, seu per litetres Provincia instituere, aut declarare, & quacumque institutio contra prædicas Sanctiones quomodolibet facta, in posterum invalida, & nulla sit, & illegitime instituta, etiamsi a Diffinitorio Dat. 5. April. 1690. An. 1.

XI.

Exordium.

De Refidentia Regen-tum, Lectorum, Colle

De tirulo Pa-

De receptione ad Habi-tum.

De Laurea Magistrali, & gradu Colle-gialis.

ANNO 1690.

1690.

Provinciæ acceptarentur: totum sit irritum, & Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri inane, nec ullo Paternitatis, Provinciæ titulo, debere; ac irritum, & inane, si secus super his

aut privilegio gaudeat.

S. 5. Ministri Provinciales quarumcumque Provinciarum, necnon Custos Sac. Conventus Assifienfis nullo modo ad habitum Religionis quemlibet alterius Provinciæ admittere audeant, nifi prius accedat confensus in scriptis, & beneplacitum Procuratoris Provincialis nativa Provincia, alias acceptatio nulla sit, & invalida, & transgredientes privationem suorum officiorum incurrant.

J. 6. Ad Lauream Magistralem nemo possic admitti, nisi juxta formam Constitut. Ordinis, pravio Collegio, ubi laudabiliter in omnibus Scholasticis exercitiis profecerit, publicas Theologicas Theses egregie sustinendo, & privatis conferentiis in Scholis, & Lectionibus affidue per totum triennium se exercendo, de quibus omnibus juratam fidem in scriptis Superiorum Localium, & fuorum Regentum obtinere teneantur, fine qua nequeant a Ministro Generali Lauream obtinere, qui Superiores, & Regentes caute, & secundum conscientiam procedant, & tales fides negligentibus, qui instudiis non profecerint, denegare teneantur, sub pœnis Ministri Generalis arbitrio refervatis, etiam privationis officio-rum, ita pariter nemo valeat ad Collegia vocari, nec admitti, nisi prius publice Theologiæ The-ses laudabiliter sustinuerint, sidemque juratam Superiorum, & Regentum illorum studiorum, nbi fuerint morati, exhibeant, a Ministro Generali diligenter examinandam, fine qua nequeat Generalis Minister ullum ad Collegium admittere : ficut pariter neminem possit Collegialis gradu condecorare, nisi prius a pluribus Examinatoribus coram Eminentissimo, & Reverendis-fimo Protectore Ordinis, & ipso Generali Ministro fuerit in tota Philosophia, & saltem duobus tractatibus Theologia diligenter examinatus, & tali gradu dignus judicatus, ipfo Ordinis Protectore consulto. Sicut etiam nemo ex Ultramontanis, & Ultramarinis Provinciis ad Lauream Magistralem possit admitti, nisi servata forma privilegiorum Summorum Pontificum prævio rigoroso examine, & propriæ Provinciæ Diffinitorio annuente.

Preces Mini-firi Genera-lis.

Confirmatio

Decretorum.

Claufulæ.

S. 7. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, dictus Joseph Maria Minister Generalis Decreta hujusmodi, quo sirmius subsistant, & serventur exactius, Apostolicæ confirmationis nostræ patrocinio communiri plurimum desideret : Nos specialem ipsi Josepho Mariæ gratiam facere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pænis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore cenfentes, supplicationibus ejus nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ac audita super præmisis Venerabilis Fratris nostri Flavii Episcopi Albanen. S. R. E. Cardinalis Chisii nuncupati memorati Ordinis apud Nos, & Sedem Apostolicam Protectoris relatione, Decreta præin. ferta auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illique inviolabi-lis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & fingulos juris, & facti defectus, fi qui desuper quomodolibet intervenerint supplemus.

J. 8. Decementes præinserta Decreta, ac easdem præsentes literas semper sirmas, validas, & efficacia existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari : Sicque in præmissis per quoscumque Ju-

a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

J. 9. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit dicti Ordinis, ejusque Provinciarum, & Conventuum quorumvis, aliisve quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & confuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & fingulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum estectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

S. 10. Volumus autem, ut earumdem præsetiam literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & figillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides ubique locorum tam in judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur si forent exhibitæ, vel oftenfæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die 5. April. MDCXC., Pontificatus nostri anno Primo.

Erigitur Oppidum de Nankim Machaonen. Dicecesis in Civitatem, ejusque Ecclesia in Cathedralem, & Regi Portugalliæ juspatronatus, & præfentandi conceditur.

Similis erectio extat Inn. XI. Conft. ed. 1677. Septem. 29., P. 2. Et hujus Pontif. Constitutione Sequenti.

ALEXANDER PAPA VIII.

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

R Omanus pontifex Beati Petri Cælestis Regni Clavigeri successor, Christique Vicarius cuncta mundi climata, omniumque Nationum in Illis degentium qualitates confiderat, ac ratione discutit, & examinat diligenter, propterea ex officii fui debito falutem omnium quarens, & appetens, ea suadentibus moribus, & causis perpetua deliberatione disponit, & ordinat, quæ divinæ Majestati grata fore considerat, & quibus oves suz curæ divinitus creditæ ad Dominicum ovile conducantur, eisdem, scilicet æternæ salutis pollicito præmio. Nihil igitur certius, & acceptius Divinæ Majestati esse censetur, quam ut Catholicæ fidei veritas ad laudem, & gloriam divini Nominis in omnibus terræ partibus suscipiat incrementa.

J. 1. Sane cum Charissimus in Christo filius noster Petrus Portugalliæ, & Algarbiorum Rex Illustris accepisset in parte Australi Regni Sinarum opera, & Ministerio variorum Religiosorum, & aliorum doctrina infignium, & vitæ approbatorum virorum præcipua solicitudine, & industria laborantium infinitas propemodum gentes, abjectis inde Satanæ tenebris, ac Idololatriæ, & Gentilitatis, hæresumque erroribus ad Catholicam Christi Fidem, & Sancae Matris Ecclesiæ gremium amabilissimum conversas reperi ri, eisque rationibus Religio Christiana in illis partibus, & Dieces. &c. Ecclesiæ Machaonen., quæ de Jurepatronatus Regum Portugalliæ ex fundatione, vel dotatione, seu privilegio Apofolico, cui non est hactenus in aliquo deroga Portugallia. tum fore dignoscitur, sic longe, lateque propadices Ordinarios, & delegatos, etiam causarum gata sit, ut Episcopus Machaonen. pro tempore

XII.

Dat. 10. Apr.

Procemium.

Caufæ d. Ere-

thaonen, eft te jurepatro-natus Regis

B 2

Preces Regis Portugallia.

Difmembra

tio d. Oppidi DiœcefisMa-

Ejus erectio

inCivitatem & Ecclesiæ B. M. V. in Cathedra-lem.

chaonen.

existens ad illam, ejusque fines ob locorum di- dispensationibus Apostolicis quæcumque fuerint, stantiam transmeare, & singulorum cultus, ut Episcopum decet inspicere, aliasque partes boni Pastoris in universum exercere nequeat; quodque illius Incolæ, & habitatores proprio noscebantur Pastore indigere, qui præsentia sua, ac divino cooperante Spiritu Pontificalia omnia in illis Partibus exercere posset, & deberet; cumque in ea parte adsit inter cætera unum Oppidum de Nankim nuncupatum amplitudine, fertilitate, & commerciorum frequentia celebre in d. Oppido de Nankim una Ecclesia Beatæ Virgini dicata altera inibi existente major, & principalis, cui ejusdem Regis Lustani Missionarii inserviunt, & in qua Missa, & alia Divina Officia celebrantur, & Ecclesiastica Sacramenta administrantur, jampridem erecta, & fundata existat, cum Sa-crario ad Divinum Cultum sufficienter instructo. Proptereaque dictum Oppidum de Nankim a Diœcesi Machaonen. dismembrari', & in Civitatem, dictamque Ecclesiam B. Virginis in Cathedralem erigi, & in ea Catholicum Antistitem, & Pastorem proprium institui, qui illos adhuc debiles in ipsa Fide confirmare, & majora Seminaria plantare, Dominicique Ovilis septa ædificare, cateraque Pontificalia omnia in illis partibus exercere poterit; & debeat, omnino expediret; devotionis suæ zelo ductus, populis in illis partibus degentibus consulere plurimum exoptasset, ac nobis super hoc per ejus literas humiliter supplicasset :

S. 2. Ideireo nos matura super his cum nonnullis Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus Congregationis particularis de Propaganda side super rebus Indiarum Orientalium specialiter deputatæ, cui negotium dismembrationis, & erectionis hujufmodi discutien. a nobis remissum fuerat, habita deliberatione Oppidum prædictum de Nankim Episcopali, & Civili titulo dignum judicantes pii que dicti Petri Regis Votis libenter annuentes de Venera-bilium Fratrum nostrorum ejustem S.R.E. Cardinalium consilio, & assensu, deque Apostolica potestatis plenitudine Oppidum de Nankim prædictum ab ordinaria Jurisdictione Episcopi Machaonen., Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo segregamus, dividimus, separamus, & disnembramus, illudque, ac ejus Clerum, & populum, quoad legem Diœcesanam ab Episcopi Machaonen. superioritate, jurisdictione, potestate, subjectione, visitatione, & correctione prorsus eximimus, & liberamus, ac Oppidum de Nankim prædictum Civitatis, illiusque Incolas Civium Nomine, titulo, & honore decoramus, illudque in Civitatem, quæ de Nankim denominetur, & in eo dictam Ecclesiam Beatæ Virgini dicatam in Cathedralem Ecclesiam sub invocatione ejusdem Beatæ Virginis pro uno Episcopo de Nankim nuncupando, qui illi præsit, ac Ecclesiam ipsam ad formam Cathedralis Ecclesiæ redigi faciat, necnon in ea, & dictæ Civitatis, ac ejusdem Ecclesiæ Diœces, tot dignitates. Canonicatus, & Præbendas, aliaque Beneficia Ecclesiastica cum cura, & sine cura, quot inibi Divino cultui, & dicta Ecclesia servitio, ac Ecclesiastici Cleri decori sibi videbuntur convenire de prædicti Petri, & pro tempore existentis Portugalliæ, & Algarbiorum Regis Confilio, & affensu, ac prævia eorum congrua dotatione quamprimum fieri poterit, erigat, & instituat; necnon Episcopalem Jurisdictionem, auctoritatem, & potestatem exercere, omniaque, & fingula, quæ Ordinis, quæque jurisdictionis, & cujuslibet alterius muneris Episcopalis sunt, & quæ alii tam in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis, & Dominis, quam alibi ubicumque conflituetiam per alias Apostolicas eis desuper nominatim, & in specie concessas, auctoritate, & facultate suffulti facere, & quibus uti solent, & posfunt pariformiter æque principaliter, & abique ulla prorsus differentia, perinde ac si sibi quo-que nominatim, & in specie concessa, & expressa fuissent, etiamsi talia sint, quæ specialem notam, & mentionem requirant, & fub generali concessione non veniant, in sua Diocessi de Nankim facere, gerere, & exercere libere, & licite possit, & debeat, ac pro tempore existenti Archiepiscopo Goan, Jure Metropolitico, prout ante separationem, & dismembrationem hujus-modi existebat, subsit cum Sede, & Mensa, aliisque Infigniis Episcopalibus, necnon præeminentiis, & honoribus, privilegiis, immunitatibus, & gratiis spiritualibus, & temporalibus, personalibus, realibus, & mixtis, quibus cæteræ Cathedrales Ecclesiæ Regnorum, & Dominiorum prædictorum similiter de jure, vel consuetudine, aut speciali privilegio, seu Indulto Apostolico, vel alias quomodoliber utuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, potiri, & gaudere poterunt, quomodolibet in futurum de smilibus confilio, & potestatis plenitudine, Apostolica auctoritate prædicta earumdem tenore præsentium etiam perpetuo erigimus, & instituimus.

J. 3. Ac eidem sic erectæ Ecclesiæ Oppidum

de Nankim fic in Civitatem erectum pro Civitate, & alia Oppida, Castra, Villas, Territoria, Districtus dicta Dicecesis Machaonen, juxta divisionem per eumdem Regem , vel Machaonen., ac de Nankim, & de Pekim similiter in Civiratem erigendi Episcopos de ejusdem Regis commissione inter se faciendi pro Diœcesi, pecnon Ecclefiasticas pro Clero, & Sæculares perfonas in Civitate, & Diœcesi hujusmodi pro tempore degentes pro populo, de confilio, potestate, & auctoritate similibus etiam perpetuo concedimus, & assignamus, Civitatemque, Clerum, & Populum hujusmodi Episcopo de Nankim quoad Episcopalem, & Archiepiscopo Goan. pro tempore existenti, quoad Metropoliticam, ordinariam jurisdictionem, & superioritatem de dictorum Fratrum confilio, & potestatis plenitudine paribus etiam perpetuo subji-

cimus. §. 4. Necnon Mensæ Episcopali de Nankim hujusmodi pro ejus dote redditus annuos quingentorum Cruciatorum monetæ Portugalliæ, quadringentos ducatos auri de Camera constituentium per ipsum. Petrus Regem assignandos, quam quidem summamidem Petrus Rex de suis, & pro tempore existentium Portugalliæ, & Algarbiorum Regum hujufmodi bonis gratiofe, & irrevocabiliter ad hunc effectum donavit, & obtulit, ac solvere quotannis promisit, seu promittit ex tunc, prout ex ea die, & ex nunc postquam assignati fuerint, ut præfertur similiter perpetuo applicamus, & approbamus.

S. S. Et insuper Petro Regi, & pro tempore existentibus Portugalliæ, & Algarbiorum Regibus prædictis Juspatronatus, & præsentandi ad dictam Ecclesiam Nankim videlicet Nobis, & pro tempore existenti Romano Pontifici infra annum ob locorum distantiam tam hac prima vice, quam quoties illa deinceps quovis modo etiam apud Sedem Apostolicam vacare contigerit per Nos, & pro tempore existentem Romanum Pontificem hujusmodi in ejusdem Ecclesiæ de Nankim Episcopum, & Pastorem ad præsentationem hujusmodi, & non alias præsiciendo; ad majorem vero post Pontificalem, ac principales, ac alias dignitates, Canonicatus, & Prabendas, necnon Beneficia erigenda cum de Petri ti Episcopi in suis Ecclesiis, Civitatibus, & Dice- Regis, & pro tempore existentium Regum hucesibus de jure, & consuetudine, vel alias quo- jusmodi pariter bonis dotata suerint, tam ab eomodolibet ex privilegiis, gratiis, & Indultis, ac rum primæva erectione, quam ex tunc deinceps

Episcoparus.

Menfæ Dos.

Regibus Poratur juspatr & præsentandi ad Episco patum, alias dignitates, & beneficia.

Institutio E piscopatus ad instaralio rum cum subjectione Ar-chiepif. Goan.

ANNO 1690.

Dat. 10. Apr. 1690. An. 1.

Procemium

quoties illa quibusvis modis, ex quorumcumque personis etiam apud Sedem eamdem vacare ALEXANDER EPISCOPUS contigerit, Episcopo de Nankim pro tempore existenti prædicto infra terminum a Jure præscriptum similiter per eum ad præsentationem præ dicti Petri Regis, & pro tempore existentium Portugalliæ, & Algarbiorum Regum in ipsis dignitatibus, Canonicatibus, & Præbendis, ac Beneficiis instituendis, etiam eadem auctoritate pariter refervamus, & concedimus.

Claufulæ Tituli d. juf-

- 6. Decernentes Juspatronatus, & præsentandi hujufmodi Petro, & pro tempore existenti-bus Regibus prædictis ex meris fundationibus, & dotationibus competere illique etiam per Sedem eandem etiam confistorialiter, quacumque ra-tione derogari non posse, nec derogatum censeri, nisi ipsius Petri, & pro tempore existentium Regum prædictorum ad id expressus accedat assenfus; & si aliter quovis modo derogetur, derogationes hujusmodi cum inde secutis, nullius roboris, efficaciæ, & momenti fore.
- S. 7. Sieque per quoscumque Judices etiam Commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, Sedisque prædictæ Nuncios, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari, & definiri debere; irritum quoque, & inane quidquid fecus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit
- S. 8. Non obstantibus Lateranen. Concilii novissime celebrati ab Ecclesiis membra distingui, & dividi prohibentis, ac Regula nostra de non tollendo Jure quafito, & unionibus committendis, ac valore exprimendo quatenus opus fit, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis. Quibus omnibus, & singulis etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per Claufulas generales idem importantes mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat harum serie specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque.
- s. 9. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ segregationis, divisionis, feparationis, dismembrationis, exemptionis, liberationis, decorationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, subjectionis, applicationis, appropriationis, refervationis, Decreti, & derogationis infringere, vel ei aufu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominica millesimo sexcentesimo nonagesimo, Quarto Idus Aprilis, Pontificatus nostri Anno Primo

XIII.

Erigitur Oppidum de Pekim Machaonen. Diœc. in Civitatem, ejusque Ecclesia in Cathedra-lem, & Regi Portugalliæ juspatronatus, & præsentandi conceditur.

Similem erectionem habes Constitutione pracedenti. Et dismembrationem quarumdam Provinciarum in eodem Regno Sinarum Innoc. XII. Constit. ed. 1694. Maji , P. 3. Inn. XII. Conft. ed. 1696. Ottob. 15. P. 6.

R Omani Pontificis Pastoralis solicitudo in su-premo Apostolicæ potestatis solio ex omnipotentis Dei providentia constituta ad ea potissimum dirigitur, per quæ Salvatoris nostri Jesu Christi æterni Patris Unigeniti sides, & gloria in dies magis magisque augetur, & multiplicatur, qui ubi messem multam esse comperit, operariorum penuriam attendens, & ministrorum suorum curas variis diei horis ad opera mittere non destitit; cum & ipse, ut homines salutaris vitæ, & Cælestis Patriæ cultores efficeret, de summis Cælorum ad hujus mundi insima, & in Sacrosanctæ Crucis Ara pro nostra salute in pretium immolari dignatus sit; cujus cum licet immeriti vices geramus in terris inter multiplices curas, qua ex Apostolico munere Nobis incumbere dignoscimus, illa præsertim cordi nostro est, ut multiplicata messe. & Agri Dominici cultores multiplicentur, quorum assiduis operibus, & fructuosis ministeriis fructus spiritualis ad centesimum usque augeatur, & Populus Christianus eisdem Rectoribus gubernetur, quos pater æternus sui operis ministros esse disposuit. Propterea pissimi Pa-tris familias partes favorabiliter implere cura-

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei

memoriam.

S. 1. Sane cum charissimus in Christo filius noster Petrus Portugalliæ, & Algarbiorum Rex Illustris pio praponderans affectu, quod in toto vastissimo Imperio Sinarum, in quo infinitæ propemodum Gentes ad cognitionem veri luminis & Sanctæ Matris Ecclesiæ gremium accesserunt, unica tantum Ecclesia Carbanen, quæ de Jure patronatus dici Regis ex fundatione, vel dotatione, seu privilegio Apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum fore dignoscitur, reperiatur, cujus Episcopus ob locorum distantiam singulorum vultus inspicere, aliasque partes boni Pastoris in Universum exercere nequiret, attendens, quod in eodem Imperio etiam reperirentur inter cætera unum Oppidum de Pekim nuncupatum Incolarum multitudine, præsertim Christisidelium, ac militum, ac magistratuum numero copiose refertum, & ad quod ex omni parte Reghi Sinarum pars maxima, & fere totius Imperii divitiæ confluunt, & merces undequaque advehuntur, & in dicto Oppido una Ecclesia Beatæ Virgini dicata, aliis inibi existentibus, major, & principalis, cui Missionarii ejusdem Lusitani Regis inserviunt, & in qua missa, & alia Divina Officia celebrantur, & Ecclefiastica Sacramenta administrantur jam pridem erecta, & fundata existeret cum Sacrario ad Divinum cultum sufficienter instructo; Proptereaque dicum Oppidum de Pekim a Diœcesi Machaonen. dismembrari, & in Civitatem, dictamque Ecclesiam Beatæ Virginis in Cathedralem erigi, & in ea Catholicum Antistitem, & Pastorem proprium institui, qui illos adhuc debiles in ipsa side confirmare, & majora Seminaria plantare, Dominicique ovilis septa ædificare, cæteraque Pontificalia omnia in illis partibus exercere possit, & debeat omnino expediret, devotionis suz zelo ductus, populis in illis partibus degentibus consulere plurimum exoptasset, ac nobis super hoc per ejus literas humiliter supplicasset.

S. 2. Ideirco nos matura super his cum non-nullis Venerabilibus Fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus Congregationis particularis de Propaganda Fide super rebus Indiarum Orientalium specialiter deputatæ, cui negotium dismembrationis, & erectionis hujulmodi discutiendum a Nobis remissum suerat, habita deliberatione Oppidum prædictum de Pekim Episcopali, & Ci-

ANNO 1690.

Difmembra tio d. Oppidi a Diœcesi Machaonen.

Fius Frectio inCivitatem, & Ecclefiæ B. M. V. in Cathedra.

Institutio Episcopatus ad instar alio rum cum fubjectione Archiepisc. Goan.

Diœcesis d. Episcopatus.

vili titulo dignum judicantes, piis d. Petri Regis ctoritate similibus, etiam perpetuo concedimus, votis libenter annuentes de Venerabilium Fra- & assignamus; Civitatemque, Clerum, & Poputrum nostrorum ejuschem S. R. E. Cardinalium lum hujusmodi Episcopo de Pekim quoad Episcoconsilio, & assensu, deque Apostolica potestatis plenitudine Oppidum de Pekim prædictum ab Ordinaria Jurisdictione Episcopi Machaonen. Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo segregamus, dividimus, separamus, & dismembramus, illudque, ac ejus Clerum, & Po-pulum quo ad legem Diœcesanam ab Episcopi Machaonen. superioritate, Jurisdictione, potestate, subjectione, visitatione, & correctione prorsus eximimus, & liberamus, ac Oppidum de Pe-kim prædictum Civitatis, illiusque Incolas civium nomine, & titulo, ac honore decoramus, illudque in Civitatem, quæ de Pekim denominetur, & in eo dictam Ecclesiam Beatæ Virgini dicatam in Cathedralem Ecclesiam sub invocatione ejusdem Beatæ Virginis pro uno Episcopo de Pekim nuncupando, qui illi præsit, ac Ecclesiam ipsam ad formam Cathedralis Ecclesiæ redigi faciat, necnon in ea, & dictæ Civitatis, ac ejusdem Ecclesiæ Diœc. tot dignitates, Canonicatus, & præbendas, aliaque Beneficia Ecclesiastica cum cura, & fine cura, quod inibi divino cultui, & dicta Ecclesia servitio, ac Ecclesiastici Clerici decori sibi videbuntur convenire de prædicti Petri, & pro tempore existentis Portugallia, & Algarbiorum Regis confilio, & affensu, ac pravia corum congrua dotatione quamprimum fieri poterit erigat, & instituat.

J. 3. Necnon Episcopalem Jurisdictionem, auctoritatem, & potestatem exercere, omniaque, & singula, quæ Ordinis, quæque Jurisdictionis, & cujuslibet alterius muneris Episcopalis sunt, & quæ aliis tam in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis, & Dominiis, quam alibicumque consti-Diecefibus de Jure, vel consuetudine, vel alias quomodolibet ex privilegiis, gratiis, & Indultis, & dispensacionibus Apostolicis quacumque fuerint, etiam per literas Apostolicas eis desuper nominatim, & in specie concessas, auctoritate, & facultate suffulti facere, & quibus uri solent, & possunt pariformiter, æque principaliter, & absque ulla prorsus differentia perinde, ac si sibi quoque nominatim, & in specie concessa, & expressa fuissent, etiamsi talia sint, quæ specialem notitiam, & mentionem requirant, & sub generali concessione non veniant, in sua Diœcesi de Pekim facere, gerere, & exercere libere, & licite possit, & pro tempore existenti Archiepiscopo Goan. Jure Metropolitico, prout ante separationem, & dismembrationem hujusmodi existebat, subsit cum sede, & mensa, aliisque insigniis Episcopalibus, necnon præeminentiis, & honoribus, privilegiis, immunitatibus, & gratiis spiritualibus, & temporalibus, personalibus, realibus, & mixtis, quibus cæteræ Cathedrales Ecclesiæ Regnorum, & Dominiorum prædictorum fimiliter de Jure, vel confuetudine, aut speciali privilegio, seu Indulto Apostolico, vel alias quomodolibet utuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, potiri, & gaudere poterunt quomodolibet in futurum de similibus consilio, & potestatis plenitudine, Apostolica auctoritate prædicta earumdem tenore præsentium perpetuo erigimus, & instituimus.

S. 4. Ac eidem fic erece Ecclesia Oppidum de Pekim sic in Civitatem erectum pro Civitate, & alia Oppida, Castra, Villas, Territoria, & districtus dictæ Diœcesis Machaonen., juxta divisionem per eundem Regem, vel per Machaonen., ac de Pekim, & de Nankim similiter in Civitatem erigendam Episcopos de ejusdem Regis commissione inter se faciendam pro Diœcesi, necnon Ecclesias pro Clero, & sæculares Personas in

palem, & Archiepiscopo Goan, pro tempore existenti, quoad Metropoliticam, Ordinariam Ju-risdictionem, & superioritatem de dictorum fratrum consilio, & potestatis plenitudine paribus, etiam perpetuo subjicimus.

S. S. Necnon mensa Episcopali de Pekim hujusmodi pro ejus Dote, & redditus annuos quingentorum Cruciatorum monetæ Portugalliæ quadringentos Ducatos auri de Camera constituentium per ipsum Petrum Regem assignandos, quam quidem summam idem Petrus Rex de suis, & pro tempore existentium Portugallia, & Algarbiorum Regum hujulmodi bonis gratiole, & irrevocabiliter ad hunc effectum donavit, & obtulit, & solvere quotannis promisit, seu promittit ex tunc prout ex ea die, & ex nunc postquam assignati fuerint, ut præfertur similiter perpetuo

applicamus, & appropriamus.

S. 6. Et insuper Petro Regi, & pro tempore Regibus Porexistentibus Portugalliæ, & Algarbiorum Regibus prædictis Juspatronatus, & præsentandi ad dictam Ecclesiam de Pekim videlicet Nobis, & diad Episcopro tempore existenti Rom. Pontifici infra annum patum, alias chi locarum difantiam ram hac prima vice, quam dignitates, & ob locorum distantiam ram hac prima vice, quam quoties illa deinceps quovis modo, etiam apud Sedem Apost, vacare contigerit, per nos, & pro tempore existentem Romanum Pontificem hujusmodi in ejusdem Ecclesiæ de Pekim Episcopum, & Pastorem ad præsentationem hujusmodi, & non alias præficien. Ad majorem vero post Pontificalem, ac principales, & alias Dignitates, ac Canonicatus, & Præbendas, necnon Beneficia erigenda, cum de Petri Regis, & pro tempore existentium Regum hujusmodi pariter bonis dotuti Episcopi in suis Ecclesiis, Civitatibus, & tata suerint, tam ab eorum primæva erectione, quam ex tunc deinceps quoties illa quibusvis modis, & ex quorumcumque personis, etiam apud Sedem eamdem vacare contigerit, Episcopo de Pekim pro tempore existenti prædicto infra triennium a jure præfixum similiter per eum ad præsentationem Petri Regis, & pro tempore existentium Portugalliæ, & Algarbiorum Regum in ipsis dignitatibus, Canonicatibus, & Prabendis, ac Beneficiis instituendis, eadem auctoritate pariter perpetuo reservamus, & concedimus.

S. 7. Decernentes Juspatronatus, & præsentandi hujusmodi Petro, & pro tempore existentibus Regibus prædictis, ex meris fundationibus, & dotationibus competere, illique eriam consistorialiter quacumque ratione derogari non posse, nec derogatum censeri, nisi ipsius Petri, & pro tempore existentium Regum prædictorum ad id expressus accedat assensus, & si aliter quovis modo derogetur, derogationes hujusmodi cum inde secutis, nullius roboris, efficacia, & mo-

menti fore.

J. 8. Sicque per quoscumque Judices, etiam Commissarios quavis auctoritate sungentes, etiam S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos Vice-Legatos, Sedisque prædictæ Nuncios, etiam caufarum Palatii Apostolici Auditores, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, judicari & definiri debere ; irritum quoque, & inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

S. 9. Non obstantibus Lateranen. Concilii novissime celebrati ab Ecclesiis membra distingui, & dividi prohibentis, ac Regula nostra de non tollendo Jure quæsito, & unionibus committendis, ac valore exprimendo quatenus opus fit, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis. Quibus omnibus, & singulis, eriamsi de illis, corumque totis tenoribus specialis, speci-Civitate, & Diecess hujusmodi pro tempore de sentes pro Populo de consilio, potestate, & au-sulas generales idem importantes mentio, seu

Menfæ Dos.

tugalliæ fer-vatur juspatr.

Clanfulæ. Tituli jurif-patronatus.

1690

quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia prout in ejusdem Innocentii prædecessoris desu-exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat 1688. expeditis literis, quas ad decennium tanspecialiter, & expresse harum serie derogamus, contrariis quibuscumque.

S. 10. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ segregationis, divisionis, separationis, dismembrationis, exemptionis, liberationis, decorationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, subjectionis, applicationis, approbationis, refervationis, decreti, & derogationis infringere, vel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præfumpferit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incurfurum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominica millesimo sexcentesimo nonagefimo, Quarto Idus Aprilis, Pontificatus nostri Anno Primo.

XIV.

Extenditur in perpetuum Indulgentia Stationum Urbis ab Innocentio XI. Confraternitatibus Beatæ Mariæ de Mercede Redemption. Captiv. ad decennium concessæ.

Alia Indulgentia harum Confraternitatum extant Inn. XI. Conft. ed. 1678. Decem. 25. P. 3. Et Clement. XI. Conft. ed. 1703. Jun. 23. P. 3.

Dat. 15. Apr

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

e Inter plu-res Indulgen-tias ab In-noc. XI. concessas extat

Lias per fel. rec. Innocentium PP. XI. prædecessorem nostrum accepto, quod nonnulli Romani Pontifices prædecessores nostri tunc sui Confraternitatibus, seu Congregationibus Ordinis Fratrum B. Mariz Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum, seu alicui ex Domibus Regularibus ejuldem Ordinis aggregatis, illarumque Confratribus, & Consororibus Christifidelium sub duro Barbarorum jugo languentium libertati fedulo incumbentibus quamplures Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac pœnitentiarum relaxationes, non tamen infrascriptas misericorditer in Domino concesserant: Idem Innocentius prædecessor eosdem Confratres, & Consorores ad pietatis, & Christianæ charitatis erga illos, qui dura immanium Christiani nominis hostium servitute opprimuntur, exercenda opera uberiorum, eisque hactenus non concessarum spiritualium gratiarum elargitione incitare cupiens, de Omnipotentis Dei misericordia, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus au-Aoritate confisus, supplicationibus quoque dile-Ai filii Bartholomai de Ribero Ordinis prafati Vicarii, & Procuratoris Generalis fibi super hoc humiliter porrectis inclinatus, omnibus, & fingulis dictarum Confraternitatum canonice eo ufque erectarum, & in futurum erigendarum personis utrinsque sexus, que aliquam ex Ecclesiis dicti Ordinis, aut suarum respective Confraternitatum Ecclesias, seu Oratoria in diebus Stationum Ecclesiarum Almæ Urbis nostræ tunc suæ, prout in Missali Romano exprimuntur devote visitassent, & ibidem pro Christianorum Principum concordia, hærefum extirpatione, & Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione, necnon Captivorum præfatorum liberatione, eorumque perpetua perseverantia in Christianæ Religionis, Catholicaque Fidei professione pias ad Deum preces essudissent, ut omnes, & singulas Indulgentias, & peccatorum remissiones, ac ponitentiarum relaxationes consequerentur, quas consecutæ fuis-sent, si easdem Ecclesias Urbis ad id deputatas in diebus Stationum hujufmodi perfonaliter, &

1688. expeditis literis, quas ad decennium tantum valere voluit, & quarum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum inserto haberi volumus plenius continetur. Nunc autem nos ad peramplius augendam eorumdem Confratrum, & Confororum religionem, & animarum falutem Cælestibus Ecclesiæ Thesauris pia charitate intenti, ac aliquod paterna nostra erga Ordinem prafatum, cujus nos, dum Cardinalatus honore fungebamur, Protectores Apostolica auctoritate deputati eramus, benevolentiæ monumentum extare cupientes, supplicationibus ejusdem Bartholomæi Vicarii, & Procuratoris Generalis nomine nobis fuper hoc humiliter porrectis inclinati, concessionem Indulgentiarum, & peccatorum remissionem, ac pænitentiarum relaxationem Confratribus, & Consororibus supradictis præmissa peragentibus, a memorato Innocentio prædecef-fore ad decennium factam, ut præfertur in perpetuum, fervata cæteroqui earumdem Innocentii prædecessoris literarum forma, & dispositione, auctoritate Apostolica tenore præsentium extendimus, & ampliamus.

S. 1. Non obstantibus præmiss, necnon omnibus, & fingulis illis, quæ idem Innocentius prædecessor in suis literis supradictis voluit non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque. Præsentibus perpetuis futuris temporibus vali-

§. 2. Volumus autem, ut ipsarum præsentium literarum transumptis, sen exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & figillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus sides in judicio, & extra illud ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel oftenfæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscator, die XV. Aprilis MDCXC., Pontificatus Nostri Anno Primo.

Communicantur Privilegia, & Indulgentiæ cæ-terorum Regularium Ordini B. M. de Mercede Redemp. Captiv.

Aliud privilegium vid. Clem. X. Const. ed. 1675 Jul. 19. Pont. 6. Indulgentias vero Clem. X. Constit. ed. 1673. Decem. 29. Pont. 4. 6 Clem. XI. Constit. ed. 1717. Aug. 4. Pont. 17.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Nicrotabili æternæ Sapientiæ arcano Speculatores Domus Ifrael, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, constituti, Religiosos ordines in Ecclesia Dei pie, sancteque plantatos, ac uberes bonorum operum fructus proferre jugiter satagentes, favoribus, & gratiis, quibus possumus, amplissimis libenter prosequimur, prout rerum, & temporum qualitatibus debite pensatis, conspicimus in Domino salubriter ex-

J. 1. Cum itaque ficut dilectus filius Bartholomæus de Ribero Vicarius, & Procurator Generalis Ordinis Fratrum B. Mariæ de Mercede tionis. Redemptionis Captivorum Nobis nuper exponi fecit, Fratres, & Religion ejusdem Ordinis in Captivorum Redemptione, gravissima quaque discrimina, & pericula ad id subeunda, indefesfe occupantur, & ut tam pium opus eo alacrius continuent, ac utilius exequantur, plurimum cupiant aliarum Religionum, & Ordinum gradevote visitassent concessit, & indulsit, & alias tias, & privilegia hactenus a Sede Apostolica

Canife Ex-

Preces Pro

præfatæ Indulg.

Claufulæ.

XV.

Dat. 28. julii 1690. An. 1.

Exordium:

Preces Pro curatoris Gener.

Communi-catio dd. Pri-

vilegiorum, & Indulgen-

tiarum.

concessa, dicto eorum Ordini, illiusque Fratri- alios quoscumque prædecessores nostros Romabus, & locis per Nos, & Sedem eamdem concedi, & communicari. Nobis propterea idem Bartholomæus Vicarius, & Procurator Generalis humiliter supplicari fecit, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

S. 2. Nos igitur memoratum Ordinem Beatæ Mariæ de Mercede, cujus nos, dum Cardinalatus honore fungebamur, Protectores Apostolica auctoritate deputati eramus, propenso Apostolicæ charitatis studio complectentes, ipsumque Bartholomæum Vicarium, & Procuratorem Generalem, & singulares Ordinis hujusmodi perfonas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliifque Ecclefiasticis Sentenriis, Censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis si quibus quomodolibet innodatæ existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum consilio, eidem Ordini Fratrum B. Mariæ de Mercede Redemptionis Captivorum, illiusque Domibus, & Regularibus locis sub illo comprehensis, necnon Magistro Generali pro tempore existenti, Diffinitoribus, & Procuratoribus Generalibus, Visitatori, Confultoribus, Assessori, Superioribusque Provincialibus, & Conventualibus, aliifque cujuscumque nominis Officialibus Superioribus, ac Religiofis omnibus, & fingulis in eo professis, Fratribus pro tempore ad Captivos redimendos transmissis, & Capitulis Generalibus personis Regularibus, Novitiis, Conversis, Donatis, Oblatis, Ministris, famulis, cunctisque tam Officiariis, quam domesticis, & eorum Domibus inservien-tibus, & cæteris dicti Ordinis, ac illius Domorum, & Regularium locorum perfonis quibufcumque pro tempore existentibus, necnon quibusvis aliis personis, ac Christifidelibus illorum Ecclesias, seu Cappellas pro tempore visitantibus, ut omnibus, & singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, præ-eminentiis, antelationibus, concessionibus, indultis, favoribus, Indulgentiis, aliisque prærogativis, & gratiis universis, & singulis tam spiritualibus, quam temporalibus, fingulis Domirum Regularium ubivis existentium institutis, & non folum Ordinibus Monasticis, sed etiam Regularibus Mendicantium, & non Mendicantium, tam pro redimendis Captivis, quam alias quomodolibet Ordini SSmæ Trinitatis Redemptionis Captivorum, illiusque Domibus, Conventibus, & Fratribus, necnon omnibus, & quibuscumque Congregationibus Regularibus, & præcipue Clericorum Regularium Infirmis Ministrantium, & Canonicorum Congregationis Lateranensis Sanctissimi Salvatoris de Bononia, ac etiam Sandi Ruffi Valentia, & Sanda Crucis Colimbria, Clericorum Regularium de Somasca, & Pauperum Matris Dei, ac Scholarum Piarum, ipsisque Monasticis Congregationibus, etiam Casinensi aliifque Monachis & Monasteriis Sancti Benedi-&i, S. Hieronymi, Carmelitis Discalceatis, Conventui B. Mariæ de Guadalupæ, necnon Societatis Jesu, ipsisque Carthusiensium, Præmonstratentium, & Reformatorum Cisterciensium, Servitarum, Olivetanorum Ordinibus, aliisque familiis, & Societatibus Regularibus, militiis Hospitalibus quibuscumque, & piis locis Regularibus, ac quibuscumque personis nunc, & pro rempore existentibus prædictorum, & quorum-

nos Pontifices, necnon ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, & quosvis Sedis prædica Nuncios, vel etiam tam Apostolica prædicta, quam Ordinaria, & Regia, vel Imperiali auctoritatibus respective, aut alias quomodolibet quibuscumque verborum expressionibus, & tenoribus in genere, vel in specie, ac particulariter, tam per modum Communicationis, & ampliationis, quam simplicis, & individuæ, ac particularis, & specialis concessionis, ac etiam motu proprio, & ex certa scientia, & de Apostolicæ potestatis plenitudine, etiam iteratis vicibus concessis hactenus, vel confirmatis, aut approbatis, & quibus illi tam in vita, quam in mortis articulo, etiam circa peccatorum remissiones, & injunctarum pænitentiarum relaxationes, aut alias quomodolibet de jure, usu, aut privilegio, vel confuetudine, quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur, & gaudent, ac uti, frui, potiri, & gaudere possunt, & poterunt quomodolibet in futurum, quamvis illa fint speciali nota digna, difficilisque concessio-& quæ in generali concessione non veniant, non folum per participationem, communicationem, illorum extensionem, & ad illorum instar, fed speciatim, & nominatim pariformiter, & æque principaliter in omnibus, ac per omnia absque ulla prorsus disferentia, perinde ac si illa dicto Ordini B. Mariæ de Mercede, illiusque Capitulis Generalibus, Magistro Generali pro tempore existenti, illiusque Superioribus, & personis prædictis, specialiter, expresse, & nominatim, etiam per viam, & modum fimplicis, & individuæ, ac particularis, & specialis concessionis, etiam Motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, aut communicationis, & ampliationis concessa fuilfent, quatenus tamen fint in usu, & non revocata, nec sub aliqua revocatione comprehensa, uti, frui, potiri, & gaudere libere, & licite possint, & valeant: ita quod omnes, & singuli dicti Ordinis B. Mariæ de Mercede, & illius Domorum, locorumque Regularium Superiores, & Ministri quocumque nomine appellari, eosque favores, gratias Apostolicas, & privilegia, que aliarum Religionum, Ordinum, Congregationum, Societatum, etiam Societatis Jesu, Monasteriorum, Conventuum, Domorum, aut locorum Regularium, & familiarum Generales, bus, Conventibus, & aliis Regularibus locis, Superiores, Præpofiti, Provinciales, Rectores, ac personis, tam Canonicorum, quam Clerico-Priores Conventuales, aut Claustrales, Visitatores, Guardiani, Custodes, aut alio quocumque nomine, titulo, aut dignitate infigniti habent, similiter, ut supra habeant; fratresque, & Perfonæ Regulares dicti Ordinis Beatæ Mariæ de Mercede, Magistri Generales, Superiores, Ministri, & cæteri alii cujuscumque appellationis præpositi, & Præsecti in dicto Ordine B. Mariæ de Mercede expresse profess, & in ejus gremio, & observantia viventes Fratres, & personas Regulares dicti Ordinis B. Mariæ de Mercede cum privilegiis, gratiis, & favoribus Apostolicis Ordinum, & Congregationum hujufmodi perpetuo fecundum observantiam Regularem, & Canonicum Institutum dicti eorum Ordinis Beatæ Marix de Mercede regere, & gubernare, & respe-Aive visitare valeant, neque dicus Ordo B. Mariæ de Mercede super prædictis omnibus, & fingulis a quoquam quavis auctoritate, vel nomine molestari, perturbari, inquietari, aut alias quomodolibet in Judicio, & extra impediri poffit , Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo concedimus, & indulgemus.

S. 3. Decernentes easdem præsentes literas semper, & perpetuo, tanquam ad Divini cultus, & bonorum operum augmentum, & Reli-Regularium per Nos, & Sedem prædictam, ac efficaces esse, & fore, suosque plenarios, & in-

Claufulæ.

tegros

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

E Xponi Nobis nuper fecit dilectus filius Phi-lippus de Zamora frater expresse professus, & Procurator Provincia Quitenfis Ordinis Eremitarum Sancti Augustini in Sacra Theologia præsentatus, quod cum in proximo præterito Capitulo Generali dicti Ordinis anno 1685. celebrato pro eadem Provincia fancitum fuerit, ut ad illam omnia Decreta, quæ pro cæteris Indiarum Occidentalium Provinciis dicti Ordinis edita fuerant extendenda essent; in eodem vero Capitulo Generali inter catera pro Mexicana Provincia ejusdem Ordinis decretum fuerit, quod senarius Magistrorum numerus usque ad duodenarium extenderetur, si tamen desuper hujus Sanctæ Sedis facultas accederet, ipse Philippus Procurator plurimum expedire existimat, ut non obstan. quibusdam fel. rec. Clementis PP, VIII. prædecessoris nostri in simili forma Brevis literis super senario in omnibus sere Indiarum Provinciis præfatis Magistrorum numero non excedendo emanatis, quæ incipiunt, Admonet nos &c. duodenarius Magistrorum hujusmodi numerus pro dicta Provincia Quitensi a nobis statuatur, ita tamen, ut quo ad promovendos ad Magisterii gradum hujulmodi postulatio a Diffinitorio fa-cienda indispensabiliter requiratur, ac quædam Constitutio rec. mem. Innocentii PP. XI. præde-cessoris pariter nostri, quæ incipit, In suprema Ge. pro eadem Provincia die 17. Martii 1679. edita sub numeris 27., & 28. omnino servetur Nobis propterea dicus Philippus Procurator, etiam nomine dicta Provincia humiliter supplicari fecit, ut in præmiss opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica

dignaremur. S. 1. Nos igitur ipsum Philippum Procuratorem specialis favore gratiæ prosequi volentes, & a quibulvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit ad effectum prasentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, de Venerabilium Fratrum nostro-rum S. R. E. Cardinalium negoriis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpositorum confilio, ut de cætero senarius d. Provinciæ Quitensis Magistrorum numerus ad duodenarium augeatur, auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, & indulgemus, ita tamen, ut in reliquis ea omnia, quæ in supradi-& Innocentii prædecessoris Constitutione præscripta sunt, religiose, & exacte serventur, salva semper in præmissis auctoritate Congregationis eorumdem Cardinalium.

S. 2. Decernentes ipsas præsentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari : sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Caufarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

S. 3. Non obstantibus præfatis, aliisque quibusvis literis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon præfarorum Ordinis, & Provincia Quiten, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia

Dat.31. Julii

Id Decre tum fuerat in Capitulo Ge-nerali An.

Preces Pre Provinciæ.

Extensio di čta juxta Inn. XI. Consti-

Claufula.

tegros effedus sortiri, & obtinere, ac ab omnibus, & fingulis firmiter, atque inviolabiliter observari, & adimpleri debere, nec ab illis ullo unquam tempore, quovis prætextu, occasione, vel causa recedi, aut resiliri, easdemque præsentes sub quibusvis similium, aut dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, & aliis contrariis difpositionibus, & etiam per nos, & successores nostros Romanos Pontifices, pro tempore existentes sedemque prædictam sub quibusvis tenoribus, & formis, & cum quibusvis Clausulis, & Decretis pro tempore factis minime compre-hendi, vel confundi, sed semper, & perpetuo ab illis excipi, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, atque validissimum statum restitutas, repositas, & plenarie reintegratas, & de novo etiam, sub quacumque posteriori data quandocumque eligenda concessas esse, & fore, ipfique Ordini Beatæ Mariæ de Mercede fuffragari.

J. 4. Sicque, & non alias per quoscumque Judices etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice-Legatos, ac Sedis Apostolicæ prædictæ Nuncios, judicari, & diffiniri debere; irritum quoque, & inane quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

S. 5. Non obstantibus præmissis, ac quibusvis Apostolicis, & in synodalibus, provinciali-busque, & universalibus Conciliis editis specialibus, vel Generalibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon Regularium Domorum, locorum, & Ordinis hujusmodi, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis illi, illiusque Superioribus, & personis in genere, vel in specie, ac aliis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis Clausulis, & Decretis, etiam iteratis vicibus quomodolibet concesses, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione alias de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per Clausulas Generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc fervanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specia-liter, & expresse harum serie derogamus, caterisque contrariis quibuscumque.

J. 6. Volumus autem, quod ipsarum præsentium exemplis, seu transumptis, etiam impressis alicujus persona in dignitate Ecclesiastica constituta sigillo, & Notarii publici ma nu obfignatis stetur, eademque prorsus sides in Judicio, & extra adhibeatur, quæ essdem præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, yel oftenfæ.

Datum Romz apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die XXI. Julii MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Extenditur senarius numerus Magistrorum ad duodenarium in Quiten. Provincia Eremitarum S. Augustini.

Similis extensio pro Provincia Batica extat Const. ed. 1690., Jan. 21. Pont. 1. Et Provincia Mexicana Inn. XII. Conft. ed. 1692. Sept. 28.

XVI.

roboratis, statutis, & consnetudinibus, privile-giis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, in proximos exercendis, quam pro diuturnis ad confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & Catholica Fidei defensionem, & propagationem, fingulis, illorum tenores præsentibus pro plene, adversus Christiani nominis hostes gerendis bellis & sufficienter expressis ac ad verbum insertis ha- sustinere cogitur, certos ejusdem Hospitalis redbentes, illis alias in suo robore permansuris ad ditus in contributionibus, responsionibus, aliifpræmissorum effectum hac vice dumtaxat specia- que quovis nomine nuncupatis oneribus per Prioliter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

S. 4. Volumus autem, ut earumdem præsenimpressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo persona in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus sides tam in judicio, quam extra illud habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus si forent exhibitæ, vel

oftenfæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pifc. die XXXI. Julii MDCXC. Pontif. Nostri Anno Primo.

XVII.

Conceduntur Privilegia Capellanis Communibus Sanctitatis Suz.

Huic similes sunt Const. Inn. XI. ed. 1680., Mar. 13. Pont. 4. Et Inn. XII. ed. 1693. Dec. 4. Pont. ut Supr. Tom. 7. pag. 238.

Dat. 2. Aug. 1690. An. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Rata familiaritatis obsequia, quæ dilecti fi-Gili Joachinus Tenacciolus Presbyter Civita tis Castelli Canonicus Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Nicolai in Carcere Tulliano de Urbe, ac Carolus Emidius Ridolphus Asculan. Hieronymus Novarien. respective Civitatum, vel Diœcesum, Joannes Dominicus Cozzardus Romanus, & Bernardinus Brusetti Venetus Presbyteri Moderni Capella nostra Pontificia Capellani, familiares nostri Nobis, & Apostolica Sedi hactenus impenderunt, & adhuc solicitis studiis impendere non desistunt, necnon vitæ ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis, & virtutum merita, quibus eorum personas tam familiari experientia, quam etiam fide dignorum Testimoniis juvari percepimus, Nos inducunt, ut illis reddamur ad registrari curent, & faciant. gratiam liberales.

Hinc est (que sequentur vide in laudatis Con-

stitutionibus.)

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Pisc. die II. Aug. MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

XVIII.

Prohibetur, ne augeantur, vel diminuantur fine S. Sedis licentia onera folvi folita ærario Hospitalis Sancti Joan. Hierosolymitani.

Concessa fuit facultas recipiendi nonnullos Magno Magistro ab Inn. XI. Const. ed. 1686, Jun. 25. Pont. 10. Et ab Inn. XII. editæ suere nonnulla Ordinationes contra frequentem receptionem ad babitum Conft. ed. 1697. Maji 11. Pont. 7.

Dat. 5. Aug. 1690. An. 1.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Caufa Constitutionis.

UM sicut accepimus quamplurima, & sane gravissimæ expensæ, quas Hospitale Sancti

res, Bajulivos, ac Præceptores, seu Commendatarios dicti Hospitalis communi ærario ipsius Hospitalis solvi consuetis, ac dudum super Prioratium literarum transumptis, seu exemplis, etiam tibus, Bajulivatibus, & Præceptoriis, seu Commendis Hospitalis præfati vigore statutorum, seu stabilimentorum, ac Ordinum Capitularium ejusdem Hospitalis auctoritate Apostolica confirmator., seu alias auctoritate præfata imposit. consistentes, longe excedant: Nos ejusdem Hospitalis indemnitati, ac fimul ne majoribus oneribus Priores, Bajulivi, ac Præceptores, seu Commendatarii præfati, his præfertim calamitofis temporibus prægraventur, quantum cum Domino possumus providere volentes, motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine, ne de cætero Magnus Magister, ac Conventus Fratres, Consilium, Capitulum Generale, & alia Tribunalia quæcumque, aliæve quælibet quavis præeminentia, & potestate sungentes, personæ Hospitalis præsati sub quovis quæsito colore, causa, vel prætextu absque nostra, seu Romani Pontificis pro tempore existentis licentia, Constitutiones, responsiones, aliaque onera præsata su-per Prioratibus, Bajulivatibus, Præceptoriis, seu Commendis, & aliis quibuscumque beneficiis Hospitalis prædicti, ut præfertur imposita, augere, vel diminuere, seu ut augeantur, seu diminuantur permittere, aut consentire audeant, seu præsumant sub excommunicationis latæ sententiæ pæna per contrafacientes eo ipfo absque alia declaratione incurrenda, tenore præsentium interdicimus, & prohibemus. Præterea, quod de cætero contributiones, responsiones, aliaque onera prædicta communi ærario dicti Hospitalis, prout hactenus observatum fuit, omnino solvi debeant, earumdem tenore præsentium statuimus, & ordinamus.

S. 1. Mandantes propterea dilectis filiis Magno Magistro, & Consilio dicti Hospitalis, omnibusque aliis, ad quos spectat, & protempore spectabit, ut easdem præsentes literas in Cancellaria ejusdem Hospitalis recipiant, & admittant, ac registrent, recipique, & admitti, ac

S. 2. Ac decernentes ipsas præsentes literas, & in eis contenta quæcumque de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu nostræ, ant Sedis Apostolicæ intentionis, vel quocumque alio defectu notari, redargui, impugnari, in Jus, vel controversiam revocari, aut adversus illas quodcumque Juris, facti, vel gratiæ remedium

impetrari minime posse.

§. 3. Sicque ab omnibus censeri, & per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac quecumque dicti Hospitalis Tribunalia, necnon S. R. E. Cardinales, etiam de Latere Legatos, di-Azque Sedis Nuntios, & quosvis alios quacumque auctoritate fungentes, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari; salva tamen eisdem Magno Magistro, & Consilió facultate in casibus particularibus, prout æquitas, & justitia exegerint, & dummodo trium saltem ex quatuor partibus ipsius Consilii per secreta suffragia præstandus ad id accedat assensus, providendi

J. 4. Non obstantibus Constitutionibus, &

Prohibitio orædicta motionis poena.

Confirma tio præsen-tium literarum.

Claufulæ.

Excipiuntur casus par-ticulares.

Ordinationibus Apostolicis, necnon disti Hospitalis, etiam Juramento, confirmatione Apostoli-ca, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuctudinibus, stabilimentis, usibus, & naturis, ac ordinationibus Capitularibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis eidem Hospitali, illiusque Magno Magistro, & Conventui, Fratribus, & personis quibuslibet sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis ac cum quibulvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, & insolitis clausulis, & Decretis, etiam motu, scientia, ac potestatis plenitudine paribus, & alias quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, ac pluries, & quantiscumque vicibus confirmatis, approbatis, iteratis, & innovatis. Quibus omnibus, & fingulis, etiamfi pro illorum fufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret tenores hujusmodi præsentibus pro plene, & sufficienter express, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum esfectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, ac derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annullo Piscatoris die V. Augusti MDCXC.,

Pontif. nostri Anno Primo.

XIX.

Confirmatur, & innovatur creatio Congregationis Presbyterorum Sæcularium B. M. Affumptæ Bracharen., eique Privilegia, & Indulgentiæ conceduntur.

Similis Congregatio in Civit. Portugallien. confir-mata fuit ab Inn. XI. Conft. ed. 1683. Maji 20. Pont. 7., & ab hoc Pontifice Const. ed. 1690. Octobris 5. Pont. 1. concessa fuit quadam facul-

Dat. 13. Sept.

Exordium.

Erectio di ctæ Congregationis ad instar illa-rum S. Philippi Nerii , & B. M. Af-fumtæ Ulyf-

tas Presbyt. Missionis.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

D Pastoralis dignitatis fastigium meritis li-A D Pattoralis organization interfacility diving bonitatis abundantia evecti, divini cultus, & animarum salutis incremento, ac fidei Catholicæ propagationi quantum Nobis ex alto conceditur, intendimus, & propterea Clericorum Congregationes id operari cupientes propensis studiis promovemus, & instituimus, favoribusque, & gratiis profequimur opportunis, pront conspicimus in Domino salubriter expedire.

J. 1. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii Presbyteri faculares Congregationis fub titulo Beatæ Mariæ Virginis Assumptæ in Civitate Bracharen. Ordinaria auctoritate canonice (ut afferitur) erectæ, quod alias tunc existens Archiepiscopus Bracharen. eamdem Congregationem in dicta Civitate pro Presbyteris fæcularibus, qui sub clausura voluntaria absque votorum obligatione propriæ, alienæque faluti studere, Missionibus, & verbi Dei prædicationi operam dare, ac Sacramentales Christisidelium confessiones audire, aliqua pietatis, & Christianæ charitatis opera exercere deberent ad instar Congregationum Oratorii Sancti Philippi Nerii in Ecclesia Sanctorum Mariæ in Vallicella, & Gregorii de Urbe dudum auctoritate Apostolica erecta, & Beata Maria Virginis Assumpta Ulyssiponen, a fel. rec. Clemente PP. X. prædecessore nostro per quasdam suas in simili forma Brevis die 6. Maji 1671, expeditas literas consirma-

tæ sub Constitutionibus, sive statutis particularibus pro eadem Congregatione Ulyssiponen. editis, & a præfato Clemente prædecessore per alias pariter in forma Brevis die 24. Augusti 1672. emanatas literas approbatis, illorumque appendice erexit, & instituit.

S. 2. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat dicti exponentes præfata pietatis, & cha ritatis opera exercere hactenus studuerint, illifque in futurum quoque juxta pium dictarum Congregationum Institutum adjuvante Domino operam dare intendant. Nobis propterea humi-liter supplicari secerunt, ut sibi in præmissis opportune providere, & ur infra indulgere de be- terorum.

nignitate Apostolica dignaremur.

3. Nos igitur ipsos exponentes, ut ad pia, & facra opera hujulmodi promptiores reddantur, uberioresque in Vinea Domini fructus incrementum dante Deo, proferre satagant specialibus favoribus, & gratiis profequi volentes, & eorum fingulares perfonas a quibufvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum ferie absolventes, & absolutas fore cenfentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, veris existentibus narratis, & quatenus dicta Congregatio Bracharen. alias canonice erecta, & instituta fuerit, erectionem, & institutionem ipfius Congregationis Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuo approbamus, & confirmamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus: Et nihilominus in Ecclesia dica Congregationis unam præfatorum Presbyterorum, & Clericorum facularium in eam pro tempore recipi volentium Congregationem sub memorato titulo Beatæ Mariæ Virginis Assumptæ ad instar supradictarum Congregationum Oratorii Sancti Philippi Nerii de Urbe, & Beata Mariæ Virginis Assumptæ Ulyssiponen. Dummodo tamen iidem Presbyteri, & Clerici Ordinariones, & instituta dictarum Congregationum alias a rec. mem. Paulo PP. V. prædecessore pariter nostro, ac præfato Clemente prædecessore respective confirmata receperint, seu recipiant, & illa pro viribus observare intendant, sub Conflitutionibus, five statutis illorumque appendice prædictis, auctoritate, & tenore præfatis, itidem perpetuo erigimus, & instituimus.

S. 4. Ac modernis, & pro tempore existentibus Præposito, & aliis Presbyteris ejusdem Congregationis fic de novo erecta, qui ab Ordinario approbati fuerint, ut confessiones quorumcumque ad eos accedentium quocumque anni tempore audire, illifque ponitentia debita pro modo culpa, & aliis, quæ injungenda fuerint injunctis, absolutionem impendere salutarem possint, & valeant. Sacerdotes vero, & Clerici in eadem Congregatione recepti, eorumque Ministri pro tempore quoque ibidem permanserint, Parochis, eorumque Jurifdictioni minime fubjaceant, ipsique Sacerdotes sibi invicem, ac Clericis, & Ministris præfatis, etiam laicis quæcumque Ecclefiastica Sacramenta, quovis, etiam Paschatis Resurrectionis Dominica, tempore vice, & loco Parochi ministrare. Superiores autem ipsius Congregationis per præsentes erectæ, per se, vel alium, seu alios ex ipsis jam approbatis suos subditos a censuris, non tamen in casibus Sedi Apostolica reservatis, neque in literis die Cona Domini legi solitis contentis, absolvere, illisque debitam ponitentiam similiter injungere. Iidemque Superiores receptos inobedientes, & ipsius Congregationis Constitutionum transgressores punire, & pænitentia pro modo cul-pæ, servata tamen forma Ordinationum, & inhibitionum hujusmodi afficere, & si sibi vide-

Preces dictor. Presby

tio, & Innovario d. Con gregationis.

& Faculta

Claufulæ.

Indulgentiæ.

bitur, cum consensu Majoris partis dicta Congregationis, culpabiles ejicere invocato etiam ad hoc fi opus fuerit auxilio brachii sæcularis, bere, & licite similiter possint, & valeant dicta auctoritate harum ferie concedimus, & indulgemus. Præterea Presbyteris, & Clericis in eamdem Congregationem pro tempore receptis, ne ipsa Congregatione, etiam ex justissima causa, nisi prius illam Superiori Congregationis hujusmodi pro tempore existenti manifestaverint, egredi andeant quovis modo, vel præsumant, sub excommunicationis latæ sententiæ pæna per contrafacientes eo ipfo incurrenda auctoritate, & tenore prædictis prohibemus, & interdicimus, Ac demum, quod præfata Congregatio perpetua fit, & esse intelligatur, præsertim quoad Misso-nes, subjecta omnimodæ Jurisdictioni Archiepiscopi Bracharen, pro tempore existentis, a quo nihilominus Ordinationes, & Inftituta ipfius Congregationis immutari, aut alterari minime pofsint auctoritate prædicta earumdem tenore præsentium pariter perpetuo statuimus, & ordinamus.

S. 5. Decernentes ipsas præsentes literas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac ab illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit inviolabiliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam caufarum Palatii Apostolici Auditores, ac S. R. E. Cardinales, judicari, & definiri debere; ac irrirum, & inane, fi secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

S. 6. Ut autem Ecclesia Congregationis, sic

erectæ in majori veneratione habeatur, & a Christifidelibus Congregationis frequententur honoribus, aliique Presbyteri, & Clerici sæculares ad ipsam Congregationem per præsentes erectam ingrediendam magis incitentur, omnibus, & singulis Presbyteris, & Clericis, qui eamdem Con-gregationem de cætero ingredientur die primo eorumdem ingressus, si vere pænitentes, & con-fessi, Sanctissimum Eucharistis Sacramentum sumpserint, plenariam; ac ipsis nunc, & pro tem-pore existentibus Presbyteris, & Clericis, aliifque conviventibus ejusdem Congregationis in eorum mortis articulo Nomen Jesu corde, si ore nequiverint, invocantibus, etiam plenariam: necnon tam illis, quam aliis utrinfque fexus Christifidelibus vere pænitentibus, & confessis, ac sacra communione refectis, qui ejusdem Congregationis per præsentes erectæ Ecclesiam die festo Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis immaculatæ a primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi devote visitaverint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ Matris Ecclesiæ exaltatione pias ad Deum preces effuderint plenariam fimiliter omnium peccatorum fuorum indulgentiam, & remissionem misericorditer in Domino etiam perpetuo concedimus, & elargimur; necnon tam Presbyteris, & aliis ejusdem congregationis quoties pro exhortationibus habendis convenerint, quam aliis utriusque sexus Christifidelibus ejusdem exhortationibus interessentibus, decem annos; & qui Ecclesiam dica Congregationis in Purificationis, & Annunciationis, ac Nativitatis, & Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis immaculatæ festis diebus a primis vesperis usque ad occasum solis festorum hujusmodi annis fingulis devote visitaverint, & ut præfertur oraverint, septem annos, & totidem Quadragenas; eisdem vero Presbyteris, & aliis dictæ Con-gregationis, quoties divinis Officiis in sua Ec-clesia, vel Oratorio more ejusdem Congregationis celebrandis, aut congregationibus particula-

ribus, vel privatis, & secretis pro quocumque opere pio exercendo interfuerint, aut Infirmos

Sacramentum sumpserint, aut conscientiam suam antequam cubitum eant, examinaverint, seu flagellis ad carnem castigandam se afflixerint, vel quinquies orationem Dominicam, & toties fantationem Angelicam, tam pro Animabus Presyterorum, & aliorum dicta Congregationis quam aliorum in Christi charitate Defunctorum, ecitaverint, aut devium aliquem ad viam falutis reduxerint, vel ignorantes præcepta Dei, & ea quæ ad salutem sunt docuerint, aut quodcumque aliud pietatis, vel charitatis opus exer-cuerint, toties pro quolibet præfatorum operum fexaginta dies de injunctis, vel alias quomodo-libet debitis pænitentiis in forma Ecclesiæ confueta relaxamus.

§. 7. Non obstantibus quatenus opus sit Regula nostra de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque Apostolicis, ac in Universalibus, & fynodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, necnon quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & fingulis, etiamfi pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per claufulas generales idem importantes mentio, feu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi præsentibus pro plene, & suffienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis qui-

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XIII. Sep. MDCXC., Pontificarus nostri Anno Primo.

buscumque.

Conceditur Presbyteris Congregationis Missionis, aliisque ei aggregatis facultas absolvendi a cafibus refervatis, & Indulg. plen.

xtat quædam facultas concessa superiori Gen. ab Inn. XI. Conft. ed. 1679., Jun. 5., Pont. 3.
Alex. VIII., Conft. ed. 1690., Sep. 13. Pont.
1. habes facultates Presbyterorum B. M. V. Af-Sumpte, & Inn. XII. Conft. ed. 1699., Mar. 21., Font. VIII. confirmantur Constitutiones Presbyterorum Missionis.

ALEXANDER PAPA VIII.

Universis Christissidelibus præsentes literas inspecturis salutem, & Apostolicam Benedictionem.

OElestium munerum Thesauros, quorum dispensatores a Domino constituti sumus libenter illis elargimur, quos pro sua in Deum, & Proximos charitate, ac Catholicæ Religionis zelo animarum faluti procurandæ omni studio incumbere intelligimus, ac eorum vota favoribus prosequimur opportunis, prout in eodem Domino conspicimus expedire.

J. 1. Cum itaque, sicut dilectus Edmundus Iollis Superior Generalis Congregationis Missionis Nobis nuper exponi fecit, ipse Presbyteros, & alios dictae Congregationis in diversas Christianæ Reipublicæ Provincias ad Christisidelium salutem procurandam, juxta dicae Congregationis Institutum, mittere consueverit, & nonnulli Presbyteri, seu Clerici in Civitate Parissensi Congregationi præfatæ aggregati reperiantur, consolati fuerint, vel Sanctissimum Eucharistiæ quorum director perpetuus est superior ejusdem

Dar. 5. Oct.

XX.

Exordium.

Caufæ dd.

Congregationis, quique una cum Presbyteris ipfius Congregationis ad Missiones proficifcuntur,

& aliquando seorsim Missiones hujusmodi magno

eum fructu exercent : Nos eorumdem mitten-

dorum pietatem, & operam, eorumque ad quos illi mittentur religionem, & devotionem spiritualibus gratiis consovere, atque augere cupien-

tes prædicti Edmundi superioris Generalis preci-

bus Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati,

præfatis Presbyteris dictæ Congregationis, nec

non aliis Presbyteris in Civitate Parisien. eidem

Congregationi aggregatis, ut præfertur, qui cum deputatione, seu consensu superioris dicta

Congregationis eorum Directoris, Missionibus operam dederint, ad audiendas Christifidelium

Confessiones ab ordinariis locorum approbatis,

facultatem absolvendi quoscumque Christifideles,

eorum Confessionibus diligenter auditis, a qui-

buscumque peccatis, delictis, & excessibus

etiam in casibus Sedi Apostolicæ reservatis in fo-

ro conscientiæ tantum, exceptis tamen casibus contentis in literis die Cœnæ Domini legisolitis,

ac folummodo in locis, ad quæ iidem Presbyteri per Ordinarios fuerint ad exercendas Missiones

specialiter evocati, & ubi non erunt Missionarii

Congregationis venerabilium fratrum nostro-

rum S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandæ

fidei præpositorum, ac injuncta pro modo culpæ

pœnitentia salutari, aliisque, quæ suerint injungenda, auctoritate Apostolica tenore præsen-

cordia, ac beatorum Petri & Pauli Apostolo-

rum ejus auctoritate confii, omnibus, & singulis presbyteris, tam dictæ Congregationis,

quam illi aggregatis prædictis, & aliis mit-

cendis ubi tamen non erunt Missionarii supradictae Congregationis de Propaganda side, &

aliis utriusque sexus Christisidelibus, ad quos

ipsi mittendi accesserint, nostram, & Apostolicam benedictionem per præsentes imperti-

mur, nec non eisdem vere ponitentibus, & con-

fessis, ac sacra Communione refectis, qui pro

sanctæ Romanæ Ecclesiæ prædictæ exaltatio-

ne, Principum Christianorum unione, Infide-

lium conversione, hæresum extirpatione, prout

unicuique suggeret devotio pias ad Deum pre-

ces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem pro unica vice tantum, & in actu prædictæ missionis, auctoritate, & tenore prædictis concedi-

mus, & elargimur. Hortantes Venerabiles Fratres Patriarchas, Primates, Archiepiscopos,

Episcopos, & alios Ecclesiarum Prælatos, Rectores, ac verbi Dei Prædicatores, ut in suis

quisque Ecclesiis, cum Populus frequentior fue-

rit, præsentes literas, & omnia in eis contenta

publicent, & publicari faciant, ac omnem eifdem Presbyteris, & aliis favorem, & auxilium in præmiss præstent. Præsentibus ad septennium

S. 3. Volumus autem, ut præsentium transumptis, etiam impressis manu alicujus Notarii pu-

blici, seu dica Congregationis Missionis Secre-

tarii subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesia-

stica dignitate constitutæ, seu ejusdem Congrega-

tionis munitis, eadem prorsus sides habeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die V. Octobris MDCXC.

2. Præterea de omnipotentis Dei miseri-

tium concedimus.

Preces Superioris Gen.

Concessio præfatæ facultatis.

Indulgentia in actu Miffionis, pro unica vice, & ad feptennium.

Publicatio.

Claufulæ.

XXI.

tantum valituris.

oftenfæ.

Confirmatur Decretum Card. Protectoris super controversiis de residentia Generalis, loco Capitulorum, aliisque inter Generalem, & quosdam Religiosos Ord, B. Joan. Dei Congregationis Hispania. Confirmata fuere Decreta cujusdam Capituli intermedii ab Inn. XI. Constit. 1686. Aug. 17. P.10. Et a Clem. XI. revocata Conventualitates Constit. ed. 1673. Maji 10. P.3.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Uper pro parte dilectorum filiorum Moderni Superioris Generalis Congregationis Hifpaniæ Ordinis Beati Joannis Dei, ac Francisci Pretell, & Francisci Alvarez de Azevedo fratrum expresse professorum Provinciarum Ca-stellæ, & Portugalliæ dicæ Congregationis, Nobis expositum fuit, quod cum alias nonnullæ controversiæ inter eumdem Superiorem Generalem ex una, ac dictos Franciscum de Pretell, & Franciscum Alvarez de Azevedo, tam proprio, quam procuratorio nomine dilectorum pariter filiorum Petri Fernandez de Ayllon, Hieronymi Bacherii , & aliorum Fratrum dicta Congregationis ex altera partibus de, & super loco Residentiæ ejusdem Superioris Generalis, necnon convocatione, feu celebratione Capitulorum Generalium, & intermediorum dista Congregationis, ac privatione, seu suspensione supradicti Petri ab officio Secretariatus Congregationis prædictæ, rebusque aliis latius in processu causæ deductis exortæ essent; nos negotium hujusmodi remisimus ad dilectum filium nostrum Gasparem S. R. E. Presbyterum Cardinalem Carpineum nuncupatum Ordinis præfati apud Nos, & Sedem Apostolicam Protectorem, ut controversias prædictas jam pridem in Congregatione Ven. Fratrum nostrorum ejusdem S. R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præpofita vertentes decideret, que debitum finem imponeret. Unde idem Gaspar Cardinalis, & Protector, cum pluries, & voce, & scriptis utramque partem coram se accersitam audivisset, visis subinde, & consideratis dicti Ordinis Constitutionibus, documentis publicis, totoque processu Causa, & Causarum in partibus facto, aliisque omnibus necessariis, & opportunis mature perpensis, decretum edidit tenoris, qui sequitur, videlicet.

S. 1. Gaspar Tit. S. Maria Transtyberim San-Eta R. E. Presbyter Cardinalis Carpineus SSmi D. N. Papa Vicarius Generalis, & Ordinis B. Joannis Dei apud Santtam Sedem Protettor. Cum San-ctiffimus D. Noster Alexander PP. VIII. peculiari ejus rescripto coram Nobis exhibito dignatus fuerit arbitrio nostro benigne committere, ut controversias omnes jam pridem in Sacra Congregatione Emorum, & Rmorum DD. Sancar R. E. Cardinalium negotiis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita verten. inter Fratres Franciscum Pretell, & Franciscum Alvarez Azevedo Ord. B. Joannis Dei in Regnis Hispaniarum, tam nomine proprio, quam procuratorio Fratrum Petri Fernandez de Ayllon, Hieronymi Bacherii, & aliorum in supplici Libello SSmo D. N. porrecto enunciatorum ex una, ac P.Fr. Emmanuelem de Errera Procuratorem Generalem dicti Ordinis Regni Hispaniarum in Romana Curia existentem partibus ex altera de, & super residentia ejusdem P. Generalis convocatione, seu celebratione Capitulorum Generalium, & intermediorum, nec non Inquisitione, & respective condemnatione supradicti P. Fr. Petri Fernandez de Ayllon ob causas, de quibus in Processiu desuper confecto, & nobis exhibito, rebufque aliis coram Nobis latius deductis decideremus, ac debitum finem hisce litibus, & controversiis imponeremus; Cumque ad hæc peragenda, atque definienda pluries, & voce, & scriptis utramque partem coDat. 7. Oct. 1690. An. 1

Decifio dict Controverfiarum commiffa fuit Card. Protectori.

Decretum d Cardinalis.

Species facti

Bullarii Rom. Contin. Pars VI.

Pontificatus nostri anno Primo.

C

ram

UNIVERSITÄTS BIBLIOTHEK PADERBORN

visis, & consideratis Ordinis prædicti Constitu- dicti loci, Conventus, sive Hospitalis determitionibus, documentis publicis, totoque Processu causa, & causarum in Partibus fact., aliisque omnibus necessariis, & opportunis, visis videndis, & mature perpensis tandem ad omnium harum tuli intermedii quod sub die 3. Mensis Maji procontroversiarum terminationem vigore præsentis nostri Decreti distincte devenire ut infra statuimus. Auctoritate igitur ab eodem SSmo D. N. Nobis attributa volumus atque decernimus, ut in posterum tam P. Fr. Joannes de Cobaleda præsens Generalis, quam omnes, & singuli futuri, & pro tempore existentes Generales suam residentiam facere teneantur in Conventu, Domo, seu Hospitali defignando in futuro proximo Capitulo Generali suo tempore celebrando, cujus arbitrio, atque declarationi, totalem hujus rei terminationem remittere intendimus, prout præsenti Decreto remittimus. Hortamur tamen, & in D. admonemus omnes, & fingulos vocales, ad quos spectabit d. Capitulo interesse; ut circa hanc designationem loci, seu Conventus, & Hospitalis id statuant quod pro bono pacis ac Religionis utilitate, & incremento expediens esse censuerint, & interim pro eo tempore decurrendo usque ad primum Capitulum futurum Generale injungimus P. Fr. Joanni de Cobaleda moderno Generali, ut ipse una cum tota sua Curia residere teneatur in Conventu, vel Hospitali Matriti, prout ibi residere mandamus.

De loco ce-lebrationis Capitulo-rum:

De residentia

Generalis.

S. 2. Item circa celebrationem Capitulorum Generalium, & intermediorum pari nostro perpetuo valituro Decreto præcipimus in futurum fervandas esse Constitutiones Ordinis in Capitulo 16., & 39. hoc est femper, & in perpetuum prædicta Capitula celebranda esse in loco, Conventu, seu Hospitali a Patre Generale Ordinis, ejusque Diffinitorio pro tempore existente designando, quavis afferta confuetudine in contrarium non obstante, prout etiam in Congrega-tione Episcoporum, & Regularium sub die 17. Martii 1689. resolutum fuit. Proindeque modo incipiendo a Capitulo intermedio, ut infra celebrando præsentis Decreti tenore, ac virtute Sanctæ Obedientiæ, & sub pænis inferius exprimendis injungimus, & mandamus eidem P. Fr. Joanni de Cabaleda, ut nulla habita ratione alterius cujuscumque convocationis, five a se, five ab aliis quacumque auctoritate, superiori- Tribunalis nunciaturæ publice excommunicatus, tate, & jurisdictione munitis forsan anno proxi- privatus voce activa, & passiva, & in alias poeme elapso fact, quas tanquam pro non factis ha- nas condemnatus, propterea ad omnem bonum beri, & nullius roboris, ac momenti esse volu- finem, & cautelam, ipsum P. Generalem abmus, atque mandamus, statim visis præsentibus solvendum fore, & esse duximus, prout præsense conferat ad Conventum, seu Hospitale in tis Decreti tenore ad cautelam ab excommu-Civitatem Cordubæ, ibique convocet omnes, nicatione forsan incursa ex supradictis facultati-& singulos Patres, seu Fratres, ex quibus Diffi- bus Nobis ut supra attributis absolvimus, & libenitorium juxta Constitutiones Ordinis componi- ramus, atque itidem ab omnibus, & quibuscumtur, ad effectum, ut ad tenorem dictarum Con- que aliis pœnis irrogatis, vel comminatis libestitutionum ipse Pater Generalis cum suo Diffinis ran., & absolven, fore, & esse, atque etiam a torio pro celebratione futuri Capituli interme- privatione vocis activa, & passiva, prout absoldii determinet, seu assignet locum illum, sive vimus, & liberamus, ac proinde eumdem Pa-Conventum, vel Hospitale, quod magis com- trem Generalem quatenus opus sit esse in pristimodum, utile, aut necessarium pro rebus Reli-gionis agendis, atque determinandis eidem Dif- seu manutenen. esse in dignitate, & munere Gefinitorio videbitur; quatenus vero vel temporis neralatus exercitio totali sua anctoritatis, & Juangustia, vel motus in Religione exorti, & dif risdictionis, necnon jure vocis activæ, & passivæ sidia ad aures nostras cum maximi animi nostri omnibus, & quibuscumque aliis præeminentiis, admiratione perventa non permitterent, ut d. & prarogativis, prout in pristinum quatenus Convocatio Diffinitorii in Conventu, vel Hospi. opus sit restituimus, & manutenemus, ac amplius tali Cordubensi, ut supra peragi posset, tunc ad pro hac causa, seu occasione hujus causa non illos, seu illa sedanda prout decet, & nos omnino exoptamus, atque præcipimus pro hac vice d. proximum futurum Capitulum intermedium celebretur in Conventu, seu Hospitali Matritensi, prout ibi, ac non alibi illud celebrari man vationem, seu suspensionem ab officio Secretadamus, ex hac tamen provisione non intendi- riatus a P. Generali, vel ejus Delegato demanmus auctoritati, ac facultati d. P. Generali, & datam, five ab alio quocumque Judice, etiam Diffinitorio competenti, nec in minimo quo ad Tribunalis nunciatura factam, ac fimilem privahoc præjudicari in posterum unquam, sed eam tionem vocis activæ, & passivæ, necnon pænam

ram Nobis accersitam audiverimus, & deinde semper salvam, & intactam remanere, si vero natio, vel defignatio commode fieri valeat pariter eidem Patri Generali præcipimus, ut novas literas convocatorias pro celebratione d. Capixime futuri in loco, ut supra designando, vel in Conventu, five Hospitali Matriten. quoties Diffinitorium, prout supra convocarinequeat, fieri mandamus, expediat, & sub pœnis arbitrio ejusdem Patris Generalis omnes, & singulos vocales, qui debent, & possunt commode interesse celebrationi hujus Capituli convocet, ut omnes debito tempore valeant in unum convenire.

> 6. 3. Sicut autem in iifdem Constitutionibus Ordinis Cap. 39. statuitur Electiones Provincialium, Priorum, aliorumque Officialium faciendas esfe in Capitulo intermedio, & ejus officium per triennium durare, ac respective absolvere tempore Capituli Generalis, ita tamen committimus, & mandamus servandam esse pariter dispolitionem Conffitutionum, & ad earum præfcriptum eligi novos Provinciales, Priores, & Officiales in hoc Capitulo intermedio celebrando, illorumque Provincialatus, Prioratus, & officia terminare debere in proximo Capitulo Generali, perinde ac fi fuissent suo tempore electi; ita tamen ut ipfi Provinciales, Priores, & Officiales gaudere, & potiri debeant omnibus Juribus, prærogativis, & præeminentiis, ac haberi, & reputari debere, ac si integro triennio Provincialatus, & officia exercuissent in eisque extitissent, etiam respectu intermedia vacationis de qua fit mentio in d. Capitulo 39. Constitutionum Ordinis.

> J. 4. Præterea ad tollendas omnes dubiorum Causas, atque occasiones declaramus omnes Priores aliofque habentes vocem in Capitulo intermedio juxta tenorem earumdem Constitutionum in d. Cap. 39., & Cap. 25. interesse debere, ac vocem in antedicto proximo intermedio Capitulo habere, etiamfi elapfum fit tempus triennale eorum Officii, & Capitulum intermedium tempore a Constitutionibus Ordinis præscripto celebratum non fuerit.

> S. 5. Quoniam autem, ut præfertur P. Joannes de Cabaleda Generalis, fuit ex commissione esse molestandum, prout amplius non molestari mandamus.

S. 6. Quo vero ad P. Fr. Petrum Fernandez de Ayllon Secretarium Religionis, dicimus pri-

De electione

De Vocali-

Abfolutio Generalis a centuris, 82

relegationis, & carcerationis, aliasque poenas de ditores judicari, & definiri debere; ac irritum, quibus in Sententia, seu processu non sustineri, & inane, si secus super his a quoquam quavis & proinde dicimus, & declaramus, illas omnes. & fingulas revocandas esse, prout revocamus, & abolemus. Procedentes tamen ex integro, & ex auctoritate Nobis demandata decernimus P. Fr. Petrum Fernandez, ex quo fatis luit ob carcerationem, & diuturnam suspensionem ab ipso passam absolvendum, & liberandum esse, prout absolvimus, & liberamus, ac in Officio Secretariatus, illiusque exercitio, voce activa, & passiva, omnibusque aliis honoribus, & prærogativis manutenendum, seu quatenus opus sit reintegrandum fore, & esse, prout manutenemus, & quatenus opus fit reintegramus, & pro hac causa, pro qua a P. Generali inquisitus, & condemnatus fuit amplius molestandum non esse, prout non molestari mandamus, & de, & super præmissis perpetuum silentium imponendum fore, & esfe, prout imponimus. Admonemus tamen, atque præcipimus P. Fr. Petro Fernandez, ut in posterum sub quovis prætextu, vel quæsito colore a lusu alearum, & Taxillorum omnino se abstineat, sub pœna privationis officii, vocis activæ, & passivæ, omniumque aliorum honorum, præeminentiarum, & prærogativarum, & sub pœnis carcerationis, aliisque gravioribus arbitrio nostro.

Executio prædictorum maium.

Preces am-

barum par-a

Confirmatio

S. 7. Et ita in omnibus servari volumus, & mandamus, quibuscumque in contrarium non obstantibus, atque stricte P. Joanni de Cabaleda Generali, omnibusque aliis, & fingulis ad quos spectar, injungimus, atque mandamus, ut statim visis præsentibus parere debeant, & hoc nostrum decretum executioni demandare, & in actis Capituli intermedii registrare sub pœnis contrafacientibus privationis Dignitatum, & officiorum vocis activæ, & passivæ, & perpetuæ inhabilitatis ad illas, seu illa, nullitatis omnium, & fingulorum actorum, etiam excommunicationis, aliisque pœnis arbitrio nostro incurrendis, ad quas irremissibiliter contra inobedientes statim habita notitia inobedientiæ, procedemus. Datum Romæ ex ædibus nostris hac die 2. Fe-Bruarii 1690. G. Cardinalis Carpineus Vicarius, & Protector, & Judex deputatus.

J. 8. Cum autem sicut eadem expositio sub-

jungebat Decretum hujufmodi a memorato Gafpare Cardinale Protectore editum ab utraque parte unanimi consensu acceptatum fuerit, ac propterea iidem Exponentes illud quo firmius subsistat, & servetur exactius Apostolica confirmationis nostræ patrocinio communiri summo-pere desiderent, Nos specialem ipsis exponentibus gratiam facere volentes, & eorum fingulares personas a quibusvis excommunicationis, sufpensionis, & interdicti, alisque Ecclesiasticis Sententiis, Censuris, & pænis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quo-modolibet innodatæ existunt ad essectum præ-fentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis fuper hoc humiliter porrectis inclinati, præinsertum me-morati Gasparis Cardinalis, & Protectoris Decretum cum omnibus, & fingulis in eis contentis . auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ sirmitatis robur adjicimus, ac om-

S. 9. Decernentes easdem præsentes literas Claufulæ. semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectar, & pro tempore spectabit plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios

delegatos, etiam caufarum Palatii Apostolici Au-

nes, & fingulos juris, & facti defectus, fi qui de-

super quomodolibet intervenerint supplemus.

auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

S. 10. Non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, nec non quatenus opus sit Provinciarum, Congregationis & Ordinis præfatorum etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis; confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & fingulis, illorum tenores præsentibus pro plene & sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum essedum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque,

J. 11. Volumus autem, ut earumdem præfentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constituta munitis, eadem prorsus sides in judicio, & extra illud habeatur, qua ipsis prafentibus haberetur si forent exhibita, vel oftenfæ.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die VII. Octobris MDCXC. Pontificatus Nostri Anno primo.

Confirmantur Constitutiones Monachorum Silvestrinorum.

Nonnulla alia Constitutiones approbata fuerunt ab Inn. XI. Const. ed. 1683., Jan. 15., P. 7. Et a Clem. XI. consirmatum fuit quoddam Decretum Congreg. Gen. Const. ed. 1720, Maji 20., P. 20.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

PAstoris æterni vices licet immeriti gerentes in Terris, ea, quæ pro felici Religiosorum Virorum Altissimi obsequiis sub laudabili vita monasticæ Instituto mancipatorum regimine, & in via mandatorum Domini directione provide salubriterque constituta esse noscuntur, ut firma semper, atque illibata persistant, Apostolici muniminis, cum id a Nobis petitur, præsidio libenter constabilimus.

S.1. Exponi siquidem nobis nuper secerunt dilecti Filii Abbas Salvator Salvatori Procurator Generalis Congregat. Monachorum Silvestrino-rum nuncupatorum Ordinis Sancti Benedicti, & Joannes Matthæus Felicianus Monachus expresse 1686. professus, ac de præsenti Abbas Monasterii San-Ai Stephani de Cacco nuncupati de Urbe dica Congregationis, quod cum alias ad Regulæ ejuldem Sancti Benedicti præscriptum, nec non juxta antiquorum ipsius Congregationis statutorum variarum literarum Apostolicarum quarumdam S. R. E. Cardinalium Congregationum Decretorum, ac Capitulorum Generalium ipfius Congregationis dispositionem compilatæ suissent nonnullæ Constitutiones, Vocales dica Congregationis in corum Capitulo Generali mense Junio 1688. celebrato concorditer, & nemine illorum discrepante per vota secreta approbarunt, & propria subscriptione firmarunt easdem Constitutiones, tenoris, qui sequitur, videlicet:

PRIMA DISTINZIONE.

Dell' Offizio Divino.	Cap. 1
Del Capitolo quotidiano.	Cap. 2
Della Disciplina Comune.	Cap. 3

Bullarii Rom. Contin. Pars VI.

C 2

Della

XXII.

Dat. 15. Oct.

Exerdium.

Hæ Conftirunt in itulo Gen.

Cap. 5. In che tempo si debba osservare il Digiuno. A che ora debbano i Monachi affatigarsi. Cap.7. Come debbano portarsi i Monaci in tempo della lezione. Cap. 8. Dell'ora d'andare in Refettorio. Cap. 9. In quali giorni debbano usarsi cibi Quadra-Cap. 10. gesimali. Dell'ora della collazione. Cap. 11. Della Collazione sprirituale, e conferenza de' Cap. 12. Come si debbano portare i Monaci dopo Com-Cap. 13. In quali stanze del Monastero sia lecito entra-Cap. 14. Del ricevere i Novizi. Cap. 15. Quali Monaci, e quando si debbano ordina-Cap. 16. Come si debbano portare i Monaci, che vanno in viaggio, e del Silenzio da offervarsi in Mensa. Cap. 17. Degl' Infermi. Cap. 18. Di quelli, che si cavano sangue, e si medi-Cap. 19. Della Rasura de' Monaci. De' vestimenti de' Monaci. Cap. 20. Cap. 21.

Dell' Offizio Divino Cap. 1.

DEL MATUTINO.

S. I. Ne' luoghi, dove faranno almeno fei Corali, fieno tenuti alzarfi a Matutino, se in ciò non fussero per qualche giusta causa dispensari dal P. Generale, o dal Capitolo Generale, e il tempo di sonare da Maggio sino a Settembre a sei hore di notte, nel mese di Sertembre a sette, di Ottobre a otto, di Novembre a nove, di Decembre a Gennaro a dieci, di Febbraro a nove, di Marzo a otto, di Aprile a sette. Udito, che averanno il primo segno, si levino subito, e speditisi da loro particolari bisogni, vadino con grave prestezza in Chiesa, ove ciascheduno pren-da l'acqua benedetta, e cavatosi il capuccio, passando avanti l'Altare facci a Dio umile riverenza con debita composizione di mani, e di vita, e così entrati in Coro inginocchiandosi faranno orazione nel secreto del cuor loro, finche la Campana dia l'ultimo fegno, dandofi tempo da un segno all'altro, che i Monaci possano arrivare comodamente in Coro. Poi fatto il fegno dal superiore, si alzaranno in piedi, e al segno del medemo l'Eddomadario cominciarà con voce alta, grave, e divota, e continuarà conforme alle Rubriche del novo Breviario Monastico ove faranno notati i Santi del nostro Ordine, e della Diocefi. Tanto puntatamente, e con tal divozione doveranno dire l'ore Canoniche, che la mente concordi con la voce, e la voce con l'interno.

S. 2. E perchè in tutti i nostri luoghi venga con egual forma lodato il Signore, ordiniamo, che ne Monasteri, dove saranno sei Corali, nella Natività di Nostro Signore nelli tre giorni della settimana Santa, e nella solennità del P.S. Silvestro si canti tutto il Matutino suorchè i responsori delle dodici lezioni, & i Salmi, e Cantici del secondo, e terzo Notturno, che doveranno però recitarsi molto puntatamente, lasciandosi in arbitrio del Superiore far cantare i Responsori delle prime quattro lezioni, come alcune volte si pratica, potendosi anco sonar l'Organo per respiro del canto. Nell'altre feste di prima Classe di tutto l'anno fi canti l'Invitatorio, il Venite exultemus Domino &c. l'Inno del Matutino, il Te Deum laudamus &c. e dal Capitolo delle laudi

Delle Confessioni particolari, e Predic. Cap. 4. canti il Te Deum &c. e il Benedictus con la sua Come debbano vivere i Monaci in tempo d'Es. Antisona. Ma dove sarà numero minore di Corali, nelle sudette prime solennità si canti, come si è detto per i giorni di prima classe di tutto Cap. 6. l'anno, quando non possa cantarsi come sopra, a che dovranno i Superiori sforzarsi, e in tutte l'altre feste si canti il Te Deum laudamus &c. e il Benedictus con la sua Antifona. E in quanto all'ora di recitarlo; dove non si alzi la notte, da Pasqua di Resurrezione fino a tutti i Santi si reciti dopo le ventun' ora, e dalla festa di tutti i Santi fino a Pafqua, o la mattina circa l'Alba del giorno, o la fera alla prima Ave Maria dopo la consuera orazione, che comunemente si fa in Coro, come al fuo luogo.

Di Prima, Terza, Sesta, Nona, e Messa Conventuale.

S. 3. Provveda il Superiore, che a tal ora si suoni a Prima secondo la diversità de' tempi, che i Monaci non si levino più tardi di quello devono per dar lode al Signore nella prima ora del giorno. Subito dunque, che sarà dato il segno per l'ora di Prima entrino i Fratelli in Chiesa con l'ordine, che s'è detto al Matutino, e fatto il cenno dal Superiore, se gli dia principio secondo le Rubriche del nuovo Breviario Monastico.

S. 4. Chi non sarà giunto in Coro avanti che sia finito il Gloria Patri &c. del primo Salmo, sodisfarà stando in piedi sin tanto che le sia fatto segno dal Superiore, (il che deve osservarsi in tutte le ore Canoniche) & allora se ne vada al proprio luogo, la qual cosa facci parimente il Superiore, stando alquanto in piedi, che sia veduto da tutti, e si porti poi al suo luogo, quando piacerà. Errando alcuno de Novizi, o Profesti in Coro, o nel leggere, o in altra cosa subito terminata la lezione, o altra azione, e per qualunque errore, si gettino in terra con ambi i ginocchi, e bacino terra. Ne sia mai lecito ad alcuno de'Corali partir dal Coro senza licenza del Superiore, e tornando prenda lempre la bene-

dizione da chi tiene il primo luogo. 5.5. Ne' giorni festivi di tutto l'anno, dove saranno sei Corali dopo Prima si cantino in Coro le Litanie de'Santi con li versetti in fine Salvos fac &c. Memento Congregationis &c. Dominus vobiscum &c. e con l'Orazione Deus cui proprium est &c. della festa corrente, e del P. S. Silvestro, ed essendo festa della Beatissima Vergine in luogo delle Litanie de'Santi, potranno dirsi quelle della medesima Vergine. Negl'istessi giorni festivi ad ora debita fi canti Terza, poscia la Messa Conventuale con fare in ogni luogo nelle Domeniche l'Asperges dell' acqua benedetta per la Chiesa, indi si dica Sesta, e dopo pranzo Nona. Ma ne'luoghi dove sarà minor numero de Corali, recitare ad ora competente l'ore sudette, che potrà essere circa due ore dopo la levata del Sole si canterà la Messa conventuale al meno in tutti li giorni festivi dell'anno, tutti i Sabbati non impediti in onore della Vergine, in qualunque primo Giovedì del mese non impediti in onore del P. S. Silvestro. Et ogni primo Lunedì del mese similmente non impedito la Messa di Requiem per i nostri fratelli, Protettori, e Benefattori Defonti, in ordine a che non possono dispensare i Superiori locali senza espressa licenza del P. Generale, che invigilarà, e ricercarà specialmente nelle visite, acciò sotto alcun colore, o pretesto non si contravenga alla presente ordinazione, e chi contraverrà de'Superiori locali foggiaccia alla pena di media colpa, e ad altre ad arbitrio del Padre Generale.

Del Vespro, e Compieta.

S. 6. Giusta la consuetudine de'Luoghi, e de' fino al fine. Et in tutte l'altre feste dell'anno si tempi si suoni all'ora debita al Vespro, che ne

o sia di maggior, o minor numero de'Corali col suono dell' Organo, dove sarà il comodo. Ne' faccino orazione, ma con tal forma, che non s'in-Monasteri poi dove saranno sei Corali anco in quietino gl'altris tutti i giorni feriali si canti ogni giorno il Magnificat con la sua Antisona, e Orazione.

S. 7. Ad ora competente, che non sarà prima delle ventun'ora, e mezza si suoni parimente ogni giorno, e in qualunque luogo a compieta, quale ne giorni festivi dovrà cantarsi sempre, e ne' feriali recitarsi con pausa, e divozione. Ed in qualunque luogo, o fia di maggiore, o di minor numero de Corali si canti ogni giorno, dopo la Compieta, o dopo il Matutino, quando la lera fi reciti di giorno in venerazione della Vergine secondo l'antica consuetudine, e Decreti Capitolari la Salve Regina, o altra Antifona che corra in suo luogo, à che parimente non possa dispensare alcun Superiore locale, e contravenendo, foggiaccia alla pena della media colpa, e ad altre ad arbitrio del P. Generale, che doverà riceverlo in atto di visita.

Dell'Offizio della Beatissima Vergine.

J. 8. Doverà recitarsi l'Offizio picciolo della Vergine in Coro tutti i giorni, che accaderà farsi l'offizio di feria, o di qualche Santo semplice, eccetto quando si farà l'Offizio di S. Maria in Sabbato, come nella rubrica del novo Breviario Monastico, e mentre che si recitarà, nessuno ardischi di sedere, fuorchè i Vecchi, e i deboli dispensati dal Superiore.

S. 9. E non solo in tal modo sia onorata la Gloriosa Vergine Madre di Dio, ma anche per riverenza, e divozione di lei, come quella a cui il P. S. Silvestro con tutta la Congregazione in fin da principio hebbe fomma venerazione in tutte le nostre Chiese, com'anche s'ordina nell' antica Costituzione, sia eretta la Compagnia del santissimo Nome di Maria, e sia tenuta in quella divozione, che si può maggiore, procurando, che arda la lampada avanti il suo Altare, e continuando l'uso antico di cantare ogni Sabbato una Messa votiva in sua lode con le Litanie, dovendosi cantare anco la sera. Et in suo Messa, il giorno del Venerdi Santo all'adorazioonore si facci anco il Mercordì, come si dirà al nel della Croce, e in ogn'altro tempo, che parizioni contenute ne'Capitoli di detta Compagnia, ma prescritta nel Cerimoniale. perchè fotto la di lei protezione può sperarsi grandisimo profitto.

Come abbiano a sodisfare l'Offizio Divino i Converli.

fiano obbligati recitare ogni giorno l'orazione tum &t. Sanctum, & terribile nomen ejus, Benedi-Domenicale, e la falutazione Angelica con questo numero, ed ordine. In cambio del Matutino liate capita vestra Deo, Benedictus es Domine in firdicano dodici Pater, ed altretante Ave Maria. mamento Cali, e qualunque volta si nominarà es-Per il Vespero sette, e cinque per ciascheduna pressamente la Santissima Trinità, il che si faccia dell'altre ore. Quelli poi, che fapendo leggere fempre con modo, e gravità religiosa fenz' afferdiranno l'Offizio della Vergine, non siano tenuti tazione, e chi contraverrà soggiaccia alla pena di dire li sudetti Pater, & Ave Maria. Siano anco tenuti i Conversi alzarsi a matutino secondo gli mei Deus Ge. o ad altra salutare ad arbitrio del verrà ordinato dal Superiore ne'luoghi, che fi Superiore quando non vi fosse emenda. alzaranno i Corali, come parimente fiano obbligati assistere sempre in Coro ne' giorni festivi al Vespero, quando però per grave urgenza non fossero dispensati dal medesimo Superiore. Chi controverrà foggiaccia alla pena di farne pubblica colpa in Refettorio, e non emendandofi, dopo la terza volta, a mangiarvi pane, ed acqua.

J. 11. Avvertendosi tanto i Corali, quanto i Conversi, che quando il P. Generale, o il Su- Dopo dunque, che il Sagrestano averà dato il periore locale passa avanti i Monaci sia lor fatta segno, tutti i Monaci entraranno in Capitolo, dola debita riverenza, come conviene. E pari- ve fatta la debita riverenza alla Maestà Divina, e

giorni festivi deve cantarsi tutto con molta pau- la dovuta riverenza all'Altare, tutti escano or-sa e divozione in qualunque de'nostri Monasteri, dinatamente con silenzio, e modestia dal Coro, e dopo il matutino, o ripolino, o legghino o

Del modo da tenersi da' Monaci in Coro.

S. 12. Stando i Monaci in Coro devono ricordarfi, che fono alla presenza di Dio, onde gli conviene star ivi con timore, e tremore, ben composti di vita, con le mani sotto lo Scapulare, quando non vi tenghino Breviario, o Diurno, non curvi, o appoggiati sconciamente alle sedie, non faccino strepito, o nel purgarsi il naso, o nel moversi da' sedili, e sopra tutto cantino, e legghino sempre con voce uniforme, e concorde perchè dalla forma esteriore possa comprendersi la divozione interna.

S. 13. Non sedano i Monaci, mentre si dice il Salmo, Domine quid multiplicati sunt, l'Invitatorio , Il Venite exultemus Domino , gl'Inni , Il Te Deum laudamus &c. l'Evangelio, i Capitoli di qualunque Ora, il Benedictus, & Magnificat con le loro Antifone, le Preci, l'Offizio della Vergine, e quando non seda il Superiore, o non lo permetta come specialmente potrà fare con i più vecchi, e con deboli.

S. 14. Facciano la genussessione col ginocchio fino a terra passando avanti il Santissimo Sagramento, al Venite exultemus Domino, dicendosi le parole venite, & procedamus & c. quando dal Diacono si dica Flettamus genua & c. nell'Evangelio dell'Epifania alle parole, Et procidentes adoraverunt eum, nell'In principio della Messa al Verbum caro &c. nel Mercordi Santo all'Introito In Nomine Jesu omne genu flectatur, e in ogn'altro tempo, che sarà notato nelle Rubriche.

§. 15. Facciano la genuflessione con ambi i ginocchi passandogl' avanti il Santissimo Sagramento, o stando esposto alla loro presenza, facendosi in Coro l'Asperges dell'Acqua benedettà; nel Credo alle parole, Et incarnatus est &c. dopo il Sanctus fino all' Agnus Dei nelle Messe cantate; alla benedizione del Sacerdote, nel fine della cap. 5. della presente distinzione, con altre divo- mente sarà notato nelle Rubriche secondo la for-

S. 16. Faccino riverenza piegando profondamente il capo qualunque volta si nominarà il nome di Gesù, di Maria sempre Vergine, de' nostri Santi Patriarchi Benedetto, e Silvestro, del Santo, di cui si celebra in quel giorno la festa, Al Gloria Patri &c. di qualunque Salmo, o dove acca-S. 10. I Conversi in vece dell'ore Canoniche derà dirfi, alli versetti Sit nomen Domini benediccamus Patrem, & Filium cum Sancto Spiritu, Humirecitare privatamente una volta il Salmo Miserere

Del Capitolo Quotidiano.

C A P. II.

S. t. Alla prudenza del Superiore si rimette l'ora di fare il Capitolo quotidiano, se per qualche giusta causa non possa farsi all'ora di Prima. mente terminata qualunque Ora Canonica, fatta sagra Immagine, che sarà nel luogo del Capitolo,

benedicere, ed il Superiore, Divinum auxilium &c. che in ogni tempo possono ascoltarsi le confessio-i Monaci rispondano, Amen. Poi il Lettore re-ni. Ed i Penitenti sempre devono stare in ginocr Monact ripondano, e, Amen. Poi il Lectore re-cit il Martirologio, e finito, l'Ebdomadario dirà, Pretiola in conspettu Domini con le preci, ed ora-zioni seguenti, indi possifi tutti a sedere, il Let-tore seggerà la Lezione della Regola, dopo la immedio alli propri, ed agl' altrui peccati, e non immedio alli propri, ed agl' altrui peccati, e non quale nominarà tutti i morti, che in quel giorno fono notati nel nostro Calendario, dopo dicasi il De presondis &c. con tutto quello, che si ordina Apostolico, che i Confessori siano deputati dal nel Breviario Monastico in fine di Prima.

Superiore in ciascun Monasterio per confessare i

S. 2. Occorrendo, che il Superiore entri in Capitolo dopo gl' altri, all' ora i Monaci filevino tutti in piedi, e si pongano poi a sedere, dopo che vi si sarà posto il Superiore, il quale quando dirà Benedicite, tutti si inchinino dicendo Deus, dopo lo stesso Superiore dica, dicamus de Ordi ne nostro, e subito quelli, che si sentiranno col pevoli in alcuna cosa, prostrati in terra, dichino le colpe loro, domandandone perdono. E se la colpa farà tale, che meriti la correzione, si preparino a riceverla, ed umilmente confessino il proprio errore, la qual correzione sarà fatta dall' Abbate, o da altro, che sia in suo luogo.

S. 3. In Capitolo non parlino mai i Monaci se non per due cagioni, una per dire le colpe loro, o quelle d'altri semplicemente, l'altra per rispondere al Superiore, quando saranno richiefti, se però non fosse necessario parlar secretamente all' orecchio per rico dare alcuna cosa ne-cessaria al Capitolo. Nessuno facci querela con-tro l'altro per folo sospetto. Quando il Superiore ordinarà, che si facci qualche orazione in comune, tutti s'inchinino, ed il simile faccino tut-ti quelli, a' quali egli ordinara alcuna cosa. Ma s'imporrà qualche Offizio a chi si sia, come la Cantoria, la Sagristia &c. umilmente prostrato diocre, e trascurando più lungo tempo, siano in Terra, accetti tutto quello, che li viene co- denunciari al P. Generale, che doverà gravamen-

J. 4. Se per caso entrasse nel Capitolo qualche persona di gran dignità, tutti gli faccino riverenza con inchinarfi. E lo stesso si facci nel

S. 5. Si guardi ciascuno di notificare, o parlar fuori di Capitolo delle colpe, o secreti trattati in Capitolo, e chi contraverrà digiuni tre giorni in pane ed acqua, e le sia data una disciplina di quindici battiture, o più ad arbitrio del Superiore, o di chi tiene il Capitolo.

Della Disciplina Comune.

C A P. III.

Ciascuno de' nostri Monaci o Corale, o Laico fia tenuto darsi la Disciplina in secreto una volta la settimana per penitenza de' suoi peccari se però non fosse in viaggio, ovvero infermo. E quanto alla disciplina comune, la quale secon do il solito, si fa ogni venerdi, l'ora di farla sia in arbitrio dell' Abbate, o di chi tiene il suo luogo; l'Avvento però, e la Quaresima si facci due volte la settimana, cioè il Mercordi, ed il Venerdi, ed anco in particolare il Giovedì Santo. In fegreto poi potrà farla ciascuno secondo la sua divozione, e conseglio del Padre Spirituale. Nel farla s'ofservi la forma del Breviario Monastico verso il

Delle Confessioni particolari, e de' Predicatori.

C A P. IV.

tutti sedano ordinatamente, prima il Superiore, il modo di confessarsi, e forma dell' assoluzione e poi tutti gl' altri secondo l'ordine delle prece-facramentale si osservi l'Ordine, e consuctudine denze già stabilito. Dica il Lettore. Jube Domne della Santa Romana Chiesa. Deve avvertiri della santa Romana Chiesa. fomentarli, o per poca avvertenza pubblicarli, e però deve offervarsi il Decreto del Visitatore Superiore in ciascun Monasterio per confessare i Monaci, e nessuno confessi senz' esser prima approvato dal P. Generale, il quale se bene si può riservare alcuni casi, nondimeno deve in ciò osservarsi il Decreto di Clemente VIII. e le riso luzioni della Sacra Congregazione fopra tal De-

> J. 2. Se alcuno si confessarà senza licenza del Superiore fuori della nostra Congregazione da altri Sacerdoti, fappia, che quella Confessione non farà valida per un privilegio concesso dal Sommo Pontefice, come si nota nell' antica Costituzione dist. 1. Cap. 4., anzi per tal dispreggio sia gravemente punito. E quello, che per giusta cagione, o di viaggio, o d'altra cosa, averà bifogno confessarii fuori della Congregazione d'altro Sacerdote, abbia licenza dall' Abbate, o da altro, che sia in suo luogo. Et si avverte, che se bene Clemente V. in una Estravagante Incipien. in Agro Dominico, ordina, che tutti i Monaci, fi confessino almeno una volta il Mese, tuttavia vogliamo, che ciascheduno, o sia in Monastero, o fuori, sia tenuto confessarsi una volta la settimana almeno, e trascurando di ciò fare i Corali per due settimane, ed avvisati se non si emendaranno, foggiaccino alla pena della colpa mete punirli. I Conversi siano tenuti confessarsi almeno ogni quindici giorni una volta, e mancando, foggiaccino alla pena come fopra. J. 3. S'ordina, che nessuno de' nostri Sacer-

passare avanti simili persone, e siano accettate doti possa udire le confessioni sacramentali de Secolari, se, oltre all'approvazione de Vescovi non giunga all' età di 30. anni, e se prima non sia esaminato, ed approvato dal P. Generale, o da altri Esaminatori deputati dal medesimo, in conformità anco de' varii Decreti Capitolari dell' anno 1604., 1668., e 1680., qual disposizione non possa dispensarsi da alcuno suorche dal P. Generale, & potrà o per urgente necessità delle nostre Chiese, o con Predicatori per soddissazione de' Popoli, e non in altri cafi. Il quale parimente prima di dar licenza di predicare a' novelli Predicatori, doverà riconoscere se abbiano tutto il Quaresimale, o tatte le Prediche, che doveranno fare, e poscia sentirgli, o fargli sentire, e fargli recitare una Predica, o in pubblica Chiesa, o in pubblico Refettorio alla presenza de' Padri ad ar-bitrio del medesimo P. Generale con assegnargli tempo a studiarla, e recitarla, nè mai gli con-ceda tal facoltà se non terminato tutto lo studio di Teologia scolastica e non abbia difese le pubbliche Conclusioni, acciò i nostri Oratori Evangelici intendano quanto si richiede per un tanto Ministero Apostolico, a che non possa mai dispensare alcuno se non il P. Generale, che parimente potrà fare solo per urgentissima necessità, come anco si determinò nel Capitolo Generale del 1680.

S. 4. Et acciò qualunque riguardevole Officio della Congregazione venga senza abusi praticato, ordiniamo, che a novelli Lettori, Pre-dicatori, Confessori de Secolari, e Curati di S. 1. Finito, che sarà il Capitolo quotidiano, Anime, oltre alla sudetta approvazione, & esa-potrà ciascuno confessarsi, o in altro tempo in me si faccia dal P. Generale patente, e licenza luogo decente ove parerà al Superiore. E circa speciale in scriptis col figillo della Congregazio-

ne, senza la quale nissuno possa esserciare alcu-media colpa. È fatto il segno dopo Terza, se na di detti cariche sotto pena di sospensione ipso sarà necessario di lavorare, si affatighino i Fratel-fasto dalle medesime, e sotto pena di sospensione si in sino a Nona, doppo Nona mangiarà il Conipso jure ab officio per i Superiori locali, se permetteranno tal efercizio prima d'aver ricono- rifezione, potranno leggere, o se vi fosse ne-sciuto dette licenze, quali ottenute una volta, cessità, lavorare in sino a Vespro: dopo Vespro vagliano per sempre, se però non fossero ad al- attendino alla lezione. Ma ne giorni delle Docuni espressamente rivocate.

Come debbano vivere i Monaci in tempo d'estate.

CAP. V.

S. r. Dalla Pasqua di Resurrezione sino alla f. r. Dalla Palqua di Returrezione uno ana gi dopo Vespro, e dopo mangiare si attenda alla Festa di Santa Croce di Settembre, che secondo gi dopo Vespro, e dopo mangiare si attenda alla lezione, se però per qualche necessità non bisol'uso antichissimo della Congregazione potrà continuarsi sino alla prima Domenica dell' Avvento, e doppo la Natività di N. Signore fino alla Domenica in Quinquagesima con li due giorni feguenti mangino i Monaci due volte il giorno, eccettuate però le vigilie commandate, e tutt' i Venerdì dell' anno fuori del tempo Pafquale, e ne' giorni di Mercordi fuori dell' Av-vento, della Quaresima, e delle vigilie di precetto, in onore della Vergine gran Madre di Dio si usino solo ova, e latticini. In tutto il tempo dunque sudetto i Fratelli ne' giorni, che non sono di digiuno finito il Capitolo, detta terza, la Messa Conventuale, e Sesta, avanzando qualche tempo fi occuparanno o nella lezione spirituale, o altra cosa onesta permessa dal Superiore fino all' ora di pranzo, poscia all' ora debita si facci la comune refezione, alla quale dovranno trovarsi tutt'i Monaci, che sono in Monastero, e se alcuno per giusta causa non vi si potrà trovare, mangi alla seconda mensa, e tanto questi, quanto i Serventi sedano tutti ordinatamente da una banda del Refettorio insieme in una tavola se sarà possibile, e non bastando i Serventi ordinarj, si chiamino altri, secondo farà giudicato necessario dall' Abbate del Monastero.

S. 2. Dopo la comune refezione, facendosi il ringraziamento tutti vadino in Chiefa con ordine, e dopo detta Nona, si ritirino o ad onesta, e breve ricreazione, secondo ordinarà il Superiore, o nelle Celle, dove o riposino, o legghino, o faccino orazione, o qualche opera manuale fino ad ora di Vespro : avvertendo però sempre non inquietar mai i Fratelli. Venuta poi l'ora di Vespro, si suoni la prima volta, e subito lasciando i Monaci qualunque cosa avessero per le mani, se ne vadino in Chiesa a pagare il debito della dovuta servitù al Signore. Finito Vespero secondo l'Ordine del Superiore si suoni dal Sagrestano alla conferenza spirituale, nella quale dopo radunati tutti, si leggerà quanto giudicherà di proposito, chi tiene il primo luogo in Capitolo. Queste, e altre cose accommodate per detto tempo se non possano puntualmente offervarsi in ogni luogo, le facci ciascheduno secondo l'ordine, e la disposizione dell' Abbate.

In che tempo si debba osservare il digiuno.

C A P. VI.

Dalla Festa di Santa Croce infino a Pasqua si osservi il diginno continuo, e si mangi all' ora di Nona, eccetto le Domeniche, ed anco occorrendo qualche onesta, e necessaria causa, potrà il Superiore dispensare, che nel Monastero non si digiuni, come nel giorno di Natale, nel giorno di S. Silvestro nostro Padre per la gran Solennità, ed in altri giorni, ma non potrà ciò fare nell' Avvento, nè meno nella Quaresima, e nelle vigilie comandate per qualsivoglia Causa, e chi senza licenza mangierà fuori del Refettoziato in Capitolo, sia sottoposto alla pena della Igiorno, nè notte.

vento, e poi li Ministri, e finita la comune meniche si farà ogni cosa, come si è detto nell'estate. Nelle Feste, nelle quali non si lavora, i Fratelli legghino a quell' ore, che fogliono lavorare. Ne' giorni feriali della Quarefima questo folamente si muta dell' ordine sopradetto, che la Messa Conventuale si dichi dopo Nona, e si mangnasse andare a fare alcuna fatiga.

In che ora debbano i Monaci affatigarfic

C A P. VII.

S. 1. Non costumandosi più ne' tempi corren-ti dalle Congregazioni de' Monaci uscire dalla Claufura a lavori manuali, per la fatiga potrà intendera o il far del pane, o la coltura degl' orti, o l'ornare le Chiese, e gl' Altari, o pulire i panni Sagri, o altra cosa simile, che accada dentro la Clausura, quando dunque d'ordine del Superiore faranno da' Ministri con qualche segno avvisati per dette fatighe, i Monaci concorrano volontieri tutti, eccetto gl'infermi, e quelli, che per all' ora sono deputati ad altri officj. Vi vada anco l'Infermiero se però a quell' ora non fosse occupato in alcuna cosa per gl' Infermi, il Cantore, il Maestro di Novizi, il Foresteraro, e tutti gl' altri, se però il Superiore non avesse fatto alcuno esente per utile maggiore del Monastero, come gl' occupati negli studi, o in altro grave, e religioso esercizio. Non siano però facili i Superiori a tal dispensa per togliere l'occafione delle mormorazioni, e perchè si fugga l'ozio, occasione d'ogni male se alcuno per grave necessità non potrà applicare alla fatiga, lo dica con umiltà al Superiore, e facci poi secondo gli sarà ordinato. Provveda il superiore circa Istromenti della fatiga uno, che ne tenga conto, ed andando, o ritornando i Fratelli, vadano con modesta composizione di vita. Arrivati al luogo della fatiga non faccino molti cenni l'un l'altro, nè motteggino, nè ardischino parlare inutilmente se non fosse per qualche cosa appartenente al lavoro, e se accaderà, che alcuno parta per suo particolar bisogno, ritorni quanto prima con silenzio. Potrà il Superiore dar licenza, che si parli di cose necessarie, ed oneste, ma senza strepito, con questo però, che sopravenendo alcuno, che non sia dell' ordine nostro, non parlino mai i Monaci mentre quel tale sarà con loro.

S. 2. Si avverte però, che non sarà mai lecito di leggere mentre si lavora, e sonando all' Offizio Divino, subito si lassi l'opera, e si vada al Coro, ma quando fosse necessario terminare il lavoro, potranno spedirsi più sollecitamente, dicendo con voce più bassa, ma puntatamente l'Offizio Divino. E s'ordina, che mai nessuno de' Monaci, o Obblati, o Conversi vadano a la vorare fuori del Monastero, o suo distretto senza special licenza dell' Abbate sotto pena di mangiar pane, ed acqua due volte in pubblica mensa, e mentre si affatigano corporalmente, non portino la Cocolla, ma folamente la tonica con la Pazienza, e Capuccio, come si usa, standosi in Monastero, e però non sia mai lecito uscir di Camera senza l'abito Monastico, nè meno sia lecito spogliarsi in Camera dell' abito senza necessità massime per dormire, dovendosi sempre dorrio, e suor dell' ore solite, se di ciò sarà denun- mir con l'abito, e non rimanerne mai senza, nè

Come debbano portarsi i Monaci in tempo della Lezione.

C A P. VIII.

§. r. Quando i Fratelli saranno nel luogo del Capitolo, avvertano stare con ogni decenza religiosa, e sedano molto ben composti, leggendo ciascuno in un libro separatamente dagl'altri, eccetto quelli, che cantano negl'Antisonari, o Innari grandi, e quelli, che devono leggere in comune, a'quali si determinaranno le lezioni, e saranno sentiti da quello, a cui sarà dato il carico, e mai s'inquietino, o uno dia disturbo all'altro in qualsivoglia cosa da farsi.

§. 2. Se alcuno mentre sarà in Capitolo, o in Coro terrà il Capuccio in testa, l'accomodi talmente che si possa conoscere se dorme, o no; e se occorrerà, che alcuno parta, riponga il libro nell'armario, o in altro luogo ficuro. Se tal' uno averà bisogno vedere alcuna cosa nel libro dell' altro, lo chieda con voce bassa, e modestamente, e non volendolo dare abbi per all'ora pazienza; e questo modo tenghino i Monaci, mentre

leggono, stando a sedere.

5.3. Ma quando vanno camminando si portino con umiltà facendosi riverenza con inchinarsi l'uno all' altro nell' incontrarsi; e se incontraranno l'Abbate si ritirino da una parte inchinandosi, la qual riverenza si facci in ogni luogo al Superiore, particolarmente fuori del Dormitorio. Non vadino mai i Monaci correndo, o mostrando leggerezza, e poca gravità religiosa ne' loro andamenti, e sopra tutto siano avvertiti di non burlar mai, o scherzare in qualunque luogo si fas fra di loro, nè con parole, nè con bussionarie, nè con fatti, o con gesti, e molto meno di urtarsi, o spingersi l'un all'altro, o far altri atti indecenti, e poco convenevoli alio Stato Religioso, perchè queste, e altre cose simili impediscono grandemente lo Spirito, e la divozione, e se alcuno farà contro quest' ordine in alcuna cosa per la prima volta sia ammonito, e non emendandosi, soggiaccia alla pena della media colpa.

Dell'ora di andare in Refettorio.

C A P. IX.

S. r. Chi sarà deputato dal Superiore, suoni ad ora competente avanti il pranzo, e la cena la Campanella, accioche quelli, quali per caofsono un poco lontani, si accostino in tempo alla refezione, e doppo breve tempo suoni un'altra volta, poscia giunti i Monaci, e ordinatamente disposti, si facci la benedizione secondo le Rubriche del Breviario Monastico, cominciando il Priore Benedicite, e dettosi dal medemo Et ne nos inducas &c. all' ora il Superiore rivolto alla mensa principale, facendo con la destra una Croce, dia la benedizione dicendo: Oremus, Benedic Domine nos &c. ed anco benedica il Lettore senza far'altra Croce, dicendo al pranzo Mensa cale-Ris &c. alla cena. Ad canam vita &c., e quando fi digiuna al pranzo Ad canam vita Gc. alla collatione Ad Collationem &c. avvertendo però, che qualunque volta sarà presente il P. Generale, toccarà sempre al medesimo benedir la mensa, ed il Lettore, non convenendo mai ad alcun inferiore dar benedizione di forte alcuna, massime con alzar la mano, dove sia presente il maggiore, ed allo stesso P. Generale, e in sua assenza al Superior locale toccarà sempre dar segno, quando in principio della mensa, o della cena abbi a terminarsi la lezione, ed anco quando abbi da ricominciarsi, o terminarsi nel fine. Compita dunque la benedizione, e risposto da tutti Amen, entri ciascuno a tavola nel proprio luogo secondo l'ordine de' gradi, canzianità delle professioni,

come si dirà parlandosi delle precedenze, quando però dall' Abate non sosse altrimente ordinato, o per onorare alcun sorastiere riguardevole, o per mortificare alcuno della sua Famiglia.

S. 2. Se alcun Monaco giungerà doppo, che gl'altri fono a federe alla mensa si assetti doppo gl'altri, o pure stia in terra inanzi agl'altri, secondo che comanderà il Superiore, nè gli si dia vino senza licenza di chi tiene il primo luogo, eccettuando però quelli, che averanno avuta evidente, e giusta causa di tardare.

S. 3. Circa la misura de' cibi, e del bere potrà osfervarsi l'uso della nostra Congregazione quale non è contrario alla regola, cioè dare tanto a ciascuno di pane, e di vino, che basti, con questo però, che alli Novizi, e Giovanetti, quali non abbino ordini Sagri, non si dia mai a bere vino senza acqua se non paresse al Superiore nelle Feste Solenni, e ne'giorni del digiuno arne dar loro una picciola tazza. Doppo, che i Monaci saranno entrati a tavola, all' ora i serventi portino le vivande, dando a ciascuno la sua porzione, e si guardino i Ministri di non passare avanti alle mense, mentre i Monaci stanno inchinati all' Orazione, o mentre si facci la Benedizione: dopo che sarà cominciata la lezione, scuoprano il pane, e non prima; da quell' ora in poi nissuno eschi di Refettorio senza licenza del Superiore, e se non sia forzato da qualche necessità, nè sia alcuno, che mangi camminando, o beva stando in piedi. Chi vorrà il sale lo prenda con il coltello, e chi beve tenga la tazza di terra, o di vetro con ambe due le mani, che però devono aver la tazza due manichette. Se alcuno vedrà, che man-chi qualche cosa al Fratello di quello, che comunemente hanno gl'altri, la domandi al Cam-merlengo, o a chi ferve, non con la voce, ma con segno, dovendosi in qualunque tempo della refezione osfervare in Refettorio strettamente in filenzio. Quello al quale il Superiore manderà qualche cosa da mangiare s'inchini un poco prima a chi lo porta, e poi si alzi un poco sù, e facci riverenza verso chi la manda, come anco faccino i Monaci quando gli fi pone qualche cosa avanti-Nessuno ardisca mandare alcuna cosa all'altro, eccetto quello, che nella mensa tiene il primo luogo. Si guardino sopra tutto i Fratelli tanto nella mensa maggiore, quanto in altro luogo, o per scherzo, o con altro modo indecente venire a tal disordine, che si levino l'un l'altro alcuna cosa in Mensa, essendo che con timore, e con pianto dobbiamo andar a prendere il cibo: e chi farà contro quest'ordine, foggiaccia alla pena della grave colpa senza esserne dispensato.

S. 4. Terminata la refezione, e dato il segno dal Superiore, subito il Lettore lasciando di leggere, dichi Tu autem Domine &c. e risposto da tutti Deo gratias, uscendo i Fratelli dalle mense, stiano ordinatamente in piedi cavandosi i Capucci di testa, e ponendo le mani sotto l'abito, o dentro le maniche, cominci poi il Priore doppo il pranzo Consiteantur &c. dopo la cena Memoriam fecit &c. indi Agimus tibi gratias &c. e prosegua il Miserere, o altro Salmo secondo le Rubriche del Breviario Monastico; e così secondo il solito vadino in Chiesa a terminare il ringraziamento, stando inchinati, o prostrati secondo il tempo. Ne'luoghi poi, dove non fosse in uso andare in Chiesa, potrà terminarsi il ringraziamento in Refettorio fecondo farà ordinato dall' Abbate, avvertendo anco qui, che essendo presente il Padre Generale, a lui toccarà sempre terminare col Fidelium Anima &c. e col Dominus det Nobis suam pacem, in sua assenza all' Abbate locale. Nelle Collazioni della sera de i digiuni si farà il ringraziamento breve, con il Tu autem Domine &c. Agimus tibi gratias &c. Benedicamus Domino, & fidelium Anima & c. come è in uso. S. 5. Se poi alcun Monaco della famiglia vor-

ra bere

ra bere fuori dell' ora determinata, ne chieda licenza al Superiore, avvertendofi, che ne'nostri Refettorj non devono servir Secolari, se non vi fosse persona di qualche gran dignità, o vi sosse mancanza de' Conversi. Nè si ammettano mai Secolari alla mensa de' Monaci, se non fosse qualche persona segnalata di vita onesta, o Benefattrice, che fi lascia alla prudenza dell' Abate quando comodamente non potesse farsi di meno.

In quali giorni debbano usarsi cibi Quadragesimali.

CAP. X.

S. 1. Dobbiamo usar cibi quadragesimali in questi giorni, cioè in tutto l'Avvento, nella Quaresima, in tutt'i Venerdì, eccettuato il tempo Pasquale, in tutte le vigilie commandate dalla S. Chiefa, in quelle, che si offervano secondo la consuetudine de' luoghi, e Diocesi, e in particolare le vigilie della SSma Vergine, del Padre S. Silvestro li 25. Novembre, di S. Scolastica li 9. di Febraro, di cui deve farsi anco la commemorazione nell'Offizio quando non sia Doppio, o tempo eccettuato, doppo quella di S. Silvestro, come è in uso ab immemorabili nella nostra Congregazione, e ne'luoghi particolari la vigilia del S. Titolare della Chiefa. In altri tempi farà lecito mangiar latticini, e la carne non deve usarsi, che per gl'Infermi, quando però non scusi la necessità, nel qual caso possa l'Abate dispensare, e dispensando senza necessità, resti gravata la sua coscienza.

S. 2. Circa le vivande si osservi quanto sia possibile quello, che dice la Regola, e ne'sopradetti giorni di digiuno, e vigilie di precetto non si diano nè latticini, nè ova.

Dell' ora della Collazione.

C A P. XI.

Dopo la Compieta nell'estate, o dopo altro tempo nell'Inverno i Fratelli attendano finchè fuoni il Campanello, quale essendo sonato due volte con un poco di spazio trà una volta, el'altra, entrino ordinatamente in Refettorio, stiano in piedi avanti le mense finchè il Prelato dia il segno, e dettosi dal Priore Benedicite, il Superiore dia la Benedizione dicendo Ad collationem &c. e rispostosi da tutti Amen, entrino alla mensa, e prendano la collazione secondo l'uso della santa Chiesa ne' giorni di digiuno, quando poi in fine il Superiore darà di nuovo il segno, si levino tutti dalle Mense, e ordinatamente entrino in Capitolo, se altrimente non ordinarà il Superiore, chi non vi si troverà, o giungerà troppo tardi, ne dica sua colpa nel prossimo Capitolo.

Della Collazione Spirituale.

C A P. XII.

S. t. Dopochè i Monaci si saranno reficiati, come si è detto di sopra, entrino in Capitolo, e si facci la conferenza Spirituale, che ne giorni di digiuno deve farsi dopo la collazione, nè deve tralasciarsi perchè ci viene ordinato nel cap. 42. della S.Regola, e dal Vifitatore Apostolico. E ne' giorni che si cena potranno radunarsi i fratelli un'ora avanti la refezione, o in altro tempo, che sarà giudicato più di proposito dal Superiore e fi esercitaranno nella sudetta collazione Spirituale, o nella conferenza di casi di coscienza, o sopra il Catechismo Romano, o in altra cosa spirituale, come meglio parerà al medesimo Superiore, provandosi con esperienza l'utile grande, che si cava da tale esercizio, e la molta necessità, che ne anno i Monaci.

coscienza si osfervi quanto si comanda dalla Sa. Me. di Clemente VIII., che in ogni luogo de Regolari fi tenga almeno due volte la settimana com'anco si trova ordinato ne' nostri Capitoli Generali l'anno 1604. 1637. e 1668. che perciò s'impone agl' Abati locali esserne puntuali esecutori con appoggiare tal peso a soggetto idoneo perchè venga tutto inviolabilmente eseguito. Chi contraverrà foggiaccia alla pena della media colpa, e oltre ad arbitrio del P. Generale, e del Capitolo Generale.

Come si debbano portare i Monaci dopo Compieta.

C A P. XIII

S. 1. Detta Compieta il Superiore asperga in Coro i fratelli con l'acqua benedetta, e se occorrerà dar la benedizione ad alcuno de' Fratelli tornato dal viaggio, questo se ne stia prostrato in terra, e il Superiore dica l'Orazione, Oremus Fratres Deum omnipotentem, ut hujus fratris reversio sit cum ejus salute. E fatto un poco d'intervallo gli dia la Benedizione. Ogni fera dopo il suono della prima Ave Maria tutti i Monaci si radunino in Chiesa a far l'Orazione mentale per spatio d'un' ora, o almeno di mezz' ora, quale poi si terminarà dal Superiore con i versetti : Ostende nabis Domine &c. Domine exaudi orationem meam &c. e con l'orazione dello Spirito Santo, della Vergine, e del P. S. Silvestro, con aggiungersi poi in fine un De profundis &c. con Orazione Deus venia largitor &c. per l'Anime de Benefattori, e Fratelli, e asperga i Fratelli con l'acqua benedetta. Al superiore si concede facoltà d'abbreviare la suddetta Orazione d'un' ora, o commutarla in altra fecondo il bifogno, ma non possa prolungarla più d'un ora. Come ancora alla divozione del medefimo fi rimette il dire in Coro ogni fera dopo detta orazione le Litanie della Vergine per implorare il di lei continuato patrocinio, come di già in molti luoghi e in uso. Finita detta orazione (se non abbia a dirsi l'Offizio Divino, come si è notato al suo luogo) eschino di Chiesa entrando in Dormitorio con i Cappucci in testa, senza andare altrove, eccettuati gli Offiziali per catifa de loro Offizi, se a caso non avessero qualche necessità, o non venisse loro altrimente permesso dal Superiore.

J. 2. I Monaci in Coro, in Mensa, per il Monastero, e in Camera sempre portino la Cocolla, per la quale non intendiamo quella delle maniche larghe, che si porta in Chiesa ne' giorni solenni, o fuori della clausura secondo il costume antico, ma la veste lunga con pazienza larga, e cappuccio, come si usa ordinariamente nella Religione, senza la Cocolla grande, però non vadano mai i Corali fuori del Monastero per le Città, o luoghi, dove abitano specialmente: ne' luoghi poi di minor condizione, o per cagione di tempo cattivo possa permettere l'Abbate l'andar fuori di clausura con veste, e mantello talare, ma non mai con veste, e mantello corto, se non per causa di viaggia, come più distintamente nel fine della presente Distinzione sotto le pene, che ivi si notaranno, e in quanto a i letti abbiano i Monaci le cose necessarie giusta la possibiltà de luoghi nel modo, che dispone la Regola.

In quali stanze sia lecito d'entrare.

C A P. XIV.

Nessuno entri senza licenza, e presenza del Maestro de' Novizi in Noviziato fuori dell' ora della refezione in Refettorio, in Cantina, ed in Dispensa senza licenza del Superiore, o di chi stà, che ne anno i Monaci.

ne averà cura, eccetto il Camerlengo, e li suoi

s. 2. E in ordine alla conferenza di casi di Coadjutori, che potranno entrare nelle sudette

ANNO 1690.

Officine, come anco in Professorio senz'espressa licenza del Maestro de Professi: potranno bensi i Monaci entrare in Calefattorio per scaldarsi, che si farà onestamente, e senza mostrar mai i piedi nudi, massime in presenza de' Secolari, e per cavarsi sangue, se questo sarà comodo per tal' effetto. Potranno anco entrar tutti nella stanza dove si dà udienza a'Secolari, & parlarvi a' tempi debiti di cose utili, ma si guardino si in questo, come in ogn'altro luogo di dir mai parola poco onesta, o illecita, che rechi scandalo a'circostanti. Non sia mai permesso a' Professi, e molto meno a' Novizj entrare in alcuna stanza de' Monaci fenza l'assistenza del Maestro, e senza li-cenza dell'Abbate, sotto pena di mangiar pane, ed acqua in pubblica mensa, ed una disciplina di 12. battiture. Ed entrando i Monaci a sgravarsi dal peso della natura, si coprano il volto con il Capuccio quanto più possono. Similmente nello spogliars, o vestirs siano cauti non esser veduti nudi, o spogliati, nè sia lecito ad alcuno entrare nella Gella dell'altro, nè da quella prender cosa alcuna senza licenza. E non essendo ciò lecito, molto meno sarà lodevole, che in una stanza dormano due insieme, massime in un letto folo, e però in tutti i modi si provveda, che a cia-scun Monaco sia assegnata una stanza, ed un letto da per se solo, e particolarmente alli Giovani. Chi contraverrà alle sudette cose, soggiaccia alla pena della media colpa.

Del ricevere i Novizj.

C A P. XV.

J. 1. Come in vigna propagata dalla destra dell'Altissimo studiarà il P. Generale introdurre nella Religione preziosi germogli, che non inaridiscano, ma rendano al dovuto tempo frutti di perfezione; onde nel riceversi i Novizi s'os-servi quanto s'ordina da' Sommi Pontesici Sisto V., Clemente VIII., dalla Sagra Congregazione fopra lo stato Regolare per la nostra Congregazione sotto li 10. Luglio 1655. Il che s'intenda tanto nel ricever Secolari, quanto altri, nè deve riceversi alcuno, se prima non sia esaminato, ed approvato dal P. Generale, ed Esaminatori a ciò deputati dal Capitolo Generale, nè vestirsi se non abbiano fatti gl'esercizi spirituali per dieci giorni, come lodevolmente si pratica di presente dalle Religioni. E quantunque da' Novizi, secondo l'uso antico si pagassero gl'alimenti per l'anno della probazione, tuttavia ciò si lascia ad arbi-trio del medesimo Generale, ed Esaminatori, che in ogni caso di pagamento doveranno confermarsi con la disposizione del Sag. Concilio di Trento

Seff. 25. de Regular. Cap. 16.

S. 2. Se alcuno dunque domandarà d'effer ricevuto, oltre alle dette offervanze, prima si facci prova della fua vocazione, fe veramente venghi dal fignore, o da umani rispetti; della scienza, non dovendosi ammettere alcuno per chierico, che non sia versato almeno nella lingua latina; e de'natali, con cercare se sia di legittimo matrimonio, di buona fama, e di Cristiani costumi. Se sia conjugato, o bigamo, se abbia debiti, o sia tenuto render conto di amministrazione ad alcuno, se soggetto ad infermità corporali, o di mente, se professo in altra Religione, o servo, se si trovi querelato, o inquisito in alcun Tribunale, o abbia qualche canonico impedimento: E quelli che fossero di tal qualità, non siano in alcun modo ricevuti, specialmente per Corali, come anche non venga ammesso alcuno, che sia stato d'altra Religione, se prima non venghi ap-provato dal Capitolo Generale, o dalla Dieta per della Vestizione esortati alla confessione generale,

che potranno fare con quel Confessore approvato: che sarà di loro soddisfazione, ed agl'esercizi spirituali, come sopra. E nella Vestizione sia notato nel libro de' Novizj il giorno, mese, ed anno, col riporfi le fedi del Battesimo, e Cresima in Archivio, indi introdotti in Noviziato siano religiosamente educati, non usino letti di lana; ma pagliaccio. veftino di fotto con onesto colo-re, che pigli al negro, o al nostro abito, come meglio si spiegarà, nel fine della presente distinzione: frequentino ogni Domenica, e ne giorni festivi di precetto i Santi Sagramenti della confessione, e comunione; siano dal Maestro instruiti nel divino Offizio, nelle rubriche, nell' orazione mentale, ed in altri spirituali esercizi. Vengano parimente dal medefimo efercitati nelle mortificazioni interiori, ed esterne, dovendosi anco far tal' ora fenza caufa per esperimentare la loro obbedienza. Recitino ogni giorno in Coro,o in Noviziato l'offizio della Vergine, oltre a re-citare in Coro co' Monaci sempre l'Offizio divino: Due volte il giorno faccino nell'Oratorio mezz'ora d'orazione mentale per ciascheduna volta, cioè la mattina avanti Prima, e la fera doppo la Prima Ave Maria. Ogni venerdi dopo l'ore della mattina facciano in Noviziato il capitolo delle colpe alla presenza del Maestro, e ciascuno accusi in esso le colpe, nelle quali sara ca-duto ne giorni antecedenti. Dopo il vespero leggano ogni giorno un Capitolo della Regola, o delle presenti Costituzioni, e dal Maestro gli venga spiegato perche sappino ciò, che devono osservare, e ciò, che devono fuggire. Le sia nel prin-cipio insegnato il modo di ben confessars, di far l'orazione mentale, e di studiar le Rubriche. Senza licenza del Maestro non parlino con alcuno anco parente. Non ricevino, nè mandino lettere, nè prendano robbe, o regalo nè pure da congionti senz' espressa licenza del medesimo; nè mai escano di Noviziato se non accompagnati dallo stesso Maestro, o dal sotto Maestro: siano esenti da qualfivoglia offizio, fuorche dal Coro, e dal leggere in mensa, e dopo che averanno ne' debiti tempi soddisfatto alle sudette parti, si doveranno ogni giorno esercitare nel canto fermo, e negli studi particolari, secondo verrà ordinato dal P. Generale per loro profitto, e della Congregazione.

J. 3. S'ordina in oltre, che nessuno sia ricevuto per Chierico se non abbia compito l'anno decimoquinto della sua età, e si abbi molta avvertenza, che non ricevano tanti d'una Patria, Stirpe, e Parentela, che da essi possa turbarsi la pace de nostri luoghi. Come anco non possa riceversi alcuno per Converso se non abbia compiti anni venti in conformità de' Decreti Apostolici, acciò si prendano soggetti atti alla fatiga. Quelli, che furono ricevuti per Conversi, non possano passar mai al Chiericato, nè possano portar la Cocolla, nè ordinarsi, anzi siano tenuti portare almeno per anni quattro l'abito d'Obblato, e solo nel fine di dett' anno quarto possano esser ammessi alla solenne professione quando vi concorrano gl'altri requifiti per fare esperienza della loro abilità, e bontà di vita. Come anco s'ordinò lodevolmente nel Capitolo Generale l'anno 1623. e se i Superiori scientemente riceveranno, o Corali, o Conversi contro dett' ordine, o gl'ammetteranno alla professione prima del tempo da notarsi qui sotto, oltre alle pene prescritte da' Sommi Pontefici, e da detta Sagra Congregazione, foggiacciano alla pena della colpa più grave, e siano anco più gravemente puniti ad arbitrio del Capitolo Generale. Avvertendo tutri i nostri Monaci, che grandemente si guardino non fovvertir mai con velenofa persuasione alcuno, che voglia entrare nella Religione, se vorranno voti segreti. Quelli poi, che averanno li dovuti schivare la sudetta pena della colpa più grave, requisiti, e saranno ammessi, vengano prima o altra ad arbitrio del P. Generale. S. 4. Di quelli poi che furono ricevuti con le

dovute

dovute condizioni, prima che s'ammettano alla fare il proprio offizio, massime nel leggere, e prosessione, sia due volte, o dal P. Generale, o nel cantare, come si rimette al P. Generale il giudicare la bontà, ed onestà de' costumi, che del Maestro, e di due Seniori esplorata la loro volontà, se persistano volentieri. La prima nel sine del fecondo mese dopo la vestizione, e la se-conda nel fine dell'undecimo mese della probazione, e trovandosi constanti nella vocazione, e terminato con lode l'anno del Noviziato, fiano prima di nuovo approvati dal Capitolo della Famiglia dove fecero il Noviziato, con voti fegreti, poscia sano esaminati dal P. Generale, ed Esaminatori con dare il giuramento al Maestro, acciò fedelmente dica, che cosa senta sopra lo spirito, genio, attitudine, e costumi di chi deve professare, e trovandosi concorrervi tutti i necessarj requisiti siano approvati, ed ammessi alla solenne professione in Chiesa, con cui prometta-no in mano del P. Generale, o d'altro Abate da lui specialmente deputato l'obbedienza, povertà, e castità secondo la Regola del Padre S. Benederto, e le presenti Costituzioni, e gli siano benedette le Cocolle secondo il solito, e la carta della

professione scritta di loro mano si conservi in Ar-

chivio, e si noti nel libro delle professioni con no-

mi, cognomi, Patria, giorno, mese, ed anno. Ordinandosi in tanto, che nessuno de Corali sia

ammesso à tal professione se non abbi compiti an-

ni 16. e nessuno de' Conversi se non abbia ter-

minato anni 24. E che gl'Abati locali, o altri Prelati senza licenza espressa del P. Generale non possino ricevere alcuno alla Religione, e molto me-no ammetterlo alla professione, dichiarando nul-

lo qualunque atto, che si facesse contro la pre-

fente ordinazione. S. 5. Se alcuno de' Novizi morisse nell'anno della probazione, si facci per l'anima sua, come per i Professi. Se nel tempo del Noviziato alcuno partirà dall'Ordine nostro, non sia mai più ricevuto senza licenza del Capitolo Generale. Non possa essere violentato alcun Monaco a sar profesfione a nome di Monasterio particolare, ma sia in sua elezione affigliolarsi dove li piacerà, quan-do nella propria Patria non vi sia Monatterio dell' Ordine. E chi facesse tal violenza sia punito ad arbitrio del Capitolo Generale, e il Novizio pos-

sa affigliolarsi dove gli piacerà. S. 6. Quelli poi, che averanno canonicamen-te professato siano dal Padre Generale assegnati ne Monasterj de Professorj prescritti dalla suddet-ta Sagra Congregazione sotto idonei Maestri giusta la loro capacità, ne' quali dimorino almeno per altri anni tre sotto rigorosa disciplina, nè possano prima essere assegnati altrove, se non fossesano prima essere assegnati altrove, se non sosse del Monastero, tenendo il luogo secondo il lor ro Sacerdoti, o ordinati in sacris, che all'ora grado, se però non avessero altra licenza. sarà in arbitrio del P. Generale.

Quali Monaci, e quando si debbano ordinare.

CAP. XVI.

S. 1. Solo il P. Generale possa conferir gl'Ordini minori a' nostri Monaci, e non altri Abati senz' espressa licenza di esso P. Generale, e non sia mai promosso ad ordini minori, e sagri un Novizio, se non averà satta la solenne prosessione. Quelli, che dovranno esser promossi a gi'or-dini sagri, non saranno mai indrizzati a gi'Ordinarj, o Vescovi se prima non saranno conosciuti idonei dal P. Generale, o da altri Esaminatori da deputarsi dal medesimo, com' anche s'ordinò nel Capitolo Generale del 1680.

S. 2. In quelli poi che dovranno ordinarfi, deve aversi riguardo all'età, scienza, ed onestà di costumi. E in quanto all'età s'osservi quanto si prescrive dal sagro Concilio di Trento. E chi contraverrà, oltre alla pena della fospensione, ed altre stabilite da' Sagri Canoni per sei anni sia re-

non deve mai far ordinare alcuno per preghiere, o ad istanza altrui, ma secondo parerà alla sua coscienza, dovendo in simili cose non seguire il parere degl'uomini, ma il voler di Dio, avanti di cui deve rendersi strettissimo conto, deve anco avvertirsi, che non siano ordinati omicidiari, ignoranti, Bigami, o altri irregolari, se non vi fosse facoltà di dispensarli, altrimente gl'Ordinati in tal forma restino sospesi dall'esercizio degl'ordini; E quelli, che si faranno ordinare siano sospesi da loro offizj, e dal ministero dell' Altare, fin tanto non fiano dispensati da' competenti Superiori, e dal Capitolo Generale.

Di quelli; che vanno in viaggio, e del Silenzio della mensa.

CAP. XVII.

S. 1. Ordiniamo, che quando i nostri Monaci mangiaranno fuori de' Monasterj il maggiore possa dar licenza di parlare al minore, ma solamente con voce bassa, e di cose lecite, ed onesse, e se alcuno sedendo alla mensa farà qualche tumulto, o dirà parole ingiuriose, subito sia fatto tacere, e nel prossimo Capitolo gis sia imposta la penitenza della colpa grave, anzi se la qualità della colpa lo richieda, si proceda contro di lui rigorosamente. Quelli poi, che si metrono in viaggio potranno pigliare il misto con licenza del Superiore, eccettuati i giorni, ne' quali non è lecito il prenderlo, poiche i nostri Monaci anco in viaggio, e fuori del Monastero devono osservare i digiuni regolari se non fossero infermi, o il Superiore per giusta causa gl'avesse dispensati. Avverta però l'Abate, che non si converta in abuso, quello che s'è or-

dinato si possa dispensare per carità, e bisogno. S. 2. I Fratelli, che averanno satto viaggio nel loro ritorno riceveranno la benedizione nel modo detto al cap. 13. E in quello stesso giorno dopo l'ore Canoniche mangino in Refettorio se per cagione di freddo, o di pioggia, o di stanchezza non gli fosse permesso altrimenti, non dovendo mai esser lecito ad alcuno de' Monaci, stando dentro il Monastero mangiare, o bere senza licenza fuori del Refettorio, se non fosse per causa d'infermità nell' Infermeria. Quando capitaranno Monaci forastieri per una notte siano trattati come a tali, ma se volessero fermarsi più d'una notte, siano trattati come gl'altri fratelli

§, 3. In verun modo siano introdotte ad al-bergare, e conversare ne' nostri Monasteri persone straniere, e non conosciute, e guardinsi i Fratelli nel far viaggio di non uscir suori della via loro ordinata, e di non lasciar mai l'ore Ca-noniche: E quelli, che in ciò saranno trovati colpevoli, siano gravemente puniti. Nessuno de Monaci vada in alcun luogo fenza compagno, acciò non si porga a veruno occasione d'errore, nè siano facili i Superiori dar licenza a Monaci far viaggio senza necessità, e si fugga ogni sorte d'oc-casione di mutazione di stanze, essendo cosa desorme vedere i Monaci andare spesso vagando da un luogo all'altro. E per ciò nessuno possa partire dal proprio Monastero senza licenza in scriptis del suo Superiore con la determinazione del tempo fotto pena di grave colpa. I Superiori locali non possino dar licenza a Monaci di lor famiglia di stanziar fuori de loro Monasteri, che per quindici giorni, e avendo necessità trattenersi più tempo, la chiedano al P. Generale, che pari-mente dovrà ottenersi in scriptis. Chi contraverputato inabile ad ogn' Offizio, e grado. Di più rà soggiaccia alla pena prescritta contro i sug-deve avvertirs, che gl'Ordinandi sappiano ben gitivi, ed il Superiore locale, dandola per mag-

Degl' Infermi, e del mangiar la Carne.

CAP. XVIII.

S. 1. Gl' Infermi siano serviti, come comanda la Regola nel Cap. 30. Se alcuno averà tale infermità, che non l'indebolisca molto, come tagliatura, enfiatura, o altra cosa simile, non rompa il digiuno ordinario, nè muti cibi della mensa comune, se ciò non si facesse alcuna volta con licenza del Superiore per gran debolezza del paziente. E se alcuno avesse ardire mormorare di questa Costituzione, la prima volta sia ammoni-to in segreto, e se non si emendarà (il che potrà conoscersi dalla continuazione del mormorare) ne sia ripreso in Capitolo alla presenza di tutti, e foggiaccia alla pena della colpa grave. Di più se alcuno dopo esfersi ben rifanato, volesse continuare nell'Infermità, sia espressamente avvertito, acciò ritorni alla vita comune con farlo sapere al Superiore.

J. 2. Circa il mangiar la Carne per i deboli, ed infermi, fi lascia ad arbitrio del Superiore, se non sarà altrimente ordinato dal P. Generale, o dal Capitolo Generale, e se alcuno ardisse mangiar carne contro l'ordine del Superiore, e ne sia convinto, o di propria bocca lo confessarà, digiuni tre giorni in pane, ed acqua per ciascuna volta, anzi se sarà accusato da altri, vi si aggiunga un giorno di più, ed una disciplina di venti battiture, ed occorrendo alla presenza de'Secolari, sia più acremente punito ad arbitrio del Su-periore. Nell'Infermaria non siano ammessi a servir secolari se non per grave necessità.

S. 3. In ordine poi a quelli, che sono mandati in luoghi assai lontani, sarà lecito al P. Generale, e al Superior locale dispensare per cagione della debolezza, purchè non vi sia scandalo, e massime ove non si trovassero comodamente altri cibi.

S. 4. In quanto all'uso de'bagni sia concesso ai nostri Monaci come dice la Regola, che perciò vengano deputate stanze particolari per gl'Infermi, e un Infermiero col suo compagno per servirgli, ed a nissuno sia lecito senza licenza del Superiore curarsi suori dell'Infermeria, o del Monastero, nè fuori di questi sia visitato dal Medico, nè da Monasteri si paghino medicamenti se non per accidente, che di fuori accadesse il male. E per l'infermità incurabili, e molto lunghe non doveranno esser gravati i Monasteri, ne quali il Monaco viene assegnato di stanza dall'obbedienza ad abitare, ma solo il Monastero della professione del Monaco infermo, quantunque questo non vi potesse fiare per cagione dell'aria, o per altra cansa a parere del Medico, e in tal caso il Monastero della sua professione pagarà la spesa al luogo, dove sarà l'infermo.

Di quelli, che si purgano, e si medicinano.

CAP. XIX.

J. 1. Il poter purgarsi sia concesso a' nostri s'ordina, che non sia mai permesso, che si radino la testa, ma solamente la barba, se non sosse di essa averà bisogno di ciò fare, causa d'infermità, nè se gli lasci mai segno di causa d'infermità, nè se gualmente i capelli con la Chiesa nell'Offizio Divino, nel qual caso potrà anco dirsi un poco più speditamente secondo avvisarà il Cantore per parte dello stesso Superiore. Solamente la notte, che siegue immediatamente alla purga faranno liberi i Monaci cantar l'Offizio in Chiefa, per altro dovranno tutti ritrovarsi all' ore Canoniche, ma se occorresse, che tutta la Famiglia fosse in purga insieme, andaranno al Capi-

gior tempo, resti sospeso per due Mesi ipso facto estraordinariamente si saranno purgati per manise ab officio. sta infermità con licenza del Superiore, potranno esser dispensati tanto da i cibi comuni, quanto dal coro, e ne' giorni de'digiuni mangiar due volte ma ne giorni, che non è lecito, che mangiar cibi quadragesimali i Monaci non si purghino se non per manifesta infermità, nel qual caso potranno fare qualunque volta, che il Superiore col parere del medico lo giudicherà spediente. La consuetudine di medicinarsi, e cavarsi sangue per conservar la sanità essendo poco in uso nella nostra Congregazione, sarà cosa conveniente non introdurla senza evidente bisogno, perchè non si gravino i nostri Monasterj senza causa, in che siano prudenti i Superiori, e provedano discretamente, che i fani non si medicinino, perchè in tal modo facilmente si possono infermare.

5.2. Ed acciò da'nostri luoghi si tolga qualunque abuso, che potesse introdursi, si ordina, che in ogni Monastero vi sia un libro intitolato il ricettario, dove il medico scriva le ricette, ed ordinazioni, che farà per bisogno de Monaci, qual libro sia sempre appresso il Superiore. E lo Speziae dando alcuna cosa fuori dello scritto in detto libro, se gli faccia intendere sul principio, in cui comincia a servire, che non s'intenderà mai a de-bito del Monastero, ma di chi l'avrà pigliata.

Della Rasura de' Monaci.

CAP. XX.

S. 1. Si raderanno i nostri Monaci ogn'otto giorni, o al più ogni quindici secondo la varietà de'tempi, e de'luoghi ad arbitrio del Superiore. E in quanto a i capelli della Testa, benche ne i tempi antichi si radessero ogni mese, tuttavia da lunghissimo tempo si è tolerato, che si taglino a punta di forbice, o con pettine assai basso in ogni parte egualmente, come fi accostuma anco da altre Congregazioni de'Monaci. Onde avvertano gl' Abati, che in ciò non s'introduca altro abuso, o con permetter filetti, o baffi nel labbro superiore, o moschetta, e barba nella parte inferiore, ma si rada da per tutto egualmente, o si tagli al più a punta di forbice senza pettine in ogni parte; acciòtutti della Congregazione fiano eguali in detta Rafura, e contravenendo alcuno a tal'ordine, foggiaccia alla pena della carcere in Clausura, ed a mangiar pane, ed acqua in Refettorio alla presenza de'Monaci per tutto il tempo, che non averà obedito, e si facci continuar la Rasura della barba, come sopra, ed il tagliar de'capelli almeno una volta il mese sotto le suddette pene, con lasciarvi i Corali la Corona. Qualunque volta, che i nostri Monaci dovranno andare a'pubblici esami per le Confessioni, o per gl' Ordini Sacri, o di predicazione, a pubbliche processioni, o ad altra pubblica azione, si osservi la Rasura, come anco antecedentemente nelle Feste più solenni dell'anno, e delle nostre Chiese, come si dispone nella presente Costituzione. E chi controverrà, soggiaccia alla pena della media colpa, alla quale fia sottoposto anco il Superiore locale se scientemente permetterà il contrario, ed altre ad arbitrio del P. Generale.

Corona, ma taglino egualmente i capelli con pettine basso, come si è detto di sopra. E quelli the faranno trovati trasgressori digiuneranno in pane, ed acqua ogni Mercordì, o Venerdì fino illa nuova rasura. Devono anco i Conversi mostrar distinzione nell'abito esteriore, che però si ordina non possino portare in alcun luogo, o tempo la pazienza larga, ma stretta, non eccedente la punta delle Spalle, e nella lunghezza tolo, e al Coro che potranno più sollecitamente tanto la veste, quanto la pazienza non oltrapassi spedire, ma con pausa, e divozione. Quelli, che la metà della gamba. E nell'andare alle proces-

sioni, o fuori del Monastero per luoghi abitati senza di tutti, inginochiandosi un poco se sarà non portino mai cocolla grande, ma sola la veste Sacerdote, o baciando anche terra se sarà Procon pazienza, e Cappuccio in testa, e Cappello sesso, e Novizio. E se averà data qualche insopra col mantello lungo parimente solo fino a quietudine in Capitolo, o non si sarà trovato premezza gamba secondo l'uso antico della Con-sente alla Benedizione, o rendimento di grazie gregazione, e chi contraverrà, foggiaccia alla della mensa, o non sara stato alla comune rasura, pena della colpa grave, e ad altre, come si è o averà fatto qualche rumore in Refettorio, o in notato sopra per i Corali fino tanto non averanno obbedito.

De' vestimenti de' Monaci.

CAP. XXI.

J. 1. Perchè non solo nell'abito interiore, ma re, e minore, quanto il Mantello lungo fiano al possibile del medesimo colore tane, o lionato, che za mancherà il libro da leggere in Capitolo, in de colori, come anche i vestimenti di sotto, e le calzette, o fiano del medefimo colore, o negre, o di altro colore onesto, che pieghi al negro, proibendosi affatto i colori aperti, e sfacciati con le pene da notarsi più sotto. E circa re in ciò, che non è permesso, o superbamente le scarpe si avverte, che siano senz'occhi, e senza calcagni.

S. 2. Non possano i Corali usar mai veste curta in Chiefa, in Coro, e molto meno nell'Al-stia, o altro luogo sagro averà fatto rumore tare se non per causa di viaggio, o ne'luoghi di con la voce, o rotto in tempo proibito il si e in tal caso tanto la veste curta, Campagna, quanto il Mantello siano lunghi almeno fino a datagli dal Superiore, o averà avuto ardire mezza gamba, acciò in ogni luogo fi riconofca la modestia, e gravità religiosa, permettendosi, licenza del medesimo, se chiamerà alcun Monache detta veste curta posta usarsi aperta anco co con nome semplice senza il dovuto titolo, o d'avanti, ma non già mai la talare, che deve con sopranome. Se non averà fatta al P. Geesser chiusa, e cuscita ugualmente per ogni parte, fuor che un poco avanti il petto, e nelle sac-

verte, che sempre siano, di lana, o di lilla bianca, proibendosi affatto quelli di tela, o di lino, non essendo tal materia da i Religiosi Benedettini praticata; e tanto circa il vestire, quanto il let- Padre Generale terrà berrettino, o Cappuccio to, e dormire si osservi inviolabilmente la nostra regola, e chi contraverrà ad alcune delle suddette cose, soggiaccia alla carcere della Clausura, e a mangiare una volta il giorno in pane, ed acqua in pubblico Refertorio alla presenza de i Monaci fin tanto non averà obbedito.

SECONDA DISTINZIONE.

Delle colpe leggieri.	Cap. 1.
Delle colpe mediocri.	Cap. 2.
Delle colpe gravi.	Cap. 3.
Delle colpe più gravi.	Cap. 4.
Della colpa gravissima.	Cap. 5.
Delli Percussori, e della pena loro.	Cap. 6.
Degli spergiuri, congiurati, ed	Infama-
tori.	Cap. 7.
Degl' Apostati.	Cap. 8.
Di quelli, che si anno da carcerare.	Cap. 9.
Delle colpe incerte, e pene loro.	Cap. 10.
Della scomunica generale.	Cap. 11.

Delle colpe leggieri.

CAP. I.

S. 1. Colpe leggieri si chiamano. Se alcuno fubito, che farà dato il fegno per qualche ora Canonica, con matura sollecitudine, e modestia non si preparerà per andare alla Chiesa secondo la regola, lasciando ogn'altra cosa, che avesse per le mani. Se non starà nel luogo assegnatoli in Coro dopo il Gloria Patri del primo Salmo, o non averà adempito l'offizio destinatogli di leggere, o

S. 2. Se per sua negligenza avrà fatto cadere in terra abiti Sacerdotali, corporali, purificatore, o altre cose sagre. Se non averà mutati i Paramenti delle chiese al tempo debito. Se averà rotto torce, ampolline, vali Sagri, o altre cofe fimili. Se averà perso qualche mobil del Monaanco nell'esteriore siano in tutto conformi inostri stero di poca valuta, o consumato supersuamen-Monaci, si ordina, che tanto la cocolla maggio- te per sua negligenza. Se averà sparso vino, oglio, pieghi all'oscuro, dovendosi fuggire la varietà Mensa o alla collazione spirituale, o il Lettore non averà presa la benedizione. E se alcuno farà leggerezze con atti, gesti, o parole che portino ammirazione, ò scandalo massime alla presenza de'Secolari, o si mostrarà in alcun luogo singolavole.

S. 3. Se nella Mensa, in Coro, in Sagrelenzio, se in mensa averà ricusata alcuna cosa mangiare alcuna cofa fuori del Refettorio senza nerale, ed al Superiore locale la debita riverenza, o in voce, o con lettere non gli averà dati i dovuti titoli. Esortandosi però tutti a suggire nelle S. 3. E circa i collarini, e manichetti si av- lettere i titoli di Signore, o Padrone, o simili perchè essendo noi tutti Fratelli in Cristo, dobbiamo onorarsi l'un l'altro con titolo di umiltà Religiosa, e non di fignoria, se parlando col in testa senza licenza. Se entrarà in alcuna Officina, come Dispensa, Cantina &c. senza licenza, di chi ne tiene la cura, e se avendo veduta, o udi ta alcuna cosa, che possa recare scandalo a fratelli, o ad altri, averà ardimento pubblicarla.

S. 4. Chi in alcuna delle sopradette cose averà errato, in penitenza dirà il Miserere in ginocchioni alla presenza di tutto il Capitolo, o in Refettorio, e bacierà nel fine la Terra.

Delle colpe mediocri.

CAP. II.

S. 1. Colpa mediocre, o mezzana sarà. Se alcuno non si troverà presente alle ore Canoniche, alla Predica, o Sermone, alla collazione spirituale, o al Capitolo. Se stando in Coro andarà vagando con gl'occhi, o farà gesto poco religioso, con cui mostrarà leggerezza di mente, o poca attenzione. Se non vederà un poco avanti la lezione da leggersi in pubblico, o presumerà leggere, o cantare alcuna cosa non approvata. Se farà errore nella lezione del Coro, della Mensa, o del Capitolo. E nel celebrare in Santo Sacrifizio della Messa nell'Epistola, nell'Evangelio, nell'Orazioni, o in altra cofa. Se non farà pronto a far la predica, o sermone secondo gli sarà ordinato dal Superiore, che doverà esser prudente in porlo a persone atte, ed in tempo, e non all'improvviso, acciò non ne venghi scan-dalo, o consussone. Se alcuno riderà con strepito in Coro, o in Refettorio. Se non concorrerà con gl'altri all'opere manuali. Se farà rumore di cantare. Se avendo errato in coro nel leggere, o nel cantare, non si sarà subito umiliato in pregi altri alla mensa comune senza legittima

causa, o in dormitorio con gl' altri all' ora del do però non fosse stato impedito da viaggio, o riposo. Se mangerà, o beverà senza benedizione, e se nel querelare i fratelli contenderà con

essi ingiuriandoli.

S. 2. Se alcuno tornando dal viaggio non averà procurato quanto prima prender la benedizione. Se averà negato, o affermato alcuna cosa con giuramento, come per Dio, per la Vergine Maria &c. Se averà dette parole inoneste, secolaresche, o scandalose, o sarà convinto di bugia. Se contro l'ordine del Superiore averà rotto il silenzio, non averà preparate in tempo le cose, che appartengono al suo Offizio, onde i fratelli per sua causa restino turbati. E se alcuno parlando delle cose a suo uso dirà: Questo è

S. 3. Quelli, che saranno accusati in Capitolo, o al Superiore per alcuna delle sudette cose, diranno la lor colpa, e domandando perdono, mangino una volta in Refettorio in terra, e sia loro imposto, che dichino tre volte in Chiesa il Miserere, aggiungendo, che se alcuno averà per usanza di commettere alcuna delle sopradette cose, sia punito più gravemente ad arbitrio del

Superiore.

S. 4. Ed in quanto all'ora del filenzio, questa vien determinata dalla Santa Regola, e per l'Oratorio, Dormitorio, Refettorio, e Glaustro an-co da Sacri Canoni, che perciò i Superiori doveranno invigilare, che cenandosi di giorno, i Monaci doppo l'orazione Mentale della sera si ritirino fino alla mattina all'ora di Prima (eccettuato l'ora del Matutino) offervando il filenzio, e cenandofi doppo l'orazione fi ritirino doppo breve, ed onesta ricreazione, osservando come sopra il silenzio. E se alcuno apposta ardirà romperlo in detti luogi, e ne farà querelato, digiunerà un giorno pane, ed acqua irremissibilmente, e se da se stesso ne dirà sua colpa, facci la penitenza detta di sopra. E tal pena abbi anco chi uscisse dal Chiostro senza licenza, e se l' avesse per consuetudine, sia anco più gravemente punito. Da tal legge si eccettua il Prelato, e gli Offiziali, che per bisogno de' loro Offizi, e per evitar qualche scandalo potranno parlar modestamente, e con voce bassa. E questo deve offervarsi in tutti i luoghi. Quel Monaco poi che sen-tirà alcuno de' fratelli romper la notte il silenzio in alcuno de' suddetti luoghi, e non s'accusarà in Capitolo, o al Superiore per quel giorno non beva vino.

Della colpa grave.

CAP. III.

§. 1. Si chiama colpa grave, fe alcuno con-tenderà che sia udito da i Secolari, o dentro, o fuori del Monastero, altercarà col Superiore locale. Se domandato di alcuna cosa in Capitolo, o in altro luogo pubblico farà convinto di bugia, se disenderà la propria colpa, o di altri. Se mi-nacciarà chi l'avesse accusato in Capitolo, o in altro luogo. Se rinfacciarà la colpa al Fratello, per cui ha di già soddisfatto, o non fù potuta verificare. Se contro la Regola, o Costituzione averà mangiato la carne, o riceverà alcuna cosa non permessa, o maliziosamente nasconderà al medesimo ciò che gli vien donato. Se averà fatto sapere a' Parenti, o ad altri Secolari alcuna ingiuria, che pretendesse essergli stata fatta. Se rivelarà fuori della Congregazione la penitenza data a'Fratelli. Se dirà ad alcuna donna parola, o farà gesto, che possa portar'ombra di lascivia. E se mandato in viaggio averà divertito il cami-Superiore l'averà negato.

6. 2. Se alcuno non sarà stato diligente in termine di quindici giorni a soddisfar le Messe, ed tutto ciò, che era tenuto il Delinquente, mas-

infermità. E in quanto a i suffragi per l'anime de Monaci desonti ordiniamo, che si faccino nel sequente modo. Subito, che si sarà avuto l'avviso della morte di alcuno o Corale, o Converso, o Novizio, o Obblato, che fia in quel luogo, dove sarà morto (ed essendo Professo anco nel Mona-stero della sua professione) si dirà sopra il cadavere tutto l'Offizio de' Morti, cioè i tre Notturni con le sue laudi, e in altri Monasterj un Notturno con le laudi. Nel luogo dove sarà il morto, si cantarà anco la Messa parata con Diacono, e Suddiacono, e si faranno le solite Esequie. In tutti gl' altri luoghi si canterà una Messa di Requie con l'assistenza di tutti, e con cantarsi in fine il Libera me Domine &c. fopra la sepultura de'Monaci, e con recitarsi in Coro da tutt'i Sacerdoti l'Orazione medefima, che fi farà detta dal Sacerdote, che canta la Messa sopra detta sepultura. Ed in oltre ogni Sacerdote sarà tenuto celebrare tre Messe, ed applicare il Sagri-fizio per ciascun desonto. I Prosessi, e Novizzi recitaranno tre volte tutto l'Offizio de'Morti, ed i Conversi, e gl'Obblati, che non sapranno dir d. Offizio, diranno tre volte l'intiera corona del Rosario. Per gl'aggregati poi con le figliolanze, che vivono fuori de' Chiostri, si tenga di loro nella Congregazione special memoria, e siano partecipi di tutt'i beni, e suffragi, che si faranno in detta Congregazione. E perchè in detti fu-nerali anco ne'lumi intorno al cadavere vi fia il suo ordine: Comandiamo, che per i Conversi, Novizzi, e Professi si accendano solo quattro torce. Per i Sacerdoti non graduati sei. Per gl' Abati Titolari otto. Per gl' Abati di governo dieci. Per quelli sono stati Superiori Generali dodici. Per i Generali attuali diciotto.

S. 3. Ogni primo Lunedi del mese, o altro primo giorno non impedito in ogni nostro Monastero si canti una Messa di Requie per l'anima de i Fratelli Protettori, e Benefattori defonti con il Libera me Domine &c. in fine, e solita Orazione. E dopo la festa di tutt'i Santi Monaci nel primo giórno parimente non impedito fi reciti la mattina l'Offizio de' Morti in Coro, e si canti una Messa di Requie con l'applicazione di tutti gl'altri Sagrifizi liberi di Casa per l'anime de'su-detti. Anzi nella morte dell'Emo Protettore, del P. Generale, ed Abari della Congregazione si facci a proporzione de'gradi anco il Catafalco più alto, e si chiamino Sacerdoti di suori perchè sicelebrino l'Esequie, e si facci la funzione con il dovuto decoro, lasciandos in arbitrio dell'Abate aggiungere anco maggior numero di lumi intorno al Catafalco per la morte degl'Emi Protettori. I Conversi, ed Obblati, che non sapranno leggere, dicano doppo detta festa di tutt'i Santi Monaci in vece dell'Offizio de' Morti un Rosario intiero per ciascheduno. E ciò è quanto averà a

praticarsi per l'Esequie, e Suffragj de' Desonti. S. 4. Si chiama anco colpa grave se alcuno sarà contumace col suo Superiore per due giorni, se averà giocato dentro, o suori del Monastero a carte, o dadi, o altro gioco proibito, massime con secolari senza licenza del Superiore, essendo nella nostra Congregazione il gioco delle carte caso riservato al P. Generale. E se averà scritte lettere senza nome, o con nome finto in pregiudizio d'alcuno. Di queste, e simili colpe quelli, che non saranno accusati, ma da loro medesimi domandaranno perdono, digiunaranno tre giorni pane, ed acqua nel termine di quindici giorni. Ma a quelli, che aspettaranno essere accusati. si aggiunga un altro giorno di pane, ed acqua no prescrittogli, e richiestone in Capitolo, o dal ed il dire una volta i sette Salmi in ginochioni, e se alcun Superiore condonasse tal pena, egli medesimo venga condennato dal P. Generale a Orazioni per l'anime de'Fratelli defonti, quan- sime se la condonasse a chi è solito commetterle

fenza

senza vergogna. Dichiarando, che si dirà anco più vecchi della Religione conoscera, che il Pecolpa grave l'andare a Monasteri di Monache nitente sopporta pazientemente la penirenza imsenza la dovuta licenza, e la pena di tali Delinquenti, oltre alla suddetta, sarà, che restino anco privi di voce attiva, e passiva in perpetuo, con-forme al Decreto della Sagra Congregazione sopra lo stato regolare.

Della colpa più grave.

CAP. IV.

S. 1. Chiamiamo colpa più grave. Se alcuno per manifesta ribellione, o contumacia sarà di-sobbediente al P. Generale, per il che riceverà la pena imposta nel presente Capitolo; ma se averà ardimento contender con esso dentro, o fuori del Monastero protervamente, e subito si rivederà del fuo errore, foggiaccia alla pena della colpa grave; ma fe farà convinto, o proclama-to delle cose fopradette, subito si levi sù dal suo luogo, e domandando perdono confessi con lagrime il suo peccato, e facci la sequente penirenza, cioè in Refettorio non sederà alla mensa comune insieme con gl' altri, ma magiera in mezzo del Refettorio sopra la terra nuda, ed il Mercordì, ed il Venerdì le sia dato solamente a mangiar pane, e bever'acqua per tre mesi, e per un anno averà l'ultimo luogo fra Monaci, nè mai d'alcuno gli sia benedetto il cibo. All'ore Canoniche, ed a render le grazie a Dio dopo mangiare farà prostrato in ginocchioni avanti la porta del Coro, o del Refettorio, mentre i Fratelli entreranno, o usciranno suori finche piacerà al Superiore, e nissuno presuma conversar con questo tale, o mandargli cosa alcuna.

no (che Iddio non permetta) farà caduto in peccato carnale, quale giudichiamo, che non folo debba esser punito con la sudetta pena, ma ancora più gravemente. Onde se di tal cosa sa-rà convinto, o contro di lui si averà grave presunzione, o che sia di ciò pubblica infamia appresso i buoni, o Persone gravi, di modo che da persone degne di fede si possi presumere contro di lui esser Reo di tal peccato, questo tale non averà mai alcuna obbedienza, o offizio d'onore, e la fopradetta pena di mangiar pane, ed acqua se gli darà in carcere, e non averà voce in Capitolo finche non sia misericordiosamente dispensato dal P. Generale; non intonarà Antifona, nè responsorj, nè Salmi in Coro; non riceverà la Comunione, nè andarà con gl'altri al bacio della pace, e se sarà Predicatore, o ordinato in Sacris, non esercitarà tal' offizi. Per offizi d'ono-re intendiamo il Generalato, Vicariato Generale in mancanza del P. Generale, il Procuratorato Generale, il Visitatorato, il Definitorato, l'Abazia, il Priorato, il Zelatore, il Bibliote-cario di Fabriano, il Segretario della Religione, il Compagno del Procurator Generale, i Lettori vocali, il Maestro de'Novizzi, il Camerlengato, il Cellerariato, i Confessori di Monache. i Predicatori, i Confessori, e la Sagrestia. Si avverte però, che stando tal' uno di questi in tal penitenza, acciò non cada nella disperazione, il Prelato manderà i Padri più vecchi, e discreti a consolarlo, perchè lo confermino esser costante nella penitenza, lo confortino con la compafsione, e l'esortino à perseverare sino, che gli sarà imposto. Ma se fosse convinto di peccato indicibile (quod Deus avertat) sia punito tre volte più secondo sarà trovato aver più o meno peccato. E contro di questo si osservi la Bolla di Pio V. contra Clericos nefandi criminis reos, come se alcuno sarà sospetto notabilmente di qualche cattiva pratica, e ammonito tre volte dall'Abate, anco alla presenza de' più vecchi non si sarà emendato, soggiaccia alla sopradetta pena.

postagli, e con fatti, e con parole dimostra umiltà piangendo frequentemente il suo peccato, o non scusandolo mai, potrà dispensare in tutte queste cose misericordiosamente doppo, che saranno passati due anni, e dovendosi venire per le sopradette cose alla carcerazione, o privazione d'offizj o di voce attiva, e passiva, per ogni buon rispetto, che in tal caso si debba sempre formar processo, e secondo questo dar la sentenza in scriptis, concedendo al Reo le sue disese, il che anco si doverà osservare nelle colpe contenute ne' capi seguenti. Ma in ciò s'ofservi il precetto del Capitolo Generale del 1601, che in tali Processi, e sentenze non possino intervenir Secolari, se non per gravi materie cri-minali, nelle quali vi fosse bisogno di conseglio, ma in tal'Offizio serva chi sarà deputato dal Padre Generale con giuramento di scrivere qualunque cosa fedelmente.

Della colpa gravissima.

CAP. V.

Colpa gravisima è l'incorrigibilità, ed è quando un Monaco non ha più timore di commetter le colpe, nemeno si cura, o sa stima delle penitenze ingiunte, ed essendo più volte corretto non procura d'emendarfi, de' quali il Padre S. Benedetto nella Regola commanda così, Che se il Prelato averà usati gl'unguenti dell'esortazioni, i medicamenti delle divine scritture, ed J. 2. Colpa più grave parimente sarà se alcu-ssastica, ma Regolare, che è la separazione dal all'ultimo l'incendio della scomunica non Eccleconsortio degl'altri stando in carcere, o in altro luogo ritirato, doppo che averà usati i slagelli delle battiture, e quello, che più importa la sua Orazione, e di tutti gl'altri, e nondimeno con tanti mezzi non sarà risanato, all'ora esso Prelato adopri il ferro da tagliare, cioè spogliandolo della cocolla, se così gli parerà, lo condanni in Galera, ovvero in perpetua carcere fecondo la gravità de' delitti, come insegna l'Apostolo: Auferte malum ex vobis; affinche l'Ordine, e la disciplina Monastica non venghi in dispregio, il che dovrà fare il P. Generale con il configlio de' Padri più vecchi, o altr' Abate di suo special com-mandamento. Così ancora se alcuno sosse totalmente uscito della bona strada, che si dimostrasse come furioso, o frenetico, costui sia tenuto sotto stretta custodia, acciò non possa far nocumento ad alcuno, e sia posto in prigione, e l'A. bate con matura prudenza adopri con esso i rimedj naturali, se però tal frenesia non proyenisse da malizia, nel qual caso adoprarà i remedi legali.

Delli Percussori, e loro pene.

CAP. VI.

5. 1. Circa i Percussori. Se ascuno percuoterà l'altro Fratello, o Corale, o Converso dell'Ordine nostro, se l'ingiuria, e percossa farà leggiera, ed il Percosso pregarà per il Percustore, subito sappia, di essere scomunicato, sossesso dal suo offizio, dalla participazione della mensa, e dal poter parlare con gl'altri Fratelli, eccetto se tal uno gli volesse dire qual cosa per salute dell' Anima sua. Questo tale non sia asso-luto d'alcuno se non dal P. Generale, o d'altro di suo ordine, trattandosi però delle percussioni leggiere, ma se la percussione fosse grave, biso-gna ricorrere al Sommo Penitenziere del Papa. Circa l'assoluzione dalle censure, e pene Eccle-siastiche, si vedano i privilegi de Regolari, che sono partecipati anco da noi, e secondo quelli si S. 3. Quando poi il P. Generale insieme con facci, poiche in Foro conscientia non occorrerà in il Capitolo Generale, o per consiglio de' Padri tutt'i casi andare per l'assoluzione a Roma, se non fosse per causa di Percussione grave. La pe- per mezzo d'altri con la mano nuda senza però na poi del Percussore sudetto sarà questa, che fenza remissione alcuna sarà soggetto alla pena della colpa più grave, e la stessa penitenza rice-verà il Superiore del Monasterio se con violenza metterà le mani in alcuno de' Monaci, eccetto, che per modo di correzione in Capitolo, o in pubblico Refettorio.

S. 2. Ma fe alcuno con qualche forte d'arme percuoterà un altro, e con enormità spargerà il fangue, o si lamentarà, o farà querelare Parenti, di modo che per sua cagione venghi fatto alcun danno all'ordine nostro, o ne venga qualche scandalo, o alcun Monaco sia percosso, o ferito, foggiaccia alla sudetta pena della colpa più grave, aggiungendo una disciplina di venti battiture secondo richiederà la colpa commessa, e secondo la discrezione del P. Generale, e moderazione del Capitolo Generale, ed a doppia pena sia sottoposto colui, che o per se stesso, o per mezzo d'altri averà ardire far metter le mani addoffo al Superiore dell'Ordine.

S. 3. E se alcuno avesse ardire fare ingiuria, o violenza al P. Generale, contro di questo si procederà con maggior rigore, ad arbitrio de' Padri più vecchi, e maturi, o vero sia posto in perpetua carcere. Se poi alcuno si metterà in luoghi nascosti, o cercherà tempo opportuno per poter nascostamente con insidie far' alcuna ingiuria all'altro Fratello, o con percuoterlo, o con altri modi infami, e molto più se ciò facesse contro il Superiore, anzi se di ciò avesse tal' uno cattivo nome, o infamia, fe ne facci diligente inquifizione per toccar la verità, avvertendo però, che nissuno accusi l'altro di questi missatti solamente per averlo udito, se non dirà da chi l'ha udito, ed il Processo sia fatto da' Visitatori, o dal Superiore del luogo infieme con dui, o tre de'più vecchi del Monastero, e gl'esami, e depofizioni de Testimoni siano scritti interrogando essi Testimoni non solo della sostanza del fatto, ma anco degl'indizj, che vi fossero. Quello poi, che con tale inquifizione si trovarà colpevole da' PP. Visitatori, o dal Superiore del luogo (se n'averà però licenza, ed ordine particolare dal P. Generale) sia in tutto, e per tutto punito nel modo di fopra.

S. 4. Chi percuoterà un altro a folo a folo gravemente per qualche fubito moto d'iracondia, se essendo accusato da quello, ch'è stato percosso, negarà, e contro di lui da buone persone s'abbi presunzione grande, ch'abbi ciò fatto, costui si giustifichi, e si purghi da tal infamia secondo il giudizio del P. Generale, o di quelli, che faranno deputati a fare inquifizione in tal causa. E quelli, che saranno insieme con lui a purgarlo da tal infamia fiano persone di buon'opinione, e fama, e se non si potrà giustificare sia penitenziato, come comandano le leggi.

S. s. Se alcuno à posta, o pensatamente con malizia per se stesso, o per mezzo d'altri occidesse un altro, che Dio ne guardi, sia ristretto in carcere sino al Capitolo Generale, ed all'ora sia condannato alla Galera perpetua, o sia murato, o dato alla Corte Secolare con le solite proteste, secondo, che sara determinato dal Capitolo Generale; per la qual cosa si comanda espressamente a' Superiori, che in ciascun luogho dell' Ordine nostro si facci, o si tenghi all' ordine una carcere fortissima con tutti i necessarj Istrumenti, come di ceppi, manette, e ferri per mortificare, e meglio afficurare chi ne avesse bisogno.

S. 6. Ed in abbominazione de'Percussori aggiungiamo in oltre, ed ordiniamo, volendo dichiarar le colpe, e le pene di questi tali nel miglior modo, che possamo. Che se alcuno de' nostri Monaci metterà le mani violente a dosso a'

sparger sangue, digiuni dieci giorni in pane, ed acqua, e per un' anno non abbia voce in Capitolo se non per accusar se stesso, e in ciascuna settimana le sia data una disciplina di 12. battiture, ed in ogn'azione tenghi sempre l'ultimo luogo, e se da tal fatto ne nascera scandalo grave, sia punito anco più gravemente. Se percoterà leggiermente con un bastone, o con un sasso, o con un ferro, digiuni il mercordi, e venerdi in pane, ed acqua per tre Mesi, sedendo in terra avanti tutt'i Monaci, e facci anco la penitenza detta di sopra. E se percoterà con armi offensive di ferro, o con legno, o con pierre, offendendo la faccia, o altri membri con percossa enorme sia messo in carcere per tre anni, e più ancora ad ar-bitrio del P. Generale, e de' Definitori del Capitolo Generale, e digiuni ogni mercordi, e venerdi pane, ed acqua. E per dieci anni non averà alcun offizio d'onore, e per quel triennio sia privato anco dal solito vestimento, potendosi supplire con panni rozzi, e per li dieci anni sempre averà fra tutti l'ultimo luogo, e non averà voce in Capitolo se non per accusar se stesso. Se la percossa farà tale, che faccia perder un oc-chio, una mano, un diro, o altro membro, e facci restar privo dell'uso, ed esercizio di detti membri, sia condannato alla prigione per dieci anni, ed ogni mercordì, e Venerdì li sia dato folo pane, ed acqua, e sia privato perpetuamente da ogn'offizio d'onore, e di voce attiva, e passi-va, e sia tenuto nell'ultimo luogo per tutto il tempo di sua vita, nè con questo tale abbi pote-stà il P. Generale di poter dispensar in modo alcuno, se non lo facesse con autorità, e consenso di tutto il Capitolo Generale. Se averà commesso un tal eccesso contro il Superiore, o contro i Visitatori, la sopra detta pena sia in ogni parte raddoppiata. Se contro il P. Generale sia carcerato in perpetuo senza speranza di poter mai essere dispensato, ne dal P. Generale, ne dal Capitolo Generale. Se ne seguira la morte (il che non piaccia a Dio) sia carcerato, e man-cando carceri Ecclesiastiche, sia dato a quelle de Secolari. Se alcuno se ne fuggisse via, mai più sia ricevuto se non a far la sopradetta penirenza. Quando poi occorresse alcun dubbio, o alcuna cosa oscura nelle cose sopradette possa esser dichiarato dal P. Generale, e dal Capitolo Generale. Se alcuno superbamente si voltasse con armi offensive, o con legni, e con sasi, o con altro istromento contro il suo Superiore locale, o contro alcuno de' Monaci, e molto più se contro il P. Generale, benche in effetto non restasse offeso alcuno, questo tale sia assicurato da'medesimi Monaci della famiglia, o da altri d'ordine del Superiore, e sia posto in prigione, e vi stia sino alla venuta del P. Generale, o de Visitatori, volendo, che non solamente dal P. Generale, e Vifitatori, ma anco da qualunque altro Superiore locale, o dal Capitolo di qualunque Monastero, possano, e debbano esser puniti questi tali in quei luoghi, nei quali fi commetteranno fimili ec-cessi, e se tutti i sopradetti saranno contrari, o negligenti a punir questi tali soggiaccino alla pena della colpa grave.

S. 7. Circa le percosse leggiere, o violenze simili si concede facoltà alli Visitatori, ed a Superiori locali di poter affolvere i delinquenti dalla Scomunica, già che anco a loro fi commette il

gastigarli, come si è detto di sopra.

§ 8. Alle sopradette cose si aggiunge, e s'ordina espressamente, che nessuno de nostri Monaci di qualfivoglia grado, o condizione fotto qualsivoglia colore, o pretesto ardisca di tenere, o portare alcuna sorte d'arme offensive, come spada, vergoli, storta, pugnali, coltelli, sili, spontoni di ferro, qualunque arme da fuoco, c Corali, o Conversi percotendoli per se stesso, o altra simile senza espressa licenza in scriptis del

special facoltà dal medesimo P. Generale di concederla sotto pena di Scomunica lata sententia, come con la sudetta pena vien proibito nella Clementina in agro de statut. Monachor. l'assoluzione di cui si riserva solo al P. Generale, o a chi dallo stesso sarà deputato, oltre all'altre pene sta-bilite con vari Decreti de' Capitoli Generali, e Diete, specialmente dell'anno 1681, 1683, 1686. alli quali non s'intenda con la presente Costitucon derogato, ma refino nel proprio vigore.
Chi poi faprà che alcuno de' nostri Monaci porti,
o ritenga alcuna sorte d'armi sudette, o altre simili, e non lo farà subito sapere al Superiore,

Degli Spergiuri, Congiurati, ed Infamatori.

foggiaccia alla pena della colpa grave.

C A P. VII.

S. r. Se alcuno averà notizia, che si tramino congiure, conventicole, o accordi perniciofi contro de' Monaci, o de' Superiori, o de' Monasterj con animo d'infamargli, o causarli qualche danno; questo sia tenuto avvisarne il P. Generale, o il Superiore locale fotto pena assegnata per la grave colpa. E per togliere qualunque occasione di dette congiure, o conventicole: Si proibisce a' Monaci aver luoghi, o ridotti dentro, e fuori del Monastero, dove si ritirino a trattare in segreto sopra qualsivoglia cosa, e chi contraverrà foggiaccia alla pena della colpa più grave. E i Superiori, che ciò scientemente comporteranno, fiano fottoposti alla pena della colpa grave.

J. 2. Quelli ancora, i quali con lettere, o rime, con verfi, o cartelli, libelli infamatori averanno infamato alcuno de' Superiori, o altri Fratelli di qualche loro delitto dentro, o fuori del Monasterio, e sopra alcuno di questi eccessi per propria confessione saranno ritrovati colpevoli ne saranno convinti, loggiaccino alle pene stabi-

lite nelle Bolle Pontificie sopra i libelli famosi, che devano esfere rigorosamente osservate, e gl'Infamatori, oltre il castigo delle sudette Bolle, fiano stretti a far la debita restituzione della fama diligentemente; si come ancora quelli, che in danno del prossimo giurano il faso, devano esser stretti alla debita restituzione, e nelle sudette pene, ed altre stabilite in più Capitoli Generali incorrano quelli, che con lettere, o Memoriali ciechi, o con nome finto infamano alcuni della Congregazione, se di ciò saranno parimente accusati, o convinti, sopra di che possa il P. Generale, o altro di sua commissione sar anco stretta perquisizione contro di quelli, de' quali vi sarà sossitore, o pubblica sama per poterli poi giudicare, e punire. E in ordine a rali Infamatori o con libelli, o in voce, o con Memoriali ciechi, o con nome finto, o con lettere, oltre alle pene contenute nel presente Capitolo, si fece anco Decreto nel Capitolo Generale del 1680, che fiano sottoposti ad pænam talionis, quando canonica-

S.3. Quelli in oltre, che talmente si mostraranno ribelli alla disciplina, ed obbedienza della Religione, che per spazio di otto giorni saranno stati in contumacia, o che per sottometterli sia bisogno chiamar l'ajuto del braccio secolare, ed anco tutti quei sudditi, che suggendo la giurisdizione, ed autorità della Religione, ricorreranno ad altra giurisdizione estranea, eccettuatane la Corte Romana se in termine di tre giorni non si ritiraranno da tal impresa, tutti li sopradetti par un'anno ogni Venerdi sedendo in terra alla mensa comune, digiunino in pane, ed acqua, giuno in pane, ed acqua. E circa l'altre cose detricevendo ogni Settimana una disciplina di venti

mente non provino ciò che averanno scritto, o esposto, il che si rinova anco in vigore della pre-

fente Costituzione.

P. Generale, o dell' Abate locale, che ne abbia abbino sempre l'ultimo luogo fra gl'altri del grado loro, e non abbino voce in Capitolo se non per accusare le proprie colpe, nemeno sia a questi tali ordinata alcun'obbedienza di quelle, che nel Capitolo della colpa più grave abbiamo chia-mati offizi d'onore, fe però ad interceffione de Prelati, e de' più vecchi dell'Ordine, che ren-dano fedele testimonianza dell'emenda, ed umiltà di questi tali non venissero dispensati del P. Generale, o dal Capitolo Generale.

S. 4. Ordiniamo ancora, che tutti quelli sa-ranno'in avvenire convinti aver fatto solennemente giuramento falso, o averanno infamato i propri Superiori, o altri Fratelli appresso Secolari, o Religiofi fuori dell'Ordine nostro fiano condannati alla pena sopradetta, ed in oltre siano privati di più poter ministrare negl'ordini, se non faranno dispensati dal P. Generale, o dal Capitulo Generale. Ed i Laici, o Conversi, che faranno trovati colpevoli in alcuna delle fopradette cose, soggiaccino alle sudette pene corporali, e siano in perpetuo privati della pazienza, e Cappuccio, che si dà loro quando fanno Professione.

Degl' Apostati.

CAP. VIII.

S. 1. Qualunque de'nostri Monaci averà apostato dall' Ordine, subito deve esser suggito il conversar con esso lui da tutti gl'altri Fratelli, e quando si saprà esser in alcun luogo qualche Monaco Apostata, doverà il P. Generale, ed ogn'altro Abate procurare farlo carcerare, invocando, se sia bisogno anco l'ajuto della Corte Secolare. fe l'Apostata mosso a pietà di se stesso ritornarà all'obedienza ravvedendosi del suo fallo, e con umiltà domandarà d'esser ricevuto, subito dichi la sua colpa prostrato alla presenza del Superiore, e di tutti gl'altri, manifestando la causa, per la quale instigato dal Demonio sarà partito dall'Ordine, se questo tale mentre è stato Apostata averà commesso qualche delitto sia punito per quello conformé alla Costituzione, quando ritorna, e non sia ricevuto se non con tale condizione, altrimente chi lo riceverà sia punito con la pena della grave colpa, e dopo che si sarà farta esperienza della sua umiltà ; pazienza per tre giorni, sia ricevuto in questa forma, e con questa penitenza, cioè ogni Domenica per spazio d'un'anno sia prostrato inanzi alla porta, per la quale i Monaci entrano in Coro tenendo silentio, mentre si canta la Messa Conventuale, ed in ogni luogo sia l'ultimo tra tutti gl'altri, negl'altri giorni stia nel modo sopradetto solamente all'ora di prima, purchè vi stia ancor prostrato quando i Fratelli escano di Chiesa, finita quell'ora. E tutto quell'anno ogni Venerdi digiuni in pane, ed acqua, ricevendo in quel giorno istesso in Capitolo, o in Refettorio una disciplina di 20. battiture, la qual penitenza potrà esser moderata dal P. Generale se il Monaco averà conservato religiosamente, e sarà ritornato in breve tempo. Eccetto che dal tener l'ultimo luogo non si dispensarà in modo alcuno. Ma se avesse apostatato per fuggire la penitenza di qualche delitto commesso, non sia mai ricevuto, se non consorme alla disciplina, & osservanza dell' Ordine, e della Regola, e con ricevere anco la penitenza di quel fallo, per il quale era par-tito, nè senza dispensa del Papa averà mai al-cun' obbedienza, ò Offizio d'onore nominati di

S. 2. Se poi di nuovo per istigazione diabolica uscirà dalla Religione la seconda volta, alla pre-detta pena si aggiunghino diec'altri giorni di dite di sopra non possa esser dispensato dal solo battiture, ed in tutto il tempo della loro vita Padre Generale, se però non volesse farlo per con-

Bullarii Rom. Contin. Pars VI.

D 3

statasse la terza volta le siano date non solamente le penitenze suddette, ma insieme vi si aggiunga la pena ordinata per la colpa più grave, e sia con-

o esercitato gl' Ordini Sacri, o per altra via sarà divenuto irregolare, o si sarà fatt' ordinare in Superiore, solo per onesti bisogni. E quelli, che quel tempo, procuri la dispensa della Sede Aponon gl' assegnano al deposito sudetto siano puniti divenuto irregolare, o il lara late occurato in mon gl'affegnano al depotito indetto i e dal Capitolo Generale, e con fimili persone non suori di quelli del Monaco, che gli ha assegnati. bisogn' esser facile a dispensare, se non per inter-cessone de più vecchi, o d'altri Fratelli di buona, giulj è peccato mortale, ed è caso riservato al P. fanta vita, i quali faccino fedel testimonianza della vita, e religiosa conversazione d'essi. Eccettuando però sempre, come si è detto di sopra, che ciascun' Apostara debba in ogni luogo esser te carcerati quelli, che fraudano i Monasteri nelsempre l'ultimo. Qual Decreto, ed ordine vogliamo, che comprenda non solo gl' Apostati, che sono al presente, ma anco tutti gl'altri, che in avvenire caderanno in questo vizio d'Aposta-sia. Nel Capirolo Generale celebrato in Recanati l'anno 1590, fù fatta una Costituzione, e confermata col giuramento da tutt' il Capitolo contro gl' Apostati, la quale si deve inviolabilmente offervare, ne può dispensarsi dal P. Generale, o dal Capitolo Generale per causa del solenne giuramento, e contiene, che siano privati perpetuamente di voce attiva, e passiva, e d'ogn' offizio d'onore, e sempre abbino l'ultimo luogo, dichiarando, che nell' apostasia s'incorra passati quindici giorni doppo che il Monaco sia partito dall' obbedienza, ne s'intende effer tale fenza la Sentenza

Di quelli, che si devano carcerare.

C A P. IX.

ti del P. Generale, il che fosse tornato in gran dan- po sarà determinato in altra materia. Quando no dell' Ordine, o si scoprisse macchiato di qual- si trasgrediscono le Costituzioni in alcuna cosa, che eresia, o d'altro vizio gravissimo, o pure vi che non vi sia pena determinata, potrà il Supe-fosse tanto grave scandalo, che si possa presumere riore con il consiglio de' Padri più vecchi punire ragionevolmente da persona da bene, e matura, la trasgressione conforme alla gravità della colpa che alcuno sia colpevole d'alcuno de' sudetti de-a proporzione di quelle, che sono espressamente il Delinquente alla Corte Ecclessastica, o pure senz' dovendoss in ciò seguire il lume della bona co-altro condannare in Galera. Ma per l'eressa sia da-scienza, ed il desiderio di giovare caritativamenfalsificar Lett. Apostoliche, esser caso contenuto la troppa severità. nella Bolla in Cana Domini, e per conseguenza vi è la scomunica riservata al Papa. Se per avventura alcuno o prima, o dopo che fosse carcerato se ne fugisse al secolo non sia in modo alcuno ricevuto, se non con questa condizione, che sia carcerato, aggiongendo questo ancora circa quelli, che faranno sì fattamente rinchiusi, che mentre ivi sa- Sagri Canoni, medicinale, e non mortale ranno carcerati, faccino la penitenza della col- purchè quello, contro il quale vien fulminata pa più grave, e non possino essere facilmente non la disprezzi; Determiniamo, ed ordiniatoli generali. Con i Proprietari si potrà procede- nostri Monaci ardisca di fare conventicule, conre con più piacevolezza se la loro umilità, e con- giure, ed accordi maliziosi contro il P. Generatrizione lo richiederà. Ma chi presumesse disende- le, e contro lo stato, e mantenimento della Rere, o favorire questi tali, opponendosi, con im- ligione, altrimente incorra nelle pene prescritte pedire in qualche modo, che non fiano carcera- nella nostra Regola, nè meno commettere inti, o che fiano liberati dal carcere, o pure non cendio, o uscire dalla nostra Religione senza li-

figlio de' Padri più vecchi. Quando ancora tal- averà voluto obbedire al Superiore quando co-mente fi lasciasse spingere dal Demonio, ch'apo- manda, che siano presi, o carcerati questi, e simili delinquenti, fiano fottoposti alla pena della colpa più grave.

S. 2. Le cose, che si concedono al Monacho dannato alla Galera in perpetuo, o rinchiuso in per uso suo, siano date per Inventario sottoscritto al P. Generale, e se ne domandi conto a tempo §. 3. Se stando in Apostasia averà ministrato, di visita, ma i denari siano tenuti sempre nel deposito comune, e si spendano con diligenza dal Abate, e circa la proprietà s'osfervi la forma prescritta nella Regola.

> la loro amministrazione maliziosamente sopra la quantità sudetta, e sempre si facci la restituzione del tolto, o in denaro, o in robba, o almeno con quello, che ordinariamente fi conceda al Monacho per le sue necessità. Doppo che i sopradetti delinquenti saranno carcerati, si proceda contro di loro al castigo secondo la gravità del delitto nel modo detto nel Capitolo antecedente,

> > Delle colpe incerte, e pene loro.

C A P.

Perche possono occorrere alcune colpe, le quali non sono forsi comprese espressamente nelle prefenti Costituzioni, e consequentemente nemeno le del P. Generale, il quale deve dichiararlo passato pene da darsi per simili colpe, però ordiniamo, che il detto termine. che richiederà la qualità delle colpe, che possono occorrere con matura discrezione, ma però non presuma in modo alcuno commutare di propria autorità il giudizio, e il castigo delle colpe, che fono espresse in queste Costituzioni, percioche vo-S. I. Se alcuno de' nostri Monaci averà apera gliamo, che siano osservate, ed inviolabilmente tamente confessato, o sarà stato convinto d'aver eseguire le penitenze, che sono ordinate contro i fatto omicidio, o surto, o sarà convinto di pro- Delinquenti, se però il P. Generale non dispensasse prietà sopra tre giuli di moneta corrente, o di aver ne casi a se commessi, o vero il Capitolo Generale falsificate lettere, o Bolle Papali, o lettere, o paten- nel modo già descritto, o che con processo di temlitti, siano questi tali rinchiusi, e carcerati ne' luoghi dichiarate, inclinando più alla misericordia, masdel nostr' Ordine, se bene si potrà per i delitti d'o- sime verso quelli, che non sono soliti fare spesso micidio, o di furti sacrilegi di grand'importanza, errori, spogliandosi sempre d'ogni passione, ed doppo fatto il Processo, e chiarito il delitto, dare interesse nel dar giudizio delle colpe incerte, to in potere del S. Offizio, al quale appartiene ca- te al fratello delinquente, e farlo emendare del stigar somigliante vizio: avvertendo, quanto al suo errore, e non condurlo in disperazione con

Della Scomunica Generale.

C A P. XI.

S. I. Essendo la Scomunica, come dicono i pensati se non dal P. Generale, e da tre Capi- mo, e fermamente vetiamo, che nessuno de

ANNO 1690:

cenza in scriptis del P. Generale, o apostatare; E quelli, che contraverranno incorrano nella Scomunica late Sententia. In oltre ordiniamo a tutti, e fingoli dell' Ordine nostro, quali godano gradi di Superiorità, che tre volte l'anno, cioè la Domenica avanti la Natività di Nostro Signore, la Domenica delle Palme, e la Domenica precedente alla Pentecoste congregando il capitolo di tutti i Monaci di ciascun luogo, debbano denunciare pubblicamente scomunicati tutti li sopradetti incendiarii, ed Apostati, e quel Superiore, che in ciò sarà negligente digiuni una volta alla presenza della famiglia in pane, ed acqua. La forma di denunciare questa scomunica generale (così detta, perche generalmente, e non particolarmente si scomunicano quelli, che cadono ne' sopra nominati delitti, quando però alcuno in particolare non ne sia convinto) potrà esfer quella, che si ritrova nel nostro Archivio, cioè quando il Superiore sarà in Capitolo alla presenza di tutti, cioè otto giorni avanti alli giorni sopra determinati, citarà tutti, o presenti, o assenti, che hanno interesse per la Domenica seguente a sentirsi dichiarare scomunicati, poi arrivati li giorni sudetti in scriptis brevemente inanzi tutto il Capitolo leggerà la sentenza in queste parole: Auctoritate, qua fungimus, omnes, & singulos incendiarios, & Apostatas nostri Ordinis excommunicamus, & excommunicatos declaramus. Se poi al- la Congregazione, o in S. Benedetto di Fabriano cuno venisse convinto di questi delitti, sia anco ordinaria residenza del P. Generale, o in altro sottoposto alle pene ordinate di sopra nelle presenti Costituzioni.

S. 2. Quando occorresse, che alcun Monaco morisse proprietario, e ciò sia cosa manifesta, non gli sia data sepultura Ecclesiastica: vogliam' ancora, che il Superiore locale non possa così solennemente scomunicare i Monaci di sua famiglia senza licenza espressa del P. Generale da darsegli quando il bisogno lo richiederà, ma solo possa valersi della scomunica regolare, come è in uso nella nostra Congregazione. Si guardi però ogni uno, che averà da scomunicare altri di non fulminare la fentenza della scomunica, o generale, o particolare, senza la canonica monizione, e senza scrittura, se vorrà fuggire la sospensione del proprio offizio. E si come non si puol fulminar la scomunica senza le condizioni sudette conforme a Sagri Canoni, così ancora s'intenda della sospensione, ed altre censure. E chi facesse altrimente, oltre la sudetta sospensione ab officio incorra anco giusta il cap. 1. de Sent. excom. in 6. nella sospensione ab ingressu Ecclesia per un mese; e la nostra Costituzione vogliamo, che anco s'intenda per gl' Apostati passati, se doppo essere stati avvisati, o citati dal P. Generale non compariranno nel termine prefisso ritornando alla Religione, e sottomettendosi alla Costituzione se il P. Generale, o altro Superiore del nostro Ordine abusarà la scomunica Ecclesiastica, servendosene in cose di poco momento, o senza bisogno, o senza i debiti modi, oltre che si dichiarera la censura fulminata esser male se non la rivocarà, doppo che ne sarà avvertito resti sospeso dall' offizio sino al Capitolo Generale. Il che non s'intenda della scomunica Regolare, la quale altro non è, che una sospensione dal consorzio degl' altri, dal coro, e mensa comune, che può usarsi da qualunque superiore, secondo che lo richiederà il bisogno per conservazione della disciplina Regolare.

TERZA DISTINZIONE.

Dell' Elezione del P. Generale.	Cap. 1.
Dell' offizio, e potestà del P. Generale,	e del Vi-
cario Generale.	Cap. 2.
Dell' offizio di Procuratore Generale.	Cap. 3.
Dell' offizio dell' Abate.	Cap. 4.
Dell' offizio del Priore.	Cap. 5.
Dell' offizio del Zelatore.	Cap. 6.

Dell offizio del Maestro di Novizs.	Cap. 7.
Dell' offizio del Bibliotecario.	Cap. 8.
Dell' offizio del Cellerario.	Cap. 9.
Dell' offizio del Camerlengo, e Depo	sitario.
The second to the second of the second of	Cap. 10.
Dell' offizio del Foresteraro.	Cap. 11.
Dell' offizio del Sagrestano.	Cap. 12
Dell' offizio del Cantore.	Cap. 13
Dell' offizio dell' Eddomadario del Cor	o. Cap. 14
Dell' offizio dell' Eddomadario della	Messa.
	Cap. 15
Dell' offizio del Lettore della mensa.	Cap. 16
Dell' offizio del Sottosagrestano.	Cap. 17
Dell' offizio dell' Infermiero.	Cap. 18
Dell' offizio del Portinaro.	Cap. 19
Dell' offizio del Cuciniere.	Cap. 20
Della Sacra Comunione, e quando si	dehha rice
vere.	
CANCEL STREET,	Cap. 21

in tal Managen

Dell' Elezione del P. Generale:

C A P.

S. I. Avvisati, che saranno i Monaci della nostra Congregazione del tempo da celebrarsi il Capitolo Generale per l'Elezione del nuovo Procuratore Generale, ed altre funzioni Capitolari si congregaranno nel Monastero del facro Eremo di Monte Fano, che riconosciamo per Capo delluogo quando occorresse per sodisfazione de' Popoli, o utile della Congregazione ad arbitrio del P. Generale, e PP. deputati sopra le Costituzio-ni, essendo tutti i Vocali congregati, dopo essersi cantata con l'assistenza di tutti in Cocolla la Messa dello Spirito Santo con l'orazione della Vergine, & pro Congregatione invocando la gratia del medesimo Spirito Santo, intonando in Coro l'Inno Veni creator Spiritus &c. e processionalmente andando con divozione di cuore, & purità d'animo alla stanza del Capitolo, ivi gionti, e terminata Prima, feguirà, fedendo tutti il Sermone latino, e la lezione delle Bolle Apostoliche solite leggersi in somiglianti funzioni, indi si tenghi il modo dell' Elezione, come si prescrive dal S. Conc. di Trento Seff. 25. Cap. 6. de Regular., e si facci sempre per via di voti segreti.

J. 2. Come si debba fare, ed approvar lo scrutinio, lo dichiara il Visitatore Apostolico, cioè, che a tale scrutinio intervenga il P. Generale, il Superiore del luogo dove si celebra il Capitolo, ed il più vecchio Superiore locale di quanti ne sono presenti, oltre al Presidente, Definitori, e Segretario del Capitolo, il quale dopo otto anni continui di fua carica averà l'abilità all' Abadia titolare. Ed acciò l'Elezione sia valida, e canonica, fi dichiara, che vi debba concorrere la maggior parte de' Voti, cioè che l'Eletto abbia avuto due Voti sopra la merà quanti ne sono in Capitolo, ed in caso, che i Voti fossero in numero di-spari s'intenda aver due Voti di più della metà quello, che per esempio di 41. ne averà avuti 23. almeno, e così proporzionatamente; Se poi due Monaci fossero eletti con Voti eguali, sia trè volte fatta l'Elezione, e ritrovandosi sempre eguali allora di questi due sia tenuto, ed accettato da tutti per vero, e legitimo Generale quello, che sarà più antico di professione senz' aver riguardo ad altra preeminenza, o grado. E quello, che in tal caso sarà eletto, subito s'intenda confermato dalla Santa Sede Apostolica in vigore della Bolla di Papa Paolo III. concessa alla nostra Congregazione intorno alla dignità del Generalato.

S. 3. Non si elegghi alcuno per Generale, che non sia Professo, e dopo la Professione abbi continuato almeno 20, anni nella Religione, Sacerdote di buona vita, e fama d'anni quaranta almeno, non processato di vizi gravi, ed enormi, che mai sia stato Apostata. Che sia stato, o Procu-

verno, nè sia eletto, chi non è amatore della pace, fedele nell' amministrazione, prudente, e zelante delle cose dell'Ordine nostro tanto spirituali, come temporali, ornato di buona dottrina, intendente de Sacri Canoni, e de casi di coscienza, e finalmente, che non abbi alcun'impedimento canonico contenuto ne' Sacri Canoni, o nelle Bolle de' Sommi Pontefici, ma fia eletta Persona di gravità, e qualità tale, quale dice il Padre S. Benedetto nella Regola Cap. 1., & 64., altrimente sia indegna, e difertuosa l'Elezione, ed i Monaci sappiano, che saranno tenuti renderne strettissimo conto a Dio, sicome ancora si pecca gravemente, e si rende molto pericolosa l'Elezione quando si faccia con pratiche, e subornazioni, o con altro modoviolento, che quando ciò si potesse provare manifestamente sarebbe anco nulla.

S. 4. Quando poi occorresse qualche grave difficoltà circa le cose predette, che non potesse facilmente determinarsi nella Religione, in tal caso si ricorra alla Sede Apostolica, o ad altri Superiori competenti assegnati dal Papa, se però non vi fosse il Protettore, al quale prima deve farsi ricorso per qualunque bisogno: ma per onore di Dio, e della nostra Congregazione, e per fuggire ogni scandalo procurino i nostri Monaci essere in tutto uniti, e concordi in ogni cosa, e principalmente in si grave Elezione, e mentre si stasse in tal dubbio, governi la Religione l'Abate dell'Eremo di Monte Fano, il quale cessarà d'ingerirsi subito che sarà dichiarata, e superata tal difficoltà. In fomma gl'Elettori non avendo riguardo a carne, o a fangue, o all'utile proprio, ma solo al profitto spirituale dell' Anime, ed allo stato pacifico, e tranquillo della Religione, eleggeranno sempre uno del grembo del Capitolo, quale conosceranno esfer più degno per bontà di vita, di costumi, e di dottrina, e senza canonico impedimento, ed il Presidente formarà decreto dell'azione dichiarandola valida, e legittima, ed il Segretario del Capitolo registrarà per ordine tutti gl'atti Capitolari nel libro de' Capitoli. Do-po dichiarata canonica l'Elezione i Cantori intonaranno il Te Deum &c. e trovandosi alla porta del Capitolo in ordine la Croce, con Ceroferari processionalmente cantando andaranno in Chiesa ordinatamente rendendo grazie al Signore.

S. 5. L'offizio del Generalato non durerà in vita, come anticamente, ma folo un quadriennio, come dispone il Breve Apostolico ottenuto li 15. Gennaro 1683., dopo il quale non può il Generale esser confermato, ne eletto di nuovo se non passati due Governi seguenti. Se poi restasse vacante l'Ossizio del Generalato, o per causa di morte, o di canonico impedimento, o per traslazione a gradi maggiori, o in qualunque altro modo, prima fia terminato il quadriennio s'ol-fervi come fegue,

Del Vicario Generale in caso di vacanza del Generalato.

S. 6. In qualunque modo dunque segua la vacanza del Generalato, allora, e non prima l'Abate, o Presidente pro tempore del Sagro Eremo di Monte Fano, come Superiore del nostro primo Monastero s'intenda ipso Jure sostituito Vicario Generale di tutta la Congregazione con l'autorità, e prerogative competenti a'medesimi Generali, quale dovrà durare per tutto il tempo del quadriennio, che mancava al Padre Generale vacato, come espressamente si dispone nel Breve Apostolico sotto li 14. Novembre 1685. ed acciò la Congregazione per tale vacanza venga fempre ben provvista di soggetto degno, ed idoneo, che possa rettamente governarla, (trovandosi di già

ratore Generale, o Visitatore, o Abbate di Go. | consuetudine di eleggere in ogni Capitolo il Vicario Generale, che anco, in vigore della presente Costituzione, dichiaramo abolita). S'ordina, che in avvenire, tanto ne' Capitoli Generali, quanto nelle Diete, l'elezione dell' Abate del sagro Eremo suddetto venghi sempre fatta con special riflessione, e l'eletto in tal forma non abbia prerogativa alcuna, fe non quella, che gli compere come Abate di governo, o gli competesse per altro titolo, nè mai assuma titolo di Vicario Generale, se non in caso della suddetta vacanza. Solo vogliamo, che nelle publiche processioni, che si fanno in Fabriano abbia il luogo immediate dopo l'Abate di S Benedetto dello stesso luogo ma non in altri luoghi, se parimente non gli competa per altro titolo, come anco si decretò nella Dieta del 1683. Si avverta dunque in tale Elezione di promover Persona, che per età, per merito, e per dottrina abbia tutte le doti, e requisiti, richiesti nell'Elezione del Padre Generale, tendo succedere il caso, che in tutto abbi a sostenere le sue veci, quale avvertenza s'abbi anco in caso, che debba sostituirsi Presidente, il quale per detto luogo doverà esser soggetto, che avanti sia stato di governo, e concorrano parimente in esso tutte le qualità richieste nell'elezione del Padre Generale. Ed in caso, che detto Abate succeda al governo della Congregazione, come sopra, doverà per detto Monastero di Monte Fano sostituirsi Presidente sino a Capitolo, o Dieta con i requisiti, come sopra, ed esso P. Vicario Generale potrà far la residenza in Fabriano all'uso de' Generali.

S. 7. Si concede però, in vigore della presente Costituzione, facoltà al P. Generale di poter sostituire con sua patente speciale, o il sudetto Abate di Monte Fano, o altro di governo con titolo di Vicario qualunque volta, che giudicarà espediente, o per causa di Visita, o d'allontanarsi per lungo tempo della Residenza, o per altra giusta cagione, acciò fecondo l'occorrenze fempre vi fia soggetto, che possa assistere alli bisogni della Congregazione, come anco fi dice nell'antica Costituzione, nel qual caso avverta detto Abate sossituito, di non oltrapassar mai le facoltà espresse in detta patente per qualsivoglia titolo; nè presuma il titolo di Vicario Generale, o di precedere, o altra prerogativa, che non gli competa per altra ragione, e solo si estenda la sua giurisdizione per il tempo, ed in conformità della commissione, che gli sarà concessa.

Dell'Offizio, e potestà del Padre Generale.

C A P. II.

S. 1. All'offizio, e potestà del Padre Generale appartiene, tenere il primo luogo nel Coro, ed altrove; terminare l'Orazioni, che si fanno in comune; dar la benedizione a tutti quelli, che leggono le lezioni; intonare il Te Deum &c. leggere l'Evangelio in Coro al Ma-tutino; intonar l'Antifona al Benedictus, ed alla Magnificat; Alle processioni della Purifica-zione, e delle Palme i Responsori Hodie Beata Virgo &c. Ingrediente Domino &c. Potrà cantar la Messa ne'giorni più solenni dell'anno, il primo giorno del Capitolo, e nella commemorazione de'Morti, o pure commetterlo ad altri. Potrà benedire il primo giorno di Quadragesima le Ceneri, nella Purificazione le Candele, nel Sabbato fanto il Fuoco, o pure commetterlo ad altri-Al medesimo tocca ricevere i Novizzi, e dopo l'anno della probazione ammetterli alla profeffione, e benedirli le Cocolle, o commetterlo parimente ad altro Abate; Dar licenza a Monaci Professi andare all' Ordinazione degl' Ordini Sagri, potendo dare i minori egli medesimo, o abolita per giuste cause sin dall'anno 1636. la fargli dare da altri Abbati con sua commissione;

affolvere

affolvere i Monaci fcomunicati, o vero dar li-cenza ad altri d'affolvergli; afcoltare le confessioni secrete de' Monaci, ed assolvergli da qualsivoglia peccato, concessogli de Jure, o per Privilegio, imponendogli la dovuta penitenza, fenza però violentarli a confessarsi da lui; sospendere Confessori anco approvati da' Vescovi per legittima causa; astringer tutti, e singoli Monaci all' osservanza delle cose contenute nella Regola, nelle presenti Costituzioni, e negl'ordini fatti da lui, o dal Capitolo Generale, o dalla Dieta, usando, se sia bisogno, anco le Censure Ecclesiastiche; congregare ogni quattr'anni il Capitolo Generale, od in mezzo al quadriennio la Dieta, come si prescrive nel precitato Breve dell' 1683. Instituire, ed anco deporre per giuste cause, di riconoscersi canonicamente, i Superiori locali.

Deve avere stanze particolari per dormire, recitar l'Offizio Divino, e per tener l'udienze; Come anco due Monaci, che lo servino, e gli faccino compagnia, quando va in alcun luogo, dar licenza a' Monaci di predicare, se gli parerà espediente, ed anco di confessar secolari, rifervata però sempre l'autorità, ed approvazione de' Vescovi.

Al medefimo anco tocca far il fermone nel Capitolo Generale, o pure darne la carica a qualch' altro Monaco; visitar la Congregazione qualunque volta giudicarà necessario per conservazione dell'offervanza Regolare, e buon governo della Congregazione; sentire l'istanze de' Monaci, e decidere con prudenza, e giustizia le difficoltà, che possono nella Congregazione accadere ; rimovere i Monaci da'luoghi, quando lo richieda il bisogno, ed assegnandoli altrove: assolver quelli; che saranno passati a miglior vita nel Capitolo Generale, che si farà con un De profundis, con l'orazione Deus venie largitor, &c. ed in somma far tutte le cose in generale, ed in particolare, che non gli saranno proibite da' sacri Canoni, o dalle leggi, o da' decreti, o dalla Regola, o dalle presenti Costituzioni. Onde se bene è grande la potestà del P. Generale, non però si stenderà sopra le cose ordinate dal Capitolo Generale, se non in quello, che da esso Capitolo gli sarà concesso, nè potrà alterare, quanto si prescrive dalla Regola, e Costituzioni, nè pro-togare a suo arbitrio il Capitolo Generale, o la Dieta, anzi nè tampoco doverà ingerirfi nell' amministrazione economica de Monasteri, non per riconoscere la facoltà, e diligenza de' Ministri, nè privare alcun Abate, nisi juris ordine servato, nè esimer Monaci dall'obedienza de'Superiori locali, se non in caso d'appellazione, o ricorso. E perciò avverta, non por le manine gl'or-dini de' Capitoli Generali, o in altra cosa non permessagli, per non generar consusione nel governo, e contrafacendo, se dopo esser stato avvertito da' PP. Deputati sopra il governo, non si vorrà emendare, resti sospeso dall'ossizio sin tanto, che non rivocarà il fatto, tornando alla dovuta offervanza.

S. 2. Si ricordi il P. Generale di quanto ordina il P. S. Benedetto nella Regola parlando dell' Abate, e sappia di dover tenere la severità dell' offervanza prima in se stesso, e poi negl'altri, e non permetta mai, che fiano trasgredite, o dispensate la Regola, e le presenti Costituzioni, se non tanto quanto è rimesso alla coscienza sua, e prudenza, secondo il bisogno che occorrerà, facendo ogni cosa con consiglio, e parere de Seniori, e più Savi, ed in particolare delli quattro Padri Deputati al governo, ed osfervanza delle Costicuzioni.

J. 3. Ha il Padre Generale, come gl'altri Prelati maggiori de Monaci l'uso della Mozzetta, della tonsura del Prelato secondo l'antica con-

ed in S. Silvestro in Monte Fano solennemente il Popolo dello stesso luogo, purchè non vi sia pre-sente il Vescovo Diocesano, o qualche Legato Apostolico. Al P. Generale, ed a tutti quelli, che sono stati Generali si conservi sempre lor vita durante il titolo d'Abate, anzi compito, che averanno il quadriennio del Generalato, mentre che dura il Capitolo Generale abbino il primo luogo sopra tutti dopo il nuovo Generale, ed anco nello stesso Capitolo abbino privilegio di eleggersi un luogo, dove siano per il seguente Quadriennio Abati locali, come anco si dispone nell'antica Costituzione, e nel citato Breve Apostolico del 1683.

> Dell'offizio del Procuratore Generale e suo Compagno.

> > C A P. III.

5. 1. Perchè al P. Generale conviene di tenere in Roma un Monaco per i negozii, che occorreranno nella corte Romana con titolo di Procuratore Generale, l'elezione di questo tale sarà fatta dal P. Generale con il configlio de' Definitori, ed a questo offizio sia eletto sempre un uomo maturo, di bontà di vita, dotto, giudizio-fo, e pratico, che prima o sia stato visitatore, o Abate di governo, come si ordina nel sudetto Breve Apostolico, il quale abbi offizio di trattare nella suddetta corte non solo i negozi di tutta la Congregazione, in comune, ma ancora di ciascun Monastero in particolare secondo, che ne sarà avvisato da Superiori, o dagl'altri offiziali. Questo averà la precedenza sopra tutti i Monaci in ogni luogo, eccetto il P. Generale attuale, ed il P. Generale, che termina l'offizio, ma folo nel Capitolo immediato, come fi dichiara trattandofi della precedenza, la voce attiva, e passiva ne Capitoli Generali, e nella Dieta sua vita durante, come si dispone in detto Breve, ed il suo offizio potrà durare, e continuare anco più di un quadriennio, quando sia così ben giudicato dal P. Generale pro tempore per benefizio della Congregazione, avvertendo però, che non gli sarà mai lecito trattar negozi grandi, e di molta importanza senza saputa, consenso del P. Generale. A lui renderanno obbedienza tutti i Monaci, che andaranno a Roma per qualsivoglia causa, ed egl'averà potestà so-pra di loro, mentre si tratteranno in Roma, non volendo però, che s'ingerischi, nè abbia autorità alcuna sopra il governo del Monastero di Roma, essendo ciò cosa appartenente all' Abate di quel luogo, se bene si dovrà forzare, non essendo impedito legicimamente, ritrovarsi sempre al servizio della Chiesa con gl'altri Monaci ed all'offervanze della Religione : ficcome riceve sempre il vitto, ed il Vestiario dal Monastero di Roma. Nel ricever quest' offizio sia tenuto a dar giuramento in mano del P. Generale, e del Secretario della Religione in presenza di testimonii di non trattar mai cosa alcuna contro della Congregazione, bensì defendendola in tutto con ogni vigore, altrimente non gli sia fatta la Patente, nè dato l'offizio. Finalmente sia obbligato aver l'Inventario di tutte le scritture, che gli verranno alle mani, e sia tenuto renderne stretto conto nel fine dell'offizio, con lasciarne registro anco nelle Camere della procura generale. Come anco debba registrare in libro a parte tutte le suppliche, memoriali, o istanze, che si faranno ne' supremi Tribunali con i decreti, rescritti, e grazie, che si otterranno in benefizio della Religione, o de Monasteri particolari, che fervira per confervarne le memorie, e per buon governo de' Successori.

S. 2. Gli sia parimente assegnato dal Capitolo sucudine, e de Pontificali, e per special privi-legio può benedire in S. Benedetto di Fabriano, costumi, e pratico della sudetta corte, perche

possa essergii di ajuto, e servirgli di compagno, mente, ed in specie da contenuti ne Sacri Ca-il quale obbedisca, e riconosca per suo Superiore noni, nella Regola, e nelle presenti Costituziolo stesso P. Procuratore Generale, abbi voce attiva, e passiva ne Capitoli Generali nella forma Non prenda nuove liti, nè facci locazione de prescritta in detto Breve Apostolico, riceva co- Beni stabili, ne' novi censi passivi senza licenme gl'altri Sacerdoti il vitto, e vestimento dal za della Sacra Congregazione, ed il consenso Monastero di Roma, e non possa ingerirsi negl' del suo Capitolo: veda tutto, che si sa nel Moaffari comuni della Religione, o de particolari nastero da diversi offiziali, e riconosca la diligen-Monasteri, se non in quello, che espressamente za, e fedeltà de' Ministri, ma non si ingerischi gli sarà ordinato dal detto P. Procuratore Generale, bensi sia tenuto trovarsi sempre al coro di giorno, e di notte, alla mensa della Religione suale dell come gl'altri Monaci. Eccetto però quando d'ordine del medesimo P. Procuratore Generale fosse occupato in qualche negozio della Religione.

Dell'offizio dell' Abate.

CAP. IV.

S. r. L'Abate nel suo Monastero quando non vi sia il Padre Generale, o il Procuratore Generale deve tenere sempre il primo luogo, come anco non essendovi il P. Generale deve intonare il Te Deum &c. l'Antifone, al Benedictus, ed al Magnificat, dire l'Evangelio al Matutino in coro, incominciare nelle processioni della Purificazione, o delle Palme, i responsori, Accepit Simeon &c. ti si offervi il modo, che venne ordinato nella Ingrediente Domino &c. cantar la messa nelle seste riforma, e che si nota nelle presenti Cossituzioni dell'anno, e nella commemorazione de' Morti, quando non voglia commetterlo ad altri, avvertendo non potere usare, e celebrare con Pontiscali, che tre volte l'anno al più, ed seste contraria alla povertà religiosa, offervando con potenti con all'ora giusta la forma prescritta nel decreto della Sacra Congregazione de' Riti emanato d'ordi- adoprar sempre abito di lana. I letti de'Monane della Sa. Me. d'Alessandro VII., che deve pun- ci siano spesso visitati dall'Abate insseme col tualmente offervarsi. Deve benedire le candele il Priore, e si levino tutte quelle cose, che si giorno della Purificazione, le Ceneri il primo giorno di quarefima, i rami la Domenica delle Palme, ed il Sabbato Santo l'incenso, ed il fo- ciò questo mai resti senza Superiore. Deve anco, se parimente non volesse commetterlo ad altri. Deve imporre le penitenze delle colpe a'Monaci, ed assolverli, se ne averà facoltà dal P. Generale, o farla imporre ad altri. Deve tener il Capitolo, la collazione spirituale, la conferenza de' casi, e fare il Sermoni a'Fratelli, quando non voglia imporla ad altri. Deve dormire in Dormitorio, e nella claufura, mangiare in Refettorio con gl'altri, quando però non fosse impedito da forastieri, o da infermità, far leggere alla sua mensa quando mangiarà con forastieri, se però non fosse doppo compieta, o nell'ora di dormire, o nell'Infermeria.

S. 2. Quando esce di Monastero non vada mai senza compagno per decoro del grado se non fosse in luogo molto picciolo, o di campagna. Sia avvertito, che nessuno dentro, o fuori del Chiostro alla sua presenza parli mai licenziosamente, o con poca onestà per quanto egli potrà. Dovendo andare in qualche luogo lo facci sapere al Priore, o ad altro Monaço quando non fosse per brevissimo tempo. Non assolva alcun Monaco dall'offizio datogli dal Capitolo Generale senza facoltà del P. Generale, o di esso Capitolo Generale Non accetti alcun fuggitivo del nostro Ordine, o d'altri fenza licenza del P. Generale. Non permetta, che alcun di sua Famiglia, o il Monastero, e molto meno egli medesimo facci lati de' Monasterj. ficurtà per altri, se non per quelli che sono dell' Ordine nostro, o se non fosse per utile evidente del Monastero, o della Religione, ed in tal caso sempre con consenso del suo Capitolo. E pa- tunque gl'Abati siano perpetui, tuttavia nel gorimente non permetta, che si riceva alcuna cosa in deposito di Secolari se non con testimonianza Monastero all'altro. Potranno però commutare, di tre, o quattro più vecchi del Monastero con o rinunciare, ed anco esser deposti fuori de' veder sempre prima la specie, o misura, o peso Capitoli, e Diete, ma solo nella forma, che si di esso deposito, e notar tutto. E se alcuno de' prescrive in detto Breve, e si notarà nelle predi esso deposito, e notar tutto. E se alcuno de' Monaci senza licenza pigliarà alcuna cosa in de- senti Costituzioni distint. 4. cap. 6. S. 3. Non

giudizio del Monastero oltre a quello dettano le Regole della Religiosa ospitalità. E sappia essere indegno di tal grado quel Prelato, o che sarà desertore della Regolare offervanza, o che per il primo non darà il dovuto esempio nell' adempimento della Regola, o delle presenti Costituzioni, o che senza zelo non averà attenzione alla buona, e retta amministrazione delle sostanze del Monastero.

S. 3. In ordine alla quantità de' vestimenti deve provvedere a ciascuno secondo il bisogno ed uso della Congregazione senza eccezione di persone. E circa le Cocolle, ed altri vestimendosi la consuetudine della Congregazione di tengono fenza licenza, con avvertire, che o l'Abate, o il Priore sia sempre in Monastero, acco l'Abate astringere i Monaci quando sarà tempo a prender gl'ordini minori, se dal P. Gene rale averà la facoltà, e far tutte l'altre cose che gli sono permesse dalla Regola, e dalle pre-fenti Costituzioni, ma nelle cose vietate non presuma ingerirsi. Potrà anco assolvere i suoi Monaci in confessione da qualsivoglia peccato secreto, etiam riservato al Padre Generale, purchè non gli sia espressamente vietato da'Sacri Canoni, o dal Capitolo Generale, o dal mede-fimo P. Generale con imporre la penitenza fecondo la discrezione datagli da Dio; avverta però di non far ritornar la colpa altrui in peri colo dell'anima fua, e con dare indizio in qualche modo del Peccatore, o con fomentare, o acconsentire a i peccati da quello, anzi procuri diligentemente infonder l'olio, ed il vino nelle ferite del povero Infermo; e mentre si studia di affolver gl'altri, guardi bene di non legar fe stesso. Potrà commutare i voti con proprii sudditi, ma ciò s'intende de' voti fatti nella Religione senza pregiudizio del terzo, eccettuati gl'essenziali della Religione, riconciliare le proprie Chiese non consacrate, quando fossero pollute, ma per le consacrate deve adoprar l'acqua benedetta dal Vescovo con la di lui licenza. E far ogn'altra cosa permessa da' Sacri Canoni a'Pre-

S. 4. L'offizio dell'Abate non dovrà durare nello stesso Monastero più di quattro anni secondo il citato Breve dell'anno 1683. onde quanverno devano passare ogni quadriennio da un posito da Secolari sia condannato, come per rogliamo, che l'Abate abbi potestà di scomu-furto. Si astenga anco l'Abate dalla moltiplicità nicare, o fulminare Scomuniche Ecclesiastiche de'precetti, se il bisogno grave non detti altrirenza, o formazione de' Process, competendo quando non fossero impediti da Infermità, all'ofciò per antica consuetudine nella nostra Congregazione solo al Padre Generale se non avesse sopra di ciò particolare commissione dal medesimo P. Generale, o dal Capitolo Generale, e se non le fosse specialmente concesso da' Sommi Pontefici, o da Sacri Canoni appartenendogli per altro far tutte quelle cose nel suo Monastero, che appartengono al P. Generale in tutta la Congregazione eccettuando alcune cose, che non fi convengono ad altri, che al P. Generale, come si è notato sopra, parlandosi del P. Generale. Onde ne' casi improvisi, e che non ammettono dilazione di tempo potrà anco valersi delle Censure nella forma permessa da' Sacri Canoni a Prelati de' Monatterj, ed al più prendere informazione Sommaria per trasmetterla al P. Generale, a cui toccarà far formare proces-

tre cose ordinate ne' Capitoli Generali, e dal P. Generale questo è peso, ed offizio speciale del Superiore nel suo Monastero, con procurare di esfere egli il primo, e mancando oltre alle pene ordinarie, sappia, che dovrà renderne stretto conto a Dio. Ogni mese sia anco tenuto far la visita di tutte le Celle de' Monaci, e de' letti per togliere il vizio della proprietà, pro-curando, che il Monaco non tenghi cofa alcuna, che non gli sia stata concessa per Inven-

so giuridico e dar la sentenza difinitiva. Il far

poi offervare la Regola, le Costituzioni, ed al-

S. 5. Non sia eletto alcuno Abate di governo, se prima non sia stato Abate titolare, se non fia atto a tener cura dell'Anime tanto de' luoghi, che hanno Parochia, quanto degl'altri; fe non sia zelante della disciplina Regolare, del culto della Chiesa, pratico delle cose spirituali, ed applicato al governo Economico, dovendo possedere le qualità, delle quali parla il P. S. Benedetto nella sua Regola al cap. 2. e 62., a che molto bene devono rislettere gl'Elettori per non aver loro a render conto a Dio di tutte le imperfezioni, ed errori, che possono commettersi da' foggetti poco atti, e non degni del Governo de' Monasterj.

Degl' Abati Titolari.

S. 6. Perchè nel citato Breve Apostolico del 1683. si ordina, che nessuno possa esser assunto ad Abazia di governo, se prima non sia stato titolare : si avverte, che oltre gli Abati di go-verno sono anco nella nostra Congregazione per consuetudine introdotta, ed approvata nel suddetto Breve Abati Titolari, che godono titoli di Chiefe foggette alla nostra Congregazione. Si ordina dunque, che nessuno sia capace di tal grado se non vi concorrono i requisiti notati in detto Breve Apostolico, quali sono, che prima o sia stato Maestro di Novizzi, o Segretario della Congregazione, o Lettore della Teologia Scolastica, o di Filosofia, o di lettere umane almeno per due intieri quadriennii, eletto dal Capitolo Generale, o Dieta per servizio della nostra gioventù, ne' luoghi prescritti da detto Breve, o Bibliotecario nel Monastero di S. Benedetto di Fabriano, o Compagno del P. Procurator Generale in Roma, o che per tre gover-ni abbi lodevolmente esercitato l'offizio del Priorato, o del Camerlengato, o di Confessore de' Secolari, e quelli, che Canonicamente l'averanno confeguito fiano capaci di Badia di Governo, abbino voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e la precedenza, come si dirà al suo luogo con tutti gl' altri privilegi concessigli dalla presente Costituzione; sappiano però, che quantunque godano tal grado faranno tenuti di giorno, e di not-

servanza della Regola, e delle Costituzioni, alle consuere fariche, e funzioni del Monastero, ed all'obbedienza, e dipendenza dell' Abate locale, per toglier le confusioni. Che perciò si guardino da qualunque fingolarità, e da quello, che espressamente non gli sia concesso dalla presente Costi-

Dell'offizio del Priore.

CAP. V.

Deve il Priore nel proprio Monastero tenere il suo luogo, come si dirà parlandosi delle precedenze, ma fuori della refidenza, folo quello della professione. Al medesimo tocca di fare, che i Monaci fiano attenti al Coro, e recitino con divozione, e pausa l'offizio divino quando non sia presente il P. Generale, o l'Abate del Monastero, emendare le cose appartenenti al Cantore, ed al Sagrestano, procurare diligentemente, che i Monaci nel chiostro, in mensa, ed in qualunque altro luogo si portino con il dovuto ordine, in affenza dell'Abate confessare in luogo decente i Monaci, e gl'infermi, fe dal Superiore gli verrà imposto. Correggere i Fratelli in Capitolo quando l'Abate si troverà lontano, e tener le veci di questo quando sia in viaggio, o infermo, eccetto nella precedenza, dovendo tener sempre il me-desimo luogo: onde quando l'Abate sarà Iontano, supplirà l'officio di esso, ma sapendo essere in Monastero, non uscirà mai della clausura senza sua licenza, nè s'ingerirà in cosa alcuna spettante ad esso Superiore. Non darà licenza ad alcuno di parlar con altri, nè vi parlarà lui in tempo di sienzio, se non brevemente per qualche urgente necessità. Se per causa d'infermità gli occorresse stare nell' Infermeria, o si purgasse, non abbi cosa alcuna più degl'altri. Se il Superiore averà proibita cosa alcuna al Monaco, egli non presuma dispensarlo se non gli verrà comandato. Nel ri-manente come ogn'altro facei la sua Eddomada in Coro, e in Chiefa, e sia in tutto loggetto al Superior locale. Avvertendofi, che sia eletta a tale offizio persona di quelle virtù, e qualità, che si è detto dell'Abate. E perche tale onore sia dato a soggetto maturo, pratico, e degno di ris-petto, come quello, che è di molto ajuto all' Abate per conservazione dell'offervanza: fi ordina, che nessuno possa esser'eletto Priore, che non sia stato almeno sei anni Sacerdote, e non sia atto a reggere Coro, e Chiefa, essendo suo offizio far offervare con diligenza le Sacre Cerimonie nel che deve aver fatto studio particolare. Doppo che alcuno averà lodevolmente sostenuta per tre governi tal carica di Priore, farà capace di Badia titolare, come si prescrive nel citato Breve Apo-

Dell'offizio del Zelatore.

CAP. VI.

Quest'offizio, di cui parla la regola nel cap. 48. è molto onorato, e necessario nelle cose de Servi di Dio per mantenimento dell'offervanza, e per evitare ogni dissoluzione. Onde chi a questo carico, si può convenientemente chiamare Zelatore dell'Osservanza, e della salute dell'ani-me, però non si deve mai lasciare il Monastero fenza di esso. E ben vero, che ne'Monasterj di poco numero potrà farlo l'Abate, o di suo ordine il Priore, e può darsi anco ad altro, purchè sia persona prudente, caritativa, timorata di Dio. Sopra tutto abbia ben riguardo di non infamare alcuno, e sia amatore della pace, e quiere del Monastero, procurando tagliar via qualun-que occasione di scandalo. E offizio del Zelatore andare artorno per il Monastero rivedendo le te al Coro, ed al servizio della Chiesa egualmen- stanze de' Monaci, ed osservare con diligenza te, che ogni altro Corale, alla mensa comune le negligenze de medesimi, e quelle poi norifica-

re in Capitolo. Avverta però non accusar mai alcuno maliziosamente per odio, o per causa di amicizia, o di parentela, o di familiarità resti di far sapere le negligenze, ed errori di qualsivoglia Monaco. Deve anco aver cura se man-ca alcuno dal Monastero nell'ora della lezione, della fatiga, dell'orazione, o dal Coro con andarlo a cercare, e non trovandolo notificarlo al Superiore, offervare se i Fratelli, che sono deputati a diversi offizi dentro il chiostro soddissino Religiofamente al proprio debito, e trovando esser manchevoli, si serva di cautela, e senza parlare lo facci fapere al Superiore. Il Zelatore mai deve uscir di Monastero senza licenza, e quando accusa tal'uno in Capitolo, sia ascoltato attentamente, abbi una delle chiavi della claufura con aprire, e serrare al tempo debito, e quando và attorno la notte porti feco fempre il lume. In affensa del Superiore, o del Priore abbi l'occhi fopra gl'andamenti del Monastero, e cura del Capitolo, e de'Monachi, ma in Refet-torio, ed altrove tenga fempre il suo luogo, che gli competa per altro titolo. Quando sarà occupato a fare l'Eddomada, o infermo, o in viaggio, o in leggere alla mensa, il Priore supplisca al suo offizio, e non essendovi questo, il Superiore potrà commetterlo a chi gli parerà. L'elezione del Zelatore doverà farsi ogn' dall'Abate col configlio de' più vecchi, e si elegga sempre persona discreta, matura, e prudente per si raguardevole offizio.

Dell'offizio del Maestro de Novizzi.

- CAP. VII.

J. 1. L'ordine del Visitatore Apostolico in materia de'Novizzi, del Maestro d'essi, e del luogo, in cui devono tenersi, ed allevarsi insegna molto bene quanto sia importante questo offizio, dal quale dipende la conservatione, l'augumento, e tutto il bene, e il male della Religione, essendo che tali siano i Monaci, quali fono educati in Noviziato, dove pigliano il fondamento della vita Religiosa, però i Superiori aprano molto bene gl'occhi nell'Elezione de' Maestri in modo tale, che così il Maestro, come il compagno sia uomo maturo, Sacerdote, prudente, Zelante, e molto timorofo di Dio, il quale sia talmente assuefatto nella regolare offervanza, che non solo con le parole, ma con la vita esemplare sia idoneo ad instruire gl'altri, così nelle cofe della regola, e delle Coffituzioni dell' Ordine, come anco negl' efercizi Spirituali, e nelle cofe di Dio. Sopra tutto offervi gl'ordini fatti sopra de' Noviziati dalla Sacra Congregazione sopra lo stato regolare, ed in specie il Decreto emanato li 10. Luglio 1655, per la nostra Con-gregazione, e ristetta molto bene alla gravità, ed importanza dell'offizio suo, e procuri farlo con frutto senza offender la coscienza sua, nè far danno all'anime a se commesse sapendo doverne rendere strettissimo conto non solo agl'uomini, ma al tremendo giudizio di Dio.

S. 2. Sarà pelo del Maestro de Novizzi am-maestrare, ed instruire i Novizzi con insegnar loro l'ordine, che hanno da tenere in tutte le cose di Chiesa, e del Coro, fargli star vigilanti, ed attenti a tutto ciò, che devono adempire dentro il Noviziato, come farà l'orazion mentale, l'officio della Vergine, la lezione della Regola, e delle Costituzioni, il canto piano, lo studio, la collazione Spirituale, ed a fentire il Capitolo della Regola, avvertirgli con parole, e con qualche segno quando si portaranno negligentemente, emendando in ogni luogo i loro errori modestamente, specialmente alla presenza del P. Generale, o dell'Abate, dar loro le peni-

viziato, ma volendogli penitentiare in Coro, o in Refettorio, o in altro luogo fuori del Noviziato, o carcerargli, lo facci sempre con previa licenza del Superiore. Deve tener notato il giorno, ed anno, che entrorno nella Religione, e conservare i vestimenti del Secolo, per restituirgli in caso, che non perseverassero, insegnar lo-ro di cantar gl'Inni, i Salmi, e l'altre cose spettanti al Coro, e ne'giorni di lavoro inftruirgli all'ora della lezione in luogo determinato. Quando poi esso udirà il segno di congregarsi in-sieme con gl'altri Fratelli del Monastero, non resti per cagione de'Novizi d'andarvi, nè meno facci, che i Novizi tralascino mai di andare in Coro all'ore determinate. Deve ancora, fecondo che ordinarà il P. Generale condurgli nell' Oratorio, o in Chiesa nel giorno della loro pro-fessione, e mettere in ordine l'acqua benedetta, e li vestimenti, ajutandogli a spogliare, e vestire, ed insegnar loro il modo, che devono tenere in far detta professione. Nel Noviziato poi non s'ingerischi il Superiore in cosa alcuna senza il Maestro, il quale ha l'autorità sopra i Novizzi, con questo però, che esso Maestro sia soggetto al Superiore medelimo in tutte le cose spettanti al buon governo suo, e de medesimi Novizzi quando ne fosse negligente, e che non possa penitenziargli in publico senza licenza di esso Superiore, fuorchè il fargli inginocchiare in Coro quando ivi errassero, o fargli baciar terra, come anco non possa, condurgli fuori del Monastero se avanti dal Maestro non si prenda la licenza, e non sia avvisato il Superiore, purchè questo sappia, che si trovi suora della clausura. Non potendosi ingerire il Superiore in materia spettante a Novizzi fenza il Maestro. Molto meno sarà lecito ad altri Monaci, e Secolari, che perciò senza licenza di esso Maestro non sarà permesso ad alcuno di parlargli, o conversarvi, nè a'medesimi Novizi di ricevere alcuna cosa, o lettere, o scrivere se prima non siano vedute dal Maestro, e contravenendo alcuno fia severamente castigato, ordinandosi però al Superiore, che quando farà la visita del Monastero ogni mese debba anco visitare il Noviziato in compagnia del Maestro, in assenza di cui potrà supplire il suo compagno, il quale nel governo de Novizzi ajuterà esso Maestro, ed eseguirà solo quanto da lui gli sarà or-

S. 3. Il Maestro de' Novizzi, che lodevolmente esercita la carica, acciò più volentieri fo-stenga la fatiga in vigore del sudetto Breve Apostolico gode voce attiva, e passiva ne Capitoli Generali, la precedenza, come fi dirà al fuo luogo, e dopo, che l'averà efercitata per lo fpazio di otto anni, averà l'abilità, alla Badia titolare,

Dell'offizio del Bibliotecario.

CAP. VIII.

S. 1. Perchè gl'affari della Congregazione fiano trattati col dovuto ordine, in ogni Monastero sia eletto un Monaco almeno ben intendente della lingua latina, e che abbi bona mano da scrivere con titolo di Bibliotecario, il quale tenga cura della Libraria, e di tutte le scritture del Monastero con espressa proibizione, che non possa sotto alcun titolo prestar libri ad alcuno fuori del nostr'Ordine sotto pena di scomunica lata Sententia riservata al P. Generale, ed acciò si riconosca sempre la dovuta fedeltà, doverà aveed altre cose simili, condurgli alla Predica, al- re l'Inventario di tutti i libri, che gli sono dati in cura, de quali ne averà un altro anco il Superiore, acciò nel fine dell'offizio possa renderne esattissimo conto, e farne fedel consegna al Successore. Deve anco distribuire a'Monaci del Monastero i libri secondo il bisogno con farne diligente memoria da confervarsi in libraria per tenze per le colpe, o negligenze manifeste in No- mano di quelli, che li riceveranno, li quali ab-

bino molta cura, accio per loro negligenza non particolari l'entrate, e l'uscite, quali libri così se ne perdi, o guasti alcuno, sopra di che se alcuno fosse trovato colpevole sia gastigato graveno fosse trovato colpevole sia gastigato grave- proposito, e renda conto inanzi all'Abate, e mente. Al medesimo toccarà di scrivere gl'atti famiglia del Monastero una volta il mese della de Capitoli nel proprio Monastero, quando dal- sua amministrazione sotto pena ipso satto della la Famiglia non fosse eletto altro, tener cura sospensione ab officio anco al Superiore, se non delle Scritture con diligente Inventario per ren- farà ciò osservare, anzi ogni semestre leggasi derne poi conto, e conservare i libri con pulizia, anco ciò, che il Monastero ha da riscuotere: e e diligenza, perchè con ricevano alcun detri- chi contraverrà, foggiaccia alla pena fudetta fin mento. Quando dal Capitolo Generale non foss' eletto in qualunque Monastero il Bibliotecario, s'intenda esfer tale quello, che dalla famiglia sarà dichiarato Segretario del Capitolo, per il che deve eleggersi sempre soggetto degno di tal carica.

s. 2. Il Bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano fecondo l'uso antico hà la voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e secondo il Breve Apostolico anco l'abilità alla Badia Titolare, e la precedenza, come si dirà al suo luogo, il des Monasteri, tanto sopra l'osservanza regolaquale oltre alla cura della libraria di d. Monastero, che deve tenere con ordine, e polizia, e con i soliti Inventari, averà anco il carico di scrivere gl'atti Capitolari d'esso Monastero, e dei trovati infedeli, occultando la verità, siano asservante della superiori della contra di contra della superiori della contra della superiori della contra della contra della superiori della contra cont Processi, e Sentenze quando dal P. Generale gli venga specialmente imposto, nel qual caso doverà anco dar giuramento in mano del medefimo d'esser sempre fedele, e verace in tutte le sue Scritture, ed atti, che da lui si scriveranno con tenerne esatta cura per renderne conto in fine dell' offizio, o quando ne farà richiesto, e quest' offizio esfercitarlo ott'anni per poi godere delle fudette prerogative.

Dell' offizio del Cellerario.

C A P.

S. 1. Appartiene al Cellerario tener cura delle cose di fuori, far coltivare le possessioni, aver piena notizia, e cognizione, di tutte le terre, de' confini, e termini d'esse, e tenerle notate distintamente in un libro. Averà cura delle Selve procurando fiano tagliate con giudizio. Serbando sempre gl' Alberi da edifizio, e da frutto, ordinandofi, che non fi taglino mai alberi per trenta canne vicino a' Monasteri, e per una canna almeno intorno alle strade, massime nel Sagro Eremo di Montefano per venerazione di si Santo Luogo. Appartiene anco al medefimo Cellerario sapere il numero degl'animali delle Possessioni, e numerargli alcuna volta scrivendogli in un libro, aver in pensiero secondo i tempi di quello, che debba vendersi, o conservarsi, e di quello, che si abbi a spendere, o permutare, tutto però sempre con dipendenza, e consiglio dell'Abate, e se sarà cosa, che porti difficoltà, vi si aggiunga anco il consiglio di tutti gl'altri Fratelli, ed a tutto dar ordine con prudenza. Finite le raccolte de grani, e di altre cose, e le vendemmie, deve prudentemente secondo l'esperienza giudicare se la provvisione, e vertovaglia raccolta sia bastante per tutto l'anno, o vantag-giola, e far sapere al Superiore per prendere in tempo i dovuti espedienti. Deve scrivere tutte l'entrate delle Terre, e degl' animali, ed ogni altra cosa, che gli verrà alle mani, e spendere per bisogno, ed utile del Monastero secondo che gli sarà ordinato dal medesimo Superiore. In somma tutto ciò, che si ha da trattare in benefizio del Monastero lo sacci sempre con consenso, o dipendenza dell' Abate, o da chi dal medefimo fusse deputato, e di suo capriccio non prefuma mai far cofa alcuna se bene fosse uomo letterato. In Monastero non sia deputato nella Tabella ad offizio alcuno ; non eschi di clausura specialmente con intenzione di pernottar fuori senza licenza del Superiore, e tanto

tanto non averà ubbidito. Di tutte queste cose il Superiore ne facci un sommario, ed a suo tempo lo porti in Capitolo Generale, come anco lo trasmetta alla Dieta, perchè in somiglianti adu-nanze si riconosca lo stato di qualunque Monastero, e la diligenza, e fedeltà de Superiori, e Ministri, restando però sempre il libro originale nel proprio Monastero.

S. 2. In tempo di visita si riferischi al P. Generale, e Visitatori la pura verità circa lo stato fatto levati dalla loro amministrazione, ed anco puniti ad arbitrio del P. Generale, ed essendo l'offizio del Cellerario di molta importanza per il continuo trattare con secolari, sia sempre dato a qualche Monaco maturo, prudente, di buona coscienza, pratico delle cose di fuori, esemplare di vita, di religiosi costumi, fedele nell' amministrazione, e giudizioso ne i negozi. In fomma sia tale, che occupandosi nelle cose temporali, non perda di vista le cose della vita eterna. Sia anco intendente di abaco, se sarà possibile, ed anco letterato, che almeno sappia leggere, e scrivere quando non fosse Sacerdote. Chi de'Sacerdoti fi portarà male in quest'offizio sia dichiarato inabile a tutti gl'altri offizi di onore, e sia punito per i difetti commessi secondo dispone la Costituzione, ma portandosi lodevolmente doppo tre governi, cioè dodici anni, sia capace di Badia titolare, come prescrive il citato Breve parlando de Camerlenghi. Essendo nella nostra Congregazione equivalente l'offizio di Cellerario, e di Camerlengo, quando fia in Persona de Sacerdoti.

Dell' offizio del Camerlengo, e Depositario.

C A P. X.

S. I. In quei luoghi, dove non si eleggerà il Cellerario, ma solo il Camerlengo, s'intenda di questo tutto ciò, che anco si è detto nel Capitolo antecedente. Si aggionge nel presente appar-tenere all'offizio del Camerlengo provvedere di vitto i Monaci, e distribuirlo caritativamente in mensa, o per se medesimo, o con l'ajuto di altro Ministro secondo ordinarà l'Abate, ne gli sia le cito di levare, o di aggionger cosa alcuna a quello, che si dà in comune, eccetto l'infermi, e quelli, che si purgano, o sono dispensati dal Superiore, potrà bensi aggionger qualche cola per la prima volta a quelli, che vengono dal viaggio con licenza dell'Abbate, purchè prima fia portata avanti a quello, che nella mensa maggiore tiene il primo luogo. Al medesimo Camerlengo, o ad altro, che sarà deputato appartiene apparecchiare all'ora competente il refettorio, il pane, e il vino, presentarsi spesso, quando egli non fusse a mensa avanti quelli, che mangiano perchè non manchi cosa necessaria, e tener cura delle cofe, che hanno a riporsi. In sua assenza supplirà chi dal Superiore sarà sostituito, il quale facci solo quanto gli sarà ordinato. Sono tenuti obbedire al Camerlengo i Fornari, gl'Ortolani, i Cucinieri, e Serventi anco forastieri, e sia in arbitrio del Superiore se debba sar l'Eddomaegli, quanto altri offiziali, che ricevono, e in arbitrio del Superiore se debba sar l'Eddoma-spendono entrate del Monastero, scrivano in libri

ga tutto secondo gli sarà comandato dall' Abate, dal quale deve avere in qualunque cosa totale dipendenza: il che acciò venghi sempre puntualmente eseguito, ordiniamo, che nelle principali officine del Monastero, come granari, dispense, ed altre simili vi siano sempre due chiavi ineguali, una delle quali tenga il Superiore, l'altra il Camerlengo, di modo, che uno non possa entrarvi senza l'altro. Che non possa il Camerlengo far spesa alcuna straordinaria, ancorchè picciola, nè locazioni, nè scritture, nè contratti oltre la facoltà de' mandati di Procura, nè compre, nè vendite senza saputa, ed espressalicenza del Superiore, e che qualunque mese sia tenuto leggere in pubblica mensa alla presenza della Famiglia il libro dell'entrata, ed uscita del-la sua amministrazione sotto pena di sospensione ab officio ipfo facto per tutto il tempo, che non obbedirà, e di altre ad arbitrio del P. Generale, come anco si decretò ne' Capitoli Generali del 1648. 1669. 1680. e 1681. ne quali decreti anco fi ordina non potersi fare dal Superiore locale rilevanti spese estraordinarie senza saputa, e con-

J. 2. Sia dunque il Camerlengo Sacerdote di buon giudizio, e timorofo di Dio, tenghi cura de' Monaci con carità diligentemente, ed abbi un Converso per Compagno parimente di buoni costumi, che l'ajuti in caso di bisogno nell'offizio suo. Chi de' Sacerdoti per tre governi che sono anni dodici averà lodevolmente esercitato tal carica, abbi l'abilità alla Badia Titolare, come dispone il citato Breve Apostolico, ma chi non potesse avere dalla famiglia la testimonianza d'essersi portato con lode, sia reputato inhabile ad ogn'altr'offizio d'onore, e non possi esser dispensato, se non per tre Capitoli Generali, anzi fia castigato secondo i suoi demeriti, onde per fuggire ogni taccia farà con fedeltà, e diligenza i libri della sua amministrazione, averà l'Inventario di tuttt'i mobili del Monastero, anco concessi a' Monaci per renderne conto a' Successori. In libro particolare scriverà con ordine l'esigenze de frutti de censi, di pigioni di case, e de canoni con sempre notar nelle partite ciò che resti da esigersi, e chiamar la carta del libro mastro, do-

ve siano riportate, acciò in atto di visita possano

con facilità ritrovarsi, e rincontrarsi, e farsi di

stintamente i residui, e ne Capitoli Generali, e nelle Diete trasmetterà sempre fedelmente in

Sommario lo stato del Monastero con la nota

dell'efigenze, de'debiti, crediti, grano, vino olio, ed ogn'altra cofa, che farà in Monastero

acciò si riconosca lo stato di qualunque luogo, e

la sua diligenza, e fedeltà, e contravenendo sog-giaccia alla sudetta pena. Si eccettuano dal Ca-

merlongato i pubblici Lettori, ed i Predicatori

fenso del Capitolo della Famiglia.

più celebri ad arbitrio, e prudenza del P. Generale, e del Capitolo Generale, e Dieta. S. 3. E perchè il Visitatore Apostolico ordinò. che l'entrate fossero amministrate da tre offiziali, perciò vogliamo, che il terzo fia chiamato Depositario, il di cui offizio sia di conservar l'entrata del denaro, che gli sarà consegnato, ò che doverà rinvestirsi, scrivendo parimente tutto in un libro, e questo non dia mai denaro, o cosa alcuna a' Monaci senza licenza espressa del Superiore, e senza ricevuta di chi lo prenderà, altrimente incorra nelle pene contenute in dett'ordine.

Dell'offizio del Forasteraro.

naria, che venghi da' Benetattori, o vivi, o de fonti, il Camerlengo li raccomandi in Capi- provvedergli ad ora debita del vitto necenario, tolo, ed in tutte le cose facci l'offizio suo con di comodità per dormire, servirgli a tavola se tolo, ed in tutte le cose facci l'offizio suo con di comodità per dormire, servirgli a tavola se como se servire dalla Regola. Dispon- lo richiederà la qualità dell'Ospite, e tener se como servire dalla Regola. naria, che venghi da' Benefattori, o vivi, o De-fonti, il Camerlengo li raccomandi in Capi-provvedergli ad ora debita del vitto necessario, e coperte, lenzuoli, ed altri panni di lino, specialmente per bisogno de'Secolari. Non sia mai lecito far dormire Secolari nella medefima stanza dove dormono i Monaci, e si provveda con tal carità, che nessuno resti mal soddisfatto, e scandalizzato, specialmente i Poveri. Potrà trattare il Foresteraro con il Superiore, ed altr'Offiziali di ciò che hanno da mangiare i Forastieri, tener diligente cura de' Poveri, che verranno, con difporre ogni cosa secondo l'ordine del Superiore.

S. 2. In ciaschedun Monastero dell'Ordine nostro si osfervi l'Ospitalità secondo la possibilità de' luoghi. Si facci l'Elezione comune una, o più volte la Settimana secondo l'ordine del Superiore. Siano ricevuti i fratelli con carità dovendosi anco aver riguardo al merito delle Persone, e non siano trattati come Forastieri se non per un giorno, se però non fossero molto stracchi per la lunghezza del viaggio, il che fi rimette alla discrezione del Superiore, ma sopra tutto si tenghi cura de' Poveri, e de' Pellegrini, come dispone la Regola, avvertendo però, che non fiano ricevuti Forastieri non conosciuti, se non mostraranno fedi esser persone di buona fama, e Cattolici, e che non fiano Banditi, contumaci, o condannati per non incorrer nelle pene contenute nelle Bolle Apostoliche, e per non cagionar qualche scanda-lo, e quelli, che sono ricevuti, ancorche sossero persone di grado, si contentino di quello, che si mangiarà in refettorio, o farà disposto dal Superiore, non potendosi secondo la Bolla di Clemente VIII. fare spele soverchie, ed esorbitanti, e si come i Monaci non possono esser tenuti in Foresteria se non un giorno, e nel resto devono stare all'obbedienza del Superiore, ed all'osservanza del Monastero come gl'altri, così i Secolari non possino esser tenuti nel Monastero più di tre giorni sotto alcun pretesto, se non per urgentissima causa, incaricandosi gravemente la coscienza de' Superiori se permetteranno altrimente.

Dell'Offizio del Sagrestano.

C A P. XII.

In tutti gl'offizj de'Monasterj devono esser elette persone idonee, e di giudizio, ma questo della Sagrestia essendo deputato per il servizio di Dio, senza dubbio alcuno bisogna avvertire di darlo a Sacerdote maturo di bontà, ben'intendente del culto Divino, e che sopra tutto ami la deli catezza, e polizia delle cose Sagre, dando ordine a tutte le cose con l'ajuto del Sottosagrestano e con l'ajuto anco d'altri nelle feste più solenni dovendo con l'obbedienza del Superiore secondo che il Sagrestano l'avvisarà, tutri concorrer volentieri ad ajutarlo. Al Sagrestano tocca tem-prar l'orologio per l'ora del Matutino, e dell'al-tr'ore canoniche far'arder la lampada, nel Dormitorio, chiudere, ed aprire le porte della Sagrestia, e della Chiesa secondo il bisogno, sona re ad ore competenti all'ore canoniche, alla collazione spirituale, al Capitolo, e circa il numero delle Campane, e quante volte debba sonarsi, s'offervi l'uso della Santa Romana Chiesa, e delle Chiese principali de'luoghi. Ma alla collazione, ed al Capitolo suoni tanto tempo, che i Monaci dalle stanze più lontane si possino radunare. Quando accaderà, ch'egli erri circa l'ora del sonare, nel seguente Capitolo ne facci C A P. XI.

la debita foddisfazione. Apparecchi a suo tempo le candele, le Ceneri, le Palme, l'acqua, il sale,

s. 1. Quello, che sarà deputato alla cura e tutte l'altre cose per benedirle, e fatta la bedella Foresteria potrà parlare con forastieri in nedizione, a lui tocca darle al Superiore perchè

le diffri-

le distribuisca, e se lo stesso Superiore lo coman- tonar gl'Inni, ed i Salmi, alla Messa Conventuale darà, le distribuisca egli medesimo finita la Pro-cessione delle Palme, conservi de rami benedet-nipotentem. Sanctus, & Agnus Dei, l'Alleluja, o il ti per l'anno futuro a far le ceneri, come anco farà sua cura tener in ordine l'Olio Santo per gl'Infermi con pane &c. e poi abbruciare metter le Ceneri nel Sagrario, porre in ordine gl'Abiti Sagri, i Vasi, le Tovaglie, ed altro spettante al servizio della Sagrestia, ordinare a suo tempo gl'Altari, mutargli secondo le rubriche del Messale, gettare nel Sagrario l'acqua, con cui si faranno lavati i Vasi Sagri, i Purificatori, i Corporali, ed altre cose Sagre, conservare in luogo decente, e nettissimo il SSmo Sagramento con rinovarlo, o farlo rinovare ogni Settimana, far diligente Inventario di tutte le cose di Sagrestia, e Chiesa con darne una copia al Superiore, prender l'offerte fatte negl'Altari, e consegnarle a chi ordinarà il medesimo Superiore, tenere in luogo conveniente le Sagre Reliquie con l'Inventario di esse, e gl'Olj Santi in Chiefa, o in Sagrestia dove si renderà più comodo. Ed aver cura, che le Sagre Immagini fiano ben conservate acciò rendano venerazione, e divozione a chi le mira. In fomma procuri, che la Chiesa in tutte le cose comparisca con quella maestà, ed ornamento, e nettezza, che sia posfibile a maggior Gloria di Dio, ed edificazione Ed essendo numerato quest'offizio fra gl'altri d'onore nelle Costituzioni, come veramente onoratissimo, ed Angelico, ordiniamo, che tutti puelli l'averanno esercitato per tre governi con lode, abbiano l'abilità alla Babia Titolare, come si è decretato nel presente Capitolo Generale del 1688., ed all'incontro tutti quelli, che si portaranno in esso negligenti, o strapazzando le cose Sagre, o mancando al proprio debito, spezialmente circa l'ore del sonare, o nella politezza, nel che deve crederfi alla maggior parte della Famiglia esaminata sopra ciò dal P. Generale, e Visitatori in atto di visita, questi tali siano privati dell'officio loro, e dichiarati perpetuamente inabili a tutti gl'altri offizi d'onore, nè possino esser'eletti ad altre Dignità dell'Ordine, anzi siano severamente castigati ad arbitrio del P. Generale, e conforme alle Costituzioni.

Dell' offizio del Cantore.

CAP. XIII.

Al Cantore appartiene di procurare, che la Chiefa sia provvista de'libri necessari per dire l'Offizio Divino, ed egli in particolare deve avere molto bene in pratica le Rubriche del Breviario, e Messale Monastico, acciò il Coro proceda con il dovut' ordine. Però il Cantore abbia il Direttorio alla Romana, ed il Ceremoniale nuovo Romano, perchè essendo il Brevia-rio, e Messale Monastici fatti conforme al Breviario, e Messale Romano, possano servire anco a Noi, ed avendogli, e studiandogli il Cantore potrà in tutte lè cose far l'offizio suo debitamente. Al medesimo tocca insegnare a'Monaci il canto fermo in un'ora deputata dal Superiore, perchè quelli, che non fanno, possano ancor loro con tale ajuto fare il proprio offizio in Coro. Il Cantore, o il Sottocantore doverà procurare di faper fonare l'organo per poter o l'uno, o l'al-tro in ciò fervir la Chiefa, ed anco infegnare ad altri, che dal Superiore saranno giudicati idonei: e ben vero che quando vi sia in Monastero altro Monaco, che sappia sonare, sarà più espediente, che il Cantore, e Sottocantore stiano in Coro. Al Cantore tocca di stare nel destro Coro, ed al Sottocantore al finistro, correggere i negligenti nel canto, ciascuno nel suo Coro, ne'Salmi, negl'Inni, ne'Responsori, ne'Versi, e se non lo sà uno, lo facci l'altro. Nelle feste di 12. Lezioni in-

Graduale, l'Offertorio, ed il post Communio. All'ore canoniche quando si cantino intonar gl'Inni, e Salmi, l'Antifone, il Te decet &c. il Benedicamus ed ogn'altra cosa spertante al Canto, ed al servizio del Coro, ed il tutto insieme con il Sottocantore: anco il Cantore, ed il Sottocantore devano fare la loro Eddomada, nelle cose più appartenenti al Cantor folo, se il Cantore sarà presente, o disoccuppato, non s'ingerischi il Sottocantore, ma se quello sarà lontano, supplischi in tutte le cose in luogo d'esso Cantore. tiene al Cantore distribuire i libri per gl'offizj di Chiesa, cantare un poco più presto quando per urgenza ne sarà avvisato dal P. Sagrestano, pronunziare l'intonazione dell'Antifone, nel Beneditus e del Magnificat al Superiore, o cantando, o facendosi vedere l'intonazione nel libro, deve emendare tutti gl'errori, che venissero fatti d'altri nel cantare, far la tavola per tutta la Settimana degl'offizi di Chiesa, cioè chi debba dir la lezione, chi l'Epistola, chi il Martirologio, chi la lezione della mensa, chi il Capitolo della Regola, ed affigerla poi o nel luogo del Capitolo, o in Coro, acciò possa esser veduta da tutti, e fiano tenuti i Monaci in Coro, ed in Chiefa obbedire al Cantore in tutte le cose appartenenti all'offizio suo, non altrimente che all'Abate senza replica, e gl'inobbedienti fiano dal Superiore castigati. Quando s'averà da comunicare, o dar l'estrema unzione a qualche infermo, deve provvedere, ed ordinare, chi debba portare le cose necessarie spettanti al Canto. Nell'offizio de'morti deve cantare il Kyrie, e tutte l'altre cose solite a cantarsi, e preparare il libro al Superiore, e tenerlo, o pure commetterio al Sottocantore.

Dell' offizio dell' Eddomadario del Coro.

C A P. XIV.

Acciò che ogn'uno sappia quando si deve cominciar l'offizio divino dopò che i Monaci al fegno della Campana faranno congregati in Coro, il Superiore facci un segno, ed all'ora il Sacerdote Eddomadario cominciarà l'Offizio Divino, il quale fia da tutti recitato, o cantato con ogni attenzione, e divozione, e con unione di mente, e di voce fino al fine con tutte le cerimonie ordinate dalla S. Romana Chiefa. All'Eddomadario appartiene incominciar l'intonazione dell'ore, dire i Capitoli, e l'Orazione, e se egli non si troverà in Coro supplirà, chi si trova sopra di lui. Al medesimo tocca dir l'Alleluja al secondo Notturno, e l'intonare le prime Antifone al Vespero, ed all'altre ore, quando si cantino, e dir l'orazione delle commemorazioni de'Santi. Quando egli sarà assente dal Coro, e non vi sia alcuno sopra, supplischi chi sta sotto di E anco offizio dell'Eddomadario in assenza dell'Abate, e del Priore dire i versi, e le Benedizioni in Capitolo, ed in Refettorio, eccettuato se vi fosse il P. Generale. E facci anche l'offizio nell'Essequie de'morti. Nel resto si osservi il Rito del Breviario Monastico riformato da Papa Paolo V.

Dell'Offizio dell'Eddomadario della Messa.

C A P. XV.

S. 1. Quello, che fa l'Eddomadario in Coro all'Offizio Divino, potrè anco fare l'Eddomadario della Messa cantata, massime in quei Monasteri dove e poco numero, a cui appartiene nelle Domeniche, e Feste di 12. lezioni cantar la Messa Conventuale, come anco in altri giorni, se non sarà giorno solenne, nel quale potrà commetterlo ad altro graduato per decoro della Chiefa, il che si rimette ad arbitrio del medesimo

Abate, e non essendovi graduato Abate, almeno, tante volte il verso, sinchè si accorga dell'errore, potrà commetterlo al Priore.

§. 2. Quando nel medesimo giorno bisognarà cantar due Messe, una ne cantarà l'Eddomadario attuale, l'altra quello, che fece l'Eddomada antecedente. Deve ancora l'Eddomadario della Messa comunicare i Monaci non Sacerdoti, portare il Santissimo Sagramento a' Monaci Infermi, nella Messa dir solo l'Orazioni ordinate dalle rubriche del Messale, e sar la sua Eddomada anco alla collazione spirituale, alla Mensa, ed al Ca-pitolo della Regola, quando gli convenga: Ne' giorni di Domenica deve far l'Asperges per la Chiesa, e ne' medesimi giorni, finita la Messa Conventuale, prima che si spogli de' Vestimenti Sacerdotali in Coro alla presenza de' Monaci dar la Benedizione al Lettore della Mensa in questo modo, cioè: inginocchiarsi esso Lettore dalla banda del Coro avanti l'Altare alli piedi del Sacerdote, dichi il verso Domine labia mea aperies &c. tre volte, come si dirà nel seguente Capitolo, e rispondendo il Coro lo stesso Verso trè do sia bisogno. Allo stesso appartiene, accomore, ed il Sacerdote facendo il segno della Croce, loggionga, Dominus sit in corde tuo, & in labiis tuis, ut digne, & competenter annuncies sanctam Lectionem suam ad laudem, & gloriam nominis sui, & fratrum adificationem: ed i Monaci rispondano, luogo, ed il Sacerdote in Sagrestia. Ogni Sabluogo, ed il Sacerdote in Sagrestia. Ogni Sab-bato non impedito d'Offizio doppio si canti la ogni diligenza, essendo offizio suo di scopare, net-Messa votiva della Santa Vergine secondo l'uso tar le lampadi, ed i candelieri, sonar le campa-antico, e divozione della Religione con le Lita-ne, e sar' altre cose simili per ajuto del Sagrestanie solite, le quali in detto giorno si cantaranno in Coro parimente la sera dopo Compieta. E line, e mettervi dentro il vino, e l'acqua avanti come si è detto altrove, ogni Giovedi similmenle Messe, apparecchiare, e tener all'ordine gi'Alte non impedito la Messa votiva del P.S. Silvestro, ed ogni primo Lunedì del Mese la Messa di Requiem per l'Anime de' Fratelli, Protettori, e Benefattori defonti,

Dell'Offizio del Lettore della Mensa. C A P. XVI.

La Domenica dopo la Messa Conventuale, pigliata il Lettore della Mensa la Benedizione, come si e detto nel Capitolo antecedente, addomandi poi al Cantore, che cosa, ed in qual parte del libro debba leggere. E per lezzione della Mensa ordiniamo, che nel principio si debba sem-pre leggere quel libro della Scrittura Sagra, che si legge in Chiesa nell'Offizio Divino. E verso il fine finche si dichi Tu autem Domine &c. non sarà fuor di proposito far leggere, o qualche libro spirituale in lingua volgare, o la Regola, o la Costituzione, o altra cosa morale, secondo, che il Superiore giudicarà più profittevole, il quale sopra ciò deve dare in tempo l'ordine al Cantore, pigliando poi il Lettore ad ora debita il libro preveda la lezione conveniente, che deve leggere, e venendo il Superiore in Refettorio, tenghi il libro aperto, e mentre si fa la Benedizione ne stia al suo luogo, la quale finita, inchinandosi verso lo stesso Superiore, senza partirsi dal luogo, domandi la Benedizione, dicendo, Jube Domne benedicere, ed il Superiore darà la Benedizione conveniente, cioè al Pranzo, Mensa Calestis &c. alla Cena, Ad Canam Vita &c. alla collazione, Ad Collationem &c. come si è detto altrove, e ricevuta la Benedizione, cominci a legger con paula, con voce alta, ed adagio assai, e ne giorni più solenni, e ne Capitoli Generali si deve cantare nel tuono del Martirologio, e legendo, o cantando, stia con l'orecchie attente verso il Superiore, per poter sentire, se in alcu-na cosa l'emendarà: Se intende quello, che gli vien detto, per emendare il suo errore, si emendi subito umilmente, se non lo sentisse, ricominci degl'Infermi, e doverà lavar le vesti, ed i piedi

e si emendi. La settimana seguente leggerà alla Collazione, e se egli sosse suori del Monasterio, o Infermo, il Cantore provveda d'altro in suo luogo. Il Lettore della Mensa, o quello che supplirà in suo luogo, prenda il misto con quell' ordine, che si è dichiarato nella Regola cap. 38. E nessuno sia scusato dal leggere alla Mensa, ma se alcuno fosse occupato legittimamente in cosa di maggior necessità, ed utilità del Monasterio, o Infermo, al Superiore toccarà dichiarare quelli, che devono effere fatti esenti.

Dell'Offizio del Sotto-Sagrestano. C A P. XVII.

Il Sotto-Sagrestano deve accender di notte il lume nel Coro, per recitare il Divino Offizio, se non sarà giorno chiaro, ed anco quando si dicono le Messe dell'Aurora; deve ancora accendere i lumi alla Compieta, ed a tutte l'altr'ore, quanvolte, esso Lettore dichi, Jube Domne benedice- dar le lampade in Chiesa, qualunque volta sarà necessario, preparare i carboni accesi nel focone, l'acqua per lavar le mani in Sagrestia avanti la Messa, e per far il mandato nel Giovedi Santo, il sale, e l'acqua per benedirle le Domeniche, ed il fuoco nell'Incensiero per le funzioni della Chie-Amen. All'ora il Lettore levatofi in piedi, ba- sa, e portare il lume nel Capitolo, se bisognarà ciando la mano al Sacerdote, se ne vada al suo per la lezione della Regola. Sopra tutto deve no, e con ordine suo preparare, e lavar l'ampolle Messe, apparecchiare, e tener all'ordine gl'Altari, i paramenti, i sciugamani, i Calici, l'Ostie, ed in somma ogn'altra cosa al debito tempo, acciò i sagri Ministri possino all'Altare esser provvisti talmente d'ogni cosa, che con la dovuta de-cenza possibile esercitino santamente l'offizio loro. Molte fatiche per servizio della Chiesa, masfime nelle feste più folenni, o altre fimili occasioni potranno farsi per ajuto de' Sagrestani anco da altri Conversi, e Serventi del Monasterio quali subito chiamati, doveranno esser obbedienti, ed in particolare quando sentiranno far cenno per sonar le campane, ed in que' luoghi dove sarà il bisogno, siano dati al Sagrestano uno, o più in ajuto, secondo che sarà giudicato necessario dal Superiore.

Dell'Offizio dell'Infermiero. C A P. XVIII.

Siano deputate stanze nel Monasterio separate, per uso degl'Infermi, delle quali tenghi la chiave, ed abbi cura l'Infermiero, e non fia lecito ad alcuno, andar fuori del Monasterio, per curarfi, nè fuori di dette stanze senza grave necessità, ed all'ora con licenza del Superiore, e configlio del Medico. Sotto nome d'Infermi vogliamo, che s'intendano anco i vecchi sopra 60. anni, e quelli, che fono deboli di complessione, quali deve usarsi ogn'atto di carità, secondo il loro bisogno, e come insegna la Regola, L'Infermiero sia nomo timorato di Dio, che serva volentieri gl'Infermi, e sia caritativo, e diligente intorno a' medefimi. Sarà offizio fuo ragionar con essi loro ad ore di silenzio, portar loro le cose necessarie, udire la prima Messa per esser poi libero, portare, e riportare i libri fagri, che faranno serviti nell'Infermaria, in cui non deve lavorare, ne leggere con voce alta, se ciò fosse molesto a gl'Infermi. Domandi al Camerlengo le cose necessarie per il suo offizio; potrà entrare in Cucina, in Cantina, ed altrove per bifogno

ANNO 1690

a' medesimi, o fargli lavare da altro ajutante, ra della comune refezione, apparechiar l'acqua quando lo richieda il bisogno. Avvicinandosi poi calda per la rasura, provedere insieme col Calcuno alla morte, lo ponghi sopra il cilizio se merlengo le vivande da cuocere, e se mancarà così parerà al Superiore, e dando qualche segno, qualche cosa domandarla con modestia allo stefutti si raduneranno a pregare Iddio per l'Insertio, se sono parlare nella Cucina, lavar piatti, e vassi spettanti al suo offizio, e sinito il tempassato, prepari tutto ciò che sia necessario per po riconsegnarli, e render grazie al Signore, colavarlo, il Cataletto, ed i panni da coprirlo, al me si dirà più a basso; spazzar la Cucina, e porserbargli per altra occasione.

Dell' Offizio del Portinaro.

C A P XIX.

Appartiene all' offizio del Portinaro, quando alcun forastiero batterà la porta, aprire, e domandar prima con modestia, ed umiltà Religiosa, chi egli sia, e che cosa chieda. E poi, se conoscerà esser Persona degna d'entrare, l'ammetta, se sarà uomo meritevole lo conduca all' Orazione in Chiesa, e dopo al Monaco Foresteraro; ed essendo necessario, lo facci sapete anco al Superiore. Ma se batterà qualche vicino, o conoscente, gl'aprirà, e chiamarà quello, con cui vol parlare, o pure lo lascerà andare dove vuole. Deve il Portinaro aver la sua Cella vicino alla porta, nella quale dorma, lavori manualmente, e dia l'Elemosyna a' Poveri. Sempre si ritrovi presente al Capitolo, alla Messa, al Vespro, alla Predica, al Matutino, ed ad ogn' altra cosa, se però non fosse dispensato dal Superiore, come anco alla be-nedizione delle Candele, delle Palme, delle Ceneri, ed all' adorazione della Croce, se parimente non fosse dispensato. Se il Portinaro fosse assente, o infermo, fi deputi dal Superiore supplemento, che faccia tutto quello, che spetta tale offizio, ma guardifi molto bene il Portinaro, o altro sostituiro, di non lasciare entrare in Monasterio Persone tali, che siano moleste, e dannose a' Monaci, ed a' Monasteri, o senza giusta causa vadano vagando per le stanze de' Monaci, o per l'Officine, e procuri d'osservar ciò, che s'ordina nella Regola. In ciascun Monasterio siano due porte, una avanti l'altra, tra le quali sia un poco di spazio, ma non molta lontananza; la prima si tenghi sempre aperta il giorno, dove potranno entrar tutti, ch' averanno bisogno, ma la seconda, che sarà termine della Clausura, sia fempre ferrata di giorno , e di notte, entro di cui mai potranno entrar donne di forte alcuna, e di questa terrà cura continua il Portinaro, benchè di notte doverà serrarle tutte due con le chiavi, e portarle al Superiore, o di suo ordine al Zelatore, come anco sacci il Sagrestano di quelle della Chiefa. Nella seconda porta potrà farsi una piccola fenestrella con graticcia di latta per la quale il Portinaro possa vedere, chi batte, e rispondere Deo gratias, o con altre parole Religiose prima, che apra, ed all' ora lasciarà entrare, e darà comodità fecondo la qualità delle persone, ed il Superiore, o Zelatore vada spesso a rivedere le porte, specialmente di notte, per riconoscere come sia ben custodita, ed osservata la Clausura, e trovando qualche disordine, subito vi dia rimedio; Come anche invigilino, che alla porta este-riore non si fermi alcuno de' Monaci, se non susse per accompagnar qualche forastiere.

Dell' Offizio del Cuciniero.

C A P.

S. 1. All' offizio del Cuciniero appartiene nel buona cura, e rendere a suo tempo al Camerlen-go i vasi assegnatigli, prendere il misto avanti l'o-impediti procurino celebrare ogni giorno, secon-

medefimo anco tocca di preparar ciò, che farà tar in luogo di proposito la spazzatura, scaldar bisognevole per l'uso de' bagni, e per quelli, che l'acqua, quando bisogni sar il mandato, prepasi hanno a purgare, o cavar sangue, gettando poi rare in tempo le legna, e sascine per il suoco, e in loco nascosto il sangue, dopo che sarà stato ve- se mancarà, o romperà alcuna cosa di quelle, che duto dal Medico, e nettando bene i vasi, con gli furono consegnate, ne dica la sua culpa in Capitolo al Superiore, ed al Monasterio. Se il nume-ro de Monaci sarà molto grande, gli sia dato dal Superiore un Compagno, che l'ajuti, ed essendo già antica consuerudine nella nostra Congregazio-ne, che la Cucina si facci da Conversi per le continue occupazioni de' Corali in offiziare il Coro e la Chiesa, o in predicare, in leggere, o con-fessare, o in altri simili esercizi di maggiore importanza, si potrà continuare tal consuetudine e si darà la benedizione solo nel principio dell' anno, o pure ogni volta, che occorrerà farsi mutazione di Cuciniero, ed all' ora quello, che termina l'offizio, renderà grazie al Signore, dicendo in Coro alla presenza de' Monaci inginocchioni tre volte il seguente verso, Benedictus es Domine Deus, qui adjuvisti me, & consolatus es me, dopo si dirà da' Monaci il Salmo Laudate Dominum omnes gentes &c. con il Gloria Patri &c. e dal Supe riore ricevuta la benedizione in forma, Benedictio Dei omnipotentis Patris, & Filii, & Spiritus San-Eti descendat super te, & maneat semper. Amen. Baciando terra vada al suo luogo. E subito quel che entra fimilmente inginocchiato domandi la benedizione, dicendo, Jube Domne benedicere, e detto dal Superiore, Dominus sit in corde tuo, & in manibus tuis, ut digne, & competenter exerceas officium tuum ad laudem, & gloriam nominis sui, & Fratrum consolationem. Tutti rispondano Amen. Ed egli baciando la terra, entri poi a far l'offizio suo con diligenza; e carità. 5. 2. La Mensa del Padre Generale secondo la

Regola può esser separata dalla commune, averta però molto bene esso Padre Generale, che quello gli si concede per causa de' negozi, quali ordinariamente occorrendo l'impediscono potersi trovare alla mensa comune, che non l'abusi, in far vita comoda, e delicata, mangiando fontuo-famente, onde fi sforzi di far la menía parca, Religiosa, non facendo spese superflue, e sempre tenga seco qualche Monaco più maturo, e di maggior grado, quando non vi fiano forastieri di degna, ed onesta condizione, e facci legger sempre alla mensa. Ma nelle feste solenni procuri di trovarsi alla mensa comune per consolazione de' Fratelli, il che potrà fare anco ogni volta, che gli parerà espediente, per uniformarsi al precetto della Regola.

S. 3. Sono ancora al Padre Generale concessi due Monaci, che lo debbano servire, uno de' quali deve esser Sacerdote, che l'accompagni sempre, ajuti a dir l'offizio Divino, ed abbi cura delle sue stanze, e della sua Persona; l'altro poi sia, o almeno ordinato in Sacris, o Converso Professo, che lo serva, con apparecchiare in tavola, portar lumi, e per cose simili, ricordandosi di far l'uno, e l'altro cosa col timor di Dio, e secondo la S. Regola.

Della Sacra Comuniones

C A P. XXI.

Non solamente deve farsi la Comunione da tutti i Monaci insieme una volta il mese, seconprincipio della fatica prender la benedizione, aver do la disposizione de Sacri Canoni, ma ancora

cato mortale. E quelli che non fono Sacerdoti, mento. Nessuno senza licenza espressa del Padre fe faranno in Sacris, fiano tenuti a comunicarfi Generale possa accostarsi al luogo del Capitolo ogni volta, che solennemente ministraranno all' prima di detto tempo, e tutti i Vocali fiano te-Altare conforme al Sacro Concilio di Trento. E nuti portar seco la Cocola, e venir con la racosì questi, come tutti gl'altri Chierici, Conver- sura sotto pena di privazione di voce attiva, e fi, Novizi, ed Oblati ricevano il Santissimo Sagramento tutte le feste del nostro Signor Gesù Cristo, della Beatissima Vergine, de' Santi Apo-sto occupati in detta Solennità, acciò le cose del-stoli, del P. S. Benedetto, del P. S. Silvestro, e la Chiefa, e del Coro vadino con il dovuto ordi Santa Scolastica, esortando in oltre tutti a co- dine, il Superiore del luogo, dove si celebra il municarfi anco più spesso, e particolarmente ogni Capitolo, farà distinta Tabella di chi abbia a fare festa di precetto, ed ogni Domenica dell' anno, come si conviene a'veri Servi del Signore, nel che alla quale senza replica tutti doveranno obbedire, deve esser sollecito, ed oculato qualunque Prelalato de' nostri Monasteri, al quale doveranno senza replica obbedire ogni volta, che ciò comandarà. Se poi alcuno non fi comunicarà ne' fopradetti giorni determinati, foggiaccia alla pena della colpa mediocre, eccetto però quelli, o che faranno in viaggio, o infermi, o ragionevolmente dispensati dall' Abate, o dal Padre spirituale, che poi potranno supplire nella festa seguente.

QUARTA DISTINZIONE.

Della celebrazione del Capitolo Generale, e numero de' Vocali. Cap. 1. De' Definitori del Capitolo Generale, e loro durazione cali. naci. De Visitatori, e loro Offizio. Della suftituzione de' Graduati , Presidenti , e Vocali.

Della celebrazione del Capitolo Generale, e numero de' Vocali.

De publici Lettori, e Studenti.

Avvertimento.

C A P.

stituzioni, siano sermamente osservate di com- logio exclusive a cui interverranno tutti i vocali mun consenso del Capitolo Generale, approvato in Cocolla, ed in tanto il Sagrestano, o altro di con il sudetto Breve Apostolico del 1683, s'ordi- suo ordine suoni lungamente a Capitolo. Giunti na, che ogni quatti anni fi debbano congregare i in Coro al Martirologio, come sopra s'intonarà Monaci a celebrare il Capitolo Generale, o nel dal P. Generale l'Inno: Veni Creator Spiritus & c. S. Benedetto di Fabriano, o in altro luogo, co- do la Croce con Ceroferari processionalmente, me si è detto alla 3. dist. cap. 1. S. 1. E perchè il e con ordine si congregaranno nel luogo del Ca-Capitolo Generale in cui si fece la riforma delle pitolo. Congregati che saranno il Lettore Edsolenni della Pentecoste, essendosi sperimentato, narà Prima, come nel Breviaro Monastico, fache in tale solennità le funzioni di Chiesa, di cendosi dal P. Generale l'assoluzione solita de Prediche, e di pubbliche Cattedre, che sogliono Desonti, indi assettandosi si leggerà il presente farsi per detto Capitolo, riescono con maggior Capitolo, o parte di esso della presente Cossitudecoro, e con maggior sodisfazione de' Popoli, zione ad arbitrio del P. Generale, stando tutti vogliamo, che in avvenire sempre si celebri in detta solennità, dovendosi computare l'intiero no dal P. Generale, o da altro di suo ordine, quadriennio con il Calendario Ecclessassico, di possissi suppossissi suppossi s modo tale, che ogni quattr'anni nelle feste della gersi in simili funzioni, e si farà l'extra omnes. Pentecoste s'intenda compito per qualunque go-Pentecoste s'intenda compito per qualunque go-verno il quadriennio, quantunque secondo il ed in segno di soggezione, e rinunzia delle soro quadriennio Solare variasse qualche giorno. Giun-to dunque il tempo, il Padre Generale almeno sigilli de loro Monasteri nelle mani del P. Geper un Mese avanti doverà intimarlo con sua let-nerale, e se alcuno per infermità, o per altra tera Circolare, o citatoria a tutti i Monasteri, ordinando a' Vocali, che vi hanno voto, trovar- far tal raffegna per mano di quello, che porsi presenti il Sabbato al primo Vespro di detta tarà lettera di scusa in suo nome, il che se al-Solennità nel luogo del Capitolo, e quelli, che cuno non procurerà di eseguire, sappia di restar fossentita nei nogo del Capitolo, e quem, ene cino non procurera di ciegune, iappia di fenali fossero negligenti, o manchevoli trovarsi in detto tempo, non entrino dentro la porta del Monasterio senza licenza del P. Generale, e nel prici dispensati. Dopo tal rinunzia di figilli, pri-

do l'ordine del Visitatore Apostolico, ed avendo mo giorno del Capitolo ne dichino la lor colpa comodità, cerchino di riconciliarsi prima di celebrare, ancorchè non si sentifico gravati di pecese gran probabilità di qualche legittimo impedipassiva per quatti'anni, ed all' ora non siano las-ciati entrare. E perche tutti i Monaci sono molle necessarie funzioni di Messe cantate, e Vespri, ed anco deputarà due Cantori, li quali abbino cura di dirigere il Coro, e di chiamare a suo tempo i Ministri, che doveranno esercitare le suddette funzioni, qual Tabella doverà avanti il primo Vespro affigersi in luogo pubblico, acciò sia da ciascheduno veduta.

S. 2, In oltre con detta circolare provveda il P. Generale, che nell' assenza degl' Abati, e vocali delle loro residenze, le nostre Chiese non patiscano del necessario servizio, che per ciò fotto pene gravi, ed anco con censure ordinarà che nessuno de Monaci non vocali dopo detta intimazione de' Capitoli ardisca scostarsi, o pernottar fuori della Claufura dove si trova di stanza senza sua espressa licenza, e sin tanto non siano Cap. 2. tornati i vocali a propri luoghi, anzi per i Mo-Della celebrazione della Dieta, e numero de Vo- nasterii di poco numero comandarà agl' Abati, Cap. 3. acciò prima della loro partenza provedano anco Dell' ordine di precedere tra' Vocali, e Mo-ci. Cap. 4. chieda, perchè in tal folennità le Chiese restino

Cap. 5. provviste.

S. 3. Nel primo giorno del Capitolo, che fa-Cap. 6. rà la Domenica della Pentecoste si canti all' au-Cap. 7. rora la Messa corrente dello Spirito Santo dal P. Generale, o da altro di suo ordine; nel secondo giorno dal primo Definitore; nel terzo dal secondo Definitore; La Messa poi conventuale il primo giorno la canti l'Abate locale, il secondo giorno il terzo Definitore, il terzo il quarto Definitore. Cantata, che sarà il primo giorno la Messa dell' aurora, si canterà imme-S. t. Acciò le cose ordinate nelle presenti Co- diatamente in Coro anco Prima fino al martiro-Sagro Eremo di S. Silvestro di Monte Fano, o in e tutti cantando alternativamente; e precedenpresenti Costituzioni, si celebrò ne' tre giorni domadario cantarà il Martirologio, e si termi-

giusta cagione non fosse potuto venire, deve

ma che si tratti altra cosa, si facci lo scrutinio che cosa sopra lo stato, e buon governo della de'voti, dovendosi chiamar tutti per ordine dal Congregazione, il che brevemente spedito, si Segretario del Capitolo, e ciascuno sentendo il fuo nome, alzandofi da federe con il capo fcoperto risponda, Adsum. Il che fatto il P. Generale foggiungerà pubblicamente, e con voce intelligibile da tutti, che egli non intende includere, o escludere alcuno, che non debba effere incluso, o escluso, e che se alcuno pretende, che vi siano vocali, che non possano concorrere all' Elezioni Capitolari per qualsssa impedimento, lo debba dire all'ora, protestandosi, che quando non venghi allegata cosa alcuna in contrario fi procederà fenz'altro agl'atti Capitolari. Dopo di che se si scoprirà impedimento alcuno, fia diligentemente esaminato, e dato opportuno rimedio, secondo la giustizia, acciò si fugga ogni nullità. Avvertendo, che scoprendosi cosa alcuna, quale volesse lungo tempo a deciderla, non si debba per questo impedir la celebrazione del Capitolo, ma si lasci stare per tempo più opportuno, se non vi sarà alcuna dif-ficoltà il P. Generale stando a sedere assolverà generalmente tutti i Monaci inginocchiati da ogni censura, e dispensarà sopra l'Irregolarità, nella quale potessero esser'incorsi nel foro della coscienza, dicendo, dopo recitatosi da tutti in-sieme il Consteer: Austoritate qua fungor absolvo vos ab omni vinculo excommunicationis, suspensio-nis, & interdicti, si quo ligati estis, & dispenso vobiscum super omni irregularitate occulta, si quam contraxistis, & rehabilito vos Sacramentis Sancta Romana Ecclesia, & executioni ordinum, & officiorum vestrorum, quantum auctoritas mea se exten-dit. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.

Amen. J. 5. Doppo questo si presentino, & si legghi-no le lettere dirette al P. Generale, o a PP. del Capitolo spettanti al buon Governo della Religione, quali devono ben' esaminarsi, poi si venghi all'Elezione di quattro PP. Definitori per voti segreti, come nel Capitolo seguente, quali eletti, e dal Segretario del Capitolo pubblicati, ricevano per mano del medefimo lo stato di tutti i Monasterj, che doverà farsi da' Camerlenghi, e portarsi da ciascun' Abate di governo nella conformità, che s'ordina nella presente dist. cap. 3. \$. 3., che doverà da' medesimi con l'assistenza del P. Generale nuovo, e del P. Generale, che termina l'offizio (il quale per la cognizione, e pratica, che ha delle cose della Congregazione in detto Capitolo, presterà l'assistenza anco nell' altre risoluzioni, e funzioni Capitolari, che si fanno in Definitorio) ben'esaminarsi per rico-noscere la possibilità de'luoghi poscia si termini la prima sessione con le preci solite recitarsi nel fine delle Congregazioni: in detto giorno non vi sia altra funzione Capitolare. La mattina ter-minata detta sessione ad ora debita si cantarà la Messa conventuale, poi vi sarà la Predica in pubblica Chiefa, che per commissione del P. Generale doverà farsi da soggetto di proposito della Congregazione, e dopo il Vespero solenne, a cui assisteranno tutti, vi sarà la publica Cattedra di Teologia, o di Filosofia. Che doverà sostenersi da uno de'nostri studenti, come si dirà al fuo luogo.

S. 6. Nel fecondo giorno cantata la Messa dell'aurora come fopra, e congregati a fuono di campanella tutti i PP. vocali nel folito luogo del Capitolo, il P. Generale, o il Cantore di suo ordine posti tutti in ginocchione, intonerà l'Inno : Veni Creator Spiritus &c. E terminato con il versetto: Emitte Spiritum tuum &c. E con l'orazione: Deus qui hodierna die &c. Sedendo tutti, il P. Generale, o altro di suo ordine farà il Sermone latino super Electione, quando non fosse sta- che si osservi con tutti egualmente la giustizia,

verrà all'Elezione del nuovo Generale nel modo prescritto alla dist. 3. cap. 1. E prima che si prendano i voti, il P. Generale, che termina offizio rasegnarà in mano del Presidente, e de Definitori i figilli della Congregazione, la Bolla di Paolo III., ed il Breve di Noftro Signore Papa Innocenzo XI. fopra il quadrienno, poi con brevi parole spontaneamente rinunziarà l'offizio suo, pregando tutti a voler fare elezione di altro foggetto più degno di lui, e cavandofi la mozzetta, si metterà il capuccio ordinario, finalmente inginocchiato dirà la fua colpa, domandando perdono di tutte le negligenze, che avesse possuto commettere nell'offizio, e tornato al suo luogo; si venghi all'elezione del nuovo P. Generale, la quale terminata, e fattasi la publicazione dell'Eletto, sarà dal primo Definitore vestito di mozzetta, e dal Presidente, e dal medefimo fe gli confegnaranno i figilli della Religione, la sudetta Bolla, e Breve, te alla presenza di tutti i vocali le schedule, dopo s'intoni dal Cantore il Te Deum &c. ed aperta la porta del Capitolo, precedendo la Croce, ed i Ceroferarii processionalmente andaranno in Chiesa cantando, dove giunti, è terminato il Te Deum &c. e fatta breve orazione avanti il Santissimo Sagramento. Il P. Generale si affetterà in Trono secondo il solito, sedendo a man dritta il vecchio Generale, ed a finistra il Procurator Generale, a cui tutti renderanno obbedienza con inginocchiarfi, e con il bacio della mano, incominciando il Generale, che ha terminato l'offizio, il quale in quel Capitolo, e mentre si tratterà nel medefimo luogo per pochi giorni, fempre abbia il primo luogo dopo il nuovo Generale, e poi ritorni al suo luogo, come si dirà parlandosi dell'ordine delle precedenze, dopo il vecchio Generale seguitaranno gl'altri per ordine, baciando i Professi, i Novizzi, e Conversi solo la veste, il che terminato il nuovo Generale farà avanti l'Abate la professione della fede come ordina il Sacro Concilio di Trento cap. 12. sess. 24. e la S. Me. di Papa Pio IV. poscia vestito con abi-ti Pontificali darà nell' Altare la Benedizione, e spogliato si ritirarà alle proprie stanze accompa-guato da Vocali.

S. 7. Non sia lecito al P. Generale di mutar cosa alcuna fatta in Capitolo, se sopra di ciò non gli farà concessa particolar facoltà del medesimo Capitolo, ed all'ora non lo facci senza urgente cagione sotto pena di esser sospeso ipso fatto dall' offizio suo per un mese in ciascuna volta, che contraverrà, se avvertito da dui delli PP. Deputati non fi emendarà. In detto secondo giorno si cantarà ad ora competente la Messa Conventuale, poi vi sarà la predica in Chiesa, che si farà da soggetto di proposito eletto dal P. Generale, e dopo il Vespro, la Cattedra da tenersi da' nostri medesimi Studenti.

§. 8. Nel terzo giorno cantata la Messa dell' Aurora, congregati nel solito luogo del Capitolo a suono di campanella tutti i Vocali, e detto l'Inno dello Spirito Santo con il versetto, ed orazione, sedendo tutti si facci il terzo Sermone, dooo il quale si venghi per voti segreti all'elezione di due Visitatori, come al cap. 5. della presente dist. e de quattro Revisori, come al capitolo 2. S. 3. della stessa distinzione. Indi il P. Generale con i Definitori venghi alla dichiarazione, e pubblicazione degl'Abati di Governo, ed anco alla deposizione de medemi quando vi sia giusta causa, e poi alla disposizione delle Famiglie di qualunque Monastero, e luogo secondo conosceranno espediente per utile della Congregazione in to fatto il giorno antecedente, quale finito sen perchè si augumenti la quiete. E se vi sosse nato tirà se alcuno de' Monaci volesse proporte qual-qualche disturbo procurino, che si restituisca la

ri, pubblicati, ed approvati i Decreti, se sarà occorfo di farne, e terminata la lettura delle Bolle folite leggersi, si aprirà la porta del Capitolo, ed alla presenza di tutti si leggeranno i sudetti De-creti, la Tavola delle Famiglie, i case riservati, e tutte le risoluzioni Capitolari, e poi da Cantori s'intuoni il Te Deum laudamus &c., e precedendo la Croce con Ceroferarii processional-mente, e con ordine vadano in Chiesa, e terminato l'Inno i due Cantori innanzi all' Abate dichino il versetto: Confirma boc Deus Go. e rispondendo tutti a Templo Sancto tuo &c. il P. Generale foggiunga, Dominus vobiscum & c. con l'orazione: Perfice quasumus Domine benignus &c. Et actiones nostras &c. e di nuovo data solennemente la Benedizione si ponga fine alle funzioni Capitolari ed i Monaci solo per quel giorno abbino licenza di restare, se dal P. Generale per giusta causa gli fosse prorogato. Ad ora competente si cantarà la Messa no sorza alcuna. Quando i Definitori insieme col Conventuale, poi vi sarà in Chiesa la Predica, e dopo il Vespro la Cattedra come sopra.

S. 9. Circa il numero de vocali, che devono locali concorresser anco i Discreti, per togliere cito al P. Generale senza legittima, ed urgente gl'abus, i disordini, ed i disturbi, che per la causa di variare gl'offiziali, e le famiglie. loro elezione si cagionavano in tutta la Congreto, che in avvenire intervengano solo il P. Gemancanza, o del Maestro di Novizi, o del Segre- dal P. Generale insieme col Capitolo Generale. tario della Congregazione, o del compagno del S.3. Prima, che si legga la tavola delle Fa-Procuratore Generale, o di alcuno delli tre sudetti miglie, siano eletti per voti segreti di tutto il Lettori, la medesima Sagra Congregazione in data Capitolo Generale anco quattro revisori idonei, delli 9. Marzo 1688. decreto, che tali supplementi e discreti, nella qual' Elezione non abbino voto godano solo voce attiva nel prossimo Capitolo i vocali della Famiglia di S. Benedetto di Fabria-Generale, in cui doverà farsi l'elezione dell'ossizio, che vaca, ma non acquistino altra abilità, quando questa per altro titolo non gli competesse, qual Decreto deve parimente offervarii.

De i Definitori del Capitolo Generale, e loro durazione.

CAP. II.

S. I. Ordiniamo, che in ciascun Capitolo Generale nel primo giorno fiano con voti fegrer eletti quattro Definitori dal corpo di esso Capitolo delli più prudenti, e piu idonei, ed i voti siano conosciuti, e scrutati da tre Padri, sioè dal P. Generale, dal Superior del luogo dove si celebra il Capitolo, e dall'Abate di Governo più antico di professione, e quando i voti fossero eguali per tre volte si facci quello si è detto per l'Elezione del P. Generale. Non possino essere eletti Definitori quelli, che furono eletti nel Capitolo immediate antecedente secondo l'uso della nostra Congregazione, ed ordine del Visitatore ne, bensi secondo i bisogni al più si congregava Apostolico, e circa la precedenza si osfervi ut in-

pace in tutti i modi. Finite le funzioni Capitola-ri, pubblicati, ed approvati i Decreti, fe farà oc-nifchino col P. Generale nuovo, e che termina l'offizio, conforme al zelo dell'anime, quillo stato di tutta la Congregazione. autorità di sentire, e ricevere le querele di tutti, ed anche che saranno date contro il Generale che lascia l'offizio, e faccino quanto ricerca il giusto, ricordandosi però sempre della carità cristiana, e religiosa, e se qualche cosa non potessero definire mentre dura il Capitolo, potrà farsi dopo. Abbino parimente autorità di far ordini, e costituzioni sopra le cose particolari, che di nuovo possono occorrere per conservazione dell'offervanza, e riforma dell'Ordine, ma questi loro statuti siano' proposti, ed anco ben considerati da tutti i Padri del Capitolo, sentendo il parer di tutti, ed essendo approvati dalla maggior parte, siano poi pubblicati, ed osservati da tutta la Congregazione, altrimente non averan-P. Generale averanno distribuiti gl'offizi, e le famiglie de' Monasterj, si sottoscriveranno tutti, o almeno la maggior parte nella tavola fatta, e intervenire al Capitolo Generale, quantunque poi si pubblicarà in Capitolo nell'ultima sessione, ne tempi trascorsi oltre a' Superiori maggiori, e acciò tutti vadano dove sono assegnati, ne sia le-

J. 2. L'autorità de i Definitori durerà tutto loro elezione si cagionavano in tutta la Congregazione a supplica del Capitolo Generale del il quadriennio situro per quello possa occorrere tica., e voto della Sagra Congregazione sopra circa la sostituzione de Presidenti, o supplemento stato Regolare, da cui d'ordine del Sommo to in caso di vacanza, come si dispone nel sudet-Pontefice due volte sù esaminato tal punto, sù to Breve, ed averanno anco durante detto quacol citato Breve Apostolico del 1683, determinadriennio voce attiva, e passiva nelle Diete partidriennio voce attiva, e passiva nelle Diete parti-colari, come si dirà al suo luogo. Ed occorrendo nerale, il Procuratore Generale, e li due Vifitatori pro tempore, tutti gl'Abati di Governo, gl'Abati Titolari, il Maestro de' Novizi, il Segretario della Congregazione, il Bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano, il compagno della Congregazione di Capitolo, por di S. Benedetto di Fabriano, il compagno della Congregazione di Capitolo, por di Capitolo, por di Capitolo, por della Congregazione, il Bibliotecario di Capitolo, por di Capitolo, por di Capitolo, por della Congregazione, il Bibliotecario di Capitolo, por di Capitolo, por di Capitolo, por di Capitolo, por della Capitolo, por di Capito Procuratore Generale, e li tre pubblici Lettori, discreti, per domandar parere, e configlio. uno di Teologia Scolastica, il secondo di Filoso. Guardisi poi ciascun Definitore di palesare in qualsia, ed il terzo di lettere umane, deputati per il sivoglia modo ad alcuno, che sia suori del Capiservizio della nostra Gioventù, ed in oltre tutti tolo quelle cose, che si trattassero secretamente quelli, che sono stati Generali, o Procuratori frà di loro, o con cenni, o con parole, o con Generali, secondo i loro antichi privilegi, qual scritture, e chi farà contro quest ordine soggiac-Breve deve essere in ogni parte inviolabilmente of-fervato. In caso poi che suori de Capitoli Gene-re più eletto a detto ossizio per anni dieci, se rali, o Diete, si provvedesse di supplemento in non sarà in ciò per grazia particolare dispensato

> no, e di S. Silvestro di Montefano, e questi debbano rivedere i conti, e l'amministrazione delli sudetti dui Monasteri di Fabriano, e loro annessi di tutto il quadriennio antecedente, e doppo che averanno visti, ed esaminati i libri con ogni diligenza secondo la relazione, che per coscienza, e sgravamento dell'Anime loro daranno al P. Generale, e Visitatori siano assoluti, o condannati gl' Offiziali, che averanno amministrato, conforme alla Bolla di Papa Paolo III. fopra il Generalato.

> Della celebrazione della Dieta, e numero de Vocali.

C A P. III

S. r. Disponeva l'antica costituzione, che una volta l'anno per riforma della Congregazione, e per visitarsi insieme i Monaci si congregasse il Capitolo Generale in uno de nominati Monasterj, il che non erà totalmente in pratica per le gravi spese, che soleva portar tal funziouna volta dentro il triennio. Ma ridotto il gofra. Quali Definitori abbino Dio avanti gl'oc- verno della Congregazione a quadriennio, come

si è notato di sopra, perche da una parte si sugga pensione ipso fatto ab Officio al Superiore Locale, tale spesa di congregare si frequentemente il Capitolo Generale, e dall'altra si provveda a i bisogni della Congregazione, che possono occorrere nel corso di quattro anni si ordina nel suddetto Breve Apostolico, che il Generale in mezzo al Governo abbia a convocare una Dieta in quel Monastero, che giudicarà più di proposito, in cui intervengano con i loro voti folo il P. Generale, il Procuratore Generale, e quelli, che fono stati Generali, o Procuratori Generali, li quattro Definitori del Capitolo antecedente, li due Visitatori pro tempore, ed il Superiore locale, dove si celebra la Dieta, li quali abbino facoltà di provedere gradi, ed offizi, che vacaranno, e far tutto ciò, che farà giudicato espediente per utile della Congregazione, fuorchè di rimover dall'offizio, e dalla stanza i Superiori Generali, e locali, se non in caso di rinunzia, o per loro istanza, o per Canonica deposizione, alla quale Dieta intervenga anco il Segretario della Con-

gregazione, ma come Cancelliere. Inerendo

dunque a tale ordinazione sia tenuto il P. Gene-

rale congregar detta Dieta in mezzo al Governo, cioè dopo il corso di due anni nel mese di Maggio nella conformità, che si dispone in det-

to Breve. S. 2. La forma poi di celebrarla sarà la seguente. Doverà il P. Generale con sua lettera circolare intimarla almeno per un mese avanti a tutti i Monasteri, ordinando a i Vocali, che v'hanno voto, che si trovino al luogo determinato folo per il giorno, che si prescriverà, ed aggiungendo in detta Circolare tutto ciò, che si è ordinato nella presente Dist. Cap. 1. S. 1., & 3. E congregati, che saranno in primo giorno, dopo celebrata dal Superiore Locale nell'Aurora la Messa dello Spirito Santo con l'Orazione della Vergine, & pro Congregatione, & familia, precedendo il suono della Campanella si uniranno con rasura, e cocolla nel luogo del Capitolo, e recitate inginocchioni le solite preci ante Congregationem sedendo tutti ordinaramente nel proprio luogo, si farà dal P. Generale breve orazione sopra i bisogni correnti, e sopra l'osservanza Regolare, indi si leggerà per extensum la presente Costituzione, e poi le Bolle Apostoliche solite leggersi in simili Funzioni, e ciò fatto si esibiranno le Lettere scritte al P. Generale, & a' PP. della Dieta, e in specie quelle di alcun vocale, che non fosse potuto venire, in ordine a che si osservi quanto si è detto nel suddetto primo Capitolo, e lette, ed esaminate dette Lettere si determini ciò, che sarà giudicato espediente, e in oltre si senta se alcuno de'vocali voglia proporre, ò dir qualche cofa sopra i bisogni della Congregazione, o di alcun Monastero, o Monaco, e con carità, e zelo si esamini qualunque istanza, o proposta, e si noti fedelmente quello, che sarà risoluto per darsegli poi dal P. Generale puntuale esecuzione, con che si termini la prima Sessione, e recitate in ginocchioni le solite preci post Congregationem si uscirà dal Capitolo.

S. 3. Nello stesso giorno dopo il Vespro precedente il suono della Campanella, si uniranno di nuovo tutti i PP. Vocali col Segretario nel sudetto luogo del Capitolo, e recitate le solite preci, sedendo tutti, si esaminarà in primo luo-go con diligenza, ed attenzione lo stato di qualunque Monastero, tanto sopra l'osservanza Regolare, e costume de' Monaci, per il che s'incagolare, e continue de Monaci, per il cue s'incarica gravemente la cofcienza di tutti i medefimi Vocali a prender il dovuto rimedio quando
lo richieda il bifogno, perchè fi venghi ad una
luna lungue Monafero, efortandofi il P. Generale,
lo richieda il bifogno, perchè fi venghi ad una fanta, e necessaria riforma, quanto sopra l'amministrazione dell'entrata, ed uscita di qua-lunque luogo. Che perciò il P. Generale nella che bisogno per togliere la frequente, e per-

e al Camerlengo d'ogni Monastero, che prima si dia principio alla Dieta, ciascheduno abbi trasmesso lo stato fedele del suo Monastero dall' ultima Visita in giù, in cui distintamente si esprima in Sommario tutta l'entrata, ed uscita di danaro, di Grano, di Vino, di Oglio, di Bestiami, e altre cose spettanti al Governo Economico fino al detto giorno con i debiti contratti, e non foddisfatti, efigenze maturate, e non esatte, e con la nota de denari depositati che devono rinvestirsi, come anche la nota de Censi restituiti, e rinvestiti con il frutto, rendevano prima, e rendono di presente, e delle vendite, o compre, o permute de'Beni stabili fatte in detto tempo, e se tutto sia seguito col consenso della Famiglia, e licenza de Superiori maggiori, perchè fi fugga ogni fraude in pre-giudicio de' Monasteri, imponendosi anco le censure Ecclesiastiche perchè fedelmente si ponga, e si noti tutto in detto Sommario, e non occulti cosa alcuna, acciò possa riconoscersi in quale stato si trovi attualmente qualunque Monastero, la vigilanza de Superiori Locali, e fedeltà de Ministri; e perche possano prendersi giuste risoluzioni sopra la disposizione delle Famiglie. Quale esame si farà tanto esattamente, che avendo il P. Generale, ed i Vocali avanti gl'occhi folo la maggior gloria di Dio, l'estirpazione degl'abusi, e il bene della Congregazione proeurino rinvigorire l'oslervanza, togliere affatto gli scandali, e promover la virtù, deponendo quando sia necessario, dall'Offizio, chi fosse trovato negligente, o infedele, o vizioso, o inabile. E quanto sarà risoluto tutto si noti diligentemente dal Segretario per dargli esecuzio-ne, il che fatto, recitate le solite preci, si ter-mini la seconda Sessione.

S. 4. In secondo giorno dopo celebrato nell' Aurora la Messa della Beatiss. Vergine con l'Orazione dello Spirito Santo, del P. S. Benedetto, P. S. Silvestro, & pro Congregatione dal medesimo Superiore locale, o da altro di suo Ordine, precedendo il suono della Campanella, si uniranno i PP. Vocali col detto Segretario nel folito luogo, e recitate le preci consuete, sedendo tutti, si verrà all'Elezione de gradi, dignità, ed Ossizi, che sossero vacanti, il che si facci per voti segreti ad uno ad uno proponendo solo avanti il P. Generale la carica, o l'offizio, che deve provvedersi col soggetto, per cui si farà la Ballottazione, poi si prendano, e si riconoschino i Voti, se siano corrispondenti al numero de' Vocali, potendosi fare con fave bianche, e negre, acciò si conservi il segreto. E se il soggetto mandato a partito averà un voto favorevole almeno fopra la metà, s'intenda canonicamente eletto, in caso contrario si proponga altro soggetto, e si osservi quanto si è detto sopra l'Elezione del P. Generale, e de' Definitori. În ordine a che si abbi sol l'occhio al merito, ed al buon servizio della Congregazione: con tal forma doveranno provvedersi non solo i gradi maggiori, e Abbaziali, che faranno vacanti, ma anco i Vocali non Abbati, i Priori, e i Camerlenghi, e fatte l'e-lezioni suddette se vi sarà tempo potranno estendersi anco i Decreti, che occorrerà di sare per il buon Governo della Religione, e recitate le solite preci si terminarà la terza Sessione.

S. 5. Nel medesimo giorno dopo il Vespro al suono della Campanella si congregaranno, come sopra i PP. Vocali nel luogo del Capitolo, e i PP. Vocali aftenersi quanto sia possibile dal suddetta Circolare ordinarà sotto pena di sos-niciosa divagazione de medesimi, e moltipli-

cessario si aprirà la Porta del Capitolo, ed entrando tutti i Monaci, si farà altro breve Sermone dal P. Generale sopra l'offervanza Regolare ; poscia si verrà alla lettura de'Decreti, Ordini, e Tavola della Famiglia, e recitate le solite preci, si darà termine alla quarta Sessione, e alla Dieta, dovendo il giorno seguente, far ritorno i PP. Vocali alle proprie residenze quando per urgente bisogno non fossero dispensari dal P. Generale.

5. 6. Avvertendosi, che il P. Generale doverà dar poi puntual'esecuzione a quanto si sarà determinato in dieta fenza alterazione alcuna sotto le pene notate nella presente Dist. Cap. 1. S. 6. Volendo, che tutto sia inteso anco per gl'atti della Dieta. Ed inoltre nella Circolare sotto strette pene odinerà a i medesimi Vocali, e al Segretario, che non si accostino al luogo della Dieta se non il giorno precedente, che dovrà principiarsi, e che faccino poi ritorno al-le residenze come sopra. Nella stessa Circolare con gravi pene, ed anco con censure ordinerà parimente a tutti i Monaci di qualunque grado, o condizione fiano, che dopo la pubbli-cazione di detta Circolare, e durante la Dieta, fino al ritorno de'Vocali, nessuno senza licenza in scriptis di esso P. Generale possa moversi, ed assentarsi dalla propria residenza, e chi si trovasse fuori in tempo di detta pubblicazione fotto le medesime pene sia subito ri-chiamato da'Superiori locali, & essendo suori gl'Abati, fiano avvisati da' Priori, e ciascuno sia tenuto immediatamente ritornare alla propria stanza, non ostante qualsisia licenza, cetto quella dell'Emo Protettore, o di altro Supremo, e competente Superiore, ed il tutto si offervi anche in tempo de Capitoli Generali.

Del modo di precedere tra'Vocali, e Monaci.

C A P. IV.

S. I. Affinchè si tolga dalla nostra Congregazione qualssia confusione, o disordine nel Capitolo Generale del 1681, si ordinò che in avvenire circa le precedenze si osservi tal forma.

Ne Capitoli Generali.

Primo, il P. Generale. Secondo, il P. Generale, che termina l'Offizio. Terzo, il Procu-ratore Generale. Quarto, l'Abate Locale dove ratore Generale, Quarto, l'Abate Locale dove fi celebra il Capitolo. Quinto, li quattro Definitori attuali. Sefto, quelli, che fono stati Generali. Settimo, quelli, che sono stati Generali. Settimo, quelli, che sono stati Procuratori Generali. Ottavo, gl'Abati Visitatori attuali. Nono, gl'Abati di Governo. Decimo, gl'Abati Titolari. Et ultimo tutti i Vocali non Abati, e ciascheduno nella propria sfera d'ogni cosa el lo richieda il bisogno.

Nelle Diete particolari.

J. 2. Primo, il P. Generale. Secondo, il Procuratore Generale. Terzo, l'Abate Locale dove fi celebra la Dieta. Quarto, quelli, che sono stati Generali. Quinto, quelli, che sono stati Pro-curatori Generali. Sesto, gl'Abati Visitatori, e Definitori attuali, e chiascheduno nella propria sfera fecondo l'anzianità della Professione.

In ogn'altro luogo fuori delle sudette Funzioni.

S. 3. Primo, il P. Generale. Secondo, il Pro-

cità nelle spese solite farsi ne'viaggi. Poi si ter-minarà la lettura delle Bolle solite leggersi, e distesi i Decreti generali, e particolari, e le Tavole sudette, e fatto tutto ciò, che sarà neresidenze. Ottavo, gl'Abati Titolari. Nono, i Priori, ma solo nelle loro residenze, suori averanno il luogo della loro Professione. Decimo, i Vocali non Abati. Et ultimo tutti gl'altri, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della sua Professione.

§. 4. Quali Ordini vogliamo venghino inviolabilmente offervati, e chi avesse ardimento contravenire, foggiaccia alla pena della media colpa, e venghi astretto dal P. Generale, e dal Superiore Locale a tener per due anni l'ultimo luogo, tanto dentro, quanto fuori la Clausura anco frà Monaci semplici, ne possa esser dispensato, che dal Capitolo Generale, o Dieta.

Dei Visitatori, e Offizio loro.

CAP. V.

J. 1. Perchè alcune volte il P. Generale da per se solo non può visitare i Monaci, e i Monasteri si ordina, che per Voti segreti di tutto il Capitolo Generale siano eletti due Padri più idonei, quali siano stati Abati di Governo, ed abbino almeno l'età di 35. anni, nè possino mai visitare da per se soli alcun luogo della Congregazione senz'ordine espresso, e in scriptis del P. Generale in compagnia del quale fecondo l'u-fo fogliono uscire alla Visita. Il loro Offizio durerà tutto il quadriennio dopo, che saranno eletti dal suddetto Capitolo. Averanno voce attiva, e passiva ne Capitoli Generali, e nelle Diete, e la precedenza secondo si è detto nel Capitolo antecedente, durante il loro Offizio. Ma non possino esfere Visitatori quelli, che attualmente sono Superiori de' Luoghi. Siano queste Persone atte ad ammaestrar altri con parole, e con esempio, capaci di fare a ciascuno la giustizia secondo la Divina Legge, la Regola, e Costituzioni dell'Ordine, e ancora ascoltino, e punischino quando lo richieda il bisogno, insieme con il P. Generale in atto di visita gl'eccessi de'Superiori Locali, e de'Monaci, dopo che ne averanno cognizione, che perciò doveranno intervenire all'esame particolare de' Monaci , secondo disporrà il P. Generale. Con ogni diligenza procurino di levare qualunque abufo, e di mantenere l'offervanza regolare e la riforma dell'Ordine, pigliando il giuramento da' Monaci circa il governo Spirituale, e temporale de' luoghi, e particolarmente vedano bene se il Superiore, il Camerlengo, il Sagrestano, ed altri fanno l'Offizio loro diligentemente, e secondo il loro debito, e ritrovando il contrario, provvedano con opportuno rimedio secondo la Regola, e Costituzioni di consenso del Padre Generale, e il simile faccino con tutti gli altri Monaci secondo gl'eccessi formando Processo

S. 2. In ogni luogo stiano nel loro ordine, come si è detto nel Capitolo antecedente, snor-chè in tempo di Visita saranno i primi dopo il P. Generale, e dopo il Procuratore Generale, cioè mentre in atto di Visita esercitano l'Offizio di correggere, e visitare, il quale vogliamo in tutti i modi, che si finischi in tre giorni continui dopo che averanno cominciato a visitare un Monastero se però non occorresse cosa, che aves-se bisogno di più longo tempo, ma in tal caso dopo tre giorni, avvertano, che non sia gravato il Monastero più del bisogno. Se poi troveranno esser successa alcuna cosa grave, e pericolosa dopo l'ultima Visita, ancorchè fosse stacuratore Generale. Terzo, l'Abate Locale nel proprio Monastero. Quarto, gl'Abati, quali padri più vecchi del Monastero procurino avisano stati Generali. Quinto, gl'Abati, che so-visarne il P. Generale, e i Visitatori minuta-

mente

vederanno, e giudicaranno ad formam Juris. E folo sostituito un soggetto degno, e capace di visitando qualche luogo soli d'ordine del Padre quell' offizio, che vacarà. Generale fiano diligenti, e fedeli in dar poi vera relazione de' Monaci, che averanno visitati, se continuamente vivono in pace, fe attendono allo studio con assiduità, se sono ferventi nel pre- Presidente del Sagro Eremo di Monte Fano, co-

nel vestire, e in tutte l'altre cose si osservi la Regola, e le Costituzioni.

S. 3. In quel giorno, che si cominciarà la visita, perche si conosca il principio di essa, si farà un breve Sermone, o esortazione dal P. Generale, o dal primo Visitatore, non essendovi il P. Generale guardandosi di non metter le mani dia di Governo, si proveda da' sudetti Presiden-in quelle cose, che non toccano a loro. E pri-ti da cavarsi dal numero de Titolari. Se vacama di qualunque cosa faccino sapere publicamente a' Monaci, che hanno da essere visitati, che non proponghino di nuovo quelle cose istesse, che in altre visite sono state legittimamente corrette, e punite, ne meno dichino in pubblico, o in privato alcuna cosa enorme, o che meriti senz' altro la condannazione contro il Superiore, o contro alcun Monaco, se non diranno anco da chi l'hanno saputa, & intesa sotto la pena presente Dist. Cap. 1. S. 9. prescritta contro gl' Infamatori Dist. 2. Capit. 7. È circa li Superiori Locali sarà offizio del P. Generale, e de' Visitatori punirli, e correggerli, tare con altro di Governo, o pure con altro e anco deporgli dal grado, quando vi fossero Titolare, possa per giuste Cause da riconoscersi cause tali, che meritassero Canonica deposizione, il che non potrà farsi senza tela giudiziaria, dell' Emo Protettore farsi anco fuori di Capitolo, e Sentenza Canonica, come anco farà loro parro eccessi impostagli dal Superiore Locale.

stero potranno servirsi dell' Ordine, che insegna riconoscersi, come sopra. In oltre si dice, che il Directorium Vistationum, o di altro, che sia volendo desistere dal Governo alcun di quelli, di propolito, il che anco faranno nella Vilita che sono stati Generali, o Procuratori Generadelle Monache a noi soggette osservando dili- li, possano in caso di vacanza esser reassunti al gentemente quanto sopra ciò comanda il Sag. Governo egualmente di ogn' altro Titolare. On-Concilio di Trento, le Bolle Apostoliche, i De- de essendo tal disposizione ottima, si ordina, che creti della S. Congregazione sopra lo stato Re-golare, scrivendo tutta la Visita ordinatamen-nullità per qualunque otto, che in altro modo te, che faranno di ciascun luogo in un libro si facesse. per darne conto al Capitolo Generale, e per conservarla in Archivio. Siano sopra tutto di-ligenti circa le cose della Chiesa, e del culto Divino, e procurino con tutta attenzione, che stretta-mente venghi osfervata la Regola, gl' Ordini della Riforma Apostolica, e le presenti Costituzioni.

Della Sostituzione de' Graduati, Presidenti, e Vocali.

C A P, VI.

no ad altro Monastero, come anco si notò nella Scolastica, i quali perchè venghino animati alla presente Dist. cap. 3. S. 4. Ma perchè possono ben fatiga, godano voce attiva, e passiva ne Capispesso accadere delle vacanze, o per causa di mortoli Generali; abbino l'abilità alla Badia Tirote, o di rinunzia, o di Canonica deposizione; lare, e la precedenza, come si è detto al suo Onde sia necessario far nuova provvista, nello stef- luogo, perseverando però ne' loro ossizi ciascheso Breve si ordina, che dovendosi far nuova Ele- duno per due Letture continue, che faranno in zione ne' Capitoli Generali, o nelle Diete s'oftutto otto anni, ma lasciando, o essendo per servi tal forma. Se vacarà Badia di Governo sia lor difetto deposti dalla carica prima, che siano

mente, quali, pigliata giusta informazione prov- 1688. E se vacarà uno de' Vocali non Abati, sia quell' offizio, che vacarà.

S. 2. Se poi tal provvista averà a farsi fuori de Capitoli, e delle Diete, si faccia in tal modo. Se vacarà il Generalato sia sostituito l'Abate, o dicare, quando gli sia imposto, di che sama, e me si è detto nella 3. Dist. Cap. 1. S. 6. Se vanome siano, che frutto saccino, e se nel vivete, carà la Procura Generale, si sossituisca soggetto, che abbia i requisiti notati in detta 3. Dift. Cap. 3. §. 1. ad atbitrio del P. Generale. Se va-carà il Visitatorato, si provveda dal P. Generale, e Definitori attuali di soggetto da cavarsi dal numero degl' Abati di Governo, o da' Titolari, che abbino sostenuto il Governo. Se vacarà Barà Badia Titolare, o il Bibliotecario di Fabriano, non fi facci provvista sino al Capitolo Generale, o sino alla Diera prossima: E se vacarà alcuno degl' altri Vocali non Abati si provveda da medesimi di supplemento idoneo sino a detto Capitolo Generale, ò Dieta, dove si farà l'Elezione dell' Offizio, che vaca, quali supplementi goderanno le cariche secondo si è notato nella

S. 3. Si dispone anco in detto Breve, che volendo alcuno degl' Abati di Governo permuo Dieta, come anco volendo alcuno degl' Abate punire i delitti de' Monaci, quando non aves- ti di Governo spontaneamente rinunziare, sia sero sufficientemente soddisfatto alla pena de lo- sempre rinvestito della Badia Titolare, che vacarà per l'affunzione alla Badia del renunziante, S. 4. Nel visitar poi la Chiesa, & il Mona- il che anco deve solo farsi per giuste Cause da

De' pubblici Lettori, e Studenti.

CAP. VII.

S. 1. Ordinandos nell' antica Costituzione e con Decreti de' Capitoli Generali, che non fia mai concesso a' nostri Monaci di andare alle Scuole fuori della Religione, volendo però che ne' nostri Monasteri vi sia sempre chi insegni le scienze liberali, massime la Logica, la Filo-sofia, la Teologia Scolastica, e la Morale, acciò si buona ordinazione sia posta onninamente in S.1. Secondo il citato Breve Apostolico del 1683. pratica, nel suddetto Breve Apostolico si dispoi Graduati, e Vocali della nostra Congregazione ne, che oltre a vari Lettori, quali sono in molti godono la perpetuità nella forma espressa in det- Monasteri ; in tre luoghi della Congregazione si to Breve, quantunque il P. Generale finito il qua-driennio non possa esser assunto a tal carica, se re della nostra Gioventu, uno per le Lettere non dopo altri due governi. E gl' Abati compito Umane, e per la Rettorica. Il fecondo per la un quadriennio siano tenuti passare per il Gover-Logica, e Filosofia, e il terzo per la Teologia sempre sostituito uno de' Vocali non Abati, o alprovissi di Badia Titolare, non godano privile-tro soggetto, che per tre governi sia stato lode-gio alcuno, onde per la Teologia si deputò il volmente, o Camerlengo, o Priore, o Curato Monastero di S. Stefano del Cacco di Roma; Per d'Anime, o Confesore de Secolari, o Sagrestano, la Logica, e Fisofani il Monastero di S. Benecome anco per tale offizio di Sagrestia si dell'Accretò detto di Fabriano, e per le Lettere Umane il per il tempo suppo sel Capitalo Canada del Manastero di S. Lucia della Sagra di S. Caratalo del Manastero di S. Lucia della Sagra di S. Caratalo del Manastero di S. Lucia della Sagra di S. Caratalo del Manastero di S. Lucia della Sagra di S. Caratalo del Manastero di S. Lucia della Sagra di S. Caratalo del Manastero di S. Lucia della Sagra di S. Caratalo del Manastero di S. Lucia della Sagra di S. Caratalo del Manastero di S. Lucia della Sagra di S. Caratalo del Manastero di S. Lucia della Sagra di S. Caratalo del Manastero di S. Stefano del Cacco di Roma; Per di Animo, o Confesiore del Sagra di Sagra di S. Stefano del Cacco di Roma; Per di Animo, o Confesiore del Sagra di per il tempo futuro nel Capitolo Generale del Monastero di S. Lucia della Serra di S. Quirico,

o altro

do fosse molto lunga, doverà provedersi dal P. tare caritativamente, verso degli studenti, acciò i Generale di supplemento, acciò i Studenti non tempo concesso loro per lo studio nassi con il perdano il tempo: E perchè ciascheduno sappia dovuto frutto. il proprio debito i Lettori di Teologia fiano tenuti leggere nel termine del quadriennio i principali trattati, cioè de Deo Trino, & uno, de Beatitudine, & ultimo fine Hominis, de Incarnatione, de Gratia, & libero arbitrio, de Actibus humanis, de Justitia, & Jure, de Virtutibus Theologicis, & de Sacramentis in genere, & essendovi il tempo, anco de Virtute, & Sacramento Panitentia, I Lettori di Filosofia, la Logica, gli otto Libri della Fisica, de Cælo, & Mundo, de ortu, & interitu le Meteore de Anima, e la Metafifica. E i Lettori delle Lettere Umane fiano tenuti rendere gli Scolari franchi nella lingua Latina, nella Regola del Verso, ed in ogn'altra cosa, che s'insegna nell'Umanità, e nella Rettorica.

S. 3. Siano poi anco tenuti efercitare i medesimi studenti ne'quotidiani esercizi, nelle Conclusioni private di ciaschedun Mese, e nelle Conclusioni pubbliche nel fine di ciascun trattato, e di tutti i trattati insieme nel fine del quadriennio, che doveranno far sostenere nel Capitolo Generale, o in altro luogo, secondo che verrà ordinato dal P. Generale. E se alcuno de suddetti lettori sarà trovato negligente, e manchevole nel proprio offizio, e dopo ammonito due volte dal Superiore locale non fi sarà emendato, ne venghi avvisato il P. Generale, il quale senz'altro lo rimova dalla carica, ed altro più diligente venga sostituito in suo luogo. E circa le vacanze si tenga tal'ordine. Un giorno della Settimana, che sarà, o il Mercordi, o Giovedì non vi sia lezione, nè tampoco in alcuno de'giorni festivi di precetto. In oltre dalla festa del B. Ugo Protettore delle nostre Scuole, che cade li 26. Luglio fino al primo Lunedi di Settembre si legga la matrina solamente, come anco sia vacanza tutto il Mese d'Ottobre, sei giorni per il carnevale dell'Avvento, dieci per il carnevale di Quarefima, e dal Sabbato delle Palme fino al Lunedi dopo la Dominica in Albis; E concedendosi licenza a'Lettori d'uscire a predicar la Quarefima (che per l'Avvento non deve mai concedersi, se non per i luogi dove sono di stanza, e che non porti impedimento agli studi) o non s'ammettano in alcun modo le vacanze d'Ottobre, o ammertendosi, si provveda di supplemento idoneo, che legga in affenza de' Lettori, acciò gli studenti non perdano il tempo megliore.

J. 4. E quanto agli Studenti s'offervi quest'ordine, che a quelli, i quali averanno capacità sia dato congruo tempo per le lettere umane, e per la Rettorica, dopo gli fiano dati quattro anni per la Logica, e Filosofia, ed altri quattro per la Teologia scolassica, se però il P. Generale non anco si provveda di Ministri idonei per il Sacravolesse aggiungerli altro tempo per renderli più idonei ad insegnare ad altri. Siano per tanto applicati in tutto al loro profitto, si guardino di dire, o di far cosa alcuna, per la conse. dire, o di far cosa alcuna, per la quale si rendano se nella prima Dist. Cap. 12. §. 4. in uno almeno, indegni di tal grazia, e principalmente dimostri- o più de' nostri Monasteri sia deputato Lettore no, dopo il Superiore, tal riverenza a Lettori, idoneo dal Capitolo Generale, o dalla Dieta, il

o altro ad arbitrio del Capitolo Generale, o Die-ta, purchè fia di Professorio. | zamento; mentre saranno in studio, e faranno il corso delle scienze, siano esenti da tutti gl'ossizi, S. 2. Quei Lettori dunque, che si troveranno che possano impedire il loro profitto, se però eletti a tal carica, effendo questa molto impor- non susse tanto grande la necessità, che al Superante per il benefizio, e decoro, che ne rifulta a riore, al Lettore, ed a' più vecchi paresse non tutta la Congregazione procurino in ogni conti soddisfare al proprio debito con cercare il protenti a recitare il Divino Offizio, ne siano mai fitto nelle scienze, e nella bontà della vita. Che esenti dal Coro senz'espressa licenza del Superioperciò avendo il timore di Dio avanti gl'occhi, re, quale deve concederla per qualunque grave attendano con tutta carità, e diligenza alle quo-necessità: Occorrendo al medesimo Superiore mantidiane Lezzioni, che devono essere almeno con dar fuori del Monastero alcuno degli studenti in i loro Esercizi d'un'ora, e mezza per ciaschedu-na volta senza mai tralasciarne alcuna se non in l'obbedienza lo farà anco sapere al Lettore, perl'obbedienza lo farà anco sapere al Lettore, percaso di vacanza, ut infra, o per grave urgenza da che sappia la cagione, che non va in scuola. E riconoscersi dall'Abate, o per infermità, che quan- tanto il Superiore, quanto gl'altri si devono portempo concesso loro per lo studio passi con il

S. 5. Se alcuno studente sarà negligente nel proprio debito, e disobbediente al Lettore in materia di studio, dopo che da questo sarà stato più volte ammonito, e corretto in scuola, sia anco ad istanza del medesimo Lettore mortificato in pubblico dal Superiore, e non emendandofi, o per-dendo oziolamente il tempo fenza frutto venga rimosfo con applicarlo a diverso offizio, ed un altro più idoneo sia sostituito in suo luogo. Ordiniamo di più, che gli studenti nou solo siano sempre pronti, ed obbedienti a'Lettori per gl' esercizj quotidiani, conclusioni del mese, e di qualunque trattato, dopo che sarà terminato, ma sopra tutto siano tenuti nel Capitolo Generale secondo saranno avvisati dal P. Generale. difendere pubbliche Conclusioni di tutto il quadriennio, e quelli, che si saranno portati bene, ed averanno terminati tutti i corfi delle suddette scienze con profitto, e con lode, dovendosi deputare qualche Lettore in alcuno de' nostri Monasteri, o occorrendo qualche vacanza delli fudetti tre Lettori destinati per il servizio della nostra Gioventù con Patente speziale del P. Generale, precedendo la professione della fede, e servate le condizioni prescritte nella deputazione de'vocali potranno esfere dichiarati tali, come anco potranno essere applicati alla predicazione, ma solo nel modo, e forma prescritta nella Dist. 1. Cap. 4. §. 3. non dovendosi abilitare alcuno a tale esercizio se non dopo terminato tutto il corso delle suddette scienze, e se prima non sia stato pubblicamente sen-

S. 6. Avvertano però tanto i Lettori, quan-to gli studenti di non dar mai alle Stampe Conclusioni de'trattati intieri, o di tutto il quadriennio, nè sporle alla difesa in qualfivoglia luogo senz' espressa licenza del. P. Generale, e de' Superiori competenti del S. Offizio fotto pena di sospensione ipso facto ab officio per i Lettori, e di pene ad arbitrio d'esso P. Generale per gli studenti. Ordiniamo finalmente, che tanto i Lettori creati come sopra, quanto i Predicatori siano poi tenuti spendere il loro talento insegnando ne luoghi, dove faranno destinati con diligenza, ed applicazione, e predicando nelle Quarefime, negl' Avventi, ed in ogn'altre parte dell'anno nelle noftre Chiese, ne'Capitoli Generali, e dove occorrerà, secondo l'ordine, che darà il Padre Generale, e non facendo l'obbedienza, fiano puniti ad arbitrio

tito, come s'ordina nello stesso luogo.

che non possino mai esser notati d'ingratitudine, quale secondo al bisogno legghi a'nostri Monaci, ma più tosto gli porgano motivo per il loro avanspecialmente a quelli, che non averanno abilità

alla speculativa, la Teologia morale, o casi di detto giuramento con rogito del Segretario del coscienza con fare scrivere almeno una lezione il giorno, e regolarsi nelle vacanze, come si è detto di sopra parlandosi de Lettori pubblici, e dere Generale, o altri faccino cosa alcuna contro con forci i consideri con costa alcuna contro de Generale, o altri faccino cosa alcuna contro con forci i consideri con costa alcuna contro del contro costa alcuna contro costa con fare i quotidiani elercizi per abilitare gli stu- la giustizia, contro la Regola, e contro le predenti. E que' che con lode, e profitto de'me-desimi studenti averanno almeno per ott' anni suori de'Capitoli, o Diete abbino tutti insieme esercitata tal carica con lezioni continuate, abbino abilità alla Badia titolare, e siano con altri

Formula Solemnis Professionis emittenda in Congregatione Silvestrina.

Esaminati, ed approvati li Novizi compito l'anno della probazione fecondo il Decreto della Sac. Congregazione fopra lo stato Regolare; sono ammessi alla Professione, e stando ciascuno avanti l'Altare ad alta voce fa la presente petizione.

Sanctorum PP. Nostrorum Benedicti, & Silvestri Abbatum. Anno a Nativitate ejusdem millesimo sexcentesimo Die Menfis

Ego D. N. N. de D. Diœcesis Promitto stabilitatem meam, morum meorum conversionem, Castitatem, Paupertatem, & Obedientiam fecundum Regulam Sanctiffimi Patris Be-nedicti, & Constitutiones hujus Silvestrinæ Congregationis coram Deo, & omnibus Sanctis, quorum Reliquiæ habentur in hoc Monasterio Sancti N. de N. in præsentia, & manibus Reverendissimi P. D. NN. Abbatis Generalis ejusdem Congregationis Silvestrinæ, in qua professionem emitto, nomine tamen Monasterii S. N. N. In cujus rei sidem petitionem hanc manu propria scripsi, & subscripsi die, & anno quibus supra. Ego D. N. N. manu propria.

Si scribere nesciat, dicat. In cujus rei fidem petitionem hanc manu propria figno crucis signavi die &c.

Avvertimento.

S. 1. Per provvedere, che le presenti Costituzioni fiano inviolabilmente, e sempre offervate, e la Regolare disciplina venghi rigorosamente mantenuta, ordiniamo a tutti gl'Abati locali, ed in loro assenza a' Priori claustrali, che una volta l'anno nel mese di Gennaro da cominciarsi il primo giorno, faccino leggere in pubblica mensa, o in altro pubblico luogo alla presenza di tutta la Famiglia la Regola del. P. S. Benedetto, e parimente una volta l'anno nel mese di Giugno da cominciarsi il primo giorno le presenti Costituzioni, sotto pena di sospensione ipso fatto ab officio, alla quale soggiacciano sin tanto non averanno obbedito, e di altre ad arbitrio del P. Generale. Dove si avverte, che non vogliamo con le presenti Costituzioni in alcun modo obbligare i Trasgressori alla colpa, e peccato, ma solamen-te alla pena, purchè non si facci in esse espressa menzione della colpa, o che alcuno non ardiffe trasgredirle per disprezzo. Eccettuando però li tre voti d'Obbedienza, Povertà, e Castirà nelli dolibet intervenerint supplemus. quali nè tacitamente, nè espressamente si può dispensare, restando anco sempre nella sua forza, ed integrità la Regola del P. S. Benedetto, che das, & efficaces existere, & fore, suosque plecon la presente Costituzione non deve essere in narios, & integros essectus sortiri, & obtinere, alcuna parte alterata o vero ofcurata.

S. 2. In oltre si ordina, che il P. Generale entrando nell'offizio fia tenuto dar giuramento di far'osservare le presenti Costituzioni, nè dispensare senza urgentissima causa, oltre al quale sopra tal negozio, e sopra il governo della Congregazione fiano anco deputati quattro Padri perchè non fia variato, e questi fiano l'Abate dell'Eremo di Montefano, l'Abate di S. Benedetto di Fabriano, e li due Abati Visitatori pro 5.5. Non obstantibus Constitutionibus, & cempore, quali tutti siano tenuti prestare il sopra- Ordinationibus Apostolicis, & quatenus opus sit

autorità dichiararlo secondo la loro coscienza, o di comun parere, o della maggior parte, intenoffizj d'onore riconosciute a tempo le loro fatighe. dendosi sempre incluso il P. Generale, o non potendo rimediare, ricorrino all' Eminentissimo Protettore pro tempore, o alla Sagra Congregazione fopra lo stato Regolare, o al Sommo Pontefice, ed alla Santa Sede Apostolica.

§ 3. Non fia lecito ad alcun Monaco di qualsissa grado, o condizione di dare, imprestare, o in alcun modo far vedere le presenti Costituzioni a persone Secolari, o Ecclesiastiche fuori dell'Ordine nostro senza espressa licenza, del Pa-In nomine Domini nostri Jesu Christi, & dre Generale, e PP. Deputati sotto pena di grandorum PP. Nostrorum Benedicti, & Silvegente causa, ed in grazia di persone meritevoli, delle quali non sia sospetto, che torni in pregiudizio della Congregazione: E l'altre cose non prevedute nelle presenti Costituzioni potranno esserdichiarate, o ne' Capitoli Generali, o nelle Diete fecondo l'occorrenze. Esortando in tanto tutti i nostri Monaci nelle viscere del Signore nostro Gesù Cristo, che per onore di Dio, e per salute dell' anime loro procurino con vera umiltà, e rasseg-nazione d'osservare le cose contenute nel presente libro, e nella Santa Regola con certezza di acquistar per tal via la Gloria eterna. Amen.

S. 2. Cum autem, sicut eadem expositio sub- Preces Capijungebat, a præfato Capitulo Generali, nec non a dilecto filio Amadeo Moroli Abbate Generali lis-Congregationis supradica eisdem exponentibus demandatum fuerit, ut Constitutiones hujus-modi huic Sanctæ Sedi presentarent, ad hoc, ut Apostolicæ confirmationis robore munirentur: Nobis propterea exponentes præfati, etiam nomine Capituli Generalis, & Amadei Abbatis Generalis prædictoram humiliter supplicari secerunt, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

S. 3. Nos igitur iplos Exponentes a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pænis, a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodoliber innodati existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutos fore cenfentes, hujufmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum ex Ven. Fratribus nostris ejusdem Constitutio-S. R. E. Cardinalibus ad fupra feriptas Conftitutiones examinandas a fel. re. Innocentio PP. XI. præcedessore nostro specialiter deputatorum confilio, omnes, & fingulas Constitutiones præinsertas, & in eis contenta quæcumque auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & sacti desectus, si qui desuper quomo-

S. 4. Decernentes easdem præsentes literas, & Constitutiones præinsertas semper sirmas, valiac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Sicque in præmissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debe-re; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Confirmamen revoca-

Claufola.

dictæ Congregationis Silvestrinorum etiam jura- ribus, quacumque dignitate, quamvis Abatiali, mento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concellis, confirmatis, & innovatis, Quibus omnibus, & fingulis, illorum tenores præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad pramissorum essedum hac vice dumtaxat specia liter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque.

J. 6. Volumus autem, ut earumdem præsentium Literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur si forent

exhibitæ, vel oftenfæ, Datum Romæ apud S. Mariam Majorem fub Annulo Pife. V. Octobris MDCXC, Pontificatus Nostri Anno Primo.

XXIII.

Confirmatur Decretum Inn. XI. quo prohibetur Græcis quibuscunque pecunias quæstuare.

Causa hujus Decreti fuit custodia locorum, & Terra Sancta, de quibus vide Inn. XI. Conft. ed. 1686. Apr. 30. Pont. 10. hujus Pont. Conft. ed. 1689. Nov. 18. P. 1. & Conft. ed. 1690. Nov. 10. P. 2.

Dar. 27. Oct. 1690. An. 2.

ALEXANDER PAPA VIII.

Ad futuram rei memoriam.

Lias emanavit a felicis re. Innocentio PP. XI. A prædecessore nostro in Congregatione tunc existentium S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandæ fidei præpofitorum coram ipfo Innocentio prædecessore habita, Decretum tenoris, qui sequitur, videlicet: Die 29. Januarii 1677. In generali Congregatione de Propaganda fide habita in Palatio Apostolico coram Santissimo D. Innocentio divina providentia PP. XI., ac Eminentissimis, & Reverendissimis Cardinalibus ejusdem Sacra Congregationis. Decretum ne permittatur Gracis cujuscumque status, & conditionis &c. pecunias quastuare, vel quovis alio modo eleemosynas petere.

Caufa De-

Decresum prædictum.

> 1. Cum Sancta loca Hierosolymitana, in quibus verbum caro factum est, & nostræ reparationis Mysteria, Deo miserante, completa sunt, hactenus administrationi, & custodiæ Fratribus Sancti Francisci de Observantia a S. Sede Apostolica commissa nuperrimis hisce diebus a Græcis Schismaticis, subornatis Aulæ Turcicæ Ministris de manu dictorum Fratrum Sancti Francisci summo Latinorum dedecore usurpata sint, iis præcipuè subsidiis, quæ ex fidelium Christianorum eleemofynis iidem Græci perceperunt: ut huic sceleri modus imponatur, neve ex Fidelium pietate Schifmaticis, & perpetuis Ecclesiæ Romanæ hostibus aditus ad novas cumulandas injurias aperiatur, Sanctiffimus D. N. Innocentius PP. XI. fuorum prædecessorum Summorum Pontificum vestigiis inhærendo, etiam de confilio, & voto Eminentistimorum DD. S. R. E. Catdinalium de fide Propaganda præpositorum, omnibus, & quibuscumque S. R. E. Cardinalibus a latere Legatis, Nuntiis Apostolicis, Patriarchis, Archiepiscopis, Metropolitanis, Episcopis, Abbatibus, cæterisque omnibus ordinariis de utroque Clero Sæculari, & Regulari, Ecclesiasticam Jurisdictionem, tam ordinariam, quam delegatam in suis Jurisdictionibus, sive Diecesibus respective exercentibus in virtute Sanctæ Obedientiæ injungit, atque inhibet, ne de cætero quibuscumque Græcis tam

seu Archimandritiali, Episcopali, Metropolitica Archiepiscopali, sive Patriarchali sulgentibus, tacite, vel expresse sub quocumque prætextu per mittant pecunias quæstuare, vel quovis alio momodo eleemosynas a fidelibus petere, etiamsi de eorum unione cum Ecclesia Latina per abjurationem Schismatis, & fidei Catholica professionem in manibus Episcoporum, vel Inquisitorum contra hæreticam pravitatem literis testimonialibus docuerint; vel per alios Episcopos, & locorum ordinarios fimilis quastinationis facultates in scriptis acceperint, vel ad fidem de novo converti, aliorum Schismaticorum iram, & insidias effuge-re conati fint, vel ad effectum reparandi Ecclesias ab Infidelibus dirutas, & non obstantibus aliis quibuscumque prætextibus, & causis: imo potius omnes, & fingulas literas patentales a quo-cumque Præsule etiam speciali nota digno, & a Tribunalibus Curiæ Romanæ, & ejusdem Sacræ Congregationis de fide Propaganda, dummodo contentis in præsenti Decreto specialiter, & expresse non fuerit derogatum cum posteriori data, statim ac in corum Ordinariorum manus pervenerint, ad Sacram de fide Propaganda Congregationem transmittant. Et ne contra pramissorum omnium observantiam allegari possit futuris temporibus ignorantia, eadem Sanctitas sua de confilio eorumdem S. R. E. Cardinalium voluit, ut huic Decreto, aut etiam literis ad ejus formam expeditis, seu expediendis, sive scriptis, sive impressis, ab ejusdem tamen S. Congregationis Prafecto fignatis, figilloque solito munitis, fides eadem adhibeatur, quæ ipsis originalibus præstaretur: Non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ die 4. Februarii 1677. P. Cardinalis de Alteriis Præsectus: loco 4 sigilli V. Cerrus Secreta-

S. 2. Cum autem , ficut dilectus fifius Bernardus Josephus a Jesu Maria Frater expresse profes-sus Ordinis Minorum Sancti Francisci de Observantia Reformatorum nuncupatorum, & Tribunalis S. Inquifitionis Qualificator, nec non charifsimi in Christo filii nostri Caroli Hispaniarum Regis Catholici concionator, ac Commissarius, & Procurator Generalis in Romana Curia totius familiæ Terræ Sanctæ nobis nuper exponi fecit, firmiora fint ea, quibus iterata accedit Apostolica Sedis auctoritas: Nobis propterea dictus Bernardus Josephus humiliter supplicari fecit, ut De-cretum hujusmodi Apostolicæ Confirmationis nofirz patrocinio communire de benignitate Apostolica dignaremur.

J. 3. Nos igitur ipsum Bernardum Josephum specialibus favoribus, & gratiis profequi volentes, & a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & Interdicti, aliifque Ecclefiasticis sententiis, censuris, & pænis a Jure, vel ab homine quavis oc-casione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum præsentium dum-taxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplica-tionibus inclinati, Decretum præinsertum a memorato Innocentio Prædecessore editum, ut præ-tiorelati Defertur, auctoritate Apostolica tenore præsentium approbamus, & confirmamus, ac innovamus, il-lique inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur ad-

licimus. S. 4. Decernentes easdem præsentes literas

semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri; & obtinere, ac illis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit plenissime suffragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: sicque in pramifhis per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & diffiniri debere ; ac irritum, & inane fi fecus super his a quoquam quavis auctoritate scien-Sæcularibus, quam Ecclesiasticis, etiam Regula- ter, vel ignoranter contigerit attentari.

Commiffarii

Claufulæ.

Fins exe-

§. 5. Non